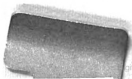
GUIDA PRATICA PER LA COMPILAZIONE E VERIFICAZIONE DEI FOGLI DELLE...

Domenico Lerici







GUIDA PRATICA

PER LA COMPILAZIONE E VERIFICAZIONE

DEI

FOGLI DELLE COMPETENZE

DELL'ESERCITO ITALIANO

DICHIARATA

LIBRO DI TESTO

PER LE SCUOLE DEI BATTAGLIONI DI FIGLI DI MILITARI

E PER QUELLE REGGIMENTALI

E

LIBRO UFFICIALE

PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI SULLE COMPETENZE

(Nota del Ministero della Guerra 1° agosto 1865)

EDIZIONE 1868

Dall'Autore riveduta ed ampliata coll'aggiunta delle disposizioni emanate a tutto gennaio 1868.





FIRENZE

G. CASSONE E COMP., TIPOGRAFI DI S. M.

Via Cavour, N. 8.

Gennaio 1868

Presentato per godere della proprietà letteraria
addì 13 febbraio 1868.

PREFAZIONE

La favorevole accoglienza che sempre si ebbe questo libro, il desiderio di renderlo ognora più rispondente al suo scopo, e segnatamente il non aver potuto secondare le domande che in numero considerevole ci vennero rivolte, ci ha spinto ad imprenderne una nuova ristampa.

Nè ad una mera ristampa si limitò l'assunto cui intendemmo, poichè nel libro si aggiunsero tutte le disposizioni che emanarono dopo l'ultima edizione sino a tutto il mese di gennaio 1868, eliminate o emendate a seconda del caso tutte quelle altre che ebbero da allora in poi ad essere rivocate, radicalmente o parzialmente modificate; dimodochè il libro presenta a data corrente il quadro esatto di tutte le determinazioni in vigore in fatto di competenze.

L'esperienza del passato trasse poi l'autore ad introdurre nel libro stesso altre nozioni e molte utili modificazioni nella disposizione delle materie l'una rispetto alle altre e nel presentarle in quel modo, in quell'ordine e per molte di esse in varii luoghi del testo, come meglio giova e facilita a chi vi ricorre il mezzo di rintracciarvi la disposizione che si cerca.

Fu insomma conscienzioso studio di poter meritare colla maggiore utilità del libro il titolo di cui si fregia e l'autorità di cui si volle dall'alto onorarlo, e sarà per l'Autore largo e lusinghiero compenso se nel fatto in tutto od in parte avrà ottenuto l'intento.

Errata-Corrige

A pagina 53, § 72, lettera b), *sostituire la seguente*:

b) **Al soprassoldo giornaliero di L. 8 per ogni giornata passata sulle strade ferrate o per ogni tratto percorso sulle medesime e pei soggiorni.**

INDICE

TABELLE

Competenze comuni a tutte le Armi.

Competenze degli Ufficiali Generali, degli Ufficiali della Casa Militare del Re e dei RR. Principi, del Corpo di Stato Maggiore e dello Stato Maggiore delle Piazze.

Competenze degli Ufficiali e dei Sott'Ufficiali Caporali e Soldati dei Corpi.

Competenze dei Personali addetti agli Istituti Militari.

Competenze del Corpo d'Intendenza Militare, del Corpo Sanitario, del Personale dei Tribunali Militari e dei Personali Contabili pei servizi dipendenti dal Ministero della Guerra.

ANALISI DELL'INDICE

Cenni sulla compilazione e verificazione dei fogli delle competenze dei Corpi dell'esercito.

Disposizioni generali e massime relative alle competenze.

oprassoldo ai veterani d'artiglieria nelle fortezze secondarie — § 142 e § 3 delle Avvertenze alla Tabella N. 25.

Soprassoldo pel governo dei cavalli e muli d'artiglieria — § 3 delle Avvertenze alla Tabella N. 24.

Soprassoldo pel governo di quelli addetti al Corpo Zappatori — § 2 delle Avvertenze alla Tabella N. 27.

Ai militari che rinnovano la ferma non compete alcun assegno — § 68.

La indennità di via si converte, per l'ufficiale in marcia, nel trasporto sulle ferrovie e sul mare col relativo trattamento — § 81.

La ritenenza d'indennità di via trae seco quella dell'ammontare del trasporto sulle ferrovie e sul mare — § 238 e § 23 delle Avvertenze alla Tabella N. 3.

Indennità di estatatura che si paga agli ufficiali del Comando militare di Grosseto — § 102 e § 4 delle Avvertenze alla Tabella N. 14.

Somme sopravanzate ai comandanti dei drappelli di nuove leve — § 66.

Premi d'arresto di disertori e renitenti — § 67 e § 12 delle Avvertenze alla Tabella N. 30.

Perdita sul cambio dei biglietti di banca — § 70.

Diritti di pedaggio — § 69.

Conteggio delle competenze degli ufficiali generali ed altri ufficiali non ascritti ad un Corpo.

Ufficiali a disposizione del Ministero che non fanno parte di un corpo — § 71.

Ufficiali generali che muovono per servizio — § 72.

Ufficiali generali incaricati interinalmente di un comando generale — § 73.

Comandanti delle brigate di fanteria — § 74.

Comandante di una brigata che non sia maggior generale — § 76 e 77.

Maggiori generali che comandano truppe di cavalleria — § 75.

Competenze di marcia del colonnello comandante di brigata — § 78.

Ufficiali non appartenenti al Corpo di Stato Maggiore addetti ai comandi generali — § 79.

Indennità per rappresentanza, spese d'ufficio ed alloggio — Vedansi le Tabelle N. 1. 10 e 11.

Militari nuovi avuti.

Ufficiali.

Ufficiale di nuova nomina — § 81.
Ha dritto all'indennità di via per raggiungere il Corpo — § 81.
Gli compete dal giorno della nomina, se presente, il soprassoldo di cui godesse il Corpo — § 82.
Dilazione di 20 giorni all'arrivo — § 83.
Eccedenza alla dilazione — § 83.
Nuova dilazione o licenza — § 83.
Ufficiale avuto per promozione a maggior grado — Norme per regolare le sue competenze — § 324.
Ufficiale avuto dai sott' ufficiali — Norme per regolare le sue competenze da sott' ufficiale — § 85 e 86.
Ha diritto all' indennità di via da ufficiale, ancorchè la paga decorra dopo il giorno della partenza — § 85.
Competenze ricevute come sott'ufficiale dopo la sua promozione — § 86.
Non ha diritto ai soprassoldi speciali di cui goda il Corpo, se non dal giorno d'arrivo — § 82.
Dimessi od altrimenti provvisti prima d'aver raggiunto il Corpo — § 84.

Truppa.

Decorrenza delle competenze al nuovo avuto — § 87.
Assegno di primo corredo — Quando conteggiato — § 88.
Soldato-allievo nei Battaglioni di figli di militari — § 90.
Soldato-studente nel Corpo d'amministrazione — § 91.
Soldato-operaio negli Arsenali d'artiglieria — § 91.
Capi-musica, tamburini maggiori, trombettieri maggiori e capi operai — Specialità per la loro ammessione — § 92.
Il soldato di nuova leva o surrogato arruolato per surrogazione risolta non ha diritto all' indennità di via — § 91.
Regole da osservarsi nella chiamata di una nuova leva — § 89.

Militari comandati.

Comandato pel corso normale di ginnastica — § 110.
Comandato alla scuola normale dei Bersaglieri — §§ 111 e 112.
Ufficiali comandati in campagna geodetica — § 2 delle avvertenze alla tabella N. 12.
Personale di governo ed insegnante della scuola dei Bersaglieri — § 111.
Comandato ad esercitare le incumbenze di un altro — § 104.
Eccezione per l'Ufficiale che fa le veci di aiutante maggiore in 1° — § 104.
Comandante di Corpo comandato a visitare i distaccamenti — 107.
Aiutante di Campo che seguita il Generale in missione — § 108.
Ufficiale d'Artiglieria e del Genio in trasferta — § 97.
Ufficiali comandati da Grosseto a Scansano nell'estate — § 102.
Ispettore sanitario, Ispettore di veterinaria, e Farmacista direttore in missione — §§ 1 e 2 delle avvertenze alla tabella N. 56.
Ufficiale sanitario e veterinario chiamato agli esami — § 24, a linea 12 delle avvertenze alla tabella N. 3
Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati dell'arma a cavallo comandati pel servizio di Guide — § 138.
Sott'Ufficiali e Caporali comandati quali scrivani al Ministero ed al Comitato di Fanteria e Cavalleria — § 140 e 141.
Sott'Uffiziali Caporali e soldati comandati come scrivani ed ordinanze. Vedasi la Tabella N. 34.
Sott'Uffiziali Caporali e Soldati comandati come ordinanza presso Uffici non dipendenti dal Ministero della guerra — § 119.
Comandati presso le carceri militari centrali — § 143.
Sott'Uffiziali Caporali e Soldati comandati in rinforzo dell'Arma dei Carabinieri Reali — § 137.
Veterani ed aggiunti d'Artiglieria nelle fortezze secondarie — § 142.
Soldati rimasti in marcia in custodia di cavalli — § 144.

Militari aggregati.

L'aggregazione non varia le competenze dell'aggregato — Soprassoldi speciali come corrisposti e conteggiati — § 148.
Gli Ufficiali aggregati ad altri Corpi sono pagati per conto del rispettivo Corpo — § 145.
I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati sono compresi nelle contabilità del Corpo cui sono aggregati — § 146.

Cavalli di truppa aggregati.

Militari in marcia per servizio.

Militari a bordo.

Ufficiali.

Truppa.

Militari in licenza.

Ufficiali.

Qualità delle licenze — § 198.
Piccola licenza — § 199.
Licenza ordinaria — § 200.
Licenza per infermità contratte in servizio — § 200.
Licenza per ferite in servizio — § 200.
Licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio — § 201.
Licenza straordinaria per affari privati — § 202.
Licenza per esercitare funzioni politiche — § 203.
Licenza da consumarsi in estero Stato — § 204.
Breve licenza alla sortita dei bagni termali — § 205.
Licenza illegale — § 206.
Ufficiale che al termine della licenza è ammalato — § 210.
Ufficiale in licenza ricoverato nello spedale — § 208.
Ufficiale in licenza che sia promosso — § 212.
Dislocato di Corpo — §§ 212 e 213.
Richiamato al Corpo — § 212.
Chiamato ad altra destinazione — § 214.
Collocato in disponibilità od aspettativa — § 217.
Ammesso alla pensione di ritiro — § 217.
Dimesso od altrimenti provvisto — § 217.
Ufficiale in licenza mentre il suo Corpo cambia di guarnigione — § 259.
Ufficiale in licenza chiamato a funzioni politiche — § 258.
Proroghe alla licenza — § 209.
Come calcolate le giornate di licenza — § 254.
Tempo passato in attesa d'imbarco — § 207.
Eccedenza non giustificata alla licenza — § 211.
Eccedenza per infermità in attesa di collocamento in aspettativa — § 216.
Aiutante di campo durante la licenza del suo generale — § 215.
Razioni di foraggio durante le licenze — § 219.
Soprassoldo agli ufficiali negli Istituti durante le licenze — § 218.
Soprassoldi per le cariche speciali durante le licenze — § 220.
Indennità di rappresentanza durante le licenze — § 220.
Pensioni e soprassoldi delle decorazioni durante le licenze — § 253.

Obbligo di far vidimare i biglietti di licenza — § 251.
Smarrimento del biglietto di licenza — § 252.
Certificati di malattia — Quando decorrano — § 256.
Impedimento comprovato al ritorno — § 257.
Regole pel conteggio delle competenze durante la licenza — § 260.

Truppa.

Il trattamento è uguale per tutti i Corpi, meno pei Carabinieri ed invalidi delle Case Reali d'Asti e di Napoli — § 221.
Piccola licenza — § 222.
Licenza ordinaria maggiore di giorni 12 — § 223.
Licenza ordinaria minore di giorni 12 — § 223.
Licenza straordinaria — § 224.
Licenza per funzioni politiche — § 225.
Licenza da consumarsi in estero Stato — § 226.
Licenza a seguito di rassegna di rimando — § 227.
In licenza di rimando richiamato a nuova visita — § 227.
In piccola licenza che ammala — § 222.
Ammalato quando scade la licenza — § 230.
Ricoverato nello spedale mentre è in licenza — § 231.
In eccedenza alla licenza che manda certificati di malattia — § 232.
Proroghe alle licenze — § 228.
Anche le piccole licenze possono essere prorogate — § 229.
In licenza chiamato a funzioni politiche — § 258.
In licenza mentre il Corpo cambia di guarnigione — § 259.
In licenza obbligato a prendere imbarco — §§ 233 e 234.
Eccedenza alla licenza per motivo d'imbarco — §§ 233 e 234.
In licenza tradotto al Corpo — § 235.
Come calcolate le giornate di licenza — § 255.
Reduce di licenza — Suo trattamento — §§ 236 e 337.
Reduce di licenza in marcia senza mezzi per fare il viaggio — § 240.
Smarrimento del biglietto di licenza — § 252.
Viglietto di licenza non vidimato — § 251.
Recatosi in licenza in luogo diverso — § 237.
Carabinieri in licenza — § 241.
Invalidi in licenza — § 242.
Allievi negli Istituti superiori in licenza — § 244.
Soldati-allievi nei Battaglioni di figli di militari — § 243.
Musicanti in licenza — § 245.

Militari ricoverati negli spedali e nei manicomii.

Ufficiali.

Le giornate sono conteggiate quand'anche alla fine del trimestre l'ufficiale sia allo spedale — § 273.

La ritenuta per le tasse è esercitata su tutto lo stipendio dell'ufficiale nello spedale — § 274.

Ufficiale ricoverato in un manicomio — § 272.

Pensioni sulle Croci di Savoia e soprassoldi sulle medaglie continuano al ricoverato nello spedale — § 303.

Sott'ufficiali, caporali e soldati.

Nell'infermeria o nello spedale reggimentale — § 278.

Nello spedale militare — § 278.

Soldo ai sott'ufficiali — § 278.

Spiegazioni sul soldo per alcune categorie di sott'ufficiali — §§ 279 e 280.

Soldo del sott'ufficiale sospeso — § 281.

Sergente in soprannumero con paga da caporal maggiore — § 282.

Avviato ad ospedale fuori della residenza — § 287.

Caduto ammalalo in marcia e non ricoverato in ospedale — § 285.

In licenza ricoverato nello spedale — § 286.

Nello spedale e trasferto ad altro Corpo — § 302,

Nello spedale e promosso o retrocesso — § 301.

Ditenuto e ricoverato nello spedale — § 294.

Avviato in congedo illimitato o richiamato che ammala in marcia — § 292.

Sott'ufficiali e caporali d'ordinanza presso uffizi dipendenti dal Ministero della Guerra — § 290.

Presso uffizi dipendenti da altro Ministero — § 291.

Assente senza licenza dallo spedale — § 295.

Assente senza licenza dopo uscito dallo spedale — § 295.

Musicante nello spedale — § 297.

Bersagliere trombettiere nello spedale — § 298.

Soldato di confidenza del treno che entra nello spedale — § 296.

Sott'ufficiale, caporale e soldato nel deposito degli oftalmici — § 284.

Guardarme allo spedale — § 288.

Indennità di via a quello che sorte dallo spedale, da chi pagata — § 289.

Giornate d'ospedale quando calcolate — § 299.

Regole di conteggio delle giornate — § 300.

Ricoverato in un manicomio — § 293.

Pensioni sulle croci e soprassoldi sulle medaglie continuano durante il ricovero nello spedale — § 303.

Militari ai bagni.

Truppe riunite in campi di istruzione o che si esercitano in fazioni campali od al tiro del bersaglio.

Militari che passano da una ad altra compagnia e da uno ad altro Corpo.

Ufficiali.

Scambio di compagnia di uno presente — § 322.
Scambio di uno assente — § 322.
Cambio di Corpo di uno presente — § 323.
Cambio di uno assente — § 323.
Cambio di Corpo di un promosso — § 324.
Limite di tempo nei cambi di Corpo — § 325.
La dislocazione tronca la licenza — § 326.
Passaggio nei reggimenti di Usseri e nelle Guide — § 327.
Passaggio dai reggimenti di Usseri e delle Guide in altri Corpi — § 327.

Sott'ufficiali, caporali e soldati.

Scambio di compagnia di uno presente — § 328.
Scambio di uno assente — § 328.
Cambio di Corpo di uno presente — § 330.
Cambio di uno assente — § 332.
Passaggio dal deposito ai battaglioni attivi e viceversa — § 329.
Passaggio nei Carabinieri — § 333.
Passaggio dai Carabinieri in altro Corpo — § 482.
Passaggio di un sott'ufficiale, caporale o soldato come allievo in un istituto di educazione militare — § 330.
Passaggio di un allievo-soldato in un Corpo — § 335.
Passaggio nelle compagnie Guardie Reali del Palazzo — § 331.
Passaggio di un sott'ufficiale in altro Personale dipendente dal Ministero della Guerra — § 336.
Passaggio in Amministrazione o Corpo non dipendente dal Ministero della Guerra — § 337.
Passaggiò al Corpo de' Cacciatori franchi con traduzione dei Carabinieri Reali — § 334.

Promozioni e retrocessioni nei sott'ufficiali, caporali e soldati.

Sott'ufficiale promosso ufficiale — § 85.
Il sott'ufficiale, caporale e soldato promosso ha diritto alle competenze del grado od impiego dal giorno della promozione — § 338.
Promosso mentre è in licenza od allo spedale — § 339.
Il retrocesso non ha più ragione alle competenze del grado od impiego dal giorno della retrocessione — § 340.
Quando cessino le competenze al sott'ufficiale o caporale rimosso. — § 341.

Sott'ufficiali sospesi dal grado.

È aggregato ad altro Corpo — § 343.
Trattamento e conteggio delle competenze — § 342.
Riceve l'indennità di via del grado quando cessata la sospensione rientra al Corpo — § 344.
Conteggio del soldo d'ospedale — § 345.

Sott'ufficiali, caporali e soldati mandati in congedo illimitato o richiamati sotto le armi.

Mandato in congedo illimitato colla sua classe — § 346.
Mandato in anticipazione — § 346.
Se resta nel mandamento non ha dritto all'indennità di via — § 346.
Avviato in congedo illimitato per surrogazione dalla 1ª alla 2ª categoria non ha ragione all'indennità di via — § 349.
Richiamato di congedo illimitato — Suo trattamento — § 350.
Avviato in congedo illimitato o richiamato che debba prendere imbarco — Suo trattamento — §§ 348 e 355.
Avviato in congedo illimitato o richiamato che ammala per istrada — § 292.

Quello che non presenta il congedo illimitato o ne ha uno per duplicato non ha diritto alla indennità di via — § 357.
L'indugiatore non ha diritto alla indennità di via — § 356.
L'indennità di via è dovuta in ragione del grado od impiego — § 347.
I richiamati di congedo illimitato che siano in sovrannumero hanno la paga del grado inferiore — 351 al 354.

Trasgressori alle rassegne in patria.

Sono obbligati ad un servizio di punizione — § 359.
È loro addebitata l'indennità di via per raggiungere il Corpo — § 360
Ricevono le competenze di soldato di fanteria, qualunque sia il grado ed il corpo — § 361.

Militari chiamati presso i Tribunali fuori dell'ordinaria loro stanza.

Ufficiali.

L'ufficiale ha diritto alla continuazione della paga, oltre ad alcuni vantaggi secondo il motivo per cui è chiamato — § 362.
Membro di una Commissione d'inchiesta — § 363.
Membro di un Consiglio di disciplina — § 363.
Membro di un Tribunale militare — § 363.
Testimonio presso una Commissione d'inchiesta — § 364.
Testimonio presso un Consiglio di disciplina — § 364.
Testimonio presso un Tribunale militare — § 364.
Testimonio presso un Tribunale civile — § 365.
Citato come inquisito presso una Commissione d'inchiesta — § 366.
Citato come inquisito presso un Consiglio di disciplina — 366.
Citato come inquisito presso un Tribunale militare — § 366.
Citato come inquisito presso un Tribunale civile — § 366.
Citato per conto proprio innanzi un Tribunale civile — § 367.
Trattamento dell'Ufficiale in aspettativa nelle suindicate posizioni — § 368.

Sott'ufficiali, Caporali e Soldati.

Sott'ufficiale, Caporale e Soldato citato per qualunque motivo avanti un Tribunale militare o civile — § 370.
In congedo illimitato, in licenza di rimando, pensionato o congedato chiamato avanti un Tribunale militare — 371.

Militari assenti senza licenza e disertori.

È assente illegalmente chi non raggiunge a tempo debito il corpo — § 374.
Ufficiale assente senza licenza — § 372.
Sott'ufficiale, Caporale e Soldato assente senza licenza — § 372.
Militare che si assenta dallo spedale — 373.
Militare che si assenta dopo uscito dallo spedale — § 373.
Militare che diserta essendo in licenza — 377.
Disertore che si costituisce — § 375.
Disertore arrestato — § 375.
Uomo di leva dichiarato disertore, che si costituisce — § 376.

Militari in istato d'arresto, ditenuti od in traduzione sotto scorta.

Ufficiali.

Agli arresti semplici — § 378.
Agli arresti di rigore non denunziati ai Tribunali — § 379.
Agli arresti di rigore denunziati ai Tribunali — § 382.
Ditenuto per punizione disciplinare in una fortezza — § 380.
Trattamento in marcia dell'ufficiale mandato agli arresti — § 392.
Ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina — § 381.
Ditenuto in attesa di giudizio — §§ 383, 385 e 386.

Ufficiale in aspettativa ditenuto in attesa di giudizio — § 381.
Ammesso a fare le sue difese fuori carcere — § 405.
Ammesso alla libertà provvisoria — § 405.
Assolto — § 406.
Liberato con dichiara di non farsi luogo a procedimento — § 411.
Modo di calcolare la buonificazione a quello che è assolto — § 408 e 409.
Liberato con declaratoria di libertà provvisoria — § 410.
Dichiarato sufficientemente punito col carcere sofferto — § 410.
Liberato per amnistia od indulto — § 412.
Condannato che incorre solo nella sospensione — § 388.
Condannato al confino — § 389.
Condannato che cessa dal servizio — 388.
Condannato che ricorre alla Corte di Cassazione — § 390.
Appello alla Corte di Cassazione con esito favorevole — § 390.
Appello reietto — 390.
Ditenuto in carcere od alla reclusione — 391.
In attesa di giudizio o ditenuto che ammala — § 413.
In attesa di giudizio che muore — § 415.
Condannato mentre trovasi nello spedale — § 414.
Non liberato dal carcere a pena scontata — 416.
Razioni di foraggio a sospendersi in attesa di giudizio — § 387.
Buonificazioni dei foraggi quando sia assolto — § 409.
Decorrenza delle sentenze — § 117.

Sott'uffiziali, Caporali e Soldati.

Il ditenuto per motivi disciplinari nella sala di disciplina o nella prigione in caserma è considerato presente — § 393.
Ditenuto nella prigione del Corpo in attesa di giudizio — § 396.
Consegnato in caserma in attesa di giudizio — § 394.
Sott'ufficiale alla sala di disciplina di rigore, per misura disciplinare — § 395.
Ditenuto nelle carceri comuni — 397.
Nella prigione del corpo per scontare una pena — § 398.
Nel carcere militare per scontare una pena — § 399.
Assolto — § 406 e 407.
Modo di calcolare la buonificazione della paga dell'assolto — § 408.
Si buonificano soltanto le paghe cessate per la ditenzione — § 402.
Liberato con dichiara di non farsi luogo a procedimento — § 411.
Liberato con declaratoria di libertà provvisoria — § 410.
Dichiarato sufficientemente punito col carcere sofferto — § 410.

Liberato per amnistia od indulto — § 412.
Liberato per grazia o per pena scontata — § 401.
Suo trattamento in marcia o recandosi in licenza — § 401.
Ammesso a fare le sue difese fuori carcere — § 405.
Non liberato dopo scontata la pena — § 416.
Dalla prigione del Corpo rimesso ai Carabinieri — § 400.
In attesa di giudizio, che ammala — § 413.
Morto in attesa di giudizio — § 415.
Detenuto in attesa di giudizio o per condanna, che ammala — § 413.
Condannato mentre trovasi ricoverato nello spedale — 415.
In traduzione sotto scorta dei Carabinieri — § 403.
Musicante in prigione — § 404.
Decorrenza delle sentenze — § 417.

Soldato di confidenza, presso un ufficiale.

È considerato presente riguardo alle competenze — § 418.
Casi in cui riceve il pane in contanti — § 419.
Presso un generale od ufficiale addetto alla Casa militare del Re — § 420.
Presso un ufficiale in campagna geodetica — 421.
Che ottiene una licenza mentre è presso il detto ufficiale — § 246.
Che cade ammalato mentre è nella detta posizione — § 296.
Presso un ufficiale comandato alla leva — § 423.
Presso un ufficiale in accompagnamento di nuove leve — 422.
Presso un ufficiale comandato in estero Stato — § 427.
Presso un ufficiale con cavalli, in licenza — § 425.
Presso un ufficiale in licenza per funzioni politiche — § 424.
Presso un ufficiale in disponibilità od in aspettativa — § 426.
Non sono calcolate le giornate d'alloggio — § 637.
Domestico borghese d'un ufficiale con cavalli a bordo — § 177.

Ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa e riammessi in effettivo servizio.

Ufficiale in disponibilità od in aspettativa non è più pagato dal Corpo — § 428.
Ha diritto all'indennità di via per recarsi al suo domicilio — § 428.
Caso in cui gli compete una buonificazione di foraggi — § 428.
In disponibilità od in aspettativa che rimase ancora in servizio — § 430.
Trattenuto al Corpo per misura disciplinare — § 431.
Autorizzato a recarsi a prestar servizio — § 432.
Modo di calcolare la ritenuta e la tassa sulla ricchezza mobile — § 433.
Ufficiale sospeso dall'impiego per tempo determinato — § 437.
Richiamato in effettivo servizio — § 434.
Dilazione come agli Ufficiali di nuova nomina — § 434.
Se non vi ha la vacanza nella 1ª classe che gli spetti, riceve la paga della 2ª classe — § 435.
Richiamato che non raggiunge il Corpo — § 436.
Gli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa sono amministrati dal Consiglio d'amministrazione dei Comandi militari — § 429.
Razioni di foraggio come conteggiate — § 438.

Militari che cessano dal servizio

Ufficiali.

Ufficiale che lascia il servizio per dimissione volontaria — § 439.
Ammesso alla pensione di ritiro o riforma — § 440.
Non ha diritto alla indennità di via — § 29 delle Avvertenze alla Tab. N. 3.
Rivocato dall'impiego o rimosso dal grado — § 441.
Continuazione in servizio per motivi di servizio o per ritardata partecipazione — § 440 e 441.
Razioni di foraggio che possono competere ancora all'ufficiale giubilato e riformato — § 440.
Gratificazioni agli Ufficiali dimessi, riformati, rivocati o rimossi — § 442.
Ufficiale dimesso, destituito o cancellato dai ruoli per sentenza — § 443.

Militari che cessano di vivere.

Assegno di primo corredo.

Pensione ai decorati dell'Ordine militare di Savoia e soprassoldo ai decorati di medaglie al valor militare.

Le pensioni sono sempre a carico del Ministero della Guerra — § 492.
Quota annuale e giornaliera delle pensioni — § 490.
È necessaria la concessione della pensione per poterne corrispondere l'ammontare — § 491.
La pensione si può cumulare col soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare — § 493.
Cessa la pensione quando cessa il diritto di fregiarsi della croce — § 494.
È sospesa la pensione quando il decorato sconta una pena od è trasferto per punizione in un Corpo di disciplina — § 494.
Quota annuale e giornaliera dei soprassoldi annessi alle medaglie — § 495.
Norme per la decorrenza dei soprassoldi — § 496.
I soprassoldi continuano in qualunque posizione — § 498.
Casi in cui devono cessare i soprassoldi — § 499.
Decorato che si reca in estero Stato — § 500.
Medaglia alla bandiera dei reggimenti — Impiego del soprassoldo — § 505.
Regole di conteggio delle pensioni e dei soprassoldi — §§ 501 e 502.
Scambio di medaglia in altra decorazione — § 497.
Le pensioni e i soprassoldi sono esenti dalla ritenuta sugli stipendi ordinata dalla Legge 18 dicembre 1864 — § 503.
Pensioni e soprassoldi — Sono soggetti alla ritenuta sulla ricchezza mobile — § 504.
Medaglie d'onore ai mille di Marsala — §§ 507, 508 e 509.
Regole da osservarsi per la continuazione delle pensioni e dei soprassoldi a quelli che cessano dal servizio — § 511.
Riversibilità alle vedove dei soprassoldi annessi alle medaglie — § 506.
Decorati provenienti dall'armata austriaca — § 510.

Soprassoldo di anzianità di servizio.

Soprassoldo che era stabilito nell'esercito sardo — § 512.
Soprassoldo nell'esercito toscano — § 513.
Soprassoldo nell'esercito delle Due Sicilie — § 514.

Competenze in contanti ed in natura che si godono in qualche località soltanto.

Gratificazioni ai militari.

Ritenuta sugli stipendi.

È ordinata dalla Legge 18 dicembre 1864 — § 529.
Quote proporzionali della ritenuta — § 530.
Quale ritenuta si deve fare all'Ufficiale cui sia diminuito lo stipendio di una somma determinata — § 531.
Somme che sono soggette alla ritenuta — § 532.
Le gratificazioni sono esenti dalla ritenuta — § 532.
Gli aumenti per quinquenni di servizio dei medici sono pure soggetti alla ritenuta — § 533.
Ufficiale ed impiegato di nuova nomina o promosso che passi in disponibilità od in aspettativa nei primi sei mesi — § 534.
Ufficiale che non avendo ancora scontata la ritenuta sui primi sei mesi di stipendio va in licenza con perdita di stipendio — § 534.
Oltre questa ritenuta vi ha quella per la tassa sulla ricchezza mobile — § 535.
Esempi pratici per l'applicazione della ritenuta — § 535

Tassa sulla ricchezza mobile.

La tassa sulla ricchezza mobile è pagata con ritenuta sugli stipendi — § 536.
La tassa è in ragione del 5 p. °/° — § 537.
Somme soggette alla ritenuta — § 538.
Somme esenti dalla ritenuta — § 538.
L'ufficiale nello spedale contribuisce come il presente — § 539.
Le indennità per fitto di locali d'Ufficio dei Comandi Militari sono esenti da questa tassa — § 540.
La ritenuta è dimostrata nei fogli di stipendio — § 541.
L'ammontare della ritenuta è portato in deduzione sul foglio generale delle competenze — § 542.
Ritenuta sulle pensioni dei decorati della Croce dell'Ordine militare di Savoia come eseguita — § 543.
Ritenuta sui premi di surrogazione e di assoldamento — § 544.
La somma ritenuta è portata in deduzione nel foglio generale delle competenze — § 545.

Funzionari ed impiegati dipendenti dal ministero della guerra.

Razioni di pane.

Le razioni sono regolate in base alle giornate di presenza — § 573.
Come sono dimostrate nei fogli delle competenze — § 575.
Razioni ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati addetti agli Istituti — § 576.
Ai comandati come scrivani ed ordinanze sono pagate in contanti — § 579.
Così pure al soldato del treno comandato presso un Ufficiale in campagna geodetica — § 579.
Pane per la zuppa dovuto colla razione ordinaria — § 580.
Eccezione per gli uomini comandati negli spedali — § 580.
Razioni e frazioni di razioni suppletive — § 581.
Razione di pane agli ammogliati nelle Compagnie Guardie Reali del Palazzo — § 578.

Razioni di viveri.

È, in massima, competenza della truppa sul piede di accantonamento e di guerra — § 582.
Composizione della razione della truppa sul piede di pace — §§ 583 e 584.
Composizione della razione nei campi — § 585.
Composizione della razione sul piede di accantonamento — § 586.

Piazze di letto.

È una competenza pel Sott'ufficiale, Caporale e Soldato — § 587.
Regole di conteggio — § 588.
Regole per le Truppe nelle Provincie Napoletane — § 589.
Non sono conteggiate per quelli comandati presso gli spedali e magazzini delle sussistenze — § 592.
E neppure quelle dei veterani comandati come ordinanze — § 594.
Norme per quelle dei comandati per servizio di pubblica sicurezza — § 593.
Possono essere pagate in contanti alla Casa reale d'Asti — § 591.
Così pure agli Istituti di educazione militare — § 590.
Agli allievi Carabinieri compete la piazza letto — § 595.
Ai Carabinieri e Moschettieri non compete — § 595.

Per le truppe accampate come regolata questa competenza — § 596.
Competenza per le mogli e pei figli di truppa — § 597.
Forniture di letti agli Ufficiali nei forti — § 598.
Forniture di letti agli Ufficiali in Sicilia — § 599.

Competenza di legna.

Le legna non sono competenza personale — § 600.
A quale uso è destinata questa competenza — § 600.
In quale quantità dovuta — § 601.
Modo di conteggiarla — §§ 602 e 603.
Continua anche nella marcia — § 604.
Legna pel Sott'ufficiale, Caporale e Soldato negli Istituti di educazione — § 608.
Legna per la Casa reale degli Invalidi — § 608.
Legna agli allievi Carabinieri — § 611.
La legna che i Corpi non consumano sono buonificate in contanti — § 606.
Nelle Provincie Napoletane le truppe si provvedono esse stesse le legna che loro occorrono — § 607.
Legna agli ufficiali ed impiegati nelle fortezze — § 610.
Legna ad alcune stazioni di Carabinieri reali — § 609.
Legna data in alcuni casi dai municipi alla truppa in marcia non fa parte della contabilità di reggimento — § 605.

Razioni di foraggio.

Competenze per cavalli d'ufficiali — § 612.
Competenza pel cavallo di truppa o mulo — § 614.
Le razioni sono di stazione o di marcia — § 618.
Quando compete la razione di stazione e quando quella di marcia — § 619.
Generi che compongono la razione — § 617.
La paglia di lettiera non fa parte della razione — § 624.
Cavalli di ufficiali e di truppa sulle ferrovie — § 619.
Cavalli di ufficiali e di truppa nei campi di esercitazione — § 619.

Paglia d'accantonamento.

Alloggio militare.

L'aiutante di campo è già compreso nella retribuzione per l'alloggio del generale — § 637.
E parimente il soldato di confidenza in quella dell'uffiziale — § 637.
Comandati per servizio di sicurezza pubblica — § 639.
Cavalli degli ufficiali — § 638.
Cavalli di truppa — § 641.
Alloggio delle famiglie dei militari — § 642.

Competenze di guerra.

Sono ricordate in apposita appendice — § 643.

CENNI

SULLA

COMPILAZIONE E VERIFICAZIONE DEI FOGLI DELLE COMPETENZE

DEI CORPI DELL'ESERCITO

COMPILAZIONE DEL FOGLIO NOMINATIVO DELLE COMPETENZE

degli Ufficiali, Sott' Ufficiali, Caporali e Soldati.

§ 1. Qualunque competenza assegnata agli Ufficiali, Sott' Ufficiali, Caporali e Soldati a carico del Bilancio del Ministero della Guerra è dimostrata da un apposito foglio che è denominato *foglio nominativo delle competenze.*

§ 2. Ogni Compagnia, Squadrone, Batteria o Stato Maggiore dimostra per mezzo del detto foglio quanto è dovuto in un trimestre a ciascun Ufficiale, Sott' ufficiale, Caporale e Soldato, secondo la posizione della Compagnia e le variazioni occorse negli individui.

§ 3. Il foglio delle competenze è stabilito al primo giorno di cadun trimestre, inscrivendosi nominativamente tutti gli individui che alla chiusa del foglio delle competenze del trimestre precedente risultavano far parte della Compagnia, ed aggiungendo ancora in apposito paragrafo i Sott'ufficiali, Caporali e Soldati di altri corpi e di altre compagnie del corpo stesso che all' ultimo giorno del trimestre precedente vi erano aggregati.

§ 4. L'inscrizione degli uomini effettivi è fatta nello stesso ordine progressivo con cui i nomi sono descritti sul ruolo annuale, di cui si nota il numero corrispondente nell'apposita casella del foglio nominativo delle competenze, avvertendo però che fra l'uno e l'altro grado si deve lasciare un sufficiente spazio in bianco per aggiungervi gli uomini dello stesso grado che possono aumentare nel corso del trimestre.

Ultimata la inscrizione dei nomi, il Comandante della Compagnia si accerta che la forza nominativa degli effettivi sia uguale alla forza numerica rappresentata dalla rimanenza esistente sul parallelo del foglio delle competenze del trimestre precedente, che dovrà essere riportata su quello del trimestre in corso.

§ 5. Gli Ufficiali sono inscritti nelle prime due pagine, e i Sott'ufficiali, Caporali e Soldati nelle pagine seguenti, ma distinti in paragrafi, cioè:

§ 1. Individui sotto le armi;
§ 2. Individui aggregati d'altri corpi:
§ 3. Individui aggregati d'altre compagnie del corpo stesso;
§ 4. Individui in congedo illimitato;
§ 5. Mogli e figli.

Gli individui in congedo illimitato sono però inscritti soltanto nel foglio delle competenze del primo trimestre d'ogni anno, e negli altri tre trimestri si inscrivono solo quelli che danno luogo a variazione, epperò in detti trimestri invece del paragrafo *individui in congedo illimitato* si mette il paragrafo *Variazioni occorse negli uomini in congedo illimitato.*

§ 6. Nel frontispizio si accenna la posizione in cui trovasi la Compagnia al 1° giorno del trimestre, indicandosi il luogo di stanza, le competenze straordinarie, se ne gode; se è acquartierata, ed in tal caso indicandosi la qualità dei letti di cui è provvista; se è sul piede di accantonamento e di quali oggetti lettereccì faccia uso; e finalmente se pel quartiere che occupa si debbano conteggiare le piazze d'alloggio.

Le variazioni collettive che si riferiscono alla Compagnia, le casuali competenze in contanti ed in natura che siano concesse, e tutti i cangiamenti di residenza e di posizione nel trimestre, debbono pure essere in ordine cronologico descritti sul frontispizio del foglio delle competenze, accennando per ogni caso la data dell'ordine relativo e l'autorità da cui proviene.

§ 7. Nella trascrizione dei nomi dal foglio nominativo delle competenze del trimestre antecedente su quello che si intavola pel trimestre in corso si deve avvertire di riportare con tutta esattezza le variazioni degli uomini

assenti l'ultimo giorno del trimestre che interessino il calcolo delle competenze ancora da corrispondersi quando rientrino alla Compagnia, ed inoltre si avvertirà di notare a cadun individuo gli assegni personali di cui goda, come sarebbe la indennità di rappresentanza, il soprassoldo sulle medaglie al valor militare, il capo soldo di anzianità, il soprassoldo speciale dei Bersaglieri trombettieri, degli invalidi ciechi e mutilati, ecc.

§ 8. Di mano in mano che la Compagnia trascrive sul ruolo annuale le variazioni, ne fa pure la inscrizione letterale sul foglio nominativo delle competenze, senza abbreviazione od amplificazione alcuna, attesochè la variazione deve già essere stata compilata in termini concisi da non ammettere alcuna abbreviazione, ed abbastanza chiari per rendere facile il calcolo e l'applicazione delle competenze.

§ 9. Appena finito il trimestre si deve parificare il foglio delle competenze col ruolo onde accertare la esatta trascrizione delle variazioni, quindi si stabilisce la forza nelle apposite caselle per formare il parallelo sul frontispizio, avvertendo che questo sarà esatto quando la forza risultante all'ultimo giorno del trimestre sarà uguale alla somma della casella dei *Presenti* e degli *Assenti* o *Comandati* nella parte nominativa, e che la somma dei *Guadagnati* del parallelo sia identica a quella presentata dalla casella *F* per gli Ufficiali, e dalla casella *I* per i Sott'ufficiali, Caporali e Soldati e la somma delle perdite concordi colle caselle *G* e *K*.

§ 10. Si procede poscia al calcolo delle giornate delle varie competenze di cadun Ufficiale, Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato secondo le posizioni e variazioni d'ognuno, attenendosi ai Regolamenti ed alle Istruzioni che per agevolare il lavoro sono per norma ricordate o compendiate in questa Guida.

Sono inoltre da conteggiarsi nella colonna 28 le ritenenze che in dipendenza delle variazioni debbono essere addebitate sulle masse individuali dei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati a beneficio del Governo per restituzione d'assegno di primo corredo, per acconti od indennità di via indebitamente ricevuta, il cui pagamento non sia stato fatto dai Comandi Militari o dai Corpi, per oggetti di vestiario fatti distribuire a diligenza dei Capi degli Uffici d'Intendenza Militare dai magazzini dell'Amministrazione Militare, e simili.

§ 11. È stabilito in massima che non si debbono conteggiare le giornate di competenze di quelli che alla fine del trimestre sono assenti, per la parte che si riferisce al periodo della loro assenza, e questa massima ha per

iscopo di non esporre il Governo a corrispondere una competenza che poi si venga a riconoscere non dovuta.

Ma quando si conoscono le date precise di una variazione che dà titolo ad una competenza, non vi ha più motivo ad osservare tale massima, ed anzi devesi, non fosse altro che per abbreviare il calcolo e risparmiare la ripetizione di lunghe variazioni, conteggiare le giornate di competenze pel lasso di tempo cui si riferisce la variazione ancorchè l'individuo trovisi assente alla fine del trimestre.

§ 12. Compiuto il calcolo delle giornate delle competenze, si fanno i sommati distinti grado per grado, e si riportano nel ristretto N. 1 quelli degli Ufficiali e nel N. 2 quelli dei Sott' Ufficiali, Caporali e Soldati.

§ 13. Il ristretto N. 1 deve rappresentare nell'apposita casella la forza effettiva degli Ufficiali all'ultimo giorno del trimestre, la quale deve essere identica al risultato del parallelo, ed in esso si riportano nelle caselle a ciò destinate i totali delle giornate e delle razioni di foraggio distinte per grado, che si sono fatti nella parte nominativa.

Si fanno quindi i calcoli delle competenze in contanti per cadun grado moltiplicando le singole giornate pel valsente di caduna di esse e collocandone lo ammontare nelle colonne *O*, *P* secondo che siano o non soggette alla ritenuta stabilita dalla legge 18 dicembre 1864, e descrivendo nella susseguente casella *R* le somme che a mente della nota 19 novembre 1867 N. 168 a pag. 731 del *Giorn. Milit.* sono colpite dalla imposta per la ricchezza mobile.

§ 14. Si procede poscia al calcolo delle deduzioni a farsi per la tassa prescritta dalla suddetta legge sulle somme comprese nella colonna *O* inscrivendone il risultato nella casella *Q*, non che quello per l'imposta sulla ricchezza mobile secondo le somme inscritte nella casella *R* ed il relativo importo sarà consegnato nella casella *S*.

Si faranno per ultimo le addizioni dalla casella *O* a quella *T* inclusiva.

§ 15. Uguale sistema si deve seguire per compilare il ristretto N. 2 per le competenze dei Sott' Ufficiali, Caporali e Soldati, se non che la forza di questi deve essere distinta per le due categorie d'Ordinanza e di Provinciale, e debbono pure essere addizionate le caselle relative alla paga degli effettivi e degli aggregati d'altri Corpi e d'altre compagnie, e dello scotto dei ditenuti in attesa di giudizio o per condanna alla sala di disciplina o nelle prigioni del Corpo, e farne un totale generale da riportarsi alla casella N. 5 della parte prima del foglio generale delle com-

petenze che deve poi servire all'Amministrazione pel calcolo delle razioni di pane e legna e delle varie indennità di manutenzione da conteggiarsi nella parte 2ª e 3ª del foglio stesso.

§ 16. Fatti i calcoli delle somme dovute secondo le giornate delle varie qualità di paga, si aggiungono in calce della casella *R (paghe)* le somme riportate nella casella N. 19 *(buonificazioni per casuali competenze)* ed in calce della casella 5 *(deconto)* quelle inscritte nella casella N. 20 *(assegno di primo corredo)*, e quindi si addizionano le caselle da quella segnata *R* fino a quella indicata col N. 28.

§ 17. Compiute queste operazioni, si trascrivono in tutte lettere nell'ultima pagina del foglio nominativo delle competenze tutti i totali del ristretto N. 1 e N. 2, che sono certificati colla firma del Comandante della Compagnia.

VERIFICAZIONE DEL FOGLIO NOMINATIVO DELLE COMPETENZE

§ 18. Una prima verificazione del foglio delle competenze è fatta dall'Amministrazione del Corpo, ed altra quindi dall'ufficio d'Intendenza militare.

Quella dell'amministrazione tende più specialmente ad accertare se la compilazione del foglio delle competenze venne eseguita secondo le norme generali stabilite, e le direzioni particolari che sia occorso di dare secondo le circostanze.

Quella invece dell'ufficio d'Intendenza militare, quale operazione di controllo, si estende ad accertare la esattezza della forza, la fedele e compiuta inscrizione delle variazioni, la precisione dei calcoli delle giornate delle competenze, la regolare applicazione delle competenze, ad accertare in una parola che lo ammontare delle competenze profferte dai fogli nominativi sia appunto ciò che è dovuto.

§ 19. Incumbe pertanto al detto ufficio diminutamente verificare anzitutto se la intavolazione fu regolare sì per la forza che per la esatta indica

zione della posizione in cui erano gli assenti nell'ultimo giorno del trimestre precedente, e degli assegnamenti personali, e quindi parificare col ruolo annuale alla mano le variazioni, accertandosi in ultimo della esattezza del parallelo, la cui rimanenza deve essere uguale alla situazione rimessa dal Corpo colle variazioni dell'ultima cinquina del trimestre, a mente del § 129 del Regolamento 1° marzo 1863.

§ 20. Le indicazioni apposte sul frontispizio di ciascun foglio, colle quali si accenna la posizione della Compagnia al 1° del trimestre, le variazioni collettive fatte dalla Compagnia, e gli assegnamenti speciali attribuiti secondo la posizione debbono essere oggetto del più scrupoloso esame per parte dell'ufficio d'Intendenza militare onde assicurare che le competenze godute siano appoggiate ai Regolamenti, o giustificate da speciali concessioni del Ministero.

§ 21. L'ufficio suddetto rivede quindi tutti i calcoli delle giornate attribuite a ciascun individuo osservando se le varie competenze sono in relazione colle variazioni, verifica le addizioni, i riporti, ed i calcoli nei ristretti, accertandosi insomma che il foglio delle competenze sia in ogni sua parte regolare.

§ 22. Le osservazioni che occorresse di fare, e gli errori che si rilevassero sono dall'ufficio d'Intendenza militare consegnati in uno stato distinto per Compagnia intitolato *Nota di verificazione* che si rimette al Consiglio di amministrazione del Corpo per le sue contro-osservazioni.

In detta nota si fa pur cenno delle irregolarità di massima, ancorchè non diano luogo a rettificazione, allo scopo di ottenere che più non si ripetano, e quando accada che la verificazione dell'Ufficio d'Intendenza non porga motivo a rettificazione, od osservazione, si compila tuttavia la nota negativa affinchè risulti che la verificazione è stata fatta.

§ 23. Il Consiglio d'amministrazione dispone affinchè siano con tutta sollecitudine esaminate le note rimesse dall'Ufficio d'Intendenza, ed ammette le proposte buonificazioni e deduzioni, oppure esprime i motivi per cui crede di dover fare qualche eccezione.

§ 24. Se l'Ufficio non si trova pago delle ragioni addotte dal Consiglio di amministrazione, nè abbia ulteriori ragioni da addurre per convincere il Consiglio d'amministrazione della validità dell'osservazione, è in tal caso compilato dal detto ufficio d'Intendenza uno *Stato di contestazione* nel quale viene stabilita la questione, ed indicato il parere dell'ufficio e

la risposta del Consiglio d'amministrazione, onde promuovere la decisione del Ministero.

§ 25. Intanto l'Ufficio d'Intendenza compila in base alle note di verificazione debitamente riscontrate dal Consiglio d'amministrazione lo *Stato. delle rettificazioni* per le buonificazioni e deduzioni sulle quali non vi è contestazione, e lo comunica al Consiglio d'amministrazione, il quale ne fa rilevar copia da unirsi alla propria contabilità, e quindi lo restituisce firmato ond essere rassegnato in un co'fogli nominativi delle competenze al Ministero.

§ 26. Quando la risposta del Ministero dia luogo a qualche buonificazione o deduzione, questa è compresa in calce dello *Stato di rettificazioni*, se non ancora trasmesso, ed in caso contrario si forma uno *Stato suppletivo*.

§ 27. I fogli delle competenze essendo verificati altresì dal Ministero e dalla Corte dei conti, le rettificazioni che occorressero ancora sono indicate in apposito *Stato di contro-verificazioni* che dal Ministero è trasmesso all'ufficio d'Intendenza affinchè col concorso del Consiglio d'amministrazione sia compilato la *Stato suppletivo di rettificazioni*.

FOGLIO DELLE COMPETENZE PEI CAVALLI DI TRUPPA.

§ 28. Allo scopo di dimostrare le competenze dei cavalli di truppa, e perchè risulti delle variazioni che in essi accadono è compilato da ogni Squadrone, Batteria o Compagnia dei Corpi con cavalli un foglio delle competenze pel trimestre nel quale sono inscritti tutti i cavalli sotto il nome convenzionale col quale furono registrati a matricola e sui ruoli annuali.

§ 29. I Corpi delle Armi a piedi che abbiano cavalli o muli pel traino dei carri e delle carrette di battaglione, compilano essi pure il foglio nominativo delle competenze dei detti quadrupedi, i quali, riguardo alla

forza sono nei reggimenti di Artiglieria da Piazza e del Corpo dei Zappatori considerati effettivi, e come aggregati del Corpo del Treno quelli assegnati ai reggimenti di Fanteria e di Bersaglieri (§ 1° *della Istruzione 12 luglio* 1865 *a pag.* 575 *del* Giornale Militare).

Ma siffatta disposizione è solo da osservarsi, in quanto ai reggimenti di Fanteria e di Bersaglieri, quando le truppe sono mobilizzate, poichè con nota 30 dicembre 1865 (pagina 1089 del *Giornale Militare*) fu disposto che che i cavalli e muli pel traino nei detti reggimenti sieno sul piede di pace mantenuti a carico della massa di economia.

§ 30. Le norme per accertare la esattezza della intavolazione, per inscrivere le variazioni per conteggiare le giornate, e finalmente per eseguire le verificazioni dei fogli di competenze pei cavalli sono quelle medesime prescritte per quelle degli uomini, e nulla quindi rimane ad aggiungere per agevolarne la compilazione e la verificazione.

§ 31. I cavalli malati degli uffiziali, che siano ricovrati in un'infermeria di cavalli di truppa a senso della nota 10 luglio 1867, sono inscritti nel foglio nominativo delle competenze dello stato maggiore del Corpo cui appartiene l'infermeria.

FOGLIO GENERALE DELLE COMPETENZE.

§ 32. Il foglio generale delle competenze riassume quanto è dovuto alle Compagnie, giusta le risultanze dei fogli nominativi, e presenta perciò tutto quanto spetta all'intiero Corpo sì in contanti, che in natura.

§ 33. Alla compilazione del detto foglio si procede riportando nella parte 1ª i totali dei ristretti N. 1 e 2 dei fogli nominativi delle competenze degli *Uomini* e di quelle dei *Cavalli* secondo le indicazioni che porge lo stampato; e quindi si fanno le addizioni per riportarne i totali rispettivamente nella parte seconda e terza come sarà indicato in appresso.

§ 34. La parte 2ª dimostra la liquidazione generale delle competenze in natura; epperò, stabilito anzitutto il quantitativo delle razioni e delle giornate di competenze di letto, di alloggio e simili che spettino al Corpo,

giusta le indicazioni date dalle varie colonne della parte 1ª, si fa la riduzione delle razioni di legna, di foraggio e di paglia d'accantonamento in peso e misura per ogni genere secondo che sia prescritto.

Si trascrivono quindi tutte le competenze prelevate dal Corpo, dai suoi distaccamenti e dai militari isolati, distinguendole esattamente per località, in cui seguirono le distribuzioni, si fanno le addizioni, e mettendo queste in confronto colle competenze, si viene a dimostrare le quantità che si fossero prelevate in più, o ricevute in meno.

§ 35. La parte 3ª riassume tutti i crediti ed i debiti al Corpo per l'intiero trimestre, e si divide in *Competenze e buonificazioni* ed in *Deduzioni*.

§ 36. Nelle competenze e buonificazioni si comprendono:

a) L'ammontare dello stipendio degli ufficiali, della paga e del deconto dei Sott' Ufficiali, Caporali e Soldati, riportandolo dalle caselle 2, 3 e 4 della parte 1ª;

b) L'ammontare delle diverse indennità fisse, o giornaliere, a favore delle varie masse o categorie, avvertendo che l'ammontare delle indennità giornaliere deve essere calcolato in base al quantitativo delle giornate di presenza degli effettivi, degli aggregati di altri Corpi e di altre Compagnie e dei ditenuti alla sala di disciplina ed alle prigioni del Corpo per condanna od in attesa di giudizio, che corrispondono al totale della casella della parte 1ª, intitolata *Giornate di presenza che danno titolo ad altrettante razioni di pane e di legna e ad egual numero di giornate di indennità per le varie manutenzioni*, e che l'ammontare delle indennità di bardatura, ferratura ed infermeria, e scuderia cavalli, deve essere calcolato sul numero delle razioni di foraggio;

c) L'importo delle competenze in natura percepite in meno, eccettuate però le piazze da letto, d'alloggio e d'accantonamento, secondo che risulti dalla parte 2ª, da calcolarsi al prezzo fissato (1);

---

(1) Con Nota 2 gennaio 1868 inserta a pag. 3 del *Giornale Militare*, lo ammontare delle competenze prelevate in meno sono da buonificarsi ai prezzi sotto indicati:

Pane, per ogni razione, coll'aumento di 1/4 per la zuppa	L.	» 250
Pane, per ogni razione, senza il suddetto aumento	»	» 200
Fieno, per cadun miriagramma	»	» 830
Avena, id.	»	2 100
Carrube, id.	»	1 400
Crusca, id.	»	1 200
Orzo, id.	»	1 890
Paglia mangiativa, id.	»	» 500
Id. per accantonamento, id.	»	» 350
Legna, per cadun miriagramma	»	» 270
Piazze da letto, caduna	»	» 035

Piazze d'alloggio per uomini e cavalli ai prezzi determinati dall'art. 53 del Regolamento 9 agosto

d) L'ammontare delle buonificazioni comprese negli stati delle rettificazioni dei trimestri precedenti;

e) L'ammontare del credito, che il corpo abbia verso il Governo, come dal foglio generale dei trimestre precedente (*Nota 6 aprile* 1865);

f) L'importo delle indennità di via, pagate per conto del Corpo dai Comandi militari, dagli Spedali od altri, sotto deduzione però delle somme cadenti a carico delle masse individuali, da dimostrarsi per via di uno stato nominativo, ricavato dagli elenchi dei Comandi e degli Ospedali:

g) L'ammontare dei debiti di massa, che giusta il § 17 della Nota 30 maggio 1865, o per speciale disposizione siano condonati a carico dall'erario ai militari congedati, da dimostrarsi parimente con uno stato nominativo, che sarà corredato dalle copie autentiche dei conti di massa de' congedati, e dai dispacci quando ne sia il caso, con cui fu concesso il condono;

h) L'importo della perdita che i Corpi incontrano nello scambio dei biglietti di banca in biglietti di minor taglio, ed in moneta, comprovata dalle dichiarazioni delle tesorerie o casse, e da quelle dei cambisti.

i) E finalmente qualunque altra somma, che fosse da buonificarsi in seguito a disposizione del Ministero, nel quale caso deve sempre essere messa in appoggio copia autentica del dispaccio, coi documenti che siano dal medesimo prescritti.

§ 37. Nella parte delle deduzioni si portano le somme dovute dal Corpo al Governo, e quelle ricevute in acconto delle competenze, e sono perciò da comprendersi:

a) L'importare del debito del Corpo verso il Governo, che risulti dal foglio generale delle competenze del trimestre precedente (*Nota* 6 *aprile* 1865);

b) La somma dedotta dallo stipendio degli ufficiali per ritenuta in esecuzione della Legge del 18 dicembre 1864, desumendola dal totale dell'apposita casella della parte 1ª;

c) La somma dedotta sulle competenze degli ufficiali per l'imposta sulla ricchezza mobile desumendola dal totale dell'apposita casella della parte 1ª;

d) La ritenenza per detta imposta sulla pensione delle croci del-

---

1836, e tariffa annessavi, coll'aumento accennato dalla tariffa stessa per le città capo-luogo di divisione, e quello portato dall'art. 3° della Legge 4 agosto 1861, N. 142, per l'alloggio degli ufficiali in tutte le provincie del Regno, ad eccezione di quelle Venete e Mantovana, per le quali i prezzi dovranno attingersi dagli Uffici di Intendenza Militare (Circolare 4 giugno 1867, N. 3263).

l'ordine militare di Savoia, mettendovi a corredo uno stato nominativo;

e) La ritenenza per la stessa imposta sul soprassoldo delle medaglie delle quali sono fregiati i Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, mettendovi egualmente a corredo uno stato nominativo;

f) La stessa ritenenza che si opera sui premi di assoldamento, e sugli interessi delle cartelle di deposito degli assoldati e surrogati, come pure sulle rendite dei cambi Napoletani, corredando l'articolo di deduzione di uno stato nominativo.

g) L'importare delle robe di corredo del soldato, delle stoffe, degli oggetti di bufalo e di corame, delle bardature e dei finimenti che furono distribuiti, mediante pagamento, dai magazzini dell'Amministrazione militare, da dimostrarsi con appositi stati conformemente alle liquidazioni trimestrali *(Modello F)* di cui è cenno nel § 31 delle istruzioni a pag. 1023 del *Giornale Militare* 1864;

h) Il totale delle somme rappresentato dalla casella della parte 1ª, intitolata: *Ritenenze ai Sott'ufficiali Caporali e Soldati*, che sarà scompartito, per mezzo di appositi stati nominativi, in ritenenza di assegno di primo corredo, in effetti di corredo fatti somministrare dai magazzini dell'Amministrazione militare a diligenza dei Capi degli Uffici d'Intendenza militare agli isolati in marcia, in indennità di via od acconti paga agli individui da addebitarsi sulle masse di deconto, che l'Amministrazione del Corpo non abbia altrimenti rimborsati;

i) L'importo delle competenze in natura, senza eccezione alcuna, che dalla parte 2ª risultino prelevate in più, comprendendovi perciò anche le piazze di letto, d'alloggio e d'accantonamento (1),

k) L'ammontare delle deduzioni comprese negli stati di rettificazioni ai fogli delle competenze dei trimestri precedenti;

l) L'importo delle razioni di viveri e di altri generi, che siansi prelevate dai magazzini dell'Amministrazione militare;

m) Le somme sopravanzate ai Comandanti dei drappelli di soldati di nuova leva per variazioni occorse in marcia negli individui, dimostrandole con apposito stato nominativo, da unirsi al foglio generale delle competenze;

n) Le somme riscosse dal Corpo per acconti-paghe nel trimestre indicando accuratamente la data, il numero d'ordine del mandato o vaglia del tesoro, l'ufficio che ha ordinato il pagamento ed il numero d'or-

---

(1) I prezzi cui debbono esser calcolate le competenze prelevate in più sono indicati dalla Nota ricordata nel § precedente.

dine sotto il quale venne registrato sul Giornale generale categorico di cassa.

o) E finalmente tutte le somme, che per ispeciali disposizioni si debbano portare in deduzione, siccome dovute al Governo, avvertendo di sempre unire copia autentica dell'ordine, che prescrive la deduzione, e di mettervi a corredo gli stati dimostrativi, che occorrono.

§ 38. Ultimata la inscrizione di tutte le buonificazioni e deduzioni, si fanno le addizioni, e posti i totali in confronto, si stabilisce nell'apposito quadro il risultato finale del debito o credito del Corpo verso il Governo.

§ 39. Il foglio generale delle competenze è pur sottoposto alla verificazione dell'Ufficio d'Intendenza militare; epperò il funzionario che procede alla verificazione si accerta:

1. Che siano esattamente riportati nella parte 1ª del foglio generale, i totali dei fogli nominativi, e ne verifica le addizioni;

2. Che i totali della parte 1ª siano stati riportati esattamente, cioè nella parte 2ª quelli che si riferiscono alle competenze in natura, e nella parte 3ª quelli che riguardano le competenze in contanti;

3. Che la riduzione a peso od a misura di alcune fra le competenze in natura sia stata fatta secondo le quantità ed i generi, di cui si compongono le razioni;

4. Che la dimostrazione delle competenze prelevate presenti tutti i dati necessari per compiere le ulteriori verificazioni, e che la finale liquidazione stabilita dal Corpo per le competenze prelevate in più, o ricevute in meno, sia quale deve essere:

5. Che ogni buonificazione della parte 3ª sia pienamente giustificata e siano esatti i calcoli, assicurandosi specialmente che non sia stata ommessa alcuna somma che debba fare oggetto di deduzione.

Compie finalmente la sua verificazione riandando con tutta accuratezza le addizioni della parte 3ª, e conferma colla sua firma la esattezza d'ogni parte del foglio generale delle competenze.

§ 40. Quando nel corso della verificazione il funzionario rileva errori che debbano dar luogo a variare il credito o debito stabilito dal Corpo, esso fa le relative eccezioni nel posto indicato dallo stampato del foglio generale delle competenze, le quali sono poi discusse dal Consiglio di Amministrazione, e formano, ove d'uopo, oggetto di uno stato di rettificazioni.

§ 41. Indipendentemente dalla verificazione fatta dall'Ufficio d'Intendenza militare, altra verificazione si fa pure negli uffici del Ministero e della Corte dei conti, e le rettificazioni che occorrono sono partecipate ai Consigli d'Amministrazione col mezzo di apposite note, per la compilazione, quando occorre, dell'ultimo stato di rettificazione nella circostanza del saldo definitivo delle competenze.

§ 42. Le norme sovraindicate, sebbene più specialmente riguardino i Corpi la cui amministrazione è retta dal regolamento 1° marzo 1863, sono tuttavia da osservarsi anche nella formazione e verificazione dei fogli delle competenze delle legioni dei Carabinieri Reali, dei Comitati, degli ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze, degli ufficiali in disponibilità ed in aspettativa, degli ospedali militari, ed infine per dimostrare le competenze di qualunque personale che sia amministrato da un Consiglio, da un Corpo od ufficio dipendente dal Ministero della Guerra, tenendo però anche conto delle Istruzioni speciali per essi emanate, di cui si ricorda infra la data, cioè:

Per gli ufficiali dello Stato Maggiore generale e del Corpo di Stato Maggiore la istruzione del 25 settembre 1862.

Pel Comitato dell'arma del Genio la Istruzione del 1° dicembre 1862.

Pel Comitato dell'arma d'Artiglieria la Istruzione del 7 dicembre 1862.

Per le legioni dei Carabinieri Reali, il Regolamento approvato con dispaccio del Ministero in data 18 novembre 1861, colle aggiunte approvate con altri dispacci del 29 maggio e 29 novembre 1863, e la Nota 20 giugno 1865, inserta a pag. 529 del *Giornale Militare*.

Per gli ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze, e quelli in disponibilità ed in aspettativa, la Istruzione del 20 dicembre 1864.

Per gli ospedali militari, le note inserte sul *Giornale Militare* in data 28 gennaio 1858, 25 febbraio e 5 aprile 1865.

Le norme pel pagamento degli stipendi e per la compilazione dei relativi fogli delle competenze per i funzionari del Corpo d'Intendenza militare, pel Personale della Giustizia militare, pel Personale Contabile delle Sussistenze e dell'Ufficio del Quartier Mastro sono stabilite colla Istruzione 15 gennaio 1866 che forma il supplemento N. 1 del *Giornale Militare*.

Le competenze del personale dei magazzini dell'Amministrazione Militare sono dimostrate per mezzo di un foglio di liquidazione secondo le istruzioni date alle Direzioni dei Magazzini.

DISPOSIZIONI GENERALI

E MASSIME RELATIVE ALLE COMPETENZE.

---

§ 43. Le competenze sono stabilite da Regolamenti e l'applicazione loro secondo le varie posizioni, dove non sia esplicitamente determinata dai regolamenti stessi può essere fatta soltanto dal Ministero.

Sarebbe quindi irregolare qualunque concessione di competenze che venisse fatta in altro modo.

È ufficio del Corpo d'Intendenza militare, che per propria attribuzione esercita il controllo amministrativo presso i Corpi, di sciogliere i dubbi che si presentino nella applicazione delle disposizioni in fatto di competenze.

§ 44. È stabilito in massima che in nessun caso si possono godere simultaneamente due soprassoldi, dovendo il soprassoldo maggiore escludere sempre il minore (*Nota 13 ottobre* 1860, *a pagina* 1095 *del* Giornale Militare).

Nè l'indennità di via, nè il soprassoldo di marcia può essere concesso al militare che oltre le competenze ordinarie goda speciali assegni sì in contanti che in natura (*Art.* 68 *del Regolamento 9 agosto* 1836).

§ 45. In eccezione però alla massima ricordata nel § precedente, si possono simultaneamente godere le sotto indicate indennità:

a) La indennità di trasferta di L. 6 fissata per l'aiutante maggiore in 1° nei reggimenti di fanteria e del Corpo dei zappatori del genio, che può essere cumulata al soprassoldo di marcia (*Tabella N.* 15 ***annessa al R. Decreto 25 marzo*** 1852);

b) Il soprassoldo giornaliero di L. 6 concesso agli ispettori del Corpo sanitario in missione che può essere corrisposto assieme alla indennità di via (*Regio Decreto 9 giugno* 1853, *a pagina 141 del* Giornale Militare);

c) Lo stesso soprassoldo all'ispettore di veterinaria (*Art. 3° del Regolamento* 31 *luglio* 1861, *a pag.* 556 *del* Giornale Militare);

d) Il soprassoldo di L. 5 al farmacista direttore in missione e la in-

dennità di via (*Art. 9 delle Istruzioni 20 marzo* 1856, *pag.* 303 *del* Giornale Militare);

e) La indennità di via assegnata al medico militare comandato alla leva, che può essere goduta assieme al soprassoldo di marcia (§ 366 *del Regolamento sul reclutamento del* 1855).

§ 46. I supplementi di stipendio o soprassoldi ai militari addetti alla istruzione ed al governo negli istituti militari possono essere goduti assieme alle paghe (*Art.* 8 *della Legge 19 luglio* 1862, *a pagina 585 del* Giornale Militare).

§ 47. E così parimente un decorato della medaglia al valor militare può continuare a godere il relativo soprassoldo simultaneamente alla pensione che gli sia assegnata come decorato dell'ordine Militare di Savoia (*Art. 7 del Regio Decreto* 28 *settembre* 1855, *a pagina* 1855 *del* Giornale Militare).

§ 48. È vietato di cumulare le razioni di foraggio assegnate per differenti titoli; epperciò non può, a modo d'esempio, un ufficiale dell'arma di cavalleria nominato aiutante di campo ricevere un numero di razioni maggiore di quello stabilito pel suo grado.

§ 49. L'Ufficiale che esercita le incumbenze di un altro o fa le veci di grado o d'impiego superiore non ha diritto a beneficio o soldo maggiore di quello assegnato al proprio grado ed impiego se non è esplicitamente consentito dai Regolamenti o concesso da speciali determinazioni del Ministero (*Nota 13 agosto* 1838, *a pag. 672 della* Raccolta, *e* §§ 556 *e* 665 *dei Regolamenti di disciplina* 1859 *e* 1864).

§ 50. Ogni competenza assegnata agli Ufficiali, ed ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati ed agli Impiegati i cui stipendi sono conteggiati nei fogli delle competenze è regolata a giornata.

Tuttavia la quota giornaliera dello stipendio degli Ufficiali e degli Impiegati indicata dalle tabelle annesse rappresenta soltanto la 360ª parte dello stipendio di un anno, perchè questo deve essere computato come se i mesi constassero tutti indistintamente di giorni 30 caduno, e per conseguenza il trimestre di giornate 90.

§ 51. Vuolsi quindi avvertire che pel còmputo dello stipendio degli Ufficiali e degli Impiegati pel mese di febbraio si deve ritenere per massima che per le giornate mancanti al detto mese compete il trattamento sta-

bilito per la posizione in cui era l'Ufficiale e l'Impiegato alla scadenza del mese (*Art. 52 della Istruzione 30 luglio* 1834).

Per chiaramente dimostrare l'applicazione della suindicata massima si aggiungono i sottoindicati esempi pratici:

1° esempio:

Un ufficiale che sia partito in licenza per giorni 40 con metà dello stipendio, il 1° febbraio, quando consti di giorni 28, e ritorni il 13 marzo avrebbe diritto pel trimestre:

a giornate di stipendio intiero.	48
a giornate di metà stipendio	42
Totale.	90

perchè nei supposti due giorni di febbraio, essendo esso in licenza con metà stipendio gli compete la stessa paga di cui godeva l'ultimo giorno del mese, nè ha ecceduto la licenza perchè realmente è stato assente non più di giorni 40, ed i supposti giorni 29 e 30 febbraio non possono costituire eccedenza (*Art. 57 del Regolamento 29 gennaio 1850*).

2° esempio:

Un Ufficiale che addì 28 febbraio, quando questo mese consta di soli 28 giorni, muoia o cessi dal servizio per dimissione ha diritto a sole giornate 28 di stipendio perchè cessandogli ogni competenza dal 28 non si può ragionevolmente continuargli lo stipendio oltre detto giorno.

§ 52. Le indennità di rappresentanza e di cancelleria ed i soprassoldi annui per le cariche speciali sono da calcolarsi, come gli stipendi, a giornata, ed i mesi debbono pure essere considerati tutti indistintamente di giorni 30 caduno.

§ 53. Gli assegnamenti giornalieri fissati ai Corpi per sopperire alle spese diverse sono corrisposti in base alle giornate di presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, e quelli relativi ai cavalli in base al quantitativo delle razioni di foraggio dei cavalli di truppa.

§ 54. Le indennità determinate in una somma fissa all'anno, sono invece ripartite in quattro parti eguali e computate nel foglio generale delle competenze d'ogni trimestre.

§ 55. Il soprassoldo giornaliero assegnato per un determinato servizio, come per esempio quello di accantonamento, di sicurezza pubblica e simili, spetta solo quando si presta realmente il servizio pel quale è stabilito: quindi l'Ufficiale nuovo avuto, ancorchè riceva la paga dal dì della nomina, non ha diritto al soprassoldo se non che dal giorno in cui è presente al Corpo.

Nè deve il detto soprassoldo essere continuato all'Ufficiale ed all'Impiegato che sia ricoverato nello spedale od ottenga una licenza (*Nota 17 dicembre* 1842, *a pag.* 897 *della* Raccolta *e* §§ *5° e 6° delle Avvertenze alla tabella annessa al Regio Decreto 15 settembre* 1866, *con cui è stabilito il soprassoldo di accantonamento*).

Il soprassoldo annuo invece, siccome concesso qual correspettivo delle funzioni, che esercita un Ufficiale, è continuato anche quando l'Ufficiale è impedito di esercitare le funzioni per malattia o licenza ordinaria (*Nota 21 ottobre* 1863, *a pag. 591 del* Giornale Militare).

Forma eccezione a tale massima il soprassoldo assegnato invece della mensa, agli Ufficiali addetti agli Istituti Superiori d'Educazione militare e così pure il soprassoldo accordato a quegli addetti ai Collegi, alle Scuole normali, ed ai Battaglioni di figli di militari, il quale cessa durante le assenze per motivi di licenza (*Nota 30 maggio* 1865).

§ 56. I Medici, Farmacisti e Veterinari godono della paga speciale per essi stabilita la quale non varia qualunque sia l'arma od il Corpo cui sono addetti e quindi non hanno diritto ai soprassoldi fissi che per lo speciale servizio fossero assegnati agli Ufficiali del Corpo o stabilimento cui sono applicati.

Per siffatto principio non fu nella Tabella annessa al R. Decreto 28 novembre 1858 concesso ai medici il supplemento di cui godono gli Uffiziali dei Carabinieri Reali, come non furono compresi nè i Medici, nè i Farmacisti pei soprassoldi concessi agli Uffiziali del Corpo dei Cacciatori franchi e del Corpo dei Moschettieri coi Reali Decreti 25 luglio e 18 dicembre 1864, ed in tale senso si è spiegato il Ministero con dispaccio del 14 febbraio 1865.

§ 57. La paga dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati, siccome impiegata per la maggior parte nelle spese del vitto, è regolata in modo che compete in massima pei giorni nei quali concorrono alla spesa della mensa e del rancio.

Or questa spesa dovendosi ordinariamente fare nel giorno precedente ne derivò la necessità di stabilire che sia continuata la paga anche pel giorno in cui accade una variazione che dovrebbe privare l'individuo della paga, e così compete pel giorno ancora, in cui succede la variazione, la paga ed ogni altra competenza al militare che dalla posizione di presente viene ricoverato nello spedale, rimesso alle carceri, o consegnato in traduzione.

In correlazione a siffatto principio, il militare che esce dall'ospedale riceve ancora pel giorno dell'uscita il trattamento stabilito pel militare ricoverato nello spedale.

§ 58. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che giunga al Corpo soddisfatto d'indennità di via ha diritto alle competenze a decorrere soltanto dal giorno dopo dell'arrivo.

Se, competendogli la indennità di via, non ne fosse stato soddisfatto, deve essergliene fatta la buonificazione dal Corpo, ma le sue competenze sono da regolarsi nel modo anzi accennato.

Quello che giunga senza aver ricevuto la indennità di via, perchè non vi avesse diritto, o che avendola ricevuta irregolarmente debba restituirla, ha diritto a tutte le competenze dal giorno stesso del suo arrivo.

§ 59. Il militare che accelerando la marcia giunge al Corpo prima del giorno fissato dal foglio di via non deve andare soggetto a ritenenza alcuna della indennità che abbia ricevuta per fare il cammino, ed il Sott'Uffiziale, Caporale o Soldato giunto soddisfatto d'indennità di via sarà, come in ogni altro caso, ammesso a godere delle rispettive competenze dal giorno successivo al suo arrivo *(art. 7 della Nota* 11 *febbraio* 1851, *a pag.* 39 *del* Giornale Militare, *parte* 2).

§ 60. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che in marcia con indennità di via giunga dopo il giorno fissato dal foglio di via sarà esso pure ammesso, soltanto dal dì seguente, a ricevere le competenze di presenza.

§ 61. La somma stabilita per soprassoldo di marcia essendo fissata per ogni giornata non si può variarne la quota ancorchè per qualche eventualità di servizio occorresse di fare più di una tappa in un sol giorno.

§ 62. Gli Uffiziali non appartenenti al Corpo di Stato Maggiore che siano addetti agli Uffici dei Comandi delle Divisioni, pei lavori di contabilità e d'ordine hanno indistintamente le competenze che pel rispettivo loro

grado sono stabilite per l'Arma di Fanteria (*Art.* 3° *del R. Decreto* 30 *dicembre* 1865, *a pag.* 1035 *del* Giornale Militare).

Così pure quelli non appartenenti al detto Corpo, che siano applicati ai Comandi Generali territoriali per disimpegnare le funzioni di Capo di Stato Maggiore hanno le competenze pel loro grado stabilite nell'Arma di Fanteria (*Art.* 2° *del R. Decreto* 10 *maggio* 1866, *a pag.* 385 *del* Giornale Militare).

§ 63. Gli Ufficiali superiori ed inferiori addetti alla Casa Militare del Re e dei RR. Principi hanno diritto alla paga di cavalleria qualunque sia l'arma a cui appartengono.

I Capitani e Luogotenenti ricevono sempre la paga di prima classe.

Essi sono amministrati dal Consiglio d'Amministrazione della Legione dei Carabinieri Reali di Firenze (*Nota* 7 *settembre* 1867 *a pag.* 542 *del* Giornale Militare).

§ 64. Al medico e chirurgo borghese chiamato per visita o perizia nella circostanza di una rassegna di rimando o per accertare il diritto a pensione di un militare, o per altro motivo previsto dalla legge sul reclutamento è corrisposta la indennità determinata dal R. Decreto 27 gennaio 1856 riprodotto a pagina 767 del *Giornale Militare* 1861, e pubblicato col N° 301 degli *Atti del Governo* del 1861.

La indennità è pagata dal Corpo, oppure per suo conto dal Comando Militare se la rassegna ha luogo lungi dal Corpo, e questo se ne rimborsa con apposito articolo di buonificazione nel Foglio generale delle competenze cui unisce la ricevuta del medico.

Quando nella stessa rassegna vi siano uomini di più Corpi, la indennità è pagata dal Corpo presso il quale la rassegna ha luogo, e se la rassegna o perizia ha luogo presso il Comando, questi la eseguisce per conto del Corpo che ha maggior numero di individui alla rassegna ed a parità di numero per conto del Corpo più anziano (*Istruzione a pag.* 768 *del* Giornale Militare 1861).

§ 65. Il medico borghese ammesso a prestare il suo servizio in difetto di medico militare riceve la rimunerazione di L. 90 al mese (*Nota* 21 *maggio* 1855, *a pag.* 1253 *del* Giornale Militare).

Lo ammontare di detta rimunerazione è conteggiata nella parte 3ª del Foglio generale delle competenze, previa però l'autorizzazione del Ministero.

§ 66. Le somme che sopravanzassero agli Ufficiali o sotto Ufficiali coman-

dati in accompagnamento di nuove leve in seguito a diminuzioni avvenute in marcia nel drappello che accompagnano devono essere consegnate all'Amministrazione del Corpo cui sono assegnati gli individui, la quale se ne darà debito nel foglio generale delle competenze *(art. 7 della Istruzione riprodotta a pag.* 770 *del* Giornale Militare 1861, unendovi uno stato nominativo, come fu detto al § 37, lettera *m).*

§ 67. I premii per arresto di disertori e renitenti che giusta il R. Decreto 31 maggio 1863 siano dovuti ai Sott'ufficiali, Caporali o Soldati sono conteggiati nel modo stabilito dalla Istruzione del 1° ottobre detto anno inserta a pagina 549 del *Giornale Militare* e fanno solo parte della contabilità delle Legioni dei Carabinieri Reali.

§ 68. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che compiuta la prima ferma ottenga di essere riassentato secondo la facoltà fatta dal § 821 e seguenti del Regolamento sul reclutamento non ha diritto ad alcun assegno speciale per quest'atto.

§ 69. Il militare isolato in marcia, qualunque ne sia il grado, deve esso pure pagare i diritti di pedaggio che siano stabiliti in qualche località pel passaggio di ponti e porti; ma può aver diritto a senso del Manifesto 30 gennaio 1835 *(a pag.* 5 *degli atti del Governo di detto anno)* al rimborso della spesa quando viaggi per servizio ed in tal caso devono essere prodotte al Ministero le relative Note *(Nota* 4 *agosto* 1864, *a pag.* 500 *del* Giornale Militare).

§ 70. La perdita che i Corpi incontrano nello scambio dei biglietti di banca in biglietti di minor valore od in moneta è portata in buonificazione nella parte 3ª del Foglio generale delle competenze; osservando le norme segnate dalla Circolare 4 maggio 1866, (*a pag.* 286 *del* Giornale Militare).

CONTEGGIO DELLE COMPETENZE DEGLI UFFICIALI GENERALI ED ALTRI UFFICIALI NON ASCRITTI AD UN CORPO

§ 71. Le competenze degli Ufficiali Generali e di altri Ufficiali a disposizione del Ministero che non fanno parte effettiva di un Corpo od Istituto sono corrisposte e conteggiate nei modi stabiliti da particolari istruzioni di mano in mano emanate dal Ministero e specialmente secondo le istruzioni del 25 settembre, del 1° e 7 dicembre 1862.

§ 72. Gli Uffiziali Generali che muovono per effetto di dislocazione o per altre ragioni di servizio per le quali non siano dal Ministero rimborsati delle spese a piedi di lista hanno ragione al seguente trattamento (*Dispaccio Minist.* 15 *novembre* 1867):

a) All'indennità di via pei tratti di strada che percorrono sulle vie ordinarie;

b) Al soprassoldo giornaliero di L. 8 per ogni giornata passata sulle strade ordinarie o per ogni tratto percorso sulle ferrovie e pei soggiorni;

c) All'indennità mensa di bordo quando sono imbarcati, in ragione di L. 5 al giorno, se non partecipano alla mensa di bordo.

§ 73. Gli Ufficiali Generali che in caso di assenza del Titolare di un Comando Generale di Divisione siano incaricati interinalmente del Comando Generale continuano a ricevere le competenze di cui godevano nella posizione in cui erano senza alcun diritto ad indennità di rappresentanza ed alloggio (*Art.* 1° *del R. Decreto* 10 *maggio* 1866, *a pag.* 385 *del* Giornale Militare).

Quando però l'Ufficiale Generale dovesse allontanarsi dal luogo in cui è obbligato a risiedere per ragione d'impiego onde recarsi ad assumere il Comando generale, gli sarà in tal caso corrisposto il soprassoldo di *Lire otto* al giorno sempre quando non possa occupare l'alloggio stabilito pel Comandante Generale.

§ 74. I Comandanti delle Brigate di fanteria ricevono le competenze loro dal primo reggimento della rispettiva brigata, il quale ne conteggia le giornate e lo ammontare sul foglio delle competenze dello Stato maggiore

(Nota 4 aprile 1852, *a pag.* 78 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª *ed art.* 1 *della istruzione* 8 *maggio* 1860, *a pag.* 475 *del* Giornale Militare).

§ 75. I Maggiori Generali che comandano truppe di Cavalleria ricevono invece le competenze loro dal Corpo di Stato Maggiore e sono inscritti nel foglio delle competenze degli Ufficiali Generali ed altri a disposizione *(Istruzione* 8 *maggio* 1860 *suindicata).*

§ 76. Il Comandante di una Brigata di Fanteria che non sia rivestito del grado di Maggior Generale riceve la paga di Colonnello di Fanteria qualunque sia l'Arma dalla quale proviene *(Nota* 25 *ott.* 1860*).*

Ha però diritto alle razioni di foraggio stabilite pel Maggior Generale *(§* 2° *delle Avvertenze che fanno seguito alla tabella annessa al R. Decreto* 10 *nov.* 1867*).*

§ 77. Il Colonnello dell'Arma a cavallo che sia nominato comandante di truppe di Cavalleria continua a ricevere la paga di Colonnello di Cavalleria *(Nota suddetta).*

§ 78. Il Colonnello Comandante di Brigata o di truppe di Cavalleria nominato a tal carica con Decreto Reale, ha diritto quando muove per motivi di servizio, alla indennità di via od al soprassoldo di marcia nella misura stabilita pel Maggior Generale.

§ 79. Gli Ufficiali non appartenenti al Corpo di Stato Maggiore che siano addetti agli Uffici dei Comandi Generali per disimpegnare le funzioni di Capo di Stato Maggiore e per lavori di contabilità e d'ordine hanno indistintamente ragione alle competenze pel loro grado stabilite nell'arma di Fanteria *(Art.* 2° *del R. Decreto* 10 *maggio* 1866 *a pag.* 385 *del* Giornale Militare, e *Art.* 3° *del R. Decreto* 11 *marzo* 1867 *a pag.* 270 *del* Giornale Militare). Sono amministrati dal Corpo di Stato Maggiore ed inscritti nel foglio delle competenze degli Ufficiali Generali ed altri che esso compila giusta il disposto del § 119 della Istruzione 25 settembre 1862 *(Supplemento N.* 17 *del* Giornale Militare).

§ 80. Gli Ufficiali Generali ed altri che ricevono da altra amministrazione, per conto del Corpo cui appartengono, le respettive competenze possono incaricare la stessa amministrazione di sistemare il conto delle razioni di foraggio cogli impresari e ricevere dalla medesima lo ammontare delle razioni o dei generi non prelevati in natura *(Nota* 29 *nov.* 1867 *a pag.* 751 *del* Giornale Militare).

MILITARI NUOVI AVUTI

Ufficiali.

§ 81. Si intende per Ufficiale nuovo avuto quello che è nominato tale con R. Decreto, sia che provenga da un Istituto militare o dalla classe dei sott'ufficiali, oppure sia nominato per merito di esame nei casi previsti dai Regolamenti.

Esso ha ragione alla paga ed ai vantaggi annessi al grado dal giorno stabilito dal R. Decreto di nomina, con che si rechi ai suo posto nel tempo fissato dall'avviso di nomina o dal Bollettino.

Ha pur ragione alla indennità di via, la quale si converte, occorrendone il caso, nel vantaggio del trasporto gratuito sulle ferrovie con soprassoldo, e nel diritto all'imbarco gratuito con mensa di bordo (*Nota 23 novembre 1860 a pagina 1259 del* Giornale Militare).

§ 82. L'Ufficiale di nuova nomina ha diritto dal giorno in cui è fatta la variazione della promozione se è presente al Corpo, o da quello del suo arrivo, ai vantaggi giornalieri di cui godessero gli ufficiali del suo grado coi quali ha comune il servizio, quand'anche la paga debba decorrere dopo l'arrivo (*Nota* 18 *luglio* 1866, *a pag.* 693 *del* Giornale Militare).

Non ha perciò diritto ai detti vantaggi l'Ufficiale di nuova nomina durante la dilazione ancorchè gli competa la paga, essendo stabilito per massima che i soprassoldi sono dovuti soltanto a coloro che prestano realmente il servizio pel quale sono concessi (Vedasi § 55).

§ 83. Quando sull'avviso di nomina o nel Bollettino non fosse indicato il tempo in cui deve trovarsi al suo posto, si intende che può profittare della dilazione di 20 giorni dalla data del dispaccio di nomina, di cui è cenno nell'ultimo alinea della Circolare 6 febbraio 1850 *pagina 49 del* Giornale Militare 1° *semestre*), pei quali non deve essere privato di competenza alcuna.

Oltrepassando senza giustificata causa la dilazione, l'ufficiale deve essere escluso da ogni competenza non solo per la eccedenza alla dilazione, ma anche per la dilazione stessa (*Art.* 94 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

Se dopo la dilazione concessa o stabilita per massima ottiene una licenza o nuova dilazione, riceve per questa il trattamento stabilito per la qualità della licenza, cioè secondo i motivi che promossero la concessione della nuova dilazione, fermo però sempre il diritto a tutte le competenze per la prima dilazione, come a mo' d'esempio: se la nuova dilazione fosse concessa per motivi di malattia avrebbe diritto alla metà paga, e se per affari privati cesserebbe intieramente la paga.

Per l'effetto della nuova dilazione essendo nella posizione dell'Ufficiale in licenza, non ha più diritto alla indennità di via per recarsi al corpo. Sarebbe irregolare in questa circostanza una licenza concessa altrimenti che dal Ministero (*Nota* 18 *giugno* 1864).

§ 84. L'Ufficiale di nuova nomina che ottenga la dimissione, o sia altrimenti provvisto senza aver mai raggiunto il Corpo, non ha diritto a competenza alcuna, nemmeno quando fosse provvisto diversamente entro i primi venti giorni, essendo stabilito in massima che le competenze all'Ufficiale di nuova nomina sono date nel solo caso in cui esso si rechi al Corpo (*Nota* 6 *febbr*. 1843, *a pag*. 29 *della Raccolta*).

§ 85. Il Sott'Ufficiale promosso Ufficiale con decorrenza della paga al 1° giorno del mese successivo deve essere soddisfatto nel giorno in cui si fa la variazione, della paga, del deconto, non che delle razioni di pane in contanti sino a tutto il giorno precedente quello dal quale decorre la paga di Ufficiale.

Quando debba trasferirsi in altro luogo per effetto della sua promozione riceverà l'indennità di via spettante al grado di Ufficiale (*Nota* 18 *luglio* 1866, *a pag*. 693 *del* Giornale Militare).

§ 86. Quando per ritardo nella partecipazione della promozione il Sott Ufficiale promosso Ufficiale avesse continuato a ricevere le competenze del grado primitivo, restituirà le paghe ed il montare delle razioni pane percette in più, notandone la deduzione sul foglio nominativo delle competenze alla colonna 28.

Truppa.

§ 87. L'individuo che è arruolato nella milizia sia come volontario, di leva, oppur surrogato ha diritto dal giorno stesso dell'arruolamento alle competenze stabilite pel corpo in cui imprende il servizio, e per la qualità in cui vi è ammesso, salve le eccezioni indicate al § 91.

Se però l'arruolamento avrà avuto luogo lungi dal Corpo, le competenze saranno regolate secondo le indicazioni apposte sul foglio di via di cui deve essere latore l'individuo stato arruolato.

Quando il nuovo arruolato giunga soddisfatto d'indennità di via pel giorno d'arrivo, le competenze dovranno in tal caso decorrere dal giorno seguente.

§ 88. L'assegno di primo corredo che spetti al nuovo arruolato è conteggiato nei fogli nominativi delle competenze nel giorno d'arrivo al Corpo.

§ 89. Le suindicate massime sono comuni ad ogni arruolamento; nella occasione però di chiamata di una nuova classe di leva suole il Ministero emanare apposita istruzione pel trattamento dei soldati di nuova leva.

§ 90. I giovani ammessi ne'Battaglioni di figli di militari hanno essi pure diritto a tutte le competenze del soldato, compreso anche l'assegno di primo corredo, le quali però sono impiegate dalle rispettive amministrazioni secondo gli speciali regolamenti da cui sono governate.

§ 91. Formano eccezione alla massima stabilita dal § 87 per la decorrenza delle competenze:

a) I soldati studenti ammessi nel corpo d'amministrazione per proseguire i loro studi, secondo le norme e le condizioni stabilite, i quali non hanno diritto a competenza alcuna dovendo essere considerati siccome in congedo illimitato (*Circolari* 5 *e* 18 *dic.* 1864, *a pag.* 784 e 945 *del* Giornale Militare);

b) I soldati di nuova leva o surrogati che siano arruolati in seguito a surrogazione risolta, i quali non hanno diritto a competenza alcuna durante la marcia per raggiungere il Corpo (§ 264 *del Regolamento sul reclutamento)*;

c) I soldati di nuova leva che, addetti come operai presso gli arsenali prima del loro assento, ottengano di rimanervi nella stessa posizione, i quali non hanno diritto ad alcuna competenza militare, e neppure all'assegno di primo corredo, a meno che siano obbligati a ricevere il corredo militare.

§ 92. I Capi musica. Tamburini maggiori, Trombettieri maggiori ed alcuni fra i Capi operai potendo anch'essere ammessi con tale qualità nell'atto stesso del loro arruolamento, come è stabilito dalla Legge sull'avanzamento dell'esercito, e dal Regolamento sul reclutamento, ne riceveranno pure dallo stesso giorno le competenze.

I Capi musica che siano ammessi all'arruolamento condizionale (§ 802 *del Regolamento sul reclutamento)* riceveranno le competenze del grado anche durante l'esperimento.

MILITARI COMANDATI.

§ 93. Sono considerati nella posizione di *comandati* i militari che per compiere ad un servizio loro affidato sono disgiunti dal proprio corpo.

§ 94. I Comandati sono considerati, per quanto si riferisce alle loro competenze, siccome presenti, tenuto però conto delle variazioni che risultino dalle dichiarazioni che si debbono trasmettere a tenore delle istruzioni 16 gennaio e 20 dicembre 1851 e dell'articolo 117 del Regolamento 1° marzo 1863.

§ 95. Gli Ufficiali continuano ad essere amministrati, ed a ricevere le relative competenze dal proprio Corpo direttamente o per altro mezzo, ma sempre per conto del rispettivo Corpo. eccezione fatta solamente per quelli comandati al corso di istruzioni presso la Scuola normale di fanteria, i quali giusta la nota 28 dicembre 1859 ricevono le competenze dalla scuola che le comprende in apposito foglio nominativo *(Disp. Min. 13 aprile* 1865*)*.

§ 96. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati sono invece amministrati dal Corpo presso il quale siano aggregati, che ne conteggia e corrisponde le competenze tutte, tranne il deconto, e per i sott'ufficiali che venissero ricoverati nello spedale anche il soldo d'ospedale, le quali competenze devono sempre essere conteggiate dal Corpo cui l'individuo appartiene. Se però il sott'Ufficiale, Caporale o Soldato non fosse aggregato a verun corpo, continuerebbe in tal caso a ricevere ogni sua competenza dal proprio Corpo direttamente o per suo conto.

Quelli comandati presso gli ospedali o magazzini delle sussistenze militari sono considerati aggregati agli ospedali od alle direzioni dei detti magazzini *(art. 4° del R. Decreto* 18 *dic.* 1864*)*.

Per quelli comandati alla Scuola normale di fanteria è pure fatto dalla detta scuola un foglio delle competenze separato da quello del personale effettivo perchè la spesa concerne due differenti capitoli del bilancio del Ministero *(Disp. Minist.* 13 *aprile* 1865), ma le giornate di deconto e quando ne sia il caso anche il soldo d'ospedale dei sott'Ufficiali continuano ad essere conteggiati dal Corpo cui sono effettivi.

§ 97. Nella applicazione delle competenze, cui possano aver diritto gli ufficiali comandati, è da avvertirsi che in occasione di trasferte sono fatti speciali assegnamenti agli Ufficiali dell'arma di Artiglieria e del Genio comandati per servizio del materiale, ai quali fu esteso con R. Decreto del 12 aprile 1865, il trattamento stabilito dal R. Decreto del 6 stesso mese.

§ 98. L'Ufficiale Generale che debba lasciar l'ordinaria sua residenza per essere Membro annuale di un Comitato oppure chiamato a far parte di qualche Commissione, od incaricato di reggere temporaneamente un Comando generale od Ufficio, riceve il trattamento che volta per volta è determinato dal Ministero.

Quando non sia stabilito uno speciale trattamento, devesi applicare quello indicato al § 72.

§ 99. Gli Uffiziali Generali che in caso di assenza del Titolare di un Comando Generale sono incaricati interinalmente del Comando Generale, hanno ragione, però nel solo caso in cui debbano allontanarsi dal luogo in cui risiedono per ragione d'impiego, al soprassoldo giornaliero di L. 8, sempre quando non possano occupare l'alloggio stabilito pel Comandante Generale, e senza alcun diritto ad indennità di rappresentanza ed alloggio *(art.* 1° *del R. Decreto 10 maggio* 1866 *a pag.* 385 *del* Giornale Militare).

§ 100. L'Ufficiale comandato temporariamente fuori dell'ordinaria residenza ha ragione al trattamento di marcia per l'andata e pel ritorno.

Pel soggiorno nel luogo della provvisoria sua destinazione ha diritto alla indennità di via che gli sarà corrisposta dal giorno dell'arrivo, e continuata anche per i soggiorni, i quali però saranno limitati a tre, non compreso in essi nè il dì d'arrivo, nè quello della partenza.

Occorrendo un più lungo soggiorno, non sarà corrisposta nè indennità di via, nè soprassoldo per i giorni di maggior fermata, essendo riservato al Ministero di determinare circa i risarcimenti che crederà opportuno di concedere *(Nota* 20 *luglio* 1855, *a pag.* 1642 *del* Giornale Militare).

§ 101. Godrà pure la suindicata indennità di via pei primi tre giorni l'Ufficiale che, per recarsi al luogo in cui è comandato temporaneamente, abbia dovuto profittare della ferrovia e ricevere per conseguenza in viaggio il soprassoldo di marcia a vece dell'indennità di via.

§ 102. Gli Ufficiali addetti al Comando militare di Grosseto, i quali nella stagione estiva sono autorizzati a recarsi in Scanzano ricevono una indennità fissa di estatatura di 30 zecchini pari ad italiane lire 336, il Comandante, ed in ragione della metà il Capitano e l'Ufficiale subalterno.

Sono inoltre rimborsate le spese per la pigione del locale d'ufficio e pel trasporto dei mobili d'ufficio.

§ 103. All'Ufficiale messo dal Ministero a disposizione di un Generale ispettore in occasione delle ispezioni è dovuto il soprassoldo di marcia durante la missione.

§ 104. L'Ufficiale comandato per esercitare incumbenze di un altro o che ne fa le veci, non ha ragione alcuna a beneficio o soldo maggiore di quello assegnato al proprio grado a meno che il Ministero gli conceda per ispeciale disposizione qualche particolare assegnamento (*Nota* 13 *agosto* 1838. *e* §§ 556 *e* 665 *dei Regolamenti di disciplina* 1859 *e* 1864).

È però fatta una eccezione alla detta massima riguardo alle indennità di rappresentanza nei casi previsti colle avvertenze che fanno seguito alla Tabella N. 1.

E così è pur fatta una eccezione per la indennità di trasferta concessa nelle circostanze di dislocazioni all'Aiutante maggiore in 1° nei Reggimenti di Fanteria e nel Corpo dei Zappatori, la quale nei casi di assenza dell'Aiutante maggiore in 1° o di vacanza della carica è devoluta all'Ufficiale che ne fa il servizio.

§ 105. Agli Ufficiali comandati in missione all'estero spettano i sottoindicati soppressoldi giornalieri dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno, oltre il rimborso delle spese di viaggio (*R. Decreto* 5 *luglio* 1863, *a pag.* 362 del *Giorn. Milit.*).

L'ammontare del soprassoldo è corrisposto e conteggiato dal Corpo.

L'ammontare delle spese è rimborsato dal Ministero sulla produzione delle relative note.

I cavalli che gli Uffiziali abbiano dovuto condurre seco loro sono mantenuti sulle spese di missione (§ 10 *della Nota 10 luglio* 1867 *a pag.* 450 *del* Giornale Militare).

GRADI	MISSIONI		ANNOTAZIONI
	In Inghilterra	In Francia o Belgio	
Ufficiali generali.	Rimborso spese a piè di lista	Rimborso spese a piè di lista	Oltre al rimborso delle spese di viaggio calcolate, per i tragitti fatti sulle ferrovie od a bordo di piroscafi in posti di 1.a classe per gli ufficiali e di 2.a per i sott'ufficiali.
Ufficiali superiori	L. 25 »	L. 18 »	
Ufficiali inferiori.	» 22 »	» 15 »	
Sott'ufficiali . .	» 10 »	» 7 »	

Occorrendo missioni all'estero in altri paesi infuori della Francia, Belgio, ed Inghilterra, il soprassoldo sarà in massima quello fissato per la Francia.

Il Ministero potrà però determinare, per apposito Decreto, lo stesso soprassoldo fissato per l'Inghilterra sempre quando le spese di vitto e di alloggio siano riconosciute superiori a quelle che s'incontrano nel soggiorno di Francia.

Agli impiegati dipendenti dal Ministero della guerra, assimilati a gradi militari, sarà corrisposto il soprassoldo fissato pel grado corrispondente.

Agli impiegati, non assimilati a gradi militari, sarà fatta ragione del soprassoldo stabilito pel grado col quale hanno eguale lo stipendio annuo.

Agli operai borghesi cesserà, durante le missioni all'estero, la paga di lavoro, e sarà loro abbuonato il soprassoldo del Sott'Ufficiale aumentato di L. 2 al giorno.

§ 106. L'Ufficiale di altro Corpo dell'esercito che sia comandato presso l'ufficio tecnico del Corpo di Stato Maggiore ha diritto al soprassoldo in ragione di L. 300 all'anno *(Annotazione apposta in calce allo Specchio N. 2, annesso al R. Decreto* 24 *gennato* 1861 *pel riordinamento del Corpo di Stato Maggiore).*

§ 107. Il Comandante di Corpo o l'Ufficiale Superiore comandato a visitare i distaccamenti ha diritto, come Ufficiale in marcia per servizio, alla indennità di via od al soprassoldo di marcia durante la sua missione.

§ 108. All'Aiutante di Campo che seguita in una missione temporanea il

suo Generale è dovuto il soprassoldo di marcia durante la missione (*Dispaccio Ministeriale* 20 *febbraio* 1866).

§ 109. All'Ufficiale comandato in Torino per la istruzione teorico-pratica sull'uso e sulla conservazione delle armi, compete il soprassoldo di lire 25 al mese (*Nota* 26 *settembre* 1865 *a pagina* 747 *del* Giornale Militare).

§ 110. All'Ufficiale inferiore comandato in Torino pel corso normale di ginnastica è pure assegnato il soprassoldo mensile di L. 25 (§ 21 *della Circolare* 9 *novembre* 1865, *a pag.* 881 *del* Giornale Militare).

§ 111. Al Comandante della Scuola normale dei Bersaglieri, al Vice Comandante, agli Ufficiali insegnanti ed al Direttore dei Conti compete il soprassoldo in ragione di L. 600 all'anno (§ 42 *della Circolare* 12 *ottobre* 1865, *a pag.* 801 *del* Giornale Militare).

§ 112. All'Ufficiale dei Bersaglieri comandato in Livorno presso la Scuola Normale dei Bersaglieri compete la indennità di L. 25 al mese (§ 41 *della Circolare suindicata*).

§ 113. L'Ufficiale comandato per ricevere o restituire armi ha ragione al trattamento stabilito per l'Ufficiale comandato provvisoriamente fuori della ordinaria sua residenza, che è indicato dal § 100, ed il relativo importo sarà conteggiato nei fogli nominativi delle competenze (*Art.* 11 *della Nota* 14 *dicembre* 1861, *a pag.* 866 *del* Giornale Militare).

§ 114. L'Ufficiale delegato alla leva che per compiere la sua missione si debba traslocare ha ragione al soprassoldo di marcia dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno ed inoltre all'alloggio militare (*R. Decreto* 27 *giugno* 1851, *a pag.* 332 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª *e* § 63 *del Regolamento sul reclutamento*).

I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati comandati presso gli Ufficiali delegati alla leva hanno diritto alla indennità di via dal giorno della loro partenza sino a tutto quello del ritorno (*Nota* 2 *febbraio* 1861, *a pagina* 58 *del* Giornale Militare, *confermata a pagina* 769 *del detto Giornale*).

Si corrisponde pure siffatto trattamento a quelli che sono comandati alla leva nel luogo stesso in cui risiede il loro Corpo, non potendo essi per la natura del servizio partecipare alla mensa od al rancio.

Uguale trattamento è pur dato al soldato di confidenza che seguita

l'Ufficiale delegato alla leva allorchè questi deve traslocarsi per attendere alla sua missione.

§ 115. I Militari comandati in accompagnamento di soldati di nuova leva hanno diritto al seguente trattamento:

All'Ufficiale spetta il soprassoldo di marcia dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (§ 255 *del Regolamento sul reclutamento)*.

Al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ed ai Tamburini e Soldati di confidenza degli Ufficiali, spetta la indennità di via dal giorno della partenza sino a quello del ritorno, compresi i soggiorni *(R. Decreto 31 ottobre 1860, riprodotto a pag. 769 del* Giornale Militare, 1861).

§ 116. Il Medico militare chiamato come perito nanti un Consiglio di leva non ha diritto a veruna retribuzione, ma se per compiere il suo mandato debba traslocarsi ha in tal caso ragione:

a) Al trasporto sulla ferrovia e sul mare sì per l'andata che pel ritorno quando ne sia il caso, oppure alla indennità di via per l'andata e pel ritorno sulle strade ordinarie qual compenso delle spese di trasferta consentito dal § 366 del Regolamento sul reclutamento;

b) Al soprassoldo di marcia dal giorno della partenza, pei soggiorni, e sino a tutto il giorno del ritorno escluse le giornate passate a bordo (§ 366 *suindicato*);

c) Alla indennità d'alloggio di una lira per ogni giornata dal dì della partenza a quello precedente il ritorno escluse soltanto le giornate passate a bordo *(Nota 9 novembre 1858, a pagina 1175 del* Giornale Militare).

I Corpi conteggiano le dette indennità nei fogli nominativi delle competenze e pei Medici addetti agli spedali ne deve essere chiesto il pagamento al Ministero con atto deliberativo del Consiglio d'amministrazione al quale dovranno unirsi i relativi fogli di via.

§ 117. Gli Ufficiali comandati a sperimento per occupare un posto nel personale degli Ufficiali componenti i quadri degli Istituti militari di educazione e dei Battaglioni di figli militari, continuano a ricevere le competenze dal proprio Corpo, ma hanno ragione agli speciali assegnamenti di cui godono gli Ufficiali effettivi nei detti quadri che sono loro corrisposti dalle amministrazioni degli Istituti *(Art. 2° del R. Decreto* 4 *dicembre* 1858, *a pagina* 1271 *del* Giornale Militare, *che per analogia di servizio è pure applicato agli Istituti militari)*.

§ 118. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati comandati in esperimento pel passaggio nel personale inferiore degli Istituti di educazione militare, dei Battaglioni di figli di militari, e presso il Corpo d'Amministrazione sono considerati come aggregati agli Istituti, ai Battaglioni ed al Corpo suddetto, e durante lo sperimento continuano a ricevere dal Corpo cui sono effettivi l'assegno individuale di deconto *(Nota 13 maggio 1865)*.

Quelli comandati a sperimento per far passaggio nel Corpo dei moschettieri cessano di ricevere ogni competenza, compreso anche il deconto dal rispettivo Corpo, e ricevono la paga da moschettiere dal giorno successivo al loro arrivo *(Nota predetta)*.

Quelli comandati a sperimento per far passaggio nel personale di custodia dei penitenziari e delle carceri cessano parimente di ricevere dal rispettivo Corpo ogni competenza, essendo loro corrisposta la paga rispettivamente assegnata dall'amministrazione da cui dipendono *(Nota predetta)*.

Il Corpo rispettivo deve però loro corrispondere. quando partono, la indennità di via per tutto il cammino a percorrere. la quale è pur loro dovuta pel ritorno quando venissero rinviati al Corpo, e deve essere pagata dagli Istituti o Corpi, oppure dal comando militare della provincia se trattasi di individui che provengano dai penitenziarii o dalle carceri.

§ 119. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati quali ordinanze presso altri ministeri ed uffici non dipendenti dal Ministero della Guerra non ricevono alcuna competenza militare, tranne il deconto, in qualunque posizione si trovino.

Venendo ricoverati nello spedale continuano a ricevere dall' ufficio cui sono addetti le loro competenze, deduzione fatta però di centesimi 90 per ogni giornata di cura devoluti all'amministrazione dello spedale *(Nota 5 ottobre 1864 a pagina 680 del* Giornale Militare).

§ 120. I soprassoldi che si pagano agli Ufficiali ed ai Sott'Ufficiali e Caporali comandati a sperimento sono a carico dell'Amministrazione dello Istituto oppur del Governo, secondo che è stabilito per i militari effettivi dalle relative tabelle, e sono corrisposti e regolati come la paga.

§ 121. Gli Ufficiali del Corpo d'Amministrazione comandati presso i varii Ospedali militari ricevono ogni loro competenza dagli Ospedali medesimi i quali ne conteggiano l'ammontare nei loro fogli nominativi di competenze *(Art. 4° del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864 *e Nota* 25 *febbraio* 1865).

§ 122. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del detto Corpo comandati presso

gli Ospedali ricevono essi pure dagli Ospedali stessi le rispettive competenze, eccettuato il solo deconto, il cui conteggio continua ad essere fatto presso il Corpo d'Amministrazione *(Art. 4° del R. Decreto 18 dicembre 1864 e Nota 25 febbraio 1865)*.

Nei fogli delle competenze degli Ospedali è quindi pur conteggiato l'ammontare del soprassoldo di centesimi 10 al giorno che si corrisponde agli individui esercenti la flebotomia o la farmacia *(Nota suddetta)*.

§ 123. Lo assegno di centesimi 5 per le spese di bucato e barbiere per gli individui comandati presso gli Spedali, è dovuto alle Amministrazioni degli Spedali, le quali ne comprendono l'ammontare nei rispettivi fogli di competenze *(Art. 3° del R. Decreto 7 maggio 1865 e § 15 della Nota 25 febbraio 1865)*.

§ 124. Sono pure da considerarsi aggregati agli Ospedali i Sott'ufficiali, Caporali e Soldati di altri Corpi che siano, anche temporariamente, comandati presso gli Spedali per far servizio da infermiere invece di individui del Corpo d'Amministrazione.

Essi perciò riceveranno ogni loro competenza dallo Spedale presso il quale saranno comandati, meno il deconto, e sarà osservato per uniformità di principio quanto è prescritto per quelli del Corpo d'Amministrazione *(Nota 16 maggio 1865)*.

§ 125. Le Amministrazioni degli Spedali comprendono inoltre nei loro fogli delle competenze la indennità di centesimi 40 per ogni giornata di effettiva presenza degli individui comandati (§ 14 *della Nota* 25 *febbraio* 1865).

§ 126. Le norme di conteggio delle competenze degli individui del Corpo d'Amministrazione comandati presso gli Ospedali militari sono da osservarsi ugualmente per quelli che fossero comandati presso gli Ospedali delle Case Reali degli invalidi o di altro stabilimento.

§ 127. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati del Corpo d'Amministrazione comandati presso i magazzini delle Sussistenze militari, ricevendo un soldo speciale, giusta quanto prescrive l'istruzione approvata col R. Decreto 17 luglio 1862, sono esclusi da ogni competenza militare, tranne il deconto che continua ad essere amministrato e conteggiato dal Corpo.

Il soldo però d'Ospedale ed il soprassoldo ai decorati sarà pure corrisposto e conteggiato dal Corpo d'Amministrazione *(Articoli 8 e 9 della precitata istruzione)*.

§ 128. Quando per mancanza di truppa venissero comandate in accompagnamento di Soldati di nuova leva Guardie Nazionali, compete loro la indennità di via, il cui ammontare deve essere corrisposto dal Comando Militare della provincia e conteggiato nelle spese di leva *(Dispaccio Ministeriale* 23 *giugno* 1866).

§ 129. Gli Ufficiali e la truppa che per attendere alle operazioni della rimonta debbano essere traslocati, hanno diritto al soprassoldo di marcia finchè dura la loro assenza dal rispettivo presidio.

I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati quando siano comandati in giro per il servizio delle incette, come pure in accompagnamento di cavalli di rimonta al Corpo, ricevono, invece delle competenze ordinarie e del soprassoldo di marcia, la indennità di via.

Le ora dette competenze in contanti, sono conteggiate nei fogli nominativi delle competenze del Corpo a cui appartengono gli individui.

Gli Ufficiali ed i Veterinari comandati in giro per le incette di cavalli hanno diritto, oltre alle competenze loro dovute giusta l'articolo precedente, alle seguenti indennità che sono conteggiate nelle spese della rimonta e sono perciò estranee alle contabilità dei Corpi :

a) Al soldo di pernottazione in ragione di L. 6 al giorno qualunque sia il grado dell'Ufficiale ;

b) Al rimborso delle spese incontrate pel loro trasporto sulle strade ordinarie.

I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati oltre all'indennità di via, ricevono un soprassoldo di rimonta in ragione di centesimi 50 ciascuno al giorno (*Art. 20 e 21 dell'Istruzione sul modo di eseguire la rimonta dei cavalli, in data 30 marzo* 1866).

§ 130. I militari comandati in distaccamento nei villaggi hanno diritto al soprassoldo giornaliero stabilito dal *R. Decreto 1° giugno* 1865 *(vedasi la Tabella N. 6)*.

§ 131. I Militari comandati per far servizio sulle frontiere dello Stato in concorso degli agenti doganali per la repressione del contrabbando hanno diritto al sottoindicato soprassoldo giornaliero (§ 3° *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto 25 marzo* 1852).

Ufficiale subalterno	L.	2	—
Furiere o sergente	»	0	750
Caporale.	»	0	600
Soldato	»	0	400

Compete pure il soprassoldo di L. 2 al capitano, e quello di L. 3 all'Ufficiale superiore, cioè il soprassoldo uguale a quello di marcia, come fu sopra stabilito per l'Ufficiale subalterno.

Il pagamento di questo soprassoldo è a carico del bilancio del Ministero delle Finanze, dovendo la forza essere richiesta dalle autorità doganali; è però anticipato dal Corpo il quale ne chiede poscia il rimborso per mezzo del Ministero della guerra (§ 243 *del Regol. 1° marzo* 1863).

La Nota 15 febbraio 1850, a pag. 294 del *Giornale Militare*, 1° semestre, ne stabilisce l'impiego nel modo seguente:

	Da versare all'ordinario		Da accreditare alla massa deconto		Da pagarsi alla mano		TOTALE	
Sott'ufficiale	»	200	»	150	»	400	»	750
Caporale	»	200	»	100	»	300	»	600
Soldato	»	200	»	100	»	100	»	400

Il Militare che isolatamente dovesse raggiungere o lasciare il distaccamento non avrà diritto a tale soprassoldo per la marcia, ma riceverà invece il trattamento di marcia il quale sarà conteggiato nei fogli nominativi delle competenze.

§ 132. I Militari comandati nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica hanno ragione al soprassoldo giornaliero seguente:

Ufficiale superiore. .	L. 3	§ 1° Delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto 25 marzo 1852.
Capitano e subalterno	» 2	
Sott'ufficiale	» 0 250	
Caporale e Soldato .	» 0 150	

Agli Ufficiali Generali incaricati del comando delle truppe impiegate nel detto servizio fu eccezionalmente assegnato nelle provincie meridionali il giornaliero soprassoldo di L. 10 se Luogotenenti Generali, e di L. 6 se Maggiori Generali.

Questo soprassoldo è a carico del bilancio del Ministero dell'Interno ed è concesso solamente alla truppa che sia comandata per siffatto servizio in seguito a richiesta dell'autorità politica.

Il pagamento è però anticipato dal Corpo, il quale ne chiede poi il rimborso per mezzo del Ministero della Guerra nei modi ed alle epoche

stabilito (*Nota 13 luglio* 1850, *a pag. 34 del* Giornale Militare, 2° *semestre, e* § 245 *del Regolamento 1° marzo* 1863).

Il soprassoldo decorre dal dì della partenza e continua sino a tutto il giorno del ritorno, ma non può eccedere la durata di giorni 30 (*Nota* 18 *maggio* 1854, *pag. 274 del* Giornale Militare).

Questo soprassoldo essendo concesso in ragione del servizio che si presta, non compete a quelli che fossero ricoverati negli spedali o nelle infermerie reggimentali o ditenuti nelle prigioni di rigore del Corpo (*Dispaccio minist. 1° settembre* 1864).

Il militare che isolatamente dovesse raggiungere o lasciare il distaccamento non avrà diritto per la marcia al detto soprassoldo, ma riceverà il trattamento del militare in marcia per servizio, il quale sarà conteggiato nei fogli nominativi delle competenze.

§ 133. Il soprassoldo di sicurezza pubblica non è tutto pagato alla mano del Soldato, dovendosi accreditare sulla massa centesimi 5 e versare all'ordinario altri centesimi 5 (*Nota 25 agosto* 1865, *a pagina* 697 *del* Giornale Militare).

Epperciò con Nota 29 agosto 1865 (*pure a pag.* 697 *del* Giornale Militare) fu disposto che sia diminuito di centesimi 5 allorchè la truppa riceve i viveri dall'Amministrazione Militare.

§ 134. I militari comandati per scortare agenti preposti alla riscossione delle imposte, per atti compulsivi o come piantoni contro i debitori morosi delle tasse, hanno diritto ad un soprassoldo che varia secondo le località e le circostanze, e quindi in difetto di una disposizione di massima il Comandante che è richiesto di somministrare la scorta deve chiedere all'Autorità che l'ha domandata il trattamento da corrispondersi alla truppa, il cui ammontare dovendo essere a carico di chi richiede la scorta, è necessario che sia preventivamente stabilito.

Si indicano per semplice ricordo le disposizioni che di tratto in tratto emanarono:

Nell'Isola di Sardegna ai Carabinieri Reali, ai quali è preferibilmente dato l'incarico di simile servizio, è corrisposta l'indennità giornaliera di L. 2, aumentata di centesimi 40 se fanno le funzioni di soldati alle compulsioni, ed il pagamento è effettuato dagli esattori (*Nota 6 febbraio* 1858 *a pagina* 228 *del* Giornale Militare).

Nell'isola di Sicilia si corrisponde una Lira al giorno a cadun Sott'ufficiale, Caporale e Soldato senza distinzione di grado, ed agli ufficiali L. 2 (*Determinazione del Ministero delle Finanze in data* 14 *luglio* 1862) e l'importo è pagato dai Contabili finanziarii.

Nelle Provincie Napoletane il trattamento varia, secondo i paesi, corrispondendosi L. 1, ed altrove L. 1 275 o L. 1 487 al giorno, e l'ammontare è pure pagato dagli Agenti delle tasse.

Nelle provincie delle Marche e dell'Umbria fu concesso il soprassoldo di sicurezza pubblica.

Secondo le intelligenze tra il ministero delle finanze e quello della guerra fu con dispaccio del 10 luglio 1867 stabilito, nella circostanza in cui furono comandati drappelli di truppa per la riscossione delle imposte, che al drappello si sarebbe corrisposto il soprassoldo di villaggio ed una lira a ciascun piantone comandato alle case dei morosi nel pagamento delle imposte.

§ 135. I militari comandati di scorta al trasporto di denaro erariale non hanno alcun diritto a speciale trattamento, e ricevono le competenze del militare in marcia per servizio (*Dispaccio ministeriale, 21 settembre* 1863).

Questa decisione è basata sul disposto dell'art. 491 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato in data 25 novembre 1866, il quale determina che le scorte di sicurezza pel trasporto del tesoro sono fatte senza retribuzione.

§ 136. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato comandato in accompagnamento di polveri ha diritto alla indennità speciale sottoindicata, qualunque sia la forza del drappello, ma pel ritorno gli compete la indennità di via ordinaria, a meno che sia pure nel ritorno incaricato di uguale servizio :

Sott'Ufficiale	L. 3, 500	per ogni giornata che s'impiega in marcia (*Nota 25 aprile* 1858, *a pagina* 583 *del* Giornale Militare).
Caporale	» 3, »	
Soldato	» 2, 500	

Quando però si accompagnano convogli di polvere a bordo o sulle ferrovie, non compete il detto trattamento perchè cessa il motivo per cui fu concesso, e si corrisponde invece il trattamento ordinario dovuto a chi è in marcia per servizio, a bordo, o sulle ferrovie (*Dispaccio minist. 10 agosto* 1866).

§ 137. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati comandati in rinforzo dell'arma dei Carabinieri Reali, purchè in seguito a richiesta dell'autorità politica, ricevono essi pure il soprassoldo di sicurezza pubblica, secondo la massima adottata.

§ 138. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati del reggimento Guide quando prestano un servizio isolatamente da non poter fare un ordinario in comune, hanno ragione al soprassoldo giornaliero di centesimi 40 se Sotto

Ufficiali, e di centesimi 30 se Caporali e Soldati (§ 4° *delle disposizioni generali che fanno seguito allo specchio annesso al Regio Decreto* 18 *dicembre* 1864).

Col § II° delle Avvertenze alla tabella A annessa al R. Decreto 15 settembre 1866, questo trattamento fu esteso a tutti i Sott'ufficiali, Caporali e Soldati dell'arma a cavallo incaricati del servizio di guide.

§ 139. I Militari comandati di servizio allo stabilimento balneario di Vinadio durante la stagione delle bagnature hanno diritto al qui appresso indicato soprassoldo, cioè:

L'Ufficiale di	L. 30	— al mese
Il Sott'ufficiale	L. 15	— al mese
Il Caporale e Soldato di	cent. — 20	al giorno.

All'Ufficiale comandato per la disciplina dei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati ammessi alle acque di Salsomaggiore, presso Borgo San Donnino, fu pure concesso il soprassoldo mensuale di L. 30.

§ 140. Ai Sott'ufficiali e Caporali comandati quali amanuensi presso il Ministero della Guerra è corrisposto il soprassoldo che viene stabilito coll'ordine che li comanda.

Questo soprassoldo, qual correspettivo dell'opera che prestano, deve cessare quando cessa l'opera, anche per effetto di licenza o ricovero nello spedale.

§ 141. I Sott'ufficiali comandati quali amanuensi presso i Comitati dell'Arma di fanteria e di cavalleria hanno ragione al giornaliero soprassoldo di L. 1,50 ciascuno (*Regio Decreto 2 maggio* 1861, *a pagina* 289 *e* 291 *del* Giornale Militare).

§ 142. I Veterani ed aggiunti Veterani dell'Arma d'Artiglieria comandati nelle fortezze secondarie hanno diritto al soprassoldo giornaliero di centesimi 50 se Sott'ufficiali, e di cent. 30 se Caporali e Cannonieri (§ 11 *del Regio Decreto 15 giugno* 1855).

§ 143. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati delle Case Reali degli Invalidi comandati presso la Reclusione Militare per essere impiegati nei vari servizi presso le carceri Militari Centrali ricevono dalla Reclusione Militare il supplemento di paga per portarli a godere della paga stabilita pel Corpo dei Moschettieri, da conteggiarsi nel foglio nominativo delle competenze (*Dispaccio minist. 7 maggio* 1867).

Essi non hanno perciò diritto al soprassoldo che si corrisponde a quelli comandati per servizio di ordinanza.

§ 144. Il Soldato rimasto comandato in custodia di un cavallo caduto ammalato in marcia (§ 423 *del Regolamento 1° marzo* 1863), ha diritto alla indennità di via dal giorno in cui comincia questo servizio sino a tutto quello del ritorno (*alinea* 46 *del* § 24 *delle avvertenze della Tabella N.* 3).

MILITARI AGGREGATI

§ 145. Gli Ufficiali che siano aggregati ad altri Corpi continuano ad essere compresi per le competenze loro nel foglio delle competenze della compagnia di cui fanno parte, eccezione fatta per quelli comandati presso la Scuola Normale di fanteria, i quali sono per le competenze considerati quali effettivi alla Scuola (*Nota* 23 *dicembre* 1859, *a pag.* 854 *del* Giornale Militare) e sono compresi in apposito foglio delle competenze fatto dalla Scuola come è stabilito coll'ultimo alinea del § 96.

§ 146. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati aggregati ad altri Corpi, e quelli anche aggregati ad altre compagnie del Corpo stesso ricevono ogni competenza loro, eccettuato il solo deconto, e quanto ai Sott'Ufficiali eccettuato anche il soldo d'ospedale, dal Corpo o dalla compagnia cui sono aggregati come se vi fossero effettivi, e sono perciò inscritti nel relativo foglio delle competenze della compagnia alla quale sono aggregati, a meno che pel loro numero considerevole sia compilato per essi un apposito foglio delle competenze (§ 632 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

Gli Ufficiali, i Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Corpo d'amministrazione presso gli Ospedali sono considerati aggregati agli Ospedali.

I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Corpo d'Amministrazione presso i magazzini delle Sussistenze militari sono considerati aggregati alle direzioni dei magazzini.

Per gli Ufficiali, Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati alla Scuola Normale di fanteria è fatto dalla detta scuola un foglio delle competenze

separato da quello del personale effettivo perchè la spesa concerne due differenti capitoli del bilancio del Ministero (*Dispaccio Ministeriale 13 aprile* 1865).

§ 147. Gli uomini delle classi di nuove leve che si soffermino al Deposito pel solo tempo necessario per essere vestiti, sono da considerarsi come aggregati al Deposito per conto delle compagnie attive (*Nota* 12 *dicembre* 1862, *a pag.* 1014 *del* Giornale Militare).

§ 148. Il sistema di conteggio delle aggregazioni non varia in nulla la paga dell'aggregato, la quale deve continuare ad essere quella stessa di cui godrebbe l'individuo nel proprio Corpo.

Il Militare aggregato ha però diritto alle competenze straordinarie di cui fruisce il Corpo o la Compagnia secondo la specialità del servizio, e la località in cui si trova.

Quando il soprassoldo fosse da rimborsarsi da altro Ministero, il Corpo che ha gli aggregati fa esso stesso gli incumbenti per procurarsi il rimborso delle somme pagate, e comprende nella domanda anche le somme pagate per tale titolo agli Ufficiali, dovendo ripetere dal Corpo cui appartiene le sole somme che si conteggiano nei fogli delle competenze.

§ 149. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati presso gli Stati Maggiori delle Divisioni sono in massima considerati aggregati ad un Corpo del presidio nella sede della divisione dal quale ricevono le competenze, meno il deconto (*Nota* 22 *dicembre* 1862, *a pagina* 1037 *del* Giornale Militare).

§ 150. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati congedati che per rimpatriare debbano prendere imbarco e siano perciò aggregati in sussistenza presso un Corpo in attesa d'imbarco, hanno diritto, durante l'aggregazione, alle competenze del Soldato di fanteria, meno il deconto, qualunque fosse il grado loro e l'arma da cui furono congedati.

Uguale trattamento avranno pure, senza distinzione di grado ed arma, quelli che essendo avviati in congedo illimitato siano per lo stesso motivo aggregati in sussistenza (*Nota* 22 *luglio* 1856 *a pag.* 702 *del* Giornale Militare).

§ 151. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che mentre si reca in licenza o ne ritorna sia aggregato in sussistenza in attesa d'imbarco ha diritto alle competenze di presenza del grado, ma non acquista perciò diritto al deconto.

§ 152. Per gli individui comandati a sperimento presso un istituto militare di educazione, uno spedale, presso il Corpo d'Amministrazione od il Corpo dei Moschettieri, vedansi i §§ 117 e seguenti.

CAVALLI DI TRUPPA AGGREGATI

---

§ 153. I cavalli e muli di un Corpo che siano aggregati ad altro corpo devono essere presi in aggregazione secondo la massima stabilita dalla Nota 31 dicembre 1860, a pagina 1320 del *Giornale Militare*, e se il Corpo non avesse cavalli instituirà nullameno per essi un apposito foglio delle competenze.

§ 154. I cavalli e muli di proprietà della massa di economia di un Corpo che siano aggregati ad altro Corpo saranno da questo mantenuti a carico del Corpo che ne è il proprietario (*Nota* 30 *dicembre* 1865, *a pag.* 1089 *del* Giornale Militare *e Dispaccio Ministeriale* 14 *marzo* 1866).

§ 155 Quando qualche cavallo di un reggimento di cavalleria sia provvisoriamente aggregato ad un reggimento di fanteria, questo ne conteggerà bensì le razioni e le relative indennità nel suo foglio di competenze, ma passerà lo ammontare delle indennità di manutenzione al Corpo cui appartiene il cavallo, sotto deduzione delle spese fatte; o ripeterà l'ammontare delle spese sotto deduzione delle indennità quando le spese superino le indennità (*Dispacci Ministeriali* 18 *novembre* 1865 *e* 2 *agosto* 1866).

MILITARI IN MARCIA PER SERVIZIO

—— .

§ 156. Semprequando i Militari siano in marcia per servizio ricevono o soprassoldo di marcia o indennità di via, secondo la posizione individuale in cui si trovano, oppure il trattamento di bordo se sono imbarcati.

§ 157. I Corpi, i distaccamenti e gli isolati si debbono far viaggiare sulle ferrovie tutte le volte che ve ne ha l'opportunità, meno però quando la marcia non importi maggior percorso di una tappa (*Nota 16 marzo 1866, a pag. 150 del* Giornale Militare).

§ 158. Le Tabelle N. 3 e 4 indicano lo ammontare della indennità e del soprassoldo competente a ciascun grado e le norme con cui devono essere regolate siffatte competenze, e col § 165 e seguenti sono accennate quelle relative al trattamento di bordo.

§ 159. Gli Ufficiali sulle ferrovie hanno ragione al soprassoldo di marcia sia che viaggino con truppa oppure isolatamente, e mai alla indennità di via.

§ 160. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati invece hanno sulle ferrovie lo stesso trattamento di cui godrebbero sulle strade ordinarie, epperciò loro compete il soprassoldo di marcia se viaggiano riuniti in corpo, compagnia, distaccamento o drappello, e la indennità di via se viaggiano isolati od in piccoli drappelli, eccettuati quelli comandati in rimonta ai quali è sempre dovuto la indennità di via (*Vedasi § 27 delle Avvertenze alla tabella N. 5*).

§ 161. Il trattamento di marcia compete anche pei soggiorni.

È però da avvertirsi che in massima il soggiorno che può fare la truppa in marcia non debbe oltrepassare uno o due giorni (*Nota 22 luglio 1837, a pag. 346 della Raccolta*), ma sul riflesso che il § 141 del Regolamento 9 agosto 1836 considera come in marcia la truppa ed i militari isolati ognorachè la soffermata in un sito non eccede i giorni 3, e che la Nota 20 luglio 1855, a pag. 1642 del *Giornale Militare* estende anche in

qualche caso sino a 3 giorni i soggiorni, compete alla truppa e così pure al militare isolato, il quale deve soggiornare in marcia, la continuazione del trattamento di marcia sino a tre soggiorni senza che occorra preventiva autorizzazione del Ministero.

§ 162. I militari che debbano mettersi in marcia per andare a riscuotere i mandati o vaglia del tesoro, non hanno diritto nè a soprassoldo di marcia, nè ad indennità di via, dovendosi sopperire alle occorrenti spese coi fondi della massa di economia (§ *295 N. 42 del Regolam. 1° marzo 1865*), non essendo neppur consegnati in variazione perchè la trasferta si compie ordinariamente nello stesso giorno.

Quando per la lunghezza del cammino debbano pernottare fuori saranno consegnati in variazione e riceveranno il trattamento di marcia.

§ 163. I militari in effettivo servizio che siano autorizzati dai rispettivi Comandanti ad accompagnare i propri figli ai Battaglioni di figli di militari, non hanno ragione a foglio di via ed indennità veruna o soprassoldo di marcia, nè a trasporto gratuito sulle ferrovie, ma solo alla continuazione delle loro competenze, e saranno muniti d'una semplice dichiarazione atta a comprovare all'uopo l'ottenuta facoltà.

§ 164. Il Guardarme, essendo Sott'Ufficiale, non può, sebbene superiore a qualunque impiego nel detto grado, aversi il trattamento da Ufficiale allorchè trovasi in viaggio sia sulle strade ordinarie che sulle ferrovie, ma gli si continua la paga e gli si corrisponde inoltre la indennità di via da Furiere maggiore, cioè lire 2 50 caduna tappa, assegnandogli un posto in 3ª classe allorchè viaggia sulle ferrovie con chilogrammi 30 di bagaglio (*Dispaccio Ministeriale 15 luglio 1867*).

MILITARI A BORDO

§ 165. Le spese cui danno luogo i trasporti delle truppe sul mare sono dimostrate in contabilità distinte, epperò non dovendo essere comprese nei fogli delle competenze non è il caso di qui indicare quando compete il diritto al trasporto, e le norme che si debbano osservare.

Assieme al trasporto essendo però concesso alcune volte agli Ufficiali il trattamento di bordo, ossia la mensa, che può dar luogo alla corrispondente indennità in danaro, ed alla truppa il piccolo prestito di bordo, così si accennano i casi nei quali possono essere dovute le dette competenze.

È però da avvertirsi che la mensa è data dall'Amministrazione del legno, la quale la concede solo quando l'Ufficiale trovasi a bordo nelle ore stabilite per i pasti, ed è già compresa, in quanto ai legni del commercio, nel prezzo del posto.

Non può perciò competere in massima alcuna buonificazione a titolo d'indennità mensa di bordo nei viaggi che si fanno su legni del commercio (*Vedasi la Tariffa a pag.* 8 *della parte supplementare del* Giornale Militare 1864).

Ufficiali.

§ 166. Il trattamento di bordo, ossia la mensa, compete all'Ufficiale solo quando è in marcia per servizio, ed in posizione tale che gli porgerebbe diritto alla indennità di via se viaggiasse sulle strade ordinarie, ed al soprassoldo se sulle ferrovie.

§ 167. Nello apprezzamento del diritto al trattamento di bordo, posto per base che debbono goderne solo gli Ufficiali che si trovano in servizio comandato, ne consegue che restano esclusi in modo assoluto tutti quelli declinati qui appresso;

a) I partenti in licenza e quelli che ne ritornano, qualunque ne sia la causale;

b) Partenti per le terme o reduci dalle medesime, tranne il caso accennato all'art. 4 del R. Decreto 2 ottobre 1864;

c) Partenti per recarsi ad assistere ad un giudicio civile o penale in causa non trattata dai Tribunali Militari;

d) Partenti per esercitare i loro diritti elettorali, o per sedere al Parlamento, e ritornando da tali funzioni alla sede dei loro Corpi od Uffici;

e) Partenti per il domicilio eletto a causa di collocazione in aspettativa per motivi di famiglia o per sospensione dall'impiego;

f) Partenti per il domicilio eletto a causa di collocazione a riposo, in riforma, o cessando in qualunque altro modo dal servizio;

g) Partenti in accompagnamento, o reduci dall'avere accompagnati i loro figli o nipoti come allievi o come candidati all'ammissione negli Istituti educativi militari;

h) Tutti quelli in fine, i quali sono in posizione tale da non aver diritto all'indennità di via sulle strade ordinarie, ed al soprassoldo di ferrovia quando viaggiano sulle strade ferrate.

§ 168. In massima assoluta sono sempre escluse dalla ragione al *trattamento di tavola* le famiglie degli Ufficiali, viaggino desse congiunte o disgiunte dai loro Capi, ed anche quando il trattamento compete ai loro Capi medesimi, e ne sono escluse anche le persone borghesi al loro servizio.

§ 169. Le stesse sovra indicate norme debbono essere seguite rigorosamente per gli imbarchi sui Vapori Postali e su quelli altri Legni i quali somministrino posti per conto dell'Amministrazione Militare (*Nota* 1° *giugno* 1862, *a pag.* 397 *del* Giornale Militare).

§ 170. Il diritto al trattamento di bordo decorre dal giorno dell'imbarco e continua sino a quello dello sbarco e secondo le regole di bordo, le quali sono comuni a tutti (*Massima espressa nella Convenzione inserta a pag.* 84 *del* Giornale Militare 1862).

Avvenendo che un Ufficiale con diritto al trattamento di bordo non sia stato ammesso alla mensa, ne deve essere esposto il caso al Ministero, il quale determina se compete la indennità in denaro, e ne autorizza il pagamento.

Dal giorno dell'imbarco devono perciò cessare all'Ufficiale a bordo la indennità di via, il soprassoldo di marcia, ed all'Aiutante Maggiore anche la indennità di trasferta, di cui ciascuno rispettivamente godesse prima dell'imbarco (*Avvertenze apposte alla Tabella che fa seguito al R. Decreto* 1° *giugno* 1853, *a pag.* 133 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª)

§ 171. Quando venga autorizzato il pagamento dell'indennità mensa di bordo esso ha luogo nella misura di L. 5 per gli Ufficiali generali e superiori e di L. 3 per i Capitani e subalterni (*Tabella annessa al R. Dec.* 1° *giugno* 1853, *a pag.* 133 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª).

§ 172. L'Ufficiale in marcia per servizio che sia costretto a soffermarsi in attesa d'imbarco ha ragione alla continuazione delle competenze stesse di cui godeva nel giorno del suo arrivo al luogo d'imbarco.

L'Ufficiale in marcia con truppa avrà perciò diritto al soprassoldo di marcia, e quello isolato alla indennità di via, ma siffatto trattamento deve essere limitato ai soli primi tre giorni, non compresi in essi nè il giorno di arrivo nè quello dell'imbarco, considerandosi questa posizione come quella dell'Ufficiale che soggiorna mentre è in marcia per servizio.

§ 173. L'Ufficiale che al luogo dello sbarco sia trattenuto in quarantena od in osservazione deve essere considerato, in quanto al trattamento, come se fosse sempre a bordo (*Dispaccio Ministeriale* 23 *ottobre* 1865)

L'Ufficiale trattenuto in quarantena deve pagare, quando non viaggia per servizio, la tassa sanitaria all'Amministrazione del Lazzeretto stabilita dal R. Decreto Luogotenenziale del 28 luglio 1866, la quale rimane a suo carico.

§ L'Ufficiale imbarcato pel servizio delle cannoniere della flottiglia sul lago di Garda e sui piroscafi rimorchiatori del Po, ha diritto all'ordinario soprassoldo di marcia dal giorno dell'imbarco a quello dello sbarco (*Nota* 19 *gennaio* 1861, *a pag.* 40 *del* Giornale Militare).

Il servizio della flottiglia sul lago di Garda è ora esercitato dalla Real Marina (*R. Dec.* 19 *agosto* 1866, *a pag.* 254 *del* Giornale Militare).

§ 175. L'Ufficiale a bordo che per il breve tratto a percorrere non prende parte a verun pasto, come, per esempio, da Livorno a Genova od alle isole dell'Arcipelago Toscano, non ha diritto ad indennità di mensa, ma essendo in marcia ha ragione ad una giornata di soprassoldo di marcia.

§ 176. Le norme stabilite per gli Ufficiali sono pure da osservarsi per gli Impiegati (*Vedasi inoltre la Nota* 14 *aprile* 1864, *a pag.* 254 *del* Giornale Militare).

§ 177. Pel domestico borghese che gli Ufficiali con cavalli possono condurre seco loro nei termini stabiliti dalla Nota 15 giugno 1862, a pag. 432 del *Giornale Militare*, è concesso il trasporto gratuito, ma senza viveri di bordo.

§ 178. Gli Ufficiali a bordo continuano ad aver diritto allo stesso quantitativo di razioni di foraggio pei cavalli, che sono loro assegnate, le quali sono da essi prelevate dai magazzini delle Sussistenze Militari o dalle Imprese nel luogo d'imbarco, calcolandole sul piede di stazione in analogia a quanto è prescritto per i cavalli che si trasportino sulle ferrovie.

Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati.

§ 179. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato a bordo, sì isolato che in corpo, cessa di aver ragione ad ogni competenza, e riceve:

a) Una razione di viveri, la quale è uguale per tutti, e compete a tutti qualunque sia il motivo per cui siano in marcia, ma non si conteggia nei fogli delle competenze dei Corpi;

b) Un soldo giornaliero di bordo, nel solo caso però che esso sia in marcia per motivi di servizio, il quale è corrisposto e conteggiato dal Corpo cui appartiene.

(§ 8 *delle Disposiz. Generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189, *e Tabella annessa al R. Decreto* 1° *giugno* 1853, *a pag.* 133 *del* Giornale Militare).

§ 180. Il soldo di bordo è stabilito nella misura seguente dal § 8 delle sovra indicate Disposizioni Generali, e confermato dal § 2 delle Avvertenze alla tabella annessa al R. Decreto 20 novembre 1859:

Furiere Maggiore	L. 1. 00
Furiere	» 0. 50
Sergente	» 0. 30
Caporale e Soldato	» 0. 10

§ 181. Il Tamburino maggiore, il Trombettiere maggiore, il Capo musica, il Capo armaiuolo e Capo morsaro, hanno diritto al soldo stabilito pel grado cui, secondo gli anni di servizio o la classe, sono pareggiati.

Gli altri Capi operai ricevono il soldo di bordo da soldato, in applicazione della massima stabilita per la indennità di via col § 3 delle avvertenze che fanno seguito alla tabella annessa al R. Decreto 20 novembre 1859.

§ 182. Il Guardarme, sebbene superiore a qualunque impiego nel grado di sott'uffiziale, essendo a bordo non può aver diritto alla mensa di bordo come Uffiziale ma gli si continua la paga ed inoltre gli si corrisponde a titolo di mensa di bordo L. 2 50 al giorno cioè la indennità di via da Furiere maggiore.

§ 183. Il soldo di bordo decorre dal dì in cui cessano le competenze a terra e continua sino al giorno in cui, effettuato lo sbarco, cominciano a decorrere nuovamente le competenze di terra.

§ 184. Secondo la massima stabilita nella convenzione a pag. 84 del *Giornale Militare* 1862, le razioni di viveri di bordo si distribuiscono a cominciare dal dì dell'imbarco quando questo ha luogo nel mattino e dal dì successivo quando l'imbarco si effettua dopo il mezzogiorno. e cessano o continuano anche nel giorno stesso dello sbarco, come si usa

secondo l'ora dello sbarco cogli altri passeggieri; epperciò nel regolare le competenze sia pel giorno dell'imbarco che per quello dello sbarco si terrà calcolo delle indicazioni che risulteranno dai documenti di cui furono provvisti gli individui e che saranno uniti agli stati delle variazioni.

§ 185. La razione di viveri a bordo è divisa in due parti, come rilevasi dalla convenzione precitata; così avvenendo il caso che un Sott'ufficiale, Caporale e Soldato sbarchi senza aver ricevuto il rancio della sera, gli si corrisponde la metà della indennità di via che gli competerebbe per una giornata.

§ 186. La truppa sui vapori del commercio riceve i viveri di bordo dal giorno dell'imbarco se questo ha luogo nel mattino, e dal giorno dopo se l'imbarco ha luogo dopo il mezzogiorno (§ 7 *della convenzione a pag.* 84 *del* Giornale Militare 1862, *e* § 5 *d'altra convenzione, a pag.* 861 *dello stesso Giornale e Nota* 14 *gennaio* 1864, *Supplemento N.* 1 *del* Giornale Militare.

§ 187. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato a bordo che pel breve tratto a percorrere non prende parte a verun rancio, nè a bordo, nè a terra, come per esempio da Livorno alle Isole dell'Arcipelago toscano, ha ragione alla indennità di via a vece del trattamento di bordo (*Dispaccio ministeriale* 5 *aprile* 1866).

§ 188. I Militari che cadono ammalati a bordo sono ammessi nello spedale di bordo (§ 1417 *del Regolamento di Disciplina Militare* 1859 *e* 1615 *di quello del* 1864), e sono in quanto alle competenze trattati come se fossero ricoverati in uno Spedale Militare a terra.

§ 189. Il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato che debba soffermarsi in attesa dell'imbarco ha ragione pei giorni di fermata alla continuazione del trattamento che gli competeva nel giorno d'arrivo e quando non sia messo in sussistenza presso un Corpo, gli è corrisposta la indennità di via.

§ 190. I militari che giunti al luogo dello sbarco siano trattenuti in quarantena od in osservazione devono essere considerati in quanto al trattamento come se fossero a bordo.

§ 191. Il trattamento dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati trattenuti in quarantena nei Lazzaretti non è uguale in tutti i porti, epperciò dai fogli di via e viglietti di licenza e dalle altre carte di cui siano muniti gli indi-

vidui, si ricaveranno le nozioni occorrenti per stabilire quali competenze si dovranno conteggiare.

Le Autorità dei luoghi in cui sono ordinate le quarantene promuovono il trattamento a darsi ai militari che sono trattenuti in osservazione o scontano la contumacia.

§ 192. Quelli che si recano alle case loro in congedo illimitato, o quelli anche definitivamente congedati o giubilati non hanno diritto, mentre sono a bordo, al soldo di bordo, e qualora al luogo d'imbarco siano trattenuti in attesa di imbarco hanno ragione al trattamento da Soldato di fanteria, meno il deconto, qualunque fosse il grado loro e l'arma cui appartenessero (§ 744 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

§ 193. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati imbarcati per servizio delle cannoniere della flottiglia sul Lago di Garda o sui piroscafi rimorchiatori del Po hanno ragione all'ordinario soprassoldo di marcia dal giorno dell'imbarco a quello dello sbarco.

Debbono però essere esclusi dal soprassoldo quelli del Reggimento Pontieri d'Artiglieria, dovendo essi godere invece della paga di lavoro stabilita per gli operai d'Artiglieria (*Nota* 29 *gennaio* 1862, *a pag.* 40 *del* Giornale Militare).

Il servizio della flottiglia sul Lago di Garda è ora esercitato dalla Real Marina (*R. Decreto* 19 *agosto* 1866 *a pag.* 855 *del* Giornale Militare).

§ 194. Ai Pontieri comandati sui piroscafi del Lago Maggiore per istruirsi nel servizio di macchinista compete lo stesso trattamento stabilito per quelli che facevano servizio sul Lago di Garda, cioè la paga giornaliera di L. 2, 95 (*Dispaccio minist.* 18 *febbr.* 1866).

§ 195. Le famiglie dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati a bordo non hanno diritto ai viveri (*Massima ricordata nella Convenzione*, *a pag.* 861 *del* Giornale Militare 1862).

§ 196. Pei cavalli di truppa a bordo sono prelevate dai magazzini del luogo d'imbarco le razioni di foraggio occorrenti pel tragitto, come è indicato al § 178 per i cavalli degli Ufficiali.

MILITARI IN LICENZA

§ 197. Le norme che regolano le licenze sono stabilite dal R. Decreto 29 gennaio 1850 ed annesso Regolamento.

Il Ministero però suole in ogni anno emanare speciali disposizioni, colle quali stabilisce la durata delle licenze e l'epoca in cui ne è autorizzata la concessione.

§ 198. Vi sono quattro sorta di licenze, cioè:

Licenze piccole;
Licenze ordinarie;
Licenze straordinarie;
Licenze per ragioni di funzioni politiche.

Ufficiali.

§ 199. L'Ufficiale in piccola licenza continua a godere la intiera paga.

§ 200. Quello in licenza ordinaria continua pure ad aver diritto alla paga intiera.

E così parimente l'Ufficiale che ottiene una licenza per infermità o ferite contratte in servizio.

§ 201. L'Ufficiale in licenza straordinaria per infermità non proveniente dal servizio ha ragione alla metà soltanto della paga.

§ 202. Quello in licenza straordinaria per affari privati perde totalmente la paga.

§ 203. Quello in licenza per esercitare funzioni politiche continua a godere integralmente la paga.

§ 204. È riservato al Ministero il determinare il trattamento di cui debba

godere, durante la licenza, l'Ufficiale che ottiene di recarsi in estero Stato.

§ 205. Agli Ufficiali che escono dai bagni suole il Ministero concedere una breve licenza di giorni otto senza perdita di stipendio, ma quelli che ne approfittano non hanno più diritto alla indennità di via per raggiungere il Corpo essendo le competenze di marcia solo dovute quando gli Ufficiali si recano da una ad altra località per ragione di servizio.

§ 206. L'Ufficiale in licenza illegale perde ogni competenza (*Art. 13 del R. Decreto 29 gennaio* 1850) epperciò anche le razioni di foraggio. *(Vedasi pure il § 21 delle Avvertenze alla Tabella N.* 8).

§ 207. L'Ufficiale che per recarsi in licenza o ritornarne debba prendere imbarco non può, a giustificazione del ritardo che frapponesse, far computare i giorni che abbia dovuto passare in aspettativa di imbarco gratuito, e sarà perciò escluso intieramente dalle competenze per i giorni di eccedenza siccome in assenza illegale (*Nota 5 ottobre* 1863, *a pagina 566 del* Giornale Militare).

§ 208. Quello che, mentre è in licenza, sia ricoverato in uno spedale, deve essere considerato come presente al Corpo ed il tempo scorso nello spedale non è computato nella sua licenza.

Quando esce dallo spedale può compiere il rimanente periodo di licenza o ritornare al Corpo. — In quest'ultimo caso avrà diritto alla paga intiera per le giornate di marcia, qualunque sia la qualità della licenza (*Articolo 59 del Regolamento 29 gennaio* 1850), ma non gli compete la indennità di via.

§ 209. Quello che ottenga una proroga alla licenza avrà diritto al trattamento stabilito non già per la licenza di cui gode, ma secondo il motivo che avrà dato luogo alla proroga, e così se un Ufficiale in licenza ordinaria con paga intiera ottenga una proroga per motivi di malattia contratta in servizio avrà diritto alla paga intiera, se per malattia non proveniente dal servizio alla metà paga, se per affari privati, andrà privo della intiera paga (*Art. 7 del R. Decreto 29 gennaio* 1850).

§ 210. L'Ufficiale, che dopo spirata la licenza o proroga sia impedito da malattia di restituirsi al Corpo, e giustifichi tale impedimento con certificati regolari di 15 in 15 giorni, sarà considerato come in licenza per motivi di malattia, ma qualora la malattia perdurasse oltre i tre mesi, è

riservato al Ministero il determinare quale trattamento dovrà godere per la eccedenza ai tre mesi.

§ 211. L'Ufficiale che senza giustificata causa di malattia ecceda la licenza o proroga sarà per la eccedenza considerato in licenza illegale, epperciò andrà privo d'ogni competenza, ed anche delle razioni di foraggio.

§ 212. Quello che, mentre sta godendo una licenza, è richiamato al Corpo, oppure che in conseguenza di promozione o dislocazione di Corpo abbia dovuto ritornare e non sia ritornato immediatamente senza giustificata causa di malattia, sarà considerato in assenza illegale, epperciò dovrà essere privato di ogni competenza dal giorno in cui avrebbe dovuto giungere, fatta ragione delle tappe a percorrere dal giorno dopo del ricevuto avviso.

§ 213. L'Ufficiale che mentre gode una regolare licenza viene destinato ad altro Corpo od Ufficio e vi si reca direttamente, ha diritto ai mezzi di trasporto pel bagaglio e pei cavalli lasciati addietro quando partì dalla primitiva sede (*Nota* 11 *giugno* 1863. *a pag.* 324 *del* Giornale Militare).

§ 214. L'Ufficiale che essendo in licenza sia chiamato ad altra destinazione, che non sia quella di ritorno al Corpo, deve recarsi nel luogo indicato *qual reduce di permesso*, senza che tale circostanza gli porga diritto a ricevere per la marcia maggiori competenze di quanto è stabilito per la licenza che godeva.

§ 215. L'Aiutante di campo non perde competenza alcuna quando l'Ufficiale Generale cui è addetto si reca in licenza.

§ 216. L'Ufficiale in licenza straordinaria per motivi di malattia, il quale chiedesse ed ottenesse di essere collocato in aspettativa per gli stessi motivi, non sarà privato della paga di cui godeva, secondo la licenza, ancorchè la eccedesse, mentre la domanda di collocamento in aspettativa tiene luogo di certificato di malattia o di proroga.

§ 217. L'Ufficiale che mentre è in licenza cambia di posizione per collocamento in disponibilità od in aspettativa, per collocamento a riposo, per dimissione e simili, cessa di essere considerato in licenza dal giorno in cui il Ministero provvede a suo riguardo sì a mezzo di Decreto Reale che per disposizione ministeriale.

Quando la licenza fosse già scaduta non avrà diritto nell'intervallo a

veruna competenza se non sia espressamente autorizzata da una disposizione ministeriale, eccezione fatta per l'Ufficiale collocato in aspettativa per infermità, il quale nell'intervallo sarà considerato in proroga di licenza per malattia, come fu detto al § 216.

§ 218. Cessa interamente durante le licenze di qualunque natura il soprassoldo assegnato invece della mensa agli Ufficiali addetti agli Istituti superiori di educazione militare, e così pure il soprassoldo a quelli addetti alle Scuole normali, od ai Battaglioni di figli di militari (*Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 219. Gli Ufficiali cui siano assegnate razioni di foraggio continuano ad aver ragione a tale vantaggio nella sua totalità durante le licenze di qualunque natura.

Cessano però totalmente all'Uffiziale che eccede senza giustificata causa la licenza.

§ 220. Le indennità di rappresentanza ed i soprassoldi per le cariche speciali sono, durante le licenze, regolati secondo le norme segnate nelle avvertenze che fanno seguito alle tabelle N. 1 e 2.

Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati.

§ 221. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati in licenza, a qualunque Corpo appartengano ricevono lo stesso trattamento, eccezione fatta soltanto di quelli appartenenti all'Arma dei Carabinieri Reali e di quelli appartenenti alle Compagnie Invalidi delle Case Reali degli Invalidi di Asti e di Napoli, pei quali è stabilito uno speciale trattamento coi §§ 241 e 241.

§ 222. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che ottiene una piccola licenza di giorni tre ha diritto alla indennità di via in ragione del numero delle giornate di licenza. La indennità gli si corrisponde all'atto della partenza, ma se ritornasse prima di aver consumate le giornate di licenza concesse, gli sarà ritenuto l'ammontare della indennità per le giornate non consumate (*Nota* 22 *aprile* 1865).

Non sarà perciò ritenuta la indennità di via corrisposta a quello che ritorni con eccedenza al permesso.

Quando ammalando in licenza, venisse ricoverato in un ospedale o mandasse un certificato di malattia, avrà diritto alla indennità di via pel

ritorno al Corpo, in ragione delle tappe a percorrere, perchè per tale fatto ha cambiato di posizione.

§ 223. Quello che ottiene una licenza ordinaria è privato d'ogni competenza, ma riceve in compenso la indennità di via per l'andata in licenza e quindi anche pel ritorno, se la licenza è maggiore di giorni 12, e quando avendo ottenuto una licenza di una durata maggiore esso ritorni dopo aver passato almeno 12 giorni in licenza.

§ 224. Quello che va in licenza straordinaria, qualunque ne sia il motivo, riceve lo stesso trattamento di quello che si reca in licenza ordinaria.

§ 225. Quello che ottiene una licenza per esercitare funzioni politiche ha diritto alla indennità di via in ragione delle giornate di licenza che ottiene. Quando ritornasse prima della scadenza della licenza gli sarà addebitato lo ammontare della indennità per le giornate di licenza non consumate.

§ 226. Quello che ottenga una licenza per recarsi in estero Stato, avrà diritto alla indennità di via, sino alla frontiera soltanto (*Nota* 24 *aprile* 1850, *a pag.* 374 *del* Giornale militare 1° *semestre*).

§ 227. Quello che in seguito a rassegna di rimando sia mandato in licenza per sei mesi o per un anno (§ 1169 *del Regolamento sul reclutamento, e* § 150 *dell'Appendice*), sarà pel trattamento considerato come mandato in congedo illimitato, e riceverà la indennità di via per rimpatriare (*Nota* 9 *novembre* 1856 *a pag.* 1088 *del* Giorn. Milit.).

Alla scadenza della licenza, non gli si può rilasciare la richiesta pel trasporto sulla ferrovia onde ritornare al Corpo, a meno che preceda invito del Comando Militare (*Nota* 4 *novembre* 1858, *a pag.* 1173 *del* Giorn. Militare).

Venendo chiamato a nuova visita ha diritto all'indennità di via sì per l'andata che pel ritorno ed anche pel soggiorno nel luogo della visita, se pur non sia posto in sussistenza presso un Corpo.

§ 228. È in facoltà del Comandante del Corpo di concedere proroghe al Sott'ufficiale, Caporale e Soldato, che abbia ottenuto una licenza per un numero di giorni inferiore a quanto era in facoltà di dare, sino a raggiungere il limite massimo stabilito per le licenze, senza che per ciò occorrano i motivi indicati dal Regolamento sulle licenze per poter ottenere proroghe.

Abbisognando di altre proroghe per motivi consentiti dal detto Regolamento debbono essere osservate le formalità dallo stesso indicate.

§ 229. Le piccole licenze dei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati possono pure essere prorogate, ed in tal caso essi hanno diritto al relativo trattamento pel ritorno (*Nota 1° luglio* 1851, *a pag.* 182 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª).

§ 230. Il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato che allo spirare della licenza non possa per causa di malattia restituirsi al Corpo, deve essere ricoverato in uno spedale, e dove ciò non fosse possibile dovrà inviare certificati di malattia da rinnovarsi ogni 15 giorni (*Art.* 14 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

Sarà intanto considerato in proroga di licenza per malattia, ed ancorchè trascorrano oltre i 30 giorni senza essere ricoverato in uno spedale, avrà sempre diritto alla indennità di via pel ritorno.

§ 231. Quello che, mentre trovasi in licenza, viene ricoverato in uno spedale deve essere considerato come se fosse entrato nello spedale essendo al Corpo, ed avrà perciò diritto allo stesso trattamento.

Risanando potrà continuare la licenza se non fosse ancora ultimata, o restituirsi al Corpo con foglio ed indennità di via, oppure ottenere, secondo il caso, altra licenza di convalescenza.

§ 232. Quello che già in eccedenza alla licenza mandasse un certificato di malattia cessa dalla data del certificato di essere in licenza illegale, e deve quindi essere considerato in proroga di licenza.

Quando venisse ricoverato in uno Spedale avrà esso pure lo stesso trattamento come se vi fosse entrato essendo presente al Corpo, ed uscendone avrà ragione alla indennità di via, avendo pel fatto della sua ammessione nello Spedale cambiato di posizione.

§ 233. Il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato che per recarsi in licenza debba prendere imbarco, avrà diritto al trasporto sul mare ed al mantenimento ma non al piccolo prestito stabilito per le truppe a bordo in marcia per servizio.

Sarà trattenuto al luogo dello imbarco in sussistenza ed in attesa di occasione per essere preso a bordo.

Il Corpo corrisponderà la indennità di via sino al luogo d'imbarco, e quindi sarà, occorrendo, provvisto di altra indennità di via dal Comando

Militare nel luogo in cui sbarca sino a destinazione. Eguali norme si dovranno osservare pel ritorno.

I giorni passati in attesa d'imbarco ed a bordo devono essere calcolati nella licenza, perchè nel determinarne la durata si calcolarono siffatte eventualità, e d'altronde le licenze debbono essere regolate in modo che gl'individui possano andare a bordo appena giunti al luogo d'imbarco (*Nota* 5 *ottobre* 1863, *a pag.* 566 *del* Giornale Militare).

Quando la eccedenza fosse motivata dalla sola mancanza di occasione di imbarco pel ritorno a tempo debito si deve tener conto di questa circostanza prima di determinare la ritenenza delle indennità di via, attesochè pel Sott'ufficiale, Caporale e Soldato è da calcolarsi quale impedimento al ritorno nel senso della Nota 21 aprile 1853 a pag. 104 del *Giornale Militare*, non avendo i mezzi per procurarsi a sue spese l'imbarco sui legni del Commercio.

§ 234. Il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato che si reca in licenza, o ne ritorna, il quale sia trattenuto in sussistenza in attesa di imbarco, non acquista perciò diritto alcuno al deconto.

Quando però per misure sanitarie, i militari siano trattenuti in osservazione al luogo dell'imbarco e dello sbarco ed aggregati a qualche Corpo per far servizio, saranno in tal caso considerati siccome presenti, ed il Corpo cui appartengono corrisponderà loro il deconto pel tempo in cui furono trattenuti in osservazione (*Dispaccio Ministeriale* 21 *dicembre* 1867).

§ 235. Il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato che venisse per incondotta, mentre è in licenza, tradotto dall'Arma dei Carabinieri Reali al Corpo, come è stabilito dalla Nota 27 febbraio 1858 a pag. 253 del *Giornale Militare*, non avrà, pel ritorno, diritto alla indennità di via (*Nota* 1° *giugno* 1853, *a pag* 118 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª).

§ 236. Il reduce di licenza ha diritto a tutte le competenze dal giorno del ritorno perchè questo è considerato giorno di presenza.

Se però ha ricevuto la indennità di via, e questa non gli debba essere trattenuta, vi avrà diritto soltanto dal giorno successivo all'arrivo.

§ 237. Ha diritto all'indennità di via quando va o ritorna di licenza ordinaria, o di licenza straordinaria; tuttavia non gliene sarà fatta ragione:

a) pel ritorno di licenza ordinaria quando questa fu di soli 12 giorni o meno;

b) pel ritorno di licenza ordinaria o straordinaria, quando, avendo ottenuto una licenza maggiore di giorni 12, ritorni al Corpo prima di aver consumato almeno 12 giorni di licenza;

c) pel ritorno di licenza sì ordinaria che straordinaria, quando abbia smarrito il foglio di licenza prima di averlo fatto vidimare;

d) pel ritorno parimente, quando siasi recato in luogo diverso di quello indicato sul viglietto, avvertendo però che non incorrerà in tale perdita quando si recasse in altro comune, purchè sia nella periferia del proprio Mandamento;

e) pel ritorno quando non riporti il viglietto firmato dall'Autorità militare oppure dal Sindaco del paese o del Mandamento o di altro Comune del Mandamento.

Il soldato che va in piccola licenza non avendo l'obbligo di far vidimare il viglietto dall'Autorità del luogo in cui si reca (*Nota* 11 *giugno* 1852, *a pag.* 175 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª) non è soggetto ad alcuna ritenenza di indennità di via quando smarrisse il viglietto, perchè questo smarrimento non ha amministrativamente alcuna importanza dal momento che la indennità di via gli deve essere pagata all'atto della partenza in licenza come fu detto al § 122.

§ 238. Quando accade di dover ritenere la indennità di via si deve pur ritenere l'importo che viene a costare al Governo il trasporto di cui avesse fruito il militare sulle ferrovie e sul mare (§ 7° *della Nota* 22 *aprile* 1865).

§ 239. Per conoscere lo ammontare della ritenenza a farsi al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che debba restituire la indennità di via, i Corpi si rivolgeranno agli Uffici d'Intendenza Militare, i quali ricorreranno al Ministero quando non abbiano il mezzo di stabilire il calcolo della somma a ritenersi.

§ 240. Quello che reduce di licenza non avesse diritto alla indennità di via e difettasse di mezzi per recarsi al Corpo sarà provvisto di richiesta per un posto sulla ferrovia e potrà anche ricevere un acconto, ma sarà dichiarato sul viglietto che tanto l'acconto che l'importo del mezzo biglietto sulla ferrovia devrà essere ritenuto sulla di lui massa.

§ 241. I Sott'ufficiali e Carabinieri, nell'arma dei Carabinieri Reali, siccome quelli che sono considerati in servizio permanente per effetto dell'art. 233 dello speciale loro Regolamento del 16 ottobre 1822 e continuano a contribuire a tenore dell'art. 77 del medesimo per le spese

della mensa durante la licenza, hanno ragione alla continuazione della paga intiera, e ricevono inoltre la indennità di via sì per l'andata che pel ritorno *(Nota 22 aprile 1865)*.

Quando però avvenga che un Carabiniere, non ritornando al suo posto alla scadenza della licenza, sia dichiarato disertore saranno diffalcate dallo ammontare delle paghe decorse le spese che a tenore del regolamento si dovettero fare durante la licenza; la somma che sopravanzerà sarà portata in deduzione nel foglio generale delle competenze *(Dispaccio Minist. 14 dic. 1867)*.

§ 242. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dei battaglioni invalidi andando in licenza godono della metà paga *(prestito)* e della metà anche del supplemento paga di cui taluno fosse provvisto, durante la licenza e le proroghe, qualunque ne sia il motivo, ed hanno inoltre diritto alla indennità di via sì per l'andata che pel ritorno *(Nota 22 aprile 1865)*.

Ottenendo licenze per funzioni politiche avranno il trattamento comune agli individui degli altri Corpi.

§ 243. I Soldati allievi dei Battaglioni di figli di militari sono pareggiati ai Soldati nel trattamento durante le licenze *(Nota 14 marzo 1865)*.

§ 244. Agli allievi degli Istituti superiori ed inferiori di educazione militare non compete per le licenze nè indennità di via nè trasporto gratuito sulle ferrovie e sul mare *(Nota 14 marzo 1865)*.

§ 245. I musicanti in licenza hanno lo stesso trattamento dei soldati se non che possono continuare a ricevere anche l'alta paga a carico della massa di economia a seconda delle convenzioni rispettive (§ 362 *del Regol. 1° marzo* 1863).

§ 246. Il soldato di confidenza presso un Ufficiale in licenza per esercitare funzioni politiche è considerato quale comandato *(Nota 12 gennaio 1857 a pag. 71 del* Giornale Militare).

Quello che seguita in licenza l'Ufficiale che per l'arma cui appartiene o pel proprio grado deve essere provvisto di cavalli *(Art. 21 del Regolamento 29 genn. 1850*, è considerato come in licenza ordinaria (§ 7° *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Dec. 25 marzo 1852)*.

Quello dell'Uffiziale che gode razioni di foraggio e vien collocato in disponibilità od aspettativa, è pur considerato come in licenza ordinaria per due mesi, potendo l'Ufficiale trattenerlo presso di sè per detto lasso

di tempo ancora (§ 225 *del Regolamento di disciplina* 1859 *e* § 238 *di quello del* 1864).

Il Soldato del Treno d'armata comandato qual soldato di confidenza presso un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore, il quale ottenga una licenza mentre è coll'Ufficiale in campagna geodetica perde oltre le competenze ordinarie anche il soprassoldo di marcia di gui godeva in tale posizione com'è accennato al § 420 (*Nota* 13 *luglio* 1852 *a pag.* 206 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª).

Durante la licenza avrà il trattamento stabilito per la qualità di licenza che gli verrà concessa.

§ 247. Continua durante le licenze il soprassoldo di centesimi 5 assegnato pel Bersagliere che fa il servizio di trombettiere, perchè propriamente non è competenza personale, ma assegnamento per sopperire alle spese di un determinato servizio (*Nota* 16 *luglio* 1857, *a pag.* 387 *del* Giornale Militare).

§ 248. Il Soldato di nuova leva che prima di raggiungere il Corpo cui fu assegnato ottenga una licenza o dilazione non ha ragione ad alcuna competenza.

§ 249. Al Guardarme in licenza si continua a corrispondere la paga intiera, ma non gli compete nè indennità di via nè trasporto gratuito sulle ferrovie (*Dispaccio Ministeriale* 18 *maggio* 1865).

§ 250. L'indennità di via spettante ai partenti in licenza è segnata sul foglio di licenza dall'Ufficiale stesso che è incaricato della spedizione dei fogli di via alla truppa in marcia.

Disposizioni comuni.

§ 251. Il Militare che si reca in licenza deve far vidimare il viglietto di licenza dalle Autorità militari o civili del luogo in cui si reca nei modi e nelle epoche stabilite dal Regolamento sulle licenze.

Quello che trascurasse una tale formalità non ha ragione alle paghe che gli competano durante la licenza.

Non è però necessaria la vidimazione dei viglietti di piccola licenza.

§ 252. L'Ufficiale ed il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che avesse smarrito il viglietto di licenza non può ricevere le paghe di licenza se non dietro autorizzazione del Ministero (*Articolo* 61 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

§ 253. La pensione ai decorati della Croce di Savoia, il soprassoldo ai decorati di medaglie al valor militare ed il capo soldo di anzianità di servizio non soffrono mai interruzione in nessun caso di licenza e di eccedenza (*Art.* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

§ 254. Nel calcolo delle giornate di licenza degli Ufficiali, i mesi sono da considerarsi di giorni 30 caduno.

I giorni mancanti al mese di febbraio non possono costituire eccedenza.

§ 255. Nel calcolo delle competenze per le licenze dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, i mesi debbono essere calcolati pel numero di giorni di cui realmente constano, così essendo pure regolate per essi le paghe.

È computato nei giorni di licenza il giorno della partenza, ma non quello del ritorno (*Nota* 6 *maggio* 1851, *a pag.* 127 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

§ 256. I certificati di malattia ancorchè rilasciati qualche giorno prima della scadenza della licenza, decorrono solo dal giorno in cui scade la licenza.

È inoltre da avvertire che non potendosi equamente pretendere che i certificati si facciano, si spediscano e giungano nel giorno appunto in cui scade la licenza, si dovranno nel calcolo delle competenze apprezzare le circostanze, in cui si è trovato il militare, prima di escluderlo dalle competenze.

§ 257 Il militare che comprovi con dichiarazione di Autorità militare o civile di avere dovuto ritardare il suo ritorno di licenza per piena di acque, grande quantità di neve od altro impedimento, non sarà considerato in eccedenza alla licenza ed avrà diritto alla continuazione delle competenze stesse di cui godeva in licenza (*Nota* 21 *aprile* 1853, *a pagina* 104 *del* Giorn. Milit. *parte* 2ª).

§ 258. Il Militare che trovandosi in licenza è chiamato ad esercitare funzioni politiche non cambia per questa circostanza la qualità della sua licenza. Quando abbisognasse di una proroga, questa gli sarebbe data sotto il titolo di licenza per funzioni politiche e gli darebbe ragione al relativo trattamento (*Art.* 31 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

Se poi un Ufficiale fosse chiamato a sedere nel Parlamento potrà fare scambiare la licenza onde godere della paga intiera che è stabilita per le licenze per funzioni politiche.

§ 259. Avvenendo che il Corpo cangi di stanza mentre il militare trovasi in licenza, egli dovrà raggiungerlo nella nuova stanza, e qualora il Corpo non vi fosse ancora giunto, l'Ufficiale vi rimarrà comandato ed il Sott'ufficiale, Caporale o Soldato sarà messo in sussistenza ad altro Corpo (*Art. 60 del Regolamento* 29 *gennaio* 1850).

Però se il militare non fosse stato avvertito dello scambio del Corpo e si fosse recato nella primitiva stanza, avrà in tal caso diritto al foglio di via colla relativa indennità di via per raggiungere il Corpo nella nuova stanza.

§ 260. Se un militare partito in licenza si troverà ancora in licenza allo scadere del trimestre, si ometterà di conteggiarne nei fogli nominativi delle competenze le paghe dal giorno della sua partenza, le quali saranno poi buonificate nel trimestre in cui farà ritorno.

MILITARI RICOVERATI NEGLI SPEDALI E NEI MANICOMII.

Ufficiali.

§ 261. L'Ufficiale ricoverato in uno spedale ha diritto alla continuazione di tutte le sue competenze, ma si opera sulle di lui paghe la ritenenza sottoindicata per ogni giornata di ricovero (*Art. 2° del R. Decreto 2 ottobre* 1864):

Ufficiale Generale	L. 5 00
Ufficiale Superiore	» 3 00
Capitano	» 2 50
Subalterno	» 2 00

§ 262. Ai Capitani, Luogotenenti e Sottotenenti in aspettativa è fatta la ri-

tenenza in ragione soltanto della metà della somma sovraindicata, ma l'amministrazione dello spedale riceve dal Governo la retribuzione intiera come per gli Ufficiali in attivo servizio (*Art. 2° del precitato R. Decreto*).

§ 263. Le giornate di ricovero degli Ufficiali nello spedale devono essere calcolate nel foglio nominativo delle competenze come giornate di presenza e comprese perciò con quelle di paga intiera. In apposita colonna è poi indicato il numero delle giornate effettive di ricovero per le quali deve essere operata la prescritta deduzione, e così a cagione d'esempio: per un Ufficiale che sia stato ricoverato in uno spedale il 20 gennaio e siane uscito il 20 febbraio, si indicheranno nella colonna *paga intiera* giornate 90, e nell'apposita colonna si indicheranno giornate 31 di ricovero nello spedale (*Nota 8 gennaio* 1865 *a pag.* 9 *del* Giorn. Milit.).

Le giornate di ricovero nello spedale sono riportate esse pure nel Ristretto N. 1 del foglio nominativo delle competenze ed il loro ammontare è dedotto dal totale delle paghe.

§ 264. Gli Ufficiali che fossero ricoverati per malattia sifilitica soggiaceranno inoltre alla ritenenza di centesimi 75 per ogni giornata di cura colla differenza però che non si conteggia nei fogli nominativi delle competenze, perchè è pagata dall'Amministrazione del Corpo all'Amministrazione dello spedale.

§ 265. Le suindicate disposizioni sono pure applicabili ai Funzionari ed Impiegati cui è fatta facoltà di venire, cadendo infermi, ricoverati negli ospedali militari (*Art. 5° del R. Decreto 2 ottobre* 1864).

§ 266. Quello che alla partenza del Corpo o della frazione di esso, cui egli appartiene, sia ammalato, può essere ricoverato nello spedale, oppure continuare a farsi curare a sue spese.

Sì nell'uno che nell'altro caso continua ad avere ragione alla paga intiera, e quindi alla indennità di via allorchè risanato raggiunga subito il Corpo.

Uguali norme sono da applicarsi per l'Ufficiale che in marcia col Corpo o con una frazione di esso, cada ammalato (*Nota 20 novembre* 1851, *a pag.* 373 *del* Giorn. Milit. *parte* 2ª).

§ 267. Quello che, mentre è in licenza, sia ricoverato nello spedale, è considerato come se vi fosse entrato essendo presente al Corpo.

Risanando può ultimare la licenza o ritornare al Corpo, ed in questo

ultimo caso avrà diritto alla paga intiera per le giornate di marcia ed al trasporto sulle ferrovie (*Art.* 59 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850), ma non gli compete nè indennità di via, nè soprassoldo di marcia.

§ 268. Quando a seguito di superiore autorizzazione, talun Ufficiale in attività di servizio lascierà l'ordinaria sua stanza, ove non esista Ospedale Militare, per trasferirsi allo Stabilimento Sanitario prossimiore, avrà ragione alla indennità di via sulle strade ordinarie, ed al trasporto gratuito sulle ferrovie o sul mare col relativo trattamento.

Uguale trattamento avrà l'Ufficiale che ottenga di essere traslocato da uno ad altro Ospedale.

§ 269. Quello che essendo ditenuto agli arresti in un forte cada ammalato ha pur diritto ad essere ricoverato nello Spedale come gli Ufficiali di presidio nel forte (*Nota* 4 *ottobre* 1843 *a pag.* 563 *della* Raccolta).

§ 270. L'Ufficiale ricoverato in uno spedale ha bensì ragione alle competenze come se fosse presente al Corpo, ma non ha diritto alla continuazione dello straordinario assegnamento che per la posizione in cui si trova il Corpo fosse concesso, come sarebbe il soprassoldo di campo, il soprassoldo di marcia e simili, essendo questi dovuti solamente a chi attende in realtà al servizio per cui è concesso, come è indicato dal § 55.

§ 271. Quello che mentre è ricoverato nello spedale sia collocato in aspettativa, a riposo, riformato, od altrimenti provvisto, cessa di aver ragione a ricevere le competenze dal Corpo a cominciare dal giorno stabilito dal Decreto o Dispaccio col quale si provvede a suo riguardo.

In quanto alla retribuzione da pagarsi per le giornate di cura ed alla di lui permanenza nello spedale, sono promossi dalla Amministrazione dello spedale i relativi incumbenti consigliati dalle circostanze.

§ 272. L'Ufficiale ricoverato in un manicomio ha diritto alla continuazione delle competenze sino a tanto che non sia altrimenti di provveduto a suo riguardo, ed il Corpo osserva pel pagamento le norme segnate dal § 164 del Regolamento 1° marzo 1863 e quelle altre che nella circostanza fossero stabilite d'accordo colla famiglia dell'Ufficiale.

§ 273. Le paghe ed altre competenze dell'Ufficiale ricoverato nello spedale continuano ad essere conteggiate nei fogli nominativi delle competenze ancorchè alla fine del trimestre l'Ufficiale risulti tuttora allo spedale, do-

vendosi fargli ricapitare quanto gli compete, se lo spedale è nello stesso luogo del Corpo, alla fine d'ogni mese (§ 160 *del Regol.* 1° *marzo* 1863).

Se invece l'Ufficiale è ricoverato in uno spedale lontano dal Corpo, questi dispone pel pagamento, secondo la richiesta che ne faccia l'Ufficiale (§ 163 *del precitato Regolamento*).

§ 274. L'Ufficiale ricoverato nello spedale continua ad essere soggetto alla stessa ritenuta sullo stipendio stabilita dalla Legge 18 settembre 1864 ed alla ritenuta per la tassa sulla ricchezza mobile che gli si farebbe se non fosse ricoverato, ancorchè il suo stipendio sia scemato dello ammontare della retribuzione (*Art.* 5° *della Nota* 31 *luglio* 1866 *a pag.* 761 *del* Giornale Militare).

§ 275. La retribuzione che per le giornate di cura debbono pagare i varii Personali amministrativi dipendenti dal Ministero, fu stabilita con Dispaccio in data 30 ottobre 1864 in correlazione al R. Decreto 2 detto, e corrisponde alle seguenti modalità per ogni giornata.

a) L. 3 per l'Impiegato il cui stipendio supera le L. 3,000:

b) L. 2, 50 per l'Impiegato che ha lo stipendio da L. 2,000 a L. 3.000.

c) L. 2 per ogni Impiegato che ha meno di L. 2,000.

Per gli Impiegati indicati alle lettere *b* e *c* che sieno in aspettativa, la ritenenza sarà ridotta alla metà, ma l'Amministrazione dello Spedale riceverà dal Governo la retribuzione intiera come se fossero in attività.

Il modo di eseguire la ritenenza per la retribuzione della cura agli Ufficiali ed Impiegati non amministrati da un Consiglio è stabilito dalla Nota 22 ottobre 1863.

§ 276. L'Ufficiale che ottenesse di essere ricoverato nello spedale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro continua ad aver ragione a tutte le competenze senza ritenenza alcuna (*Nota* 3 *settembre* 1849, *a pag.* 96 *del* Giornale militare 2° *semestre*).

§ 277. L'Ufficiale ricoverato in uno spedale al quale l'amministrazione militare non corrisponda veruna retribuzione per le giornate di cura, continua a ricevere integralmente lo stipendio.

Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati.

§ 278. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che sia ricoverato nelle infermerie di reggimento, od in ospedale amministrato dal proprio Corpo non

è sottoposto a ritenenza alcuna, ma le competenze sono devolute alla massa d'economia intieramente od in parte secondo le disposizioni che regolano l'amministrazione dell'infermeria o dello spedale.

A quello ricoverato in un Ospedale Militare o Civile per conto del Governo cessa ogni competenza.

Al Sott'Ufficiale però decorre un soldo d'ospedale nella proporzione seguente *(R. Decreto* 20 *novembre* 1859, *a pag.* 791 *del* Giorn. Milit.):

Furiere Maggiore	centesimi	65	al giorno
Furiere	»	50	id.
Sergente	»	40	id.

§ 279. Il detto soldo è comune per tutte le armi e per tutti i Corpi (§ 1° *delle Avvertenze alla Tabella che fa seguito al precitato R. Decreto)*.

I Capi Operai che non abbiano paga di Sott'Ufficiale non puonno godere del soldo d'ospedale (§ 3° *delle Avvertenze alla Tabella che fa seguito al precitato Decreto)*.

Il Capo Armaiuolo ed il Capo Morsaro hanno perciò diritto al soldo d'ospedale di Furiere, se di 1ª classe; e di Sergente, se di 2ª classe *(Art.* 2° *del R. Decreto* 2 *maggio* 1861, *a pag.* 309 *del* Gior. Militare).

Il Capo Musica, il Tamburino Maggiore ed il Trombettiere Maggiore avranno diritto al soldo d'ospedale da Furiere o da Furiere Maggiore secondo che siano pareggiati all'uno od all'altro a termini del § 24 del Regolamento di disciplina 1859, e 26 di quello del 1864.

Il Caporale Maggiore ed i Caporali del Corpo Cacciatori Franchi di nomina anteriore al R. Decreto 25 luglio 1864, venendo ricoverati nell'ospedale continuano a godere eccezionalmente del soldo d'ospedale di cent. 10 *(Disp. minist.* 19 *agosto* 1864), che era per essi stabilito dalla Tabella N. 14 annessa al R. Decreto 25 marzo 1852.

§ 280. Non hanno diritto al soldo d'ospedale i sott'Uffiziali dei Carabinieri, delle Compagnie Guardie Reali del Palazzo, e dei Moschettieri, ai quali è invece continuata la paga intiera, anche durante il ricovero nello spedale, perchè sono assoggettati ad una ritenenza fissa di cent. 90 per ogni giornata di cura (§ 2° *della Nota* 5 *ottobre* 1864, *a pag.* 680 *del* Giornale Milit.).

§ 281. Al Sott'Ufficiale sospeso dal suo grado compete pure il soldo di ospedale, ma il relativo ammontare si volge a benefizio della massa di economia del Corpo che ha in aggregazione il Sott'Uffiziale sospeso.

Quando il Sott'Uffiziale venisse sospeso mentre è ricoverato nello spedale, il detto soldo passa a benefizio della massa di economia del Corpo

cui appartiene se non avesse avuto luogo il di lui passaggio in aggregazione ad altro Corpo.

§ 282. Il Sergente in soprannumero con paga di Caporale Maggiore venendo ricoverato nello spedale non ha diritto a verun soldo d'ospedale durante il suo ricovero.

Così pure quello che dopo essere stato sospeso dal grado venisse ricoverato nello spedale.

§ 283. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ricoverato per malattia sifilitica soggiace inoltre alla ritenenza fissa di L. 5 che sono addebitate sulla sua massa.

§ 284. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ricoverato nel deposito degli Oftalmici, od in altro consimile stabilimento amministrato da un ospedale militare, è considerato, rispetto alle competenze, come ricoverato in uno ospedale, e deve per conseguenza cessargli anche il deconto.

§ 285. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che ammalando in marcia non possa essere ricoverato nello spedale perchè non ve ne sia alcuno nella località in cui si trova, nè trasportato per la gravezza del male, sarà tuttavia in quanto alle competenze considerato come ricoverato nello spedale, perchè alle spese di sua cura è provvisto secondo i casi o dal Ministero (*Art.* 189 *del Regol.* 4 *giugno* 1833), o dalla massa d'economia dei Corpi (§ 295 *alinea* 19 *del Regol.* 1° *marzo* 1863), ed in quest'ultimo caso si continua a conteggiarne a beneficio della detta massa le competenze intiere come se fosse presente al Corpo.

§ 286. Quello che ammalando in licenza sia ricoverato nello spedale ha diritto al trattamento, durante il suo ricovero, che avrebbe goduto se fosse entrato nello spedale mentre era presente al Corpo.

Risanando potrà continuare la primitiva licenza, ottenerne altra di convalescenza, oppure rientrare al Corpo, nel qual caso avrà diritto alla indennità di via pel ritorno.

§ 287. Quello che si reca ad uno spedale lontano dalla residenza del Corpo, o che esca dallo spedale per raggiungere in altro luogo il suo Corpo ha ragione in ambedue i casi alla indennità di via, durante la marcia, ma il Sott'Ufficiale non avrà mai diritto per le giornate di marcia al soldo d'ospedale, che solo compete per le giornate di ricovero.

Quando però per la poca distanza o per la facilità del trasporto tra

l'ospedale ed il Corpo e viceversa, il militare che ammali possa partire per l'ospedale dopo il rancio, e quello che risani possa raggiungere il Corpo dopo la seconda distribuzione dei viveri nello spedale, nè l'uno nè l'altro avrà diritto in tal caso alla indennità di via.

§ 288. Al Guardarme ricoverato nello spedale è continuata la intiera paga sotto la deduzione di L. 1 20 per ogni giornata di cura.

Quando fosse ricoverato per malattia sifilitica sarà inoltre assoggettato alla ritenenza prescritta pel Sott'Ufficiale *(Art. 4° della suindicata Nota)*.

§ 289. L'indennità di via dovuta a quelli che uscendo dallo spedale debbono raggiungere altrove il rispettivo Corpo è pagata dall'Amministrazione dello spedale (*art. 2 della Istruzione, 30 settem.* 1860, pag. 1041 *del* Giornale Militare), ed i Corpi ne rimborsano l'ammontare alla detta Amministrazione, e ne fanno articolo di buonificazione nel foglio generale delle competenze (come è detto al § 36. lettera *f*).

§ 290. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati addetti quali ordinanze agli Ufficî d'Intendenza Militare, ai Comandi e Tribunali Militari ed a qualunque altro Ufficio dipendente dal Ministero venendo ricoverati nello spedale hanno il trattamento comune a tutti gli individui di bassa-forza (*Nota 5 febbraio* 1863, *a pag. 65 del* Giorn. Mil.).

§ 291. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati quali ordinanze presso altri Ministeri ed Uffici non dipendenti dal Ministero della Guerra venendo ricoverati nello spedale continueranno a ricevere dall'Ufficio cui sono addetti le loro competenze, deduzione fatta però di centesimi 90 per ogni giornata di cura, devoluti allo spedale (*Nota 5 ottobre* 1861).

I suddetti sono esclusi da ogni competenza militare tranne il deconto, in qualunque posizione si trovino.

§ 292. Quello che sia mandato in congedo illimitato, oppur richiamato al Corpo, come pure quello che sia mandato in licenza dopo rassegna di rimando per 6 mesi o più, ha bensì diritto ad essere ricoverato nello spedale quando ammali essendo ancora in marcia, ma tale ricovero non gli porge titolo a veruna altra competenza.

Quello poi che già sia in congedo illimitato, od a casa in licenza di rimando non ha più diritto al ricovero nello spedale.

§ 293. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ricoverato in un manicomio non

ha diritto a veruna competenza militare (§ 1° *lettera B, delle avvertenze che fanno seguito al R. D. 26 febbraio* 1865).

§ 294. Quello comunque ditenuto che venga ricoverato nello spedale non acquista perciò titolo ad alcuna competenza (*art. 72 dell'Istruzione 30 luglio* 1834).

§ 295. Quello che si assenta senza licenza dallo spedale perde ogni competenza dal giorno dopo dell'assenza.

Quello che dopo di essere uscito dallo spedale si assenta senza licenza è privato di ogni competenza dal giorno dopo della sua uscita dallo spedale (*art. 47 della Appendice 20 maggio* 1836).

§ 296. Il Soldato del Treno d'Armata comandato qual Soldato di confidenza presso un Ufficiale di Stato Maggiore in campagna goedetica, venendo ricoverato in uno spedale, cessa di aver diritto, oltre alle competenze ordinarie, anche al soprassoldo di marcia di cui godeva in tale posizione come è accennato al § 420 (*Nota 15 luglio* 1852, *a pag.* 206 *del* Giorn. Mil. *parte 2a*).

§ 297. Il Musicante nello spedale ha lo stesso trattamento del Soldato se, non che può, secondo le convenzioni. continuare a ricevere integralmente l'alta paga sulla massa di economia (§ 362 *del Regol. 1° marzo* 1863).

§ 298. Il soprassoldo di centesimi 5 al giorno che si corrisponde pei Bersaglieri che fanno servizio da Trombettiere è continuato anche durante il ricovero. perchè propriamente non è competenza personale, ma assegnamento per sopperire alle spese di un determinato servizio (*Nota 16 luglio* 1857, *a pagina 387 del* Giornale Militare).

§ 299. Le competenze cui ha diritto il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato mentre è ricoverato nello spedale, sono, a differenza di quanto è stabilito col paragrafo 273 per gli Ufficiali, conteggiate nei fogli nominativi delle competenze solo quando l'individuo esce dall'ospedale.

Disposizioni comuni.

§ 300. Il giorno in cui ha luogo il ricovero nello spedale non è considerato giornata d'ospedale, e viceversa è considerato giornata d'ospedale il giorno in cui il militare ne esce.

In conseguenza i Corpi calcoleranno nei loro conti gli individui a tutto il giorno d'entrata, e per quelli che ne escono comincieranno a conteggiarne le competenze dal giorno dopo.

Tale massima è appoggiata in quanto ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, al § 1003 del Regolamento di disciplina militare 1859, e § 1191 di quello del 1864, col quale è stabilito per regola che gli uomini sono mandati allo spedale dopo il secondo rancio.

§ 301. Il militare che mentre trovasi ricoverato nello spedale venisse promosso o retrocesso riceverà il trattamento per la nuova sua posizione, e così un Caporale che venisse promosso Sergente avrebbe diritto al soldo d'ospedale, ed il Sott'Ufficiale che fosse promosso Sottotenente avrebbe ragione alla paga intiera, sotto deduzione della retribuzione stabilita per la giornata di cura di Sottotenente.

Quando però il Sott'Ufficiale promosso fosse stato ricoverato per malattia sifilitica sarebbe sottoposto al pagamento della somma integrale stabilita per la cura del Sott'ufficiale, e non alla retribuzione di centesimi 75 al giorno stabilita per l'Ufficiale.

§ 302. Laddove il militare che si trova ricoverato, venga trasferto di Corpo, il Corpo perdente deve cessare dal conteggiarne le competenze dalla data della disposizione che ordina il passaggio.

§ 303. La pensione ai decorati della Croce di Savoia, il soprassoldo delle medaglie al valor militare, ed il capo soldo di anzianità sono continuati integralmente anche durante il ricovero negli spedali.

MILITARI AI BAGNI.

§ 304. L'Ufficiale ammesso ai bagni termali d'Acqui ha diritto per le giornate di permanenza nello Stabilimento balneario alla continuazione della paga intiera e soggiace alla ritenenza seguente per ogni giornata, cioè:

Se Ufficiale Superiore.	L. 3	»
Se Capitano	» 2	50
Se Subalterno	» 2	»

La detta ritenenza è ridotta alla metà pei Capitani e Subalterni che sono in aspettativa (*Regio Decreto 10 giugno* 1852, *a pagina* 389 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª).

Il calcolo della ritenenza deve essere ragguagliato al numero delle giornate di permanenza ai bagni, come per le giornate di ricovero negli Ospedali è stabilito dal § 263.

§ 305. Quello ammesso ai bagni di Vinadio ha ragione alla paga intiera e soggiace alla stessa ritenenza stabilita per l'Ufficiale ammesso ai bagn d'Acqui (*Nota 7 maggio* 1856, *a pagina 700 del* Giornale Militare).

§ 306. La giornate di paga pel lasso di tempo che si passa negli stabilimenti balneari sono da calcolarsi colle giornate di paga intiera come è prescritto per quelle di ricovero negli spedali, e la ritenenza sovraindicata si opera nella stessa guisa.

§ 307. L'Ufficiale inviato ai bagni presso quelli stabilimenti nei quali sono ammessi in cura Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati ha pur esso diritto alla indennità di via per recarsi ai bagni, e per restituirsi da questi al Corpo (*Art. 4ª del R. Decreto 2 ottobre* 1864).

Se però profitta della breve licenza che il Ministero suole ordinariamente concedere, perde in tal caso ogni diritto all'indennità di via (V. § 205).

§ 308. È continuata all'Ufficiale ammesso ai bagni la stessa deduzione per la ritenuta sullo stipendio, stabilita dalla legge 18 dicembre 1864, e per la tassa sulla ricchezza mobile, come se fosse presente ancorchè la di lui paga sia scemata dell'importo della retribuzione (*Art. 5ª della Nota 31 luglio* 1866, *a pagina 761 del* Giornale Militare).

§ 309. Al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato ammesso ai bagni d'Acqui cessa ogni competenza per le giornate di permanenza nello stabilimento balneario, e quindi non è dovuto al Sott'Ufiziale neppure il soldo d'ospedale.

Riceve però dallo stabilimento balneario il sottoindicato soldo giornaliero, che non fa parte della Contabilità di reggimento, ma è compreso nei conti del detto stabilimento.

Centesimi 40 il Sott'Ufficiale (esclusi i Capi-Operai).

Centesimi 10 il Caporale e Soldato (compresi i Capi-Operai).

(*Regio Decreto 10 giugno* 1852, *a pagina* 389 *del* Gior. Mil. *parte* 1ª).

Il Capo Armaiuolo e Capo Morsaro però avendo ora grado e pagá da Sott'Ufficiale (*R. Decreto 2 maggio* 1861, *a pag.* 309 *del* Giornale Militare), avranno pur diritto al soldo di centesimi 40.

§ 310. Il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato ammesso ai bagni di Vinadio è invece considerato qual comandato, e come tale continua ad avere le intiere competenze.

Esso gode inoltre del soprassoldo giornaliero di centesimi 20 che vien conteggiato nella colonna *gratificazioni* del foglio nominativo delle competenze (*§ 9 della Circolare* 19 *giugno* 1852, *a pagina* 187 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

Dovendo però essere preso in sussistenza dal Comandante del distaccamento presso lo stabilimento balneario, ne consegue che il Corpo cui appartiene ha il solo carico di corrispondergli l'indennità di via per la andata e conteggiare il deconto, mentre ogni altra competenza deve essere conteggiata dal Corpo cui appartiene il distaccamento.

Il Corpo che riceve in sussistenza i balneanti paga le spese di bucato allo Stabilimento nella somma fissa di L. 1,50, per caduno per tutto il tempo della bagnatura, e detta somma è messa a carico della massa di economia (*Dispaccio Ministeriale 29 giugno* 1865).

§ 311. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati ammessi ai bagni di Salso Maggiore sono trattati come quelli inviati ai bagni di Vinadio.

Quelli mandati ai bagni di Abano sono trattati come gli ammessi ai bagni di Acqui (*Dispaccio Ministeriale 21 maggio* 1867).

§ 312. Il Sott'ufficiale Caporale e Soldato ammesso ai bagni ha ragione sì per l'andata che pel ritorno all'indennità di via (*Art.* 5° *delle disposizioni* 18 *giugno* 1852, *a pagina* 591 *del* Giornale Militare *parte* 1ª).

§ 313. I Sott'ufficiali e Carabinieri nell'arma dei Carabinieri Reali, e così anche le Guardie Reali del Palazzo ed ogni altro individuo che per speciali disposizioni continua a ricevere le intiere competenze mentre trovasi allo spedale, e soggiace solo alla ritenenza di una determinata somma per ogni giornata di cura, venendo ammessi ai bagni d'Acqui, continueranno a ricevere integralmente le loro competenze, e soggiaceranno alla ritenenza stessa sulle loro paghe come se fossero allo spedale, ma non avranno diritto al soldo che è pagato agli altri balneanti dallo Stabilimento (*Art.* 6ª *delle precitate disposizioni*).

§ 314. Le norme di trattamento in altri Stabilimenti balneari sono stabilite quando ne è partecipata l'ammessione.

TRUPPE RIUNITE IN CAMPI DI ISTRUZIONE

o che si esercitano in fazioni campali e nel tiro al bersaglio.

---

§ 315. Il trattamento delle truppe riunite in campi d'istruzione è determinato nella circostanza in cui è ordinata la riunione delle truppe.

§ 316. Le truppe che si esercitano in fazioni campali, senza riunirsi in campi, hanno diritto al soprassoldo di marcia per la giornata se restano fuori della caserma tanto tempo da dover fare un pasto (*Nota* 22 *ottobre* 1851, *a pag*. 340 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

Il soprassoldo deve essere corrisposto a quelli soltanto che prendono realmente parte alle fazioni, e ne sono perciò esclusi quelli che restano per qualsivoglia motivo in caserma o sono comandati per altri servizi.

§ 317. L'Aiutante Maggiore in 1° nei reggimenti di fanteria e nel Corpo dei Zappatori non ha, in tal circostanza, diritto alla indennità di trasferta di L. 6 al giorno, non essendo questa stabilita nè pei campi, nè per le fazioni campali, ma per le mosse e dislocazioni come è indicato dalle avvertenze sulla tabella n. 15 annessa al R. Decreto 25 marzo 1852.

§ 318. Agli Ufficiali, Sott' ufficiali, Caporali e Soldati che muovano dall'ordinaria stanza per attendere altrove alla scuola del tiro al bersaglio spetta il soprassoldo di marcia dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Nota* 26 *aprile* 1863, *a pag*: 242 *del* Giornale Militare).

È necessaria una autorizzazione del Ministero per far godere il detto soprassoldo anche alle truppe che senza lasciare la guarnigione, sono però costrette a fare una lunga marcia per recarsi al luogo del tiro.

§ 319. Agli Ufficiali, Sott' ufficiali, Caporali e Soldati d'Artiglieria che muovono provvisoriamente dall'ordinaria loro stanza per attendere alla scuola del tiro, compete il soprassoldo di marcia dal giorno di partenza fino a tutto quello inclusivamente del ritorno nell'ordinaria stanza giusta il prescritto della nota 28 aprile 1863 (*Giornale d'Artiglieria* 1864, *a pag*. 243).

§ 320. Alle Truppe d'Artiglieria comandate per fare altre esercitazioni od esperienze sulle batterie sono stabiliti volta per volta speciali assegnamenti secondo le circostanze.

§ 321. Il militare che facendo parte della truppa comandata alla scuola del tiro al bersaglio col trattamento stabilito dalla precitata Nota rientra isolatamente alla sede del Corpo, oppure da questo raggiunge, pure isolatamente, la scuola, ha diritto alla indennità di via in applicazione della massima stabilita che il militare in marcia per servizio ha diritto al trattamento di marcia secondo la posizione in cui si trova *(Dispaccio Ministeriale 10 ottobre 1867)*.

MILITARI CHE PASSANO DA UNA AD ALTRA COMPAGNIA E DA UNO AD ALTRO CORPO

Ufficiali.

§ 322. Le competenze degli Ufficiali che scambiano di Compagnia nello stesso Corpo sono conteggiate dalla Compagnia, che li riceve, dal primo giorno del mese in cui ha luogo il passaggio.

Quando la compagnia è lontana, la indennità di via od il soprassoldo di marcia, secondo il caso, sono corrisposti e conteggiati dalla compagnia da cui l'ufficiale si diparte.

Se il passaggio ha luogo mentre l'Ufficiale è in licenza, allo spedale od altrimenti assente, le giornate delle competenze sono, in difetto di norme regolamentari per questi casi, conteggiate dalla Compagnia che sarà dall'Amministrazione del Corpo indicata negli stati delle variazioni che si consegnano all'Ufficio d'Intendenza.

§ 323. L'Ufficiale che passa da uno ad altro Corpo, sì per effetto di promozione che per semplice dislocazione, cessa di ricevere le competenze dal Corpo da cui si diparte, dal giorno stabilito dal Bollettino Ufficiale

o dal Dispaccio che ordina il passaggio, e quando nessuna indicazione è data, s'intende che le competenze cessano dal primitivo Corpo con tutto il giorno antecedente al Decreto o Dispaccio, e dalla data di questo decorrono le competenze presso il nuovo Corpo.

Però la indennità di via cui ha diritto giusta la Nota 23 novembre 1860 a pagina 1239 del *Giornale Militare* od in sua vece il soprassoldo di marcia, che secondo i casi possono spettargli, sarà corrisposta e conteggiata dal Corpo che lascia.

Uguali norme sono da osservarsi per regolare le competenze dell'Ufficiale che all'atto del passaggio si trovi in licenza, allo spedale od altrimenti assente.

§ 324. L'Ufficiale promosso a maggior grado e destinato ad altro Corpo con decorrenza dello stipendio dal primo giorno del mese successivo deve essere soddisfatto dal Corpo che lascia di tutto quanto gli spetta a tutto il giorno antecedente quello in cui decorre la paga del nuovo grado, e quando non avesse ricevute tali competenze ne sarà soddisfatto dal Corpo in cui fu destinato ma per conto di quello da cui proviene.

Il Corpo che acquista l'Ufficiale gli corrisponderà dal giorno d'arrivo le competenze straordinarie cui avesse diritto per lo speciale servizio che presta, mentre la decorrenza dal 1° del mese successivo a quello della promozione, prescritta col R. Decreto 17 maggio 1863, e coll'art. 14 del Regolamento 31 dicembre 1864 per la esecuzione della Legge 18 detto, è stabilita soltanto per lo stipendio e non per gli accessori.

§ 325. L'Ufficiale dislocato sia per promozione che per passaggio deve raggiungere il nuovo Corpo nel termine fissato dal Bollettino o Dispaccio, e quando non fosse indicato il termine, s'intende che esso debba lasciare l'antico Corpo nel sesto giorno dopo la partecipazione del Bollettino o nel dodicesimo giorno se deve rimettere un comando o consegnare una contabilità (*Nota* 18 *luglio* 1861, *a pag.* 527 *del* Giornale Militare).

Quando però per raggiungere il Corpo debba imbarcarsi, la sua partenza sarà invece regolata in modo che egli giunga al luogo d'imbarco soltanto il giorno precedente alla prima partenza del piroscafo (*Nota* 13 *settembre* 1863 *a pagina* 531 *del* Giornale Militare).

Sarebbe irregolare in questa circostanza una licenza concessa altrimenti che dal Ministero (*Nota* 18 *giugno* 1864).

§ 326. L'Ufficiale dislocato di Corpo, mentre è in licenza, deve restituirsi tosto al nuovo Corpo, ed andrebbe, in caso d'indugio non giusti-

ficato, soggetto a perdere la paga (*Articolo* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

§ 327. L'Ufficiale che d'autorità è trasferto o promosso da altro Corpo nel Reggimento Ussari ha diritto alla indennità vestiario di L. 800, e quello che vien traslocato o promosso nel Reggimento Guide all'indennità di L. 500.

L'Ufficiale che da uno dei detti Reggimenti sia d'autorità trasferto in altro ha ragione all'indennità di L. 300.

Sì nell'uno che nell'altro caso deve però sempre precedere l'autorizzazione del Ministero.

Sott'ufficiali, Caporali e Soldati.

§ 328. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati che passano da una ad altra Compagnia dello stesso Corpo cessano di ricevere dalla compagnia, cui appartenevano all'atto del passaggio, ogni competenza dal giorno stesso del passaggio, dovendo da questo giorno essere soddisfatti ed amministrati dalla compagnia che li riceve.

Se la Compagnia fosse stanziata altrove, in tal caso la compagnia perdente deve conteggiare nella propria contabilità le indennità di via, o le giornate di paga con soprassoldo di marcia che dovessero essere corrisposte all'individuo.

Quelli che facciano passaggio ad altra compagnia mentre si trovano in licenza o ricoverati nello spedale cessano di ricevere le competenze dalla compagnia cui appartenevano, dal dì in cui partirono in licenza o furono ricoverati nello spedale.

La compagnia che li acquista fa loro le occorrenti buonificazioni quando ritornano al Corpo (*Art.* 57 *della appendice* 20 *maggio* 1836).

§ 329. Quelli che dai Depositi sono mandati ai Battaglioni o Squadroni attivi si intendono passati alla parte attiva del Corpo dal giorno stesso della partenza (§ 1009 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863), ma le competenze di marcia saranno sempre conteggiate dalla Compagnia o dallo Squadrone di Deposito.

In egual modo sarà regolato il calcolo delle competenze per quelli che dalla parte attiva siano mandati al Deposito.

§ 330. Quelli che passano da uno ad altro Corpo sono cancellati dal Corpo

cui appartenevano, nel giorno stesso in cui si mettono in via per effettuare il passsaggio (*Art.* 27 *dell'Istruzione* 20 *dicembre* 1851).

Il Corpo perdente cessa da detto giorno di conteggiare le competenze e li soddisfa di indennità di via (§ 3ª *della Circolare* 19 *giugno* 1852, *a pag.* 187 *del* Giornale Militare *parte* 2ª) oppure di paga e di soprassoldo di marcia se il passaggio fosse effettuato per molti individui in una volta e partissero in drappelli di forza tale da richiedere questo trattamento.

Per quelli ammessi quali allievi in un Istituto Superiore di educazione militare si osserveranno le stesse formalità che pei passaggi di Corpo (§ 22 *delle norme d'ammissione* 2 *febbraio* 1865, *a pag.* 42 *del* Giornale Militare).

§ 331. Quelli che sono ammessi nelle Compagnie Guardie Reali del Palazzo, purchè non abbiano cartella di Deposito per assoldamento o non siano assoldati con premio, ricevono dal Corpo perdente, ed a carico però della rispettiva massa di economia, una buonificazione di L. 150 che è accreditata sulla massa individuale (*Nota* 18 *ottobre* 1867, *a pagina* 665 *del* Giornale Militare).

§ 332. Quando all'atto del passaggio in altro Corpo, il Sott'ufficiale, Caporale o Soldato sia in licenza, il Corpo perdente regola le di lui competenze sino a tutto il giorno precedente la data del dispaccio che ordina il passaggio, dovendo l'individuo allo scadere della sua licenza venir diretto al nuovo Corpo.

In ugual modo si regoleranno le competenze di quello che all'atto del passaggio sia ricoverato nello spedale.

§ 333. Uguali norme sono da osservarsi per quelli che passano nell'Arma dei Carabinieri (*Nota* 6 *marzo* 1858, *a pag.* 265 *del* Giornale Militare) ricordando inoltre che non si fa loro restituire veruna quota di assegno di primo corredo (*Art.* 136 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834) ancorchè loro si corrisponda sotto speciali condizioni un nuovo assegno di primo corredo nell'arma in cui passano.

§ 334. Il soldato che debba esser tradotto al Corpo dei Cacciatori Franchi cessa di aver diritto alle competenze dal giorno dopo la sua rimessione ai Carabinieri Reali.

Il Corpo dei Cacciatori Franchi lo prende in forza dal giorno susseguente a quello in cui fu consegnato all'Arma dei Carabinieri Reali ma

lo ammette a godere le competenze solo dal giorno in cui gli è consegnato.

§ 335. Nella circostanza di assegnazione ai Corpi dell'esercito dei Soldati allievi che hanno ultimato il corso di studio nei Battaglioni di Figli di Militari debbono essere osservate le norme stesse che sono prescritte pel passaggio di ogni altro militare da uno ad altro Corpo.

§ 336. I Sott'ufficiali dell'esercito che siano ammessi, prima della scadenza della loro ferma, a far parte dei Personali amministrativi e contabili dipendenti dal Ministero della Guerra continuano bensì a figurare nei ruoli dei proprii Corpi, ma loro deve cessare ogni competenza dal giorno in cui decorre lo stipendio dell'impiego che sono ammessi a coprire (*R. Decreto* 5 *giugno* 1857, *a pagina* 326 *del* Giornale Militare *e* § 127 *della* 2ª *appendice al Regolamento sul Reclutamento approvata con R. Decreto* 29 *agosto* 1857, *N.* 2471 *degli* Atti del Governo).

§ 337. Avvenendo il caso di passaggio di individui in altri personali non dipendenti dal Ministero della Guerra, come Guardie Municipali, Guardie-Fuoco, Agenti doganali e simili, si dovrà, semprechè non sia altrimenti ordinato, far cessare ogni competenza dal giorno in cui l'individuo lascia il Corpo, ma gli sarà però corrisposta la indennità di via considerando l'individuo come congedato.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI
NEI SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI.

§ 338. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati che siano promossi hanno diritto alle competenze del grado od impiego dal giorno stesso della promozione.

§ 339. Il Sott'uffiziale, Caporale o Soldato promosso mentre è in licenza, ha diritto a ricevere secondo il nuovo grado od impiego la indennità di via che gli possa competere pel cammino che debba ancor percorrere dopo la sua promozione.

Così quello che sia promosso mentre trovasi nello spedale avrà il trattamento indicato dal § 301.

§ 340. Quelli che siano retrocessi cessano di aver ragione alle competenze del grado o dell'impiego dal giorno della retrocessione.

§ 341. I Sott'ufficiali o Caporali rimossi, cessano parimente di aver ragione alle competenze del grado o dell'impiego dalla data della sentenza che ordina la rimozione quando la cessazione non abbia dovuto aver luogo prima, per effetto del giudizio cui siano stati sottoposti.

SOTT'UFFICIALI SOSPESI DAL GRADO.

§ 342. Il Sott'ufficiale sospeso dal grado in applicazione delle modificazioni al Regolamento di disciplina approvate con R. Decreto 17 dicembre 1865 a pagina 960 del *Giornale Militare* continua ad essere inscritto sui fogli nominativi delle competenze tra i Sott'ufficiali, ed il Governo ne abbuona le relative competenze, ma giova avvertire :

1° Che il Sott'ufficiale riceve durante la punizione la paga da Soldato ordinario e la differenza forma provento della massa d'economia del Corpo, al quale è aggregato durante la sospensione ;

2° Che in marcia per recarsi al Corpo cui fu aggregato riceve la indennità di via da Soldato, e la differenza passa alla massa di economia del Corpo al quale è effettivo ;

3° Che venendo ricoverato nello spedale durante la sospensione non ha diritto al soldo d'ospedale, il quale passa integralmente a benefizio della massa d'economia del Corpo al quale è aggregato ;

§ 343. Il Sott'ufficiale sospeso dal grado deve essere aggregato ad altro Corpo durante la sospensione.

§ 344. Quello che per scontare la punizione della sospensione sia stato aggregato ad un Corpo in altra guarnigione ha diritto a ricevere pel ritorno al proprio Corpo la indennità di via stabilita pel suo grado ed impiego (*Dispaccio Ministeriale 27 aprile* 1866).

§ 345. Il soldo d'ospedale del Sott'ufficiale che venisse sospeso mentre è ricoverato nello spedale sarà a benefizio della massa di economia del Corpo cui appartiene, se non avesse luogo il di lui passaggio in aggregazione ad altro Corpo.

SOTT'UFFIZIALI CAPORALI E SOLDATI

MANDATI IN CONGEDO ILLIMITATO O RICHIAMATI SOTTO LE ARMI.

---

§ 346. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che sono mandati in congedo illimitato sia al licenziamento di una classe sia in anticipazione debbono essere esclusi da ogni competenza dal giorno stesso in cui lasciano il Corpo, e ricevono la indennità di via in proporzione del cammino che debbono fare per recarsi nel luogo del loro domicilio.

Non ha per conseguenza diritto ad alcuna indennità di via quello che rimanesse in congedo illimitato nel luogo stesso in cui stanzia il rispettivo Corpo, o si recasse in un comune compreso nella periferia del mandamento in cui si trova.

§ 347. L'indennità di via ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati avviati in congedo illimitato è loro dovuta secondo i gradi (*Nota apposta sulla tariffa 16, del R. Decreto* 25 *marzo* 1852).

§ 348. Gli individui che per recarsi al loro domicilio debbano prendere imbarco, e siano lontani dal luogo dell'imbarco, sono soddisfatti di indennità di via sino al detto luogo soltanto, ed ivi giunti sono messi in sussistenza presso un Corpo, oppur ricevono dal Comando Militare la indennità di via per conto del respettivo Corpo (*Art. 30 e 31 della Istruzione 20 dicembre* 1851).

Venendo messi in sussistenza, ricevono il trattamento da Soldato di fanteria, qualunque sia il grado loro e l'arma cui appartengono (*Nota 22 luglio* 1856, *a pag.* 902 *del* Giornale Militare).

Nel luogo del disbarco poi è loro corrisposta dal Comando Militare della Provincia la indennità di via che possa ancora loro spettare per

cammino a percorrere onde raggiungere il rispettivo domicilio *(Art. 50 della precitata istruzione)*.

Se l'individuo avviato in congedo illimitato prende imbarco nel luogo stesso in cui si trova il suo corpo, non ha in tal caso diritto all'indennità di via, ma deve essere soddisfatto delle sue competenze dal Corpo a tutto il giorno dell'imbarco (*Art. 50 dell'istruzione 20 dicembre* 1851).

§ 349. Quello che va in congedo illimitato per effetto di surrogazione, per iscambio dalla 1ª alla 2ª categoria non ha diritto alla indennità di via (§ 774 *del Regolamento sul Reclutamento*).

§ 350. Gli individui richiamati di congedo illimitato debbono essere soddisfatti di indennità di via pel ritorno e ricevono perciò le competenze dal Corpo a decorrere soltanto dal giorno dopo del loro arrivo.

Quando alcuno giungesse senza aver ricevuto l'indennità di via, gliene spetta la relativa buonificazione.

Se però giunga senza aver ricevuto indennità, perchè non vi avesse diritto, oppur avendola ricevuta dovesse restituirla siccome irregolarmente corrisposta, sarà in tal caso ammesso a tutte le competenze dal giorno stesso del suo arrivo.

§ 351. A mente del § 47 del Regolamento 5 giugno 1854 sull'avanzamento nell'esercito e della Nota inserta a pag. 1221 del *Giornale Militare* 1855, i Sott'Ufficiali e Caporali delle classi chiamate di congedo illimitato sotto le armi, debbono godere della paga del grado o dell'impiego inferiore, durante il tempo per cui avessero a stare in soprannumero in attesa di vacanze nei quadri.

Epperò:

Al Furier Maggiore spetta la paga di		Furiere
Al Furiere	»	Sergente
Al Sergente	»	Caporale Maggiore
Al Caporale Maggiore	»	Caporale
Al Caporale	»	Soldato Scelto
Al Caporale Tamburino	»	Tamburino
Al Caporale Trombettiere	»	Trombettiere
Al Tamburino Al Trombettiere di Fanteria Al Trombettiere di 1ª classe d'artiglieria e Cavalleria	»	Soldato ordinario
Al Soldato scelto	»	Soldato ordinario

§ 352. Tale disposizione non escludendo i Sergenti in soprannumero dal convivere alla mensa dei Sott'Ufficiali fu stabilito con Nota 3 novembre 1867 (*a pagina* 683 *del* Giornale Militare) che al Sott'Ufficiale con paga da Caporale Maggiore siano ritenuti per la mensa centesimi 45 soltanto, e che la massa mensa dei Sott'Ufficiali sopperisca alla maggiore spesa (*Nota 3 novembre* 1867 *a pagina* 683 *del* Giornale Militare).

§ 353. In caso di vacanza nei posti di Caporali di Compagnia o di Caporali Furieri saranno sempre ammessi alla paga del grado i Caporali o Caporali Furieri in soprannumero senza distinzione di carica, perchè la paga è la stessa tanto per l'uno che per l'altro grado (*Dispaccio Ministeriale* 18 *dicembre* 1867).

§ 354. Se la vacanza fosse invece nei Caporali Trombettieri o Caporali Tamburini soltanto quelli dello stesso grado in soprannumero potranno essere ammessi in paga perchè diverse sono le competenze tra questi e i Caporali e Caporali Furieri *(Dispaccio suindicato)*.

§ 355. Quando l'individuo richiamato di congedo illimitato debba imbarcarsi per raggiungere il Corpo, sono per analogia da osservarsi in quanto alla indennità di via ed alla sussistenza in attesa dell'imbarco le norme stesse avanti indicate per gli individui che partono in congedo illimitato.

§ 356. L'individuo che richiamato di congedo illimitato non si presenti nel limite di tempo indicato, è considerato indugiatore, e come tale non ha diritto alla indennità di via; ricevendola gli deve essere ritenuta.

§ 357. Quello che richiamato di congedo illimitato non presenti il relativo congedo, o ne abbia ottenuto altro per duplicato, non ha diritto alla indennità di via, e ricevendola deve essergliene ritenuto lo ammontare (*Nota* 31 *luglio* 1837, *a pagina* 352 *della* Raccolta).

§ 358. Non è lecito rilasciar fogli di via o richieste per posti su ferrovie ad individui in congedo illimitato per raggiungere il Corpo se non precede un invito del Comando Militare (*Nota 4 novembre* 1858, *a pagina* 1173 *del* Giornale Militare).

TRASGRESSORI ALLE RASSEGNE IN PATRIA

§ 359. Gli individui in congedo illimitato dichiarati trasgressori alla rassegna in patria sono chiamati a prestare un servizio di punizione, giusta il § 1195 e seguenti del Regolamento sul reclutamento, presso il proprio Corpo o presso quell'altro che sia designato dal Ministero.

§ 360. Essi non hanno diritto alla indennità di via per raggiungere il Corpo, e ricevendola ne viene loro addebitato l'ammontare; ma quando, dopo scontato il servizio di punizione, sono licenziati hanno diritto alla indennità di via pel ritorno alle case loro.

§ 361. Durante la permanenza loro al Corpo in servizio di punizione, gl individui ricevono le competenze di semplice soldato di fanteria qualunque sia l'arma ed il Corpo cui appartengono, ed il grado loro (*Nota 2 luglio* 1854, *a pag.* 449 *del* Giornale Militare).

MILITARI CHIAMATI PRESSO
I TRIBUNALI FUORI DELLA ORDINARIA LORO STANZA

Ufficiali.

§ 362. L'Ufficiale chiamato per qualsivoglia motivo presso una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, un Tribunale militare o civile ha ragione, purchè non sia in istato di arresto, alla continuazione delle ordinarie sue competenze, ed inoltre al trattamento indicato dai paragrafi seguenti:

§ 363. Se comandato come Membro di una Commissione d'inchiesta, di un Consiglio di disciplina, oppure di un Tribunale militare ha ragione:

a) all'indennità di via per l'andata e pel ritorno;

b) al soprassoldo di marcia per ciascun soggiorno;

c) all'alloggio militare pel soggiorno,

(*Nota 6 novembre* 1851, *a pag.* 367 *del* Giorn. Milit. *parte* 2ª; — *Art.* 12, *dell'Istruzione 7 luglio* 1852, *a pag.* 408 *del* Giornale Milit. *parte* 1ª — *Avvertenze sulla Tabella annessa all'Istruzione* 30 *settembre* 1860, *a pagina* 1043 *del* Giornale Milit.).

§ 364. Se citato a comparire come testimonio nanti una Commissione di inchiesta, un Consiglio di disciplina oppure un Tribunale militare ha ragione:

a) all'indennità di via per l'andata e pel ritorno;

b) all'alloggio pei soggiorni, da provvedersi dai Municipi.

Quando la permanenza abbia dovuto protrarsi oltre i giorni per cui è dovuta l'indennità di via, gli spetta per ogni ulteriore soggiorno il soprassoldo di marcia come è detto all'alinea 19 del § 24 delle avvertenze alla Tabella N° 3 (*Nota 7 settembre* 1849, *a pag.* 135 *del* Giornale Militare, 2° *Semestre*).

§ 365. Se citato a comparire come testimonio presso un Tribunale civile, non ha ragione a verun speciale assegnamento di marcia per siffatto servizio, dovendo, come ogni altro testimonio borghese, ricevere dagli agenti demaniali la indennità stabilita dalla legge 17 dicembre 1854, inserta per estratto a pagina 1010 del *Giornale Milit.* (*Art.* 11 *del R. Decreto* 23 *dicembre* 1865, *N.* 2701 *degli Atti del Governo*).

§ 366. Se citato a comparire come inquisito, ma non ancora in istato di arresto, nanti una Commissione di inchiesta, un Consiglio di disciplina, un Tribunale militare, oppure un Tribunale civile ha ragione:

a) alla indennità di via per l'andata e pel ritorno;

b) all'alloggio per i soggiorni.

(*Nota* 1° *marzo* 1853, *a pagina* 38 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª, *e* § 2° *lettera* c) *delle Avvertenze alla Tabella annessa alla Istruzione* 30 *settembre* 1860).

Quando fosse in istato di arresto o vi venisse posto durante il procedimento, avrà il trattamento stabilito per tale posizione.

§ 367. Se citato a comparire nanti un Tribunale civile *per conto proprio* ha lo stesso trattamento dell'Ufficiale chiamato come testimonio nanti un

Tribunale Militare, cioè la indennità di via per l'andata e pel ritorno, e l'alloggio pei soggiorni (*Nota 7 novembre* 1850, *a pag.* 363 *del* Giornale Militare, 2° *Semestre*).

§ 368. L'Ufficiale in aspettativa ha pur diritto nei casi sopra accennati alle competenze stabilite dai paragrafi precedenti.

§ 369. Il trattamento degli Impiegati comandati come membri o citati a comparire come testimoni nanti una Commissione d'inchiesta o di disciplina, un Consiglio di disciplina, od un Tribunale militare, come pure di quelli citati a comparire come inquisiti è determinato dal Regio Decreto 6 aprile 1865.

Sott'Ufficiali Caporali e Soldati.

§ 370. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato citato a comparire per qualunque motivo nanti una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, un Tribunale militare o Tribunale civile ha ragione alla indennità di via per l'andata e pel ritorno, ed anche pel soggiorno quando non possa essere aggregato ad un Corpo nel luogo in cui fu chiamato (§ 4° *lettera* d) *della Nota* 11 *febbraio* 1851, *a pagina* 39 *del* Giornale Militare *parte* 2ª. — *Legge* 17 *settembre* 1854; — *R. Decreto* 23 *dicembre* 1865, *N.* 2701 *degli Atti del Governo, e Tabella annessa all'Istruzione* 30 *settembre* 1860) e devono perciò cessargli tutte le altre competenze ordinarie sì in natura che in danaro.

Quando però venisse messo in istato di ditenzione avrà il trattamento stabilito per tale posizione.

§ 371. Quelli in congedo illimitato oppure in licenza in seguito a rassegna di rimando ed anche quelli già a riposo o congedati hanno diritto quando siano chiamati nanti Tribunali militari, al foglio di via colla indennità di via per conto del Corpo rispettivo od al quale appartennero come se fossero in servizio (*D. M.* 25 *aprile e* 2 *maggio* 1865).

L'indennità di via sarà in tal caso pagata dai Comandi militari di Provincia.

MILITARI ASSENTI SENZA LICENZA E DISERTORI.

§ 372. Il militare che sia dichiarato assente senza licenza cessa di aver ragione ad ogni competenza, se Ufficiale, dal primo del mese in cui ha luogo l'assenza; se Sott'ufficiale, Caporale e Soldato dal giorno successivo alla dichiarata sua assenza (*Articoli* 91 *e* 92 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

Però questa massima può in quanto agli Ufficiali, subire modificazioni quando lo stipendio fosse pagato a quindicine, o se l'Ufficiale, trovandosi in licenza, avesse ricevuto acconti pel limite stabilito dal § 172 del Regolamento 1° marzo 1863.

In egual modo si regolerà il calcolo delle competenze del militare che venisse denunziato disertore senza essere prima dichiarato assente senza licenza.

§ 373. Assentandosi senza licenza dallo spedale, il militare perde ogni competenza dal giorno dopo a quello dell'assenza; se però è dichiarato assente senza licenza perchè non siasi reso al Corpo dopo la sua uscita dallo spedale, cessano in tal caso le competenze dal giorno successive a quello della sua uscita dallo spedale (*Artic.* 17 *dell'Appendice* 20 *maggio* 1836).

§ 374. È pur considerato assente senza licenza in quanto alle competenze, epperciò privato delle medesime pei giorni di assenza illegale, il militare che non raggiunga senza giustificata causa il suo posto nel termine fissato dal foglio di via, od ecceda la licenza, o non si restituisca al Corpo nei casi in cui a tenore del Regolamento sulle licenze debba ritornarvi quand'anche non sia consumata la ottenuta licenza.

§ 375. Il disertore che si costituisca prima che sia compiuto il tempo in cui sia di pien diritto incorso nella diserzione andrà esente dalla pena della diserzione e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari, considerando come non avvenuta la diserzione (*Art.* 149 *del Codice Penale Militare* 1859).

Il disertore che si costituisca spontaneo al Corpo od a qualche Auto-

rità, come pure quello che venga arrestato e tradotto dai Carabinieri Reali riprende il suo primitivo assento, ed è messo in aspettativa di giudizio col trattamento stabilito per la posizione in cui entra.

Può il comando militare, secondo il § 1155 del Regolamento sul reclutamento, avviare in qualche caso al Corpo con foglio ed indennità di via il disertore Sott'ufficiale, Caporale e Soldato che si costituisca spontaneo. Tale indennità non è soggetta a ritenenza.

Se il disertore era Sott'ufficiale o Caporale, è riportato nel foglio delle competenze fra quelli del suo grado (*Nota* 19 *agosto* 1850, *a pag.* 90 *del* Giorn. Militare 2° *semestre*).

§ 376. Gli individui delle classi di leva dichiarati disertori alla partenza della classe dal capoluogo di Provincia pel Corpo, oppure nella circostanza di chiamata straordinaria sotto le armi venendo a costituirsi spontanei, possono essere talvolta tenuti consegnati in caserma in aspettativa di giudizio, a vece di essere rimessi nella prigione del Corpo o nelle carceri comuni (§§ 7 e 63 *delle Appendici al Regolamento sul reclutamento*).

Avranno in tal caso diritto a tutte le competenze.

§ 377. Il militare che, denunziato disertore per non essersi restituito al Corpo alla scadenza della licenza, sia arrestato o si costituisca, non ha ragione alle competenze decorse mentre era in regolare licenza, a meno che sia riammesso nello stesso Corpo e venga cancellata la nota di disertore (*Art.* 15 *dell'Appendice* 20 *maggio* 1836).

Secondo l'esito del giudizio cui è sottoposto il disertore costituitosi spontaneo oppure arrestato e tradotto, saranno regolate le competenze ed applicate al caso le norme indicate per le posizioni in cui il disertore sarà entrato.

Pei Carabinieri però è prelevata la paga, per supplire con essa alle spese che a tenore del Regolamento speciale dell'Arma si continuano a fare durante la licenza, e la somma che sopravanza è portata in deduzione nel foglio generale delle competenze (*Dispaccio Ministeriale* 14 *dicembre* 1867).

MILITARI IN ISTATO D'ARRESTO, DITENUTI OD IN TRADUZIONE SOTTO SCORTA.

Ufficiali.

§ 378. L'Ufficiale agli arresti semplici continua ad aver diritto alle intiere sue competenze.

§ 379. L'ufficiale agli arresti di rigore non denunciato ai Tribunali continua pure ad aver diritto a tutte le sue competenze, (*Nota* 13 *agosto* 1838, *a pag.* 672 *della* Raccolta).

§ 380. L'Ufficiale ditenuto per punizione disciplinare in una fortezza continua a ricevere le intiere sue competenze (*Nota* 13 *agosto* 1838, *a pag.* 672 *della* Raccolta).

§ 381. L'Ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina ha pure diritto alla continuazione della paga intiera prima e durante il Consiglio di disciplina, non potendosi in tale posizione riguardare come in attesa di giudizio. giacchè còmpito del Consiglio si è quello di pronunciare un parere, non di emettere un giudizio (*Dispaccio Ministeriale* 22 *giugno* 1864).

§ 382. L'Ufficiale denunciato al Tribunale è considerato nella posizione di *in attesa di giudizio*. e come tale deve essere consegnato nelle variazioni nel giorno in cui è fatta, oppur giunge la notizia che è stata fatta la denuncia, e riceve da tal giorno il trattamento dell'Ufficiale ditenuto in attesa di giudizio quand'anche continui a rimanere agli arresti di rigore (*Nota* 25 *ottobre* 1863, *a pag.* 596 *del* Giornale Militare).

§ 383. L'Ufficiale ditenuto in attesa di giudizio in una fortezza od altrove ha diritto soltanto alla metà paga dal giorno in cui è consegnato come tale in variazione sino a tutto il giorno in cui emana la sentenza.

Quando il procedimento o giudizio cui fu sottoposto un Ufficiale non

sia seguìto da condanna è fatta la buonificazione della metà paga trattenutagli (*Nota* 10 *aprile* 1849, *a pag.* 252 *del* Giornale Militare, 1° *semestre ed art.* 5° *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852 *a pag.* 189 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª).

§ 384. L'Ufficiale in aspettativa che venga ditenuto in attesa di giudizio continua a ricevere per intiero lo assegnamento d'aspettativa.

Venendo assolto non ha diritto a buonificazione alcuna, perchè non fu soggetto a ritenenza durante la ditenzione in attesa di giudizio (*Dispaccio Ministeriale* 11 *maggio* 1866).

§ 385. L'Ufficiale ditenuto in attesa di giudizio è considerato aggregato al Corpo che ha il carico della di lui custodia e da questo riceve per conto del proprio Corpo quanto gli compete (*Nota* 24 *giugno* 1863, *a pag.* 339 *del* Giornale Militare).

§ 386. Quando l'Ufficiale in attesa di giudizio fosse ditenuto nelle carceri comuni il Corpo provvederà perchè riceva alla scadenza del mese quanto gli spetta, sentito prima l'ufficio del Procuratore del Re, analogamente a quanto fu prescritto pel pagamento delle pensioni ai giubilati ditenuti coll'art. 20 del Regolamento approvato col R. Decreto 16 marzo 1850, a pagina 165 del *Giornale Militare* 1° semestre.

§ 387. Sono continuate le razioni di foraggio all'Ufficiale ditenuto in attesa di giudizio.

Quando però trattisi di un Ufficiale cui siano assegnati foraggi senza obbligo di far servizio a cavallo, in tal caso si cesserà dal corrisponderli, e solo saranno buonificati se il procedimento o giudizio non sia seguìto da condanna (*Nota* 2 *ottobre* 1856, *a pag.* 1027 *del* Giornale Militare)

§ 388. L'Ufficiale condannato ad una pena qualsiasi incorre nella sospensione dall'impiego per tutto il tempo della pena (*Art.* 14 *della legge* 25 *maggio* 1852 *e* 26 *del* Codice Penale militare 1859).

Epperciò se a seguito della sentenza non fosse preso altro provvedimento che cambi la posizione dell'Ufficiale, questo riceverà durante la pena, dal Corpo cui non cessò di appartenere, il trattamento stabilito per l'Ufficiale sospeso dall'impiego, cioè l'assegnamento indicato dall'art. 33 della succitata Legge per l'Ufficiale in aspettativa per sospensione dall'impiego (*Nota* 15 *luglio* 1850, *a pagina* 47 *del* Giornale Militare, 2° *semestre*).

Quando o per effetto della sentenza stessa o per un provvedimento

posteriore l'Ufficiale abbia dovuto cambiare di posizione o cessare definitivamente dal far parte dell'Esercito, non deve più essere corrisposta dal Corpo competenza alcuna all'Ufficiale, pel quale sarà, occorrendo, provvisto dal Ministero

§ 389. L'Ufficiale condannato al confino riceve, durante la condanna, l'assegnamento di aspettativa per sospensione dall'impiego dal Corpo cui appartiene, il cui ammontare è conteggiato nel foglio nominativo delle competenze *(Dispaccio Ministeriale* 9 *settembre* 1862).

§ 390. L'Ufficiale in attesa di giudizio che dopo pronunciata sentenza ricorre in appello alla Corte di Cassazione cessa dal giorno stesso della sentenza di aver ragione al trattamento stabilito per l'Ufficiale in attesa di giudizio, e riceve, sempre per conto del corpo cui appartiene, il trattamento dell'Ufficiale ditenuto per condanna, cioè la pensione alimentaria di L. 1, 65 al giorno, non potendosi più considerare, riguardo al trattamento, siccome in attesa di giudizio, dopo che fu pronunciata una sentenza.

Quando l'appello alla Corte di Cassazione gli riesca favorevole, essendo in tal caso ripristinato nella posizione di *in attesa di giudizio*, ha nuovamente diritto al relativo trattamento ed inoltre alla buonificazione della differenza tra questo e la pensione alimentaria corrisposta.

Se il ricorso in appello è reietto, l'Ufficiale continua a ricevere la pensione alimentaria nel solo caso però di condanna al carcere militare od alla Reclusione militare *(Nota* 26 *agosto* 1863, *a pag.* 501 *del* Giorn. Milit.).

§ 391. L'Ufficiale ditenuto nel carcere militare o nella reclusione militare ha diritto alla pensione alimentaria di L. 1, 65 al giorno, che gli è pagata dal Corpo o Comando militare incaricato dell'Amministrazione dei ditenuti per conto del Consiglio d'Amministrazione della reclusione militare *(Nota* 4 *aprile* 1865, *a pag.* 283 *del* Giornale Militare).

Esso è accompagnato al luogo di pena da un Ufficiale appositamente comandato (§§ 653 *e* 657 *del Regolamento di disciplina militare* 1859 *e* 761 *e* 765 *di quello del* 1864).

§ 392. L'Ufficiale che per scontare gli arresti debba lasciare la ordinaria sua stanza, ha diritto all'indennità di via sì per l'andata che pel ritorno (§ 20 N° 21 *delle avvertenze alla tabella annessa alla Istruzione* 20 *dicembre* 1864), avvertendo però che la Nota 29 maggio 1865 concedendo i mezzi di trasporto tanto sulle ferrovie e sui piroscafi quanto sulle strade ordinarie, si dovrà in tal caso sostituire il soprassoldo di marcia all'in-

dennità di via pei giorni di marcia onde recarsi nel luogo destinato per gli arresti.

Il Ministero provvede per le spese che siano occorse pel trasporto dell'Ufficiale in istato d'arresto che debba essere trasferto da uno ad altro luogo per motivo di procedimento, oppure per effetto di condanna.

Sott'ufficiali, Caporali e Soldati.

§ 393. Il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato ditenuto per motivi disciplinari nella sala di disciplina o nella prigione in caserma, è considerato, in quanto alle competenze, come presente al Corpo (*Art.* 84 *dell'Istruzione 30 luglio* 1834).

§ 394. Quello che sia consegnato in caserma, quand'anche in attesa di giudizio, è pur considerato presente, e come tale ha diritto a tutte le sue competenze.

§ 395. Il Sott'ufficiale ditenuto per misura disciplinare alla sala di disciplina di rigore è, per quanto alle competenze, considerato presente.

Esso continua a partecipare alla mensa dei Sott'ufficiali (§ 1° *delle modificazioni al Regolamento di disciplina approvate con R. Decreto* 17 *dicembre* 1865, *a pag.* 957 *del* Giornale Militare) ma non riceve alla mano parte alcuna del suo soldo, il cui ammontare è versato alla massa di economia, dopo fatta la deduzione dell'ammontare dello scotto per la mensa (*Dispaccio Ministeriale 2 marzo* 1866).

Se però non esistesse mensa dei Sott'ufficiali, o che per la specialità delle località il Sott'uffiziale punito colla sala disciplina di rigore convivesse al rancio dei Caporali e Soldati, la massa di economia continuerà ad avere il benefizio dell'accreditamento della di lui paga sotto deduzione dello scotto per la mensa, ma la differenza tra questo e l'ordinario dei Caporali e Soldati sarà accredita sulla massa di deconto del Sott'uffiziale punito (*Dispaccio Ministeriale* 29 *dicembre* 1867).

§ 396. Se il Sott'uffiziale, Caporale e Soldato è ditenuto nella prigione del Corpo in aspettativa di giudizio è in tal caso continuata al ditenuto l'ordinaria competenza di pane, e cessa la paga dal giorno successivo a quello in cui cominciò la ditenzione, ma è corrisposto un soldo giornaliero di centesimi 30, qualunque sia il Corpo (*Art.* 5° *del R. Decreto 19 settembre*

1861), pari all'ammontare della tangente per l'ordinario da Soldato (*Articolo 3° del R. Decreto 17 marzo* 1861 *e* § 10 *delle disposizioni generali che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852.

§ 397. Quando sia ditenuto nelle carceri comuni cessa ogni competenza dal giorno successivo a quello della rimessione.

§ 398. Il ditenuto nella prigione del Corpo per scontare una pena ha diritto allo stesso trattamento stabilito pel ditenuto nella prigione in aspettativa di giudizio (§ 10 *delle disposizioni che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del* Giornale Militare *parte* 1ª).

§ 399. Il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato che sconti la pena nel carcere militare ha diritto al trattamento stabilito dal Regolamento provvisorio per l'amministrazione dei Carceri Centrali militari, che è affidata al Consiglio d'Amministrazione della Reclusione Militare.

§ 400. Quando il ditenuto in attesa di giudizio nelle prigioni del Corpo sia condannato e debba essere trasferto in altro luogo per scontare la pena cessa ogni competenza dal giorno dopo quello della rimessione ai Carabinieri Reali per essere tradotto al luogo della pena.

§ 401. Il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato liberato dalle carceri oppure dalla Reclusione militare per pena scontata o per grazia ricevuta, ha diritto alle competenze dal giorno della sua uscita.

Se però il Corpo è stanziato altrove esso viene soddisfatto dalla Reclusione militare, oppur dal Comando Militare della Provincia in cui è stabilito il carcere, di indennità di via per raggiungerlo, ed ha ragione alle competenze dal giorno dopo del suo arrivo al Corpo.

Accadendo che all'atto della liberazione dal carcere o dalla Reclusione militare fosse concessa una licenza per convalescenza, il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato liberato avrà in tal caso ragione alle stesse competenze come se partisse dal Corpo.

L'indennità di via a quelli che escono dalla Reclusione militare è pagata dall'Amministrazione della Reclusione, la quale ne comprende l'ammontare nei suoi fogli nominativi delle competenze.

§ 402. Al Soldato di nuova leva, che dopo l'assento al Capo luogo di Provincia venisse carcerato e quindi assolto, prima di aver raggiunto il Corpo, non compete buonificazione alcuna perchè la di lui carcerazione non ha fatto cessare per esso veruna competenza.

Uguale massima è pure da applicarsi negli altri casi; e così non competerebbe alcuna buonificazione al disertore che dopo di essere stato arrestato e ditenuto venisse dichiarato assolto.

§ 403. Il Sott'ufficiale, Caporale o Soldato posto in traduzione sotto scorta dei Carabinieri Reali cessa di aver diritto ad ogni militare competenza dal giorno successivo a quello della consegna (*Nota* 1° *giugno* 1853, *a pagina* 118 *del* Giornale Militare *parte* 2ª).

§ 404 Il Musicante ditenuto nella prigione di rigore del Corpo ha lo stesso trattamento del Soldato, se non che può a seconda della sua convenzione col Corpo continuare a ricevere integralmente l'alta paga sulla massa di economia (§ 362 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

Disposizioni comuni.

§ 405. Il militare ditenuto in attesa di giudizio che in base agli articoli 197 e 198 del Codice di Procedura Penale sia rilasciato ed ammesso a fare le sue difese fuori carcere, ha ragione alla paga intiera, giacchè essendo libero ha i doveri ed i diritti del militare in servizio.

Il militare ammesso alla libertà provvisoria rientrerà immediatamente al Corpo o sarà aggregato ad altro, secondo che più o meno lunga possa essere la trattazione del giudizio, e più o meno rilevante la distanza della sede del Tribunale dalla stanza del Corpo (*Nota* 2 *aprile* 1864 *a pag*. 163 *del* Giornale Militare).

§ 406. Quando il giudizio cui fu sottoposto un militare non sia susseguito da condanna, dovrà essere fatta all'ufficiale la buonificazione della metà paga non corrisposta durante il tempo in cui fu ditenuto in attesa di giudizio, ed al Sott'ufficiale, Caporale e Soldato la buonificazione della paga non corrisposta durante la ditenzione, sotto deduzione però del soldo ossia scotto che sia stato corrisposto per l'ordinario (*Nota* 10 *aprile* 1849, *a pag*. 252 *del* Giornale Militare 1° *semestre*).

§ 407. Al Sott'ufficiale, Caporale e Soldato assolto è pure dovuto il deconto; e l'ammontare sì della paga che del deconto sarà conteggiato nella casella 19 quale buonificazione casuale di competenze (*Dispaccio Ministeriale* 18 *settembre* 1865).

§ 408. Il calcolo della buonificazione dovrà essere basato non solamente dal giorno della ditenzione in attesa di giudizio, ma dal giorno dell'arresto (*Nota* 31 *marzo* 1855. *a pag. 597 del* Giornale Militare).

§ 409. Saranno pur buonificate le razioni di foraggio all'Ufficiale cui fossero state sospese, come è detto al precedente § 387, ma non saranno mai buonificate al Sott'ufficiale, Caporale e Soldato le competenze in natura.

§ 410. Se il militare venisse scarcerato con declaratoria di libertà provvisoria non sarà fatta alcuna buonificazione, non essendo questo un giudizio definitivo.

Non sarà nemmeno fatta buonificazione alcuna a quello che venisse liberato con sentenza che lo dichiarasse sufficientemente punito col carcere sofferto, dovendosi considerare, per quanto alle competenze, come una condanna.

§ 411. Sarà considerata sentenza assolutoria quella altresì che pronunci non doversi far luogo a procedimento.

§ 412. Se uno viene liberato dal carcere in cui è ditenuto in attesa di giudizio per effetto di amnistia od indulto, ha ragione alla buonificazione delle paghe ritenute durante la ditenzione, perchè secondo la massima espressa nella Nota 23 marzo 1846 a pagina 130 della *Raccolta*, la perdita della paga non può essere effetto che di una condanna (*Vedasi inoltre la definizione dell'amnistia e dell'indulto al* § 164 *dell'Istruzione per le Matricole in data 21 luglio* 1863).

§ 413. Un militare, comunque ditenuto, che ammalando venisse ricoverato in uno spedale non acquista alcun titolo a competenze maggiori epperciò:

Se Ufficiale in attesa di giudizio, oppure ditenuto con pensione alimentaria continuerà ad aver diritto alla metà paga od alla pensione alimentaria sotto deduzione dell'ammontare della prescritta retribuzione per le giornate di cura, o cesserà totalmente la metà paga o la pensione alimentaria se questa sia inferiore alla retribuzione.

Se Sott'ufficiale in attesa di giudizio non avrà alcun soldo d'ospedale (*Art. 72 dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

§ 414. Il militare che venissse condannato mentre è ricoverato nello spedale cesserà dal giorno della condanna di aver diritto alle competenze

di cui prima godesse, ed avrà da tal giorno diritto a quelle soltanto che siano stabilite per la posizione in cui entra a seguito della sentenza.

§ 415. Il militare che venisse a morire mentre si trova in attesa di giudizio deve essere considerato morto nella pienezza dei suoi diritti, perchè colla morte del reo il reato si estingue (*Art. 60 del Codice Penale Militare e* 131 *del Codice Penale comune* 1859) e quindi nella liquidazione del suo conto deve essere fatta la buonificazione stabilita per quelli che sono assolti.

§ 416. Quando avvenisse che un militare non fosse, senza ragione alcuna, liberato dal carcere appena scontata la pena, gli sarà fatta la buonificazione della paga per detto tempo come è prescritto per i detenuti assolti.

§ 417. L'art. 25 del Codice Penale Militare avendo stabilito che le condanne decorrono dalla data della sentenza, ne consegue che il calcolo delle competenze dovrà pure essere regolato sulla stessa data.

SOLDATI DI CONFIDENZA DEGLI UFFICIALI

§ 418. Il Soldato destinato quale uomo di confidenza od attendente presso un Ufficiale è considerato presente, e continua a ricevere le ordinarie competenze dal proprio Corpo, o le riceve da quello presso il quale sia aggregato, tenuto però conto, in quanto al trattamento, delle eccezioni sottoindicate.

§ 419. In eccezione alla massima che stabilì doversi la razione di pane somministrare sempre in natura, fu con *Nota del* 23 *dicembre* 1865, *a pag.* 997 *del* Giornale Militare, autorizzato il pagamento in contanti della razione di pane agli attendenti di varii Ufficiali in essa *Nota* indicati, sotto la osservanza delle norme dalla medesima stabilite.

§ 420. Il Soldato del Treno d'armata destinato come attendente di un Uffiziale generale, o di un Uffiziale addetto alla Casa Militare del Re o dei RR. Principi, allorchè l'Ufficiale cui è addetto si allontana per servizio dalla ordinaria residenza, riceve, oltre la paga e la razione di pane in contanti, il soprassoldo di marcia per tutto il tempo che passa fuori dell'ordinaria stanza dell'Ufficiale cui è addetto (*Nota* 13 *luglio* 1852, *a pagina* 206 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª, *e Regio Decreto* 30 *aprile* 1865).

§ 421. Uguale trattamento compete al Soldato di confidenza comandato presso un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore in campagna geodetica (*Nota suindicata, e Nota* 8 *luglio* 1856 *a pag.* 873 *del* Giornale Militare).

§ 422. Quello che seguita l'Ufficiale comandato in accompagnamento dei Soldati di nuova Leva, ha diritto alla indennità di via, come ogni soldato di nuova Leva (*Art.* 2° *del R. Decreto* 31 *ottobre* 1860, *ristampato a pagina* 769 *del* Giornale Militare 1861).

§ 423. Uguale trattamento compete pure al Soldato di confidenza dell'Ufficiale delegato alla Leva il quale per compiere il suo mandato debba muovere dall'ordinaria sua residenza (*Nota* 2 *febbraio* 1861, *a pag.* 58 *del* Giornale Militare), essendo applicato ai comandati presso gli Ufficiali delegati alla Leva il trattamento stabilito dal R. Decreto 31 ottobre 1860 suindicato.

§ 424. Quello presso un Ufficiale in licenza per esercitare funzioni politiche è considerato come comandato. (*Nota* 12 *gennaio* 1857, *a pagina* 71 *del* Giornale Militare).

§ 425. Quello che seguiti in licenza l'Ufficiale che per l'arma cui appartiene o pel proprio grado deve essere provvisto di cavalli, è considerato come in licenza ordinaria (*Articolo* 21 *del Regolamento* 29 *gennaio* 1850 *e* § 7° *delle disposizioni che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1862).

§ 426. Quello dell'Ufficiale che gode razioni di foraggio e viene collocato in disponibilità od aspettativa è pure considerato come in licenza ordinaria per due mesi, potendo l'Ufficiale trattenerlo presso di sè per detto lasso di tempo ancora (§ 225 *del Regolamento di disciplina* 1859 e § 238 *di quello del* 1864).

§ 427. Quello che seguita l'Ufficiale comandato in missione all'estero, con-

tinua bensì ad aver ragione alla paga ed al deconto, ma essendo il di lui mantenimento compreso naturalmente nelle spese della missione cessare deve ogni competenza in natura.

Le giornate di paga non saranno perciò conteggiate nella relativa colonna ma ne sarà invece calcolato lo ammontare nella colonna intitolata: *Buonificazioni per competenze eventuali.*

UFFIZIALI COLLOCATI IN DISPONIBILITA' OD ASPETTATIVA E RIAMMESSI IN EFFETTIVO SERVIZIO

§ 428. L'Ufficiale collocato in disponibilità od in aspettativa cessa di aver ragione ad ogni competenza di attività dal giorno stabilito dal R. Decreto che lo cambia di posizione, e riceve da detto giorno l'assegnamento dallo stesso determinato.

Esso ha diritto alla indennità di via per recarsi al rispettivo domicilio qualunque sia il motivo del suo collocamento in disponibilità od aspettativa (*Nota 8 novembre 1849, a pagina 247 del* Giornale Militare 2° *semestre*).

Se mentre egli era in attività di servizio aveva diritto a razioni di foraggio gli sarà fatta la buonificazione, per un mese avvenire, del quantitativo di razioni che gli vengano a cessare nella nuova sua posizione, ma non godrà di tal vantaggio l'Ufficiale che sia messo in disponibilità od in aspettativa in seguito a sua domanda (*Vedasi* § 26 *delle avvertenze che fanno seguito alla tabella N° 8*).

§ 429. Gli Ufficiali in disponibilità ed in aspettativa, come pure gli impiegati assimilati a grado militare in ugual posizione sono amministrati dal Consiglio d'Amministrazione dei Comandi militari secondo la Istruzione 20 dicembre 1864.

§ 430. Quando l'Ufficiale, collocato in aspettativa, debba, non ostante la osservanza delle precauzioni suggerite dalla Nota 27 aprile 1857 a pagina 259 del *Giornale Militare*, essere ancora trattenuto al Corpo, non

è in facoltà del Corpo di continuargli le competenze di attività, ma si deve riferirne pel relativo provvedimento al Ministero, il quale secondo i casi suole autorizzare il pagamento della differenza fra l'assegno di aspettativa e le competenze di attività.

Venendo concessa la differenza tra l'assegnamento di disponibilità od aspettativa, e la paga di attività si osserveranno le norme indicate dal § 433.

§ 431. L'Ufficiale che all'atto del suo collocamento in disponibilità od aspettativa fosse ditenuto agli arresti dovrà ugualmente cessare di ricevere le competenze di attività (*Dispaccio Ministeriale* 10 *marzo* 1867).

§ 432. L'Ufficiale in aspettativa venendo autorizzato a recarsi a prestare servizio, pur continuando nella posizione di aspettativa, ha diritto alla indennità di via per raggiungere il Corpo come altresì ha ragione alla indennità di via od al soprassoldo di marcia in caso di dislocazione del Corpo, ed in altre circostanze in cui ne godano gli Ufficiali del Corpo (*Note a pag.* 41 *e* 110 *del* Giornale Militare 1853, *parte* 2ª).

Il Corpo può incaricarsi di corrispondergli l'assegnamento d'aspettativa, ed in tal caso ne ripete il rimborso dal Consiglio d'Amministrazione dei Comandi Militari.

§ 433. L'Ufficiale cui nella posizione d'aspettativa sia concessa la differenza tra l'assegno d'aspettativa e la paga di attività, deve essere sottoposto alla ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864 ed alla tassa per ricchezza mobile sulle due somme prese cumulativamente, che è quanto dire deve continuare ad essere assoggettato alla stessa ritenuta come se fosse con stipendio d'attività.

In base a tale massima i medici di reggimento in aspettativa, che a tenore dell'articolo 2 del R. Decreto 15 settembre 1867, inserto a pagina 579 del *Giorn. Milit.*, sono ammessi a far servizio pur continuando nella posizione d'aspettativa colla buonificazione della differenza tra l'assegno di aspettativa e la paga di attività, debbono concorrere nel pagamento della ritenuta nella stessa misura che i medici in attività di servizio. Così pure gli Ufficiali che collocati in aspettativa restano ancora in servizio ed ottengono la differenza paga.

Le Amministrazioni pertanto degli Spedali, e dei reggimenti di bersaglieri cui sia addetto alcuno dei mentovati medici di reggimento, e quelle dei Corpi, degli Spedali od Istituti presso cui restino ancora in servizio Ufficiali collocati in aspettativa, ovvero vi sieno chiamati quando già si trovino in tale posizione, pur continuando nella medesima, ed ottengono la differenza paga, corrisponderanno loro tanto l'assegnamento d'aspetta-

tiva quanto la differenza in discorso, applicando sull'importare di tali somme la totale ritenuta, cui è assoggettato lo stipendio degli Ufficiali dello stesso grado in attività di servizio.

Le Amministrazioni predette richiederanno quindi al Consiglio d'Amministrazione dei Comandi militari l'importo dell'assegnamento d'aspettativa, sotto deduzione della sola ritenuta stabilita per l'assegno stesso, e richiameranno in buonificazione nel foglio generale delle competenze l'ammontare della predetta differenza di paga portando ad un tempo in deduzione nel foglio medesimo tutta la rimanente parte della somma realmente ritenuta, mettendovi apposita avvertenza a spiegazione del proprio operato con citazione della Nota 16 dicembre 1867 a pagina 805 del *Giornale Militare*.

§ 434. L'Ufficiale richiamato in servizio effettivo ha ragione alla paga ed ai vantaggi di attività dal giorno indicato dal R. Decreto col quale è richiamato purchè si trovi al suo posto nel giorno stabilito dal Dispaccio del Ministero o dal Bollettino, ed ha ragione alla indennità di via (§ 224 *del Regolamento 9 agosto* 1836).

Quando non fosse indicato il giorno dal Bollettino, si intende che può godere dei 20 giorni di dilazione concessi dall'ultimo alinea della Circolare 6 febbraio 1859 (*a pagina* 49 *del* Giornale Militare 1° *semestre*).

Eccedendo la dilazione od ottenendo proroghe sono da applicarsi le norme stesse che regolano le paghe degli Ufficiali nuovi promossi, avendo con essi comune la dilazione dei 20 giorni.

Sarebbe irregolare in questa circostanza una licenza concessa altrimenti che dal Ministero (*Nota* 18 *giugno* 1864).

§ 435. L'Ufficiale riammesso in effettivo servizio ha diritto alla paga della classe che in ragione della sua sede di anzianità gli compete, e purchè vi sia la vacanza nella classe, non potendo aver ragione alla paga di prima classe pel solo motivo che egli vi appartenesse quando venne collocato in aspettativa (*massima stabilita dal* § 110 *del Regolamento* 5 *giugno* 1854 *sull'avanzamento nell'esercito*).

§ 436. È stabilito in massima che l'Ufficiale richiamato dalla posizione di disponibilità o di aspettativa cessa di aver ragione allo assegnamento che riceveva nella detta posizione, dal giorno fissato dal Decreto che lo richiama, ma è pure stabilito che nessun Ufficiale può ricevere le competenze di attività se non raggiunge il suo posto.

Quindi se venisse collocato a riposo od in riforma, confermato in aspettativa od in altro modo provvisto, è necessario di promuovere le de-

cisioni del Ministero intorno alle competenze che possano spettargli nell'intervallo dal suo richiamo in attività alla nuova sua posizione.

Il diritto alla paga di attività essendo subordinato all'arrivo al Corpo, non compete la paga di attività all'Ufficiale che invece di raggiungere il Corpo, venisse ricoverato nello spedale, dovendosi ancora considerare nella posizione di aspettativa in quanto alle competenze (*Dispaccio Ministeriale* 26 *novembre* 1864).

§ 437. Riceve pure l'assegnamento stabilito dalla Legge 25 maggio 1852 per l'Ufficiale in aspettativa per sospensione dall'impiego, l'Ufficiale che venga sospeso dall'impiego per un tempo determinato (*Nota* 15 *luglio* 1850, *a pag.* 47 *del* Giornale Militare 2° *semestre*).

§ 438. Le razioni di foraggio che competono agli Ufficiali in disponibilità ed aspettativa sono conteggiate nel foglio nominativo delle competenze compilato per essi dal Consiglio di Amministrazione dei Comandi Militari.

Il detto Consiglio però non si ingerisce nella sistemazione dei conti dei foraggi dell'Ufficiale colle imprese, dovendo l'Ufficiale rilasciare esso stesso i buoni di quanto gli compete e regolare i suoi conti cogli impresari dei foraggi (*Dispaccio Ministeriale* 14 *dicembre* 1867).

MILITARI CHE CESSSANO DAL SERVIZIO

Ufficiali.

§ 439. L'Uffiziale che lascia il servizio in seguito a dimissione volontaria cessa di aver diritto ad ogni competenza dal giorno stabilito dal Regio Decreto che ne accetta la dimissione.

Ove non sia determinato il giorno in cui debbano cessare le competenze, s'intende che cessano dal giorno della partecipazione della accettata dimissione (*Art.* 150 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

§ 440. Quello ammesso a far valere i suoi diritti per una pensione di ritiro, o per un assegnamento di riforma cessa di aver diritto ad ogni

competenza dal dì stabilito dal Regio Decreto che lo colloca a riposo od in riforma.

Se malgrado la osservanza delle precauzioni suggerite nella Nota 27 aprile 1857 (*pag.* 259 *del* Giornale Milit.) l'Ufficiale giubilato o riformato debba ancora essere trattenuto al Corpo, non è perciò in facoltà del Corpo di continuargli le competenze, ma si dovrà riferirne pel relativo provvedimento al Ministero, il quale suole autorizzare in questi casi il pagamento della differenza tra la pensione o l'assegnamento e le competenze di attività.

Per la buonificazione delle razioni di foraggio che possano ancora competere per giorni 30 all'Ufficiale giubilato o riformato si debbono osservare le norme indicate nelle avvertenze della Tabella N° 8.

§ 441. L'Ufficiale rivocato dall'impiego, e quello rimosso dal grado cessa di aver ragione ad ogni competenza dal giorno determinato dal Regio Decreto che pronuncia la sua rivocazione o rimozione.

Quando per ritardo nella partecipazione del provvedimento, l'Uffiziale rivocato o rimosso abbia continuato a prestar servizio oltre la data stabilita dal R. Decreto, deve essere riferito il caso al Ministero per ottenere l'autorizzazione per la continuazione delle competenze sino a tutto il giorno in cui prestò servizio.

§ 442. Il pagamento della gratificazione che può competere a tenore degli articoli 3 e 36 della Legge 25 maggio 1852, all'Ufficiale riformato, rivocato o rimosso non può essere fatto se non è previamente autorizzato dal Ministero.

§ 443. L'Ufficiale dimesso o destituito in seguito a sentenza e parimente quello cancellato dai ruoli per effetto di sentenza non ha più diritto ad alcuna competenza e quindi devono pure cessare le competenze che durante il giudizio gli erano corrisposte.

Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati.

§ 444. Il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato congedato definitivamente dal servizio per qualsivoglia motivo cessa dal giorno stesso del congedo d aver diritto alle competenze e riceve, senza eccezione alcuna, l'indennità di via in ragione di una lira per ogni giornata o tappa senza di-

stinzione di grado (*Nota 30 agosto* 1862, *a pagina* 663 *del* Giornale Militare).

Venendo concessa al congedato una gratificazione si debbono osservare pel conteggio le norme indicate ai §§ 526 e 528.

E similmente quando occorra far restituire una parte dell'assegno di primo corredo sono da osservarsi le regole accennate nel § 471 e seguenti.

§ 445. Quello collocato a riposo od in riforma, cessa di aver diritto alle competenze dal giorno stesso in cui è messo in libertà dal Corpo (*Nota 27 aprile* 1857, *a pagina* 259 *del* Giornale Militare) ed ha diritto egli pure all'indennità di via di una lira senza distinzione di grado per ogni tappa o giornata (*Nota* 5 *febbraio* 1864 *a pag.* 63 *del* Giornale Militare).

§ 446. Il congedato, collocato a riposo, o riformato che per recarsi al suo domicilio debba prendere imbarco, riceverà la indennità di via, pure in ragione di una lira sino al luogo dell'imbarco.

Quando debba soffermarsi in attesa d'imbarco, riceve le competenze del semplice soldato di fanteria, meno il deconto cui non ha diritto in nessun caso, dal Corpo presso cui sia messo in sussistenza (§ 744 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863) o dal Comando Militare la indennità di via pel soggiorno se non fu aggregato ad un Corpo; quindi a bordo riceve i viveri ma non il piccolo prestito di bordo.

Allo sbarco riceve dal Comando Militare la indennità di via nella misura di una lira al giorno secondo il cammino che ancora debba fare (*Nota* 20 *agosto* 1862, *a pagina* 663 *del* Giornale Militare).

§ 447. Quello cancellato dai ruoli per effetto di sentenza cessa di aver ragione dal giorno stesso della sentenza ad ogni competenza, epperciò devono pur cessare le competenze che durante il giudizio gli spettavano.

§ 448. Sono da osservarsi le regole indicate dai paragrafi seguenti quando accada di congedare un individuo il quale o per effetto della restituzione d'assegno di primo corredo che abbiasi dovuto eseguire, oppure per altra causa sia in debito alla massa nè possa soddisfarlo.

§ 449. Quando un individuo ammesso al congedo per rassegna di rimando o da congedarsi per altro motivo prima della scadenza della sua ferma, risulti in debito alla massa, nè possa soddisfarlo, il Comandante del Corpo od il Consiglio d'Amministrazione, secondo il caso, disporrà, come è stabilito dal § 12 della Nota 30 maggio 1865:

a) Che sia minutamente esaminato il conto di massa ed applicato, ove d'uopo, il disposto della Nota 23 novembre 1864, inserta a pagina 759 del *Giornale Militare;*

b) Che gli siano ritirati gli effetti di corredo non indispensabili a rimpatriare, e commutati con altri di minor valore quelli che ha, accreditando a prezzo di stima sulla massa individuale lo ammontare degli oggetti ritirati, ed addebitando quelli distribuiti allo stesso prezzo per cui sono inventariati;

c) Che sia tosto licenziato l'individuo con semplice foglio di via, facendolo avvertito dell'obbligo che gli corre di soddisfare il suo debito in patria, versandone l'ammontare al Comandante militare della Provincia, il quale solo gli rimetterà a tal condizione il foglio di congedo, o di comprovare allo stesso, colla esibizione di apposito certificato del Sindaco, la di lui impossibilità al pagamento;

d) Che sia compilato e spedito il foglio di congedo coll'elenco prescritto dal § 1017 del Regolamento sul reclutamento al Comando militare della Provincia in cui si reca.

§ 450. Il Comandante militare della Provincia ricevendo il certificato sovra accennato ne farà sollecita trasmissione al Comandante del Corpo od al Consiglio d'Amministrazione, secondo il caso, al quale rimanderà nello stesso tempo il foglio di congedo.

Il Comandante del Corpo od il Consiglio d'Amministrazione ricevendo il certificato ed il congedo pronuncierà con apposita dichiarazione per iscritto il condono del debito di massa, e restituirà al Comando militare della Provincia il foglio di congedo sul quale sarà fatta l'annotazione del condono pronunciato.

Lo ammontare del debito di massa condonato sarà messo a carico della massa di economia, eccezione fatta di quelli di cui è cenno ai §§ 13 e 14 della precitata Nota.

§ 451. Nulla è variato intorno ai debiti di massa di quelli che sono congedati per fine di ferma, pei quali non è concesso alcun condono, tranne la buonificazione per differenza tra l'antico ed il nuovo assegno di primo corredo prevista dal § 746 del Regolamento 1° marzo 1863.

Per coloro che non siano in grado di saldare il debito di massa, dovrà dai Consigli di Amministrazione essere applicato il disposto dalla Nota 23 novembre 1864, licenziandoli frattanto con semplice foglio di via; ed il congedo sarà spedito al Comando Militare della Provincia del loro domicilio, il quale lo rimetterà solo quando sarà pagato il debito.

Rimane quindi inutile ogni dimanda di condono od invio di certificato di nullatenenza (§ 19 *della precitata Nota*).

§ 452. Per base nel calcolo della buonificazione da farsi per differenza tra l'antico ed il nuovo assegno di primo corredo sovra accennata giova il ricordare:

a) Che per quelli arruolatisi prima del 24 agosto 1861 (eccettuati i soli Bersaglieri) l'assegno di primo corredo deve essere calcolato in L. 100 avendo essi ricevuto L. 80 all'atto dell'arruolamento (*R. Decreto* 17 *marzo* 1851) e quindi la buonificazione stabilita dalla Circolare 6 febbraio 1859 quando venne addebitato sulla massa individuale anche il cappotto;

b) Che per quelli arruolati nel Corpo dei Bersaglieri prima del 24 agosto 1861 l'assegno di primo corredo deve essere calcolato in L. 80;

c) Che quelli arruolati nel 1859 in Lombardia come surrogati secondo la Legge Austriaca hanno ricevuto l'assegno di primo corredo in quell'epoca stabilito, ed hanno perciò diritto essi pure, quantunque surrogati alla buonificazione (*Dispaccio Ministeriale* 13 *novembre* 1867);

d) Che per quelli provenienti dall'esercito della Toscana ed arruolati prima del 1° gennaio 1860 si deve calcolare l'assegno nella somma di lire 100;

e) Che quelli passati dalla Casa Reale degli Invalidi di Napoli nei Corpi attivi devono essere considerati siccome arruolati con L. 100 di assegno di primo corredo (*Nota* 8 *novembre* 1863 *a pag.* 650 *del* Giornale Militare).

f) Che a quelli delle Provincie Napolitane arruolati nel 1862 secondo la Legge Napolitana come surrogati, i quali abbiano ricevuto sole L. 100 per assegno è pur dovuta la suindicata buonificazione (*Dispaccio Ministeriale* 13 *novembre* 1867);

g) Che nessuna buonificazione compete a quelli provenienti dall'esercito dell'Emilia avendo essi ricevuto, senza alcun addebitamento alla massa, tutti gli oggetti del vestiario.

§ 453. Sono pure applicabili agli uomini di 2ª categoria, che venissero congedati per fine di ferma, mentre sono al Corpo, le norme stabilite per quelli di 1ª categoria poichè avendo anche essi ricevuto l'assegno di primo corredo debbono essi pure saldare il debito che avessero sulla massa.

A quelli che sono congedati mentre già si trovano in patria in congedo illimitato, o per altro motivo sarà rimesso il foglio di congedo solo quando avranno soddisfatto il debito (§ 20 *della Nota precitata*).

§ 454. I debiti di massa dei soldati allievi dei Battaglioni di figli di militari rimandati alle loro famiglie o dalle stesse richiamati sono a carico delle famiglie, epperciò i Comandanti dei detti Battaglioni solleciteranno direttamente od anche per mezzo delle Autorità locali le famiglie a soddisfare i debiti.

Quando tali incumbenti riescissero vani ne riferiranno al Ministero per conoscere le sue determinazioni (§ 21 *della precitata Nota*).

MILITARI CHE CESSANO DI VIVERE.

§ 455. Le competenze del militare che muore sono continuate per tutto il giorno della morte, secondo la posizione in cui per riguardo alle competenze si trova all'atto del decesso (*Art.* 167 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834).

§ 456. Quello che muore mentre si trova in attesa di giudizio, deve essere considerato morto nella pienezza dei suoi diritti, perchè colla morte del reo si estingue il reato (*Art.* 60 *del Codice penale militare e* 131 *del Codice penale comune* 1859), e quindi si devono buonificare nella sistemazione dei conti le paghe nella stessa guisa come se fosse stato assolto.

§ 457. Non è dovuta agli eredi degli Ufficiali la buonificazione delle razioni di foraggio che in certe determinate circostanze è concessa per un mese ancora agli Ufficiali che cessano di fare servizio (*Nota* 8 *ottobre* 1842, *a pag.* 698 *della Raccolta*).

§ 458. Non è fatta ritenenza alcuna sull'assegno di primo corredo al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che cessò di vivere. Se però un nuovo arruolato muoia pochi giorni dopo l'arruolamento e prima di aver ricevuti gli effetti di corredo, è ritenuto in tal caso integralmente l'assegno di primo corredo (§ 710 *del Regolamento 1° marzo* 1863 *e* § 10 *della Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 459. Le ritenenze a farsi nella sistemazione dei conti dei morti, a benefizio degli spedali in rimborso delle spese di sepoltura od altro non interessano in alcun modo i fogli delle competenze; sono da osservarsi al riguardo le regole stabilite dal Regolamento di amministrazione e contabilità dei Corpi.

§ 460. Il debito di massa lasciato morendo da un assoldato o surrogato e non pagato dagli eredi, sarà scontato sull'ammontare della cartella nel modo indicato dalla Nota 13 maggio 1865.

ASSEGNO DI PRIMO CORREDO.

§ 461. L'assegno di primo corredo è determinato dal R. Decreto 25 agosto 1861 (*a pag. 624 del* Giornale Militare) nelle seguenti proporzioni:

a) L. 150 nei Corpi di Fanteria, reggimenti di Bersaglieri e nel Corpo Zappatori.

b) L. 200 nei Corpi di Cavalleria, reggimenti di Artiglieria e nel Treno d'Armata.

§ 462. Compete a tutti quelli che si arruolano nell'esercito, eccettuati soltanto i surrogati ordinarii e gli scambi di numero e di categoria pei quali è dato dal rispettivo surrogante il prescritto fondo di massa (*Art.* 13 *del precitato R. Decreto* 17 *marzo* 1851. *ed art.* 8 *della Legge* 8 *agosto* 1863, *a pag.* 445 *del* Giornale Militare).

Al surrogato di fratello è pur dovuto l'assegno di primo corredo, ma solo quando la surrogazione ha luogo nanti il Consiglio di leva (*Art.* 13 *del R. Decreto* 17 *marzo* 1851).

Quando invece la surrogazione del fratello ha luogo al Corpo, il fratello che assume il servizio dell'altro, rilevandone pure il conto di massa come si trova all'atto della surrogazione senza che sia restituita veruna parte d'assegno, non ha perciò diritto all'assegno poichè fu già abbuonato al fratello (§ 247 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

§ 463. È pur dovuto l'assegno di primo corredo a quelli che dopo di essere stati licenziati da un Corpo ottengano di essere riammessi al servizio quand'anche in un Corpo sedentario.

§ 464. I Soldati allievi ne'Battaglioni di figli di Militari, essendo nel trattamento pareggiati ai Soldati di Fanteria, hanno diritto essi pure all'assegno di primo corredo in L. 150 che si corrisponde loro all'atto dell'ammissione nel Battaglione.

Quando il Soldato allievo venisse rimandato alla sua famiglia dovrà essere fatta integralmente la restituzione dell'assegno di primo corredo a favore del Governo, che sarà portato a debito sul rispettivo conto di massa (§ 7 *della Nota* 30 *maggio* 1865). *Vedansi anche gli articoli* 46 *e* 47 *del Regolamento* 10 *luglio* 1865.

Il Soldato allievo che dopo di essere passato in un Corpo dell'esercito venisse congedato prima della scadenza della ferma, restituirà l'assegno nella proporzione indicata nei § 471 e seguenti, avvertendo che il calcolo della restituzione deve essere basato non sulla data dell'ammessione nel Battaglione ma sulla data della ferma contratta (§ 7 *della precitata Nota*).

§ 465. Qualunque sia la durata della ferma dell'individuo che si arruola nell'esercito, deve essere sempre corrisposta la somma stabilita dal § 461, rappresentando essa lo ammontare degli oggetti che compongono il corredo.

§ 466. L'Allievo arruolato negli Istituti superiori di educazione militare che sia trasferto provvisoriamente in un Corpo in attesa della sua promozione ad Ufficiale non ha diritto all'assegno di primo corredo.

Quando però la di lui trasferta seguisse per misura disciplinare onde compiervi la propria ferma avrebbe in tal caso diritto all'assegno di primo corredo.

§ 467. L'assegno di primo corredo deve essere abbuonato e conteggiato nel foglio nominativo delle competenze all'atto in cui si inscrive la variazione dell'arruolamento (*Art. 6 della Circolare 19 giugno* 1852, *a pag.* 187 *del* Giornale Militare *parte* 2ª), ma siccome la somma è data per sopperire alle prime spese del corredo, ne consegue che si deve fare restituire integralmente l'assegno quando un individuo, pochi giorni dopo del suo arruolamento, debba essere cancellato dai ruoli, senza aver ricevuto gli oggetti di vestiario o per non aver raggiunto il Corpo, o che dopo di averlo raggiunto sia cancellato per congedo, diserzione,

morte od altro motivo qualsiasi (§§ 710, 711 e 729 *del Regolamento 1° marzo* 1863).

§ 168. Affinchè uniforme sia il modo di applicare il disposto dai precitati paragrafi e chiaro ne risulti il conteggio, fu prescritto col § 10 *della Nota 30 maggio* 1865:

a) Che quelli che cessano di far parte dell'esercito nei primi giorni del loro arruolamento e prima di essere stati vestiti, debbano restituire la somma intiera già accreditata per assegno di primo corredo, e sia loro condonato a carico della massa d'economia il debito che venisse a risultare alla massa individuale in dipendenza della fattasi distribuzione di qualche oggetto di prima necessità:

b) Che quelli i quali parimente nei primi giorni del loro arruolamento passano in altra Arma in cui diverso sia l'assegno di primo corredo, debbano pure restituire per intiero la somma accreditata per tale titolo, dovendo ricevere dal nuovo Corpo integralmente quella per esso stabilita.

Quando però siansi distribuiti a questi individui oggetti di corredo dei quali non possano far uso nel nuovo Corpo o che non siano suscettibili di adattamento, si dovranno ritirare gli effetti ed accreditarne il valore alla loro massa individuale a prezzo di tariffa, facendone sopportare la differenza dalla massa d'economia.

Le spese di adattamento degli effetti che ne siano suscettibili, saranno fatte a carico della massa di economia dal nuovo Corpo.

§ 169. Le suindicate norme sono da osservarsi parimente per tutti quelli che dopo il loro arruolamento siano congedati senza essere stati provvisti dell'intero corredo perchè furono ricoverati nello spedale o ditenuti in carcere o per altro motivo (*Dispaccio Ministeriale* 8 *luglio* 1867).

§ 170. In applicazione della massima che l'assegno di primo corredo è dato per le spese di vestiario, dovrà essere integralmente ritenuto l'assegno a quello che dopo il suo arruolamento venisse nominato Ufficiale, Medico, Veterinario od altrimenti provvisto senza avere ricevuto gli oggetti di vestiario.

§ 171. Per massima generale è stabilito che il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato il quale avendo ricevuto l'assegno di primo corredo sia prosciolto per qualunque motivo dal servizio prima di aver compiuta la ferma, deve restituire l'assegno in proporzione del servizio non prestato (*Art.* 13 *del R. Dec.* 17 *marzo* 1851, *a pag.* 121 *del* Giorn. Milit., *parte* 1ª).

Ma l'assegno di primo corredo essendo dato qual compenso delle spese per fornirsi il corredo, fu determinato colla *Nota 30 maggio* 1865 che le restituzioni siano fatte non in base al servizio da prestarsi, mal sul valore che dovrebbe ancora avere il corredo all'atto della spedizione del congedo.

La restituzione perciò delle quote di assegno di primo corredo deve essere ragguagliata:

Ai 3|4 della somma corrisposta quando l'individuo cessa dal servizio entro il primo anno del suo arruolamento;

Ai 2|4 se nel secondo anno;

Ad 1|4 se nel terzo anno.

Cessa in conseguenza ogni obbligo di restituzione dopo compiuti tre anni di servizio.

§ 472. Sono quindi da ritenersi le somme sottoindicate:

Agli individui che ricevettero l'assegno di primo corredo di:	L. 150	nel 1° anno	L. 112, 50
		nel 2° id.	» 75, 00
		nel 3° id.	» 37, 50
	L. 200	nel 1° anno	L. 150, 00
		nel 2° id.	» 100, 00
		nel 3° id.	» 50, 00

§ 473. La restituzione sulle basi anzidette dovrà essere fatta da tutti gli individui che siano svincolati dal servizio prima di aver compiuto il terzo anno di servizio, compresi anche i *congedati per surrogazione ordinaria o per liberazione*.

A quelli però di 2ª categoria cui scade la ferma mentre sono sotto le armi non deve esser fatta alcuna ritenenza d'assegno ancorchè non abbiano percorso i tre anni intieri di servizio sotto le armi (*Dispaccio ministeriale 27 settembre* 1867).

§ 474. Per determinare la quota di assegno da restituirsi sarà presa per base la data dell'arruolamento, e detrattone il tempo che secondo le regole stabilite non si debba calcolare a sconto della ferma (vedasi § 486), si faranno restituire 3|4 della somma ricevuta per assegno di primo corredo a quello che all'atto del congedo trovasi nel periodo dei primi 12 mesi utili di servizio, 2|4 a quello che ha compito il 12° mese ma non ancora varcato il 24°, e finalmente 1|4 a quello che entrato nel 25° mese di servizio non ha ancora compito il 36° oltre il quale non ha più luogo alcuna restituzione.

Quando l'individuo a congedarsi si trovi già in patria in attesa del con-

gedo assoluto si considererà, pel calcolo della restituzione dell'assegno di corredo, finito il tempo in quel giorno in cui si farà la variazione della spedizione del foglio di congedo al Comando militare della Provincia.

§ 475. Gli individui che per disposizione eccezionale fossero arruolati per una ferma minore di anni tre, dovranno essi pure restituire, all'atto del congedo per fine di ferma oppure quando ottenessero il congedo prima della scadenza della ferma, le quote di assegno di primo corredo nel limite stabilito dal § 471.

§ 476. In occasione delle rassegne di rimando gli Ufficiali rassegnatori possono proporre il condono della restituzione dello assegno di primo corredo nel caso previsto dal § 1170 del Regolamento 31 marzo 1855 sul reclutamento militare.

I condoni di una parte di assegno di primo corredo che siano fatti al congedando si debbono intendere concessi non sulla somma stabilita per assegno, ma sulla somma che dovrebbe restituire per servizio non prestato, dimodochè un individuo che dovesse restituire L. 75 di primo corredo per servizio non prestato, ed ottenesse il condono del terzo, dovrebbe ancora restituire L. 50, perchè il condono sarebbe di sole L. 25.

L'individuo ammesso al congedo di rimando con gratificazione, è dispensato da ogni restituzione d'assegno (*articolo* 14 *delle Istruzioni* 21 *novembre* 1832).

§ 477. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che siano promossi Uffiziali, od ammessi alla pensione di ritiro, come pure quelli che ottengano di entrare quali allievi in uno Istituto superiore di educazione militare, sono dispensati dal restituire lo assegno di primo corredo.

Uguale dispensa è data a quelli che passano nell'Arma dei Carabinieri Reali, ancorchè ivi ricevano altro assegno, ed a quelli che passano Guardiani negli stabilimenti di pena non dipendenti dal Ministero della Guerra.

§ 478. I Sott'Ufficiali che siano ammessi nelle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della Guerra prima della scadenza della rispettiva ferma, continuando a rimanere ascritti al proprio Corpo (§ 127 *della 2ª Appendice al Regolamento sul reclutamento in data* 29 *agosto* 1857) non sono obbligati a restituire l'assegno di primo corredo.

§ 479. Il surrogato ordinario ed il militare al servizio per scambio di numero che sia licenziato prima di avere ultimato la ferma non è obbligato a restituire somma alcuna per assegno di primo corredo non avendolo

ricevuto dal Governo ma dal surrogante sotto il titolo di primo fondo di corredo.

§ 480. Quelli che debbono essere congedati per effetto di surrogazione ordinaria o di liberazione, non potranno essere licenziati dal Corpo, nè ricevere il foglio di congedo se prima non abbiano compiutamente saldato ogni debito che avessero sulla rispettiva massa di deconto.

§ 481. All'individuo che da un Corpo passa in un altro, in cui l'assegno è diverso, non è fatta nè deduzione nè buonificazione alcuna d'assegno di primo corredo, eccettuato il caso previsto dal § 468, lettera *b*), poichè alle spese che occorrono per riattare il corredo pel nuovo Corpo suole con apposita disposizione provvedere il Ministero.

Quando sia stata autorizzata in conseguenza del passaggio una buonificazione per le spese incontrate pel vestiario nel nuovo Corpo, la restituzione dello assegno di primo corredo che occorresse di fare sarà in base dell'assegno fissato per l'arma alla quale appartiene all'atto del congedo (§ 5 *della Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 482. A quelli che dall'Arma dei Carabinieri Reali fanno transito in altri Corpi dell'Esercito è accreditato a carico dell'Erario l'importo degli oggetti di corredo loro somministrati all'entrare nel nuovo Corpo, meno però degli oggetti di biancheria e calzatura il cui uso è comune a tutte le Armi, sotto deduzione del fondo di L. 18 col quale sono licenziati dai Carabinieri allorchè il passaggio di questi uomini ad altro Corpo è fatto per Autorità.

Con tale accreditamento questi individui devono essere considerati tanto per le ritenenze a favore della massa di deconto, quanto per la restituzione dell'assegno di 1° corredo nei casi previsti dal Regolamento, come se avessero ricevuto l'assegno di primo corredo stabilito per l'arma alla quale sono ascritti (*Dispaccio ministeriale* 16 *ottobre* 1867).

§ 483. La restituzione dell'assegno di primo corredo ha per conseguenza un aumento al debito di massa od una diminuzione al credito del militare che vi sia sottoposto pel fatto del congedo o del suo licenziamento dal servizio prima della scadenza della ferma.

A quelli pertanto che siano rimandati rivedibili ad altra leva, ai congedati per riparazione di gravame, come pure a quelli che passano dalla 1ª alla 2ª categoria per eccedenza al contingente, ai quali è condonato il debito di massa (§ 17 *della Nota* 30 *maggio* 1865) è bensì fatta la ritenenza dell'assegno di primo corredo, come ad ogni altro prosciolto dal

servizio prima della scadenza della ferma, ma poi si porta in buonificazione nella parte 3ª del foglio generale delle competenze l'ammontare del debito di massa che risulta dopo di avere accreditato il valore degli effetti di corredo ritirati siccome non indispensabili a rimpatriare, e di quelli commutati con altri di minor valore, come è prescritto dal § 12 della Nota predetta.

E così se il congedando fosse in debito di L. 10 alla sua massa e dovesse restituire L. 37 50 per assegno di primo corredo, si dovrebbero portare nel foglio nominativo delle competenze L. 37 50 a ritenersi e quindi nel foglio generale si buonificherebbero L. 47 50 (*articolo 5° della circolare* 19 *giugno* 1852).

§ 484. Per base del calcolo nella restituzione da farsi dell'assegno di primo corredo si deve ritenere che la ferma per gli uomini provenienti dalla leva decorre dal giorno in cui furono arruolati al Capoluogo di Provincia e per quelli arruolati al Corpo dal giorno del loro arruolamento fino a tutto il giorno precedente il congedo (*Colla Nota* 20 *agosto* 1862, *a pagina* 663 *del* Giornale Militare *essendosi stabilito dover cessare la paga dal giorno stesso del congedo, rimane abrogato l'articolo* 157 *dell'Istruzione* 30 *luglio* 1834 *che prescriveva doversi computare anche il giorno del congedo pel solo motivo che si corrispondeva la paga*).

§ 485. Il calcolo però della ritenuta dell'assegno di primo corredo che dovesse farsi agli uomini di 2ª categoria da congedarsi prima della scadenza della ferma mentre sono sotto le armi dovrà essere fatto sulla base che la decorrenza del servizio utile abbia principio dal primo giorno dell'arruolamento presso il Corpo e non dal giorno dell'assento al Capo luogo di Provincia (*Nota* 27 *agosto* 1866 *a pagina* 867 *del* Giorn. Milit.).

§ 486. Non sarà calcolato tempo utile quello che non è computato a sconto della ferma, epperò non è da tenersi in conto, giusta il § 860 del Regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso:

1° in istato di diserzione;

2° in aspettazione di giudizio se questo fu seguito da condanna, ed il tempo trascorso in carcere ed alla reclusione militare, nel solo caso però che in questi tempi avesse a prestare servizio al Corpo;

3° nella 3ª classe di un Corpo disciplinare per causa di punizione.

§ 487. Il tempo trascorso in congedo illimitato è calcolato integralmente per le restituzione dell'assegno di primo corredo (*Dispaccio ministeriale* 21 *novembre* 1867).

§ 488. Lo ammontare della restituzione sarà portato in deduzione nella apposita casella dei fogli nominativi delle competenze e di deconto all'atto del congedo e sarà in conseguenza nel tempo stesso addebitato sul conto di massa e sul libretto di deconto.

Uguale operazione sarà pur fatta per quelli che all'atto del congedo siano già in patria, restando così modificato il § 16 della Circolare in data 19 giugno 1852 *a pag.* 190 *del Giorn. Milit., parte* 2ª, ed il disposto dal § 730 del Regolamento di Contabilità in data 1° marzo 1863 (§ 9 *della Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 489. L'assegno di primo corredo pei Carabinieri Reali essendo regolato da norme speciali (§ 22 *della Nota* 30 *maggio* 1865), sono da osservarsi le disposizioni per detta Arma stabilite, le quali sono accennate nelle Avvertenze della Tabella N° 30.

PENSIONE AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE DI SAVOIA

E SOPRASSOLDO AI DECORATI DI MEDAGLIE AL VALOR MILITARE

§ 490. Le pensioni assegnate dalla Legge 15 dicembre 1861 (*a pag.* 895 *del* Giornale Militare) ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia debbono essere corrisposte e conteggiate nella misura seguente, computando ciascun mese dell'anno pel numero di giorni di cui è realmente composto tanto per gli Ufficiali che per la truppa (*Nota* 21 *febbraio* 1862, *a pag.* 101 *del* Giornale Militare).

Quelle di annue	L. 2000	a	L. 5 480	al giorno	
Id.	» 1500	a	» 4 110	id.	
Id.	» 800	a	» 2 190	id.	
Id.	» 400	a	» 1 095	id.	
Id.	» 250	a	» 0 685	id.	

§ 491. Il numero dei decorati con pensione essendo determinato (*art.* 2ª *precitata Legge*), si corrisponde la pensione solo quando risulti che il decorato ne sia stato ammesso al godimento.

§ 492. Le pensioni sulle croci dell'Ordine Militare di Savoia sono sempre a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Le Amministrazioni che corrispondono gli stipendi pagano pure le pensioni e ne ripetono poi il rimborso dal Ministero della guerra secondo le norme stabilite dal § 242 *del Regolamento* 1 *marzo* 1863.

Quegli che sia giubilato continua pure a ricevere la pensione sulla croce per cura del Ministero della guerra, al quale trasmette a mezzo dell'Intendenza Militare una dichiarazione del domicilio eletto, ed altra indicante il giorno in cui cessò di ricevere la pensione nella posizione di attività.

§ 493. La pensione si può godere simultaneamente al soprassoldo delle medaglie al valor militare di cui sia fregiato il decorato dell'Ordine Militare di Savoia (§ 16 *del R. Decreto* 28 *settembre* 1855, *a pagina* 1855 *del* Giornale Militare).

§ 494. Sarà privo della pensione il decorato che in virtù dello Statuto dell'Ordine o delle Leggi vigenti sia decaduto dal diritto di fregiarsi delle decorazioni (*art.* 4° *della Legge* 15 *dicembre* 1861).

Sarà sospeso il godimento della pensione al decorato durante il tempo che sta scontando una pena per reato che nol renda indegno di appartenere all'esercito, o che presta servizio di punizione in un Corpo disciplinare (*art.* 4° *della detta Legge*).

§ 495. Il soprassoldo ai militari decorati della medaglia d'oro o d'argento al valor militare è pur regolato a giornata come le pensioni dei decorati dell'Ordine militare di Savoia ed è stabilito nelle seguenti proporzioni:

Medaglia d'oro a L. 200 annue	L. 0 548	per ogni giornata
Medaglia d'arg. a » 100 »	» 0 274	id.
Medaglia d'arg. a » 50 »	» 0 137	id.

(§ 12 *delle disposizioni che fanno seguito al R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del* Giornale Militare, *parte prima*).

§ 496. Il soprassoldo compete dal giorno dell'azione per cui il militare fu decorato (*Art.* 13 *del R. Viglietto* 26 *marzo* 1833, *ristampato a pag.* 7 *del* Giornale Militare 1849, 1° *semestre*).

Il decorato per un determinato fatto d'armi o per altra azione esplicitamente indicata nell'atto di concessione, ha ragione al soprassoldo a datare dal giorno del fatto d'armi o della azione (*Nota* 23 *febbraio* 1860, *a pag.* 160 *del* Giornale Militare).

Quando fossero indicati più fatti, il soprassoldo decorrerà dalla data del primo fatto.

Il decorato per fatti generici senza alcuna indicazione del giorno di un fatto parziale, ha ragione al soprassoldo dalla data del R. Decreto di concessione, quando non sia altrimenti determinata la decorrenza dal Decreto stesso (*Nota suddetta*).

§ 497. Il decorato cui venisse scambiata in altra decorazione la medaglia, conserva il soprassoldo fino al giorno della determinazione dietro la quale seguì lo scambio (*Nota suddetta*).

§ 498. La pensione ed il soprassoldo delle decorazioni, qual competenza propria della persona che ne è fregiata, deve continuarsi quand'anche debba cessare la paga o parte di essa, epperciò il decorato deve goderla integralmente mentre è ricoverato nello spedale o si trova in licenza ed eziandio durante la eccedenza alla medesima (*Art.* 13 *del Regio Decreto* 29 *gennaio* 1850).

§ 499. Cesserà però il soprassoldo ai decorati delle medaglie al valor militare, nè potrà più essere concesso se non emani una nuova determinazione Sovrana:

a) A quello che venisse dichiarato assente senza licenza o disertore, dal giorno dopo a quello in cui sarà consegnata tale variazione (*Art.* 15 *del Regio Viglietto* 26 *marzo* 1833).

b) A quello che smarrisse, vendesse oppur si lasciasse derubare, o giuocasse la medaglia, dal dì in cui verrà constatato il fatto (*Art.* 17 *del detto Viglietto*).

c) A quello che sia condannato ad una pena eccedente i mesi sei di carcere, dal giorno della sentenza (*Art.* 19 *del detto R. Viglietto*).

d) A quello che sia trasferto nel Corpo dei Cacciatori Franchi, dal giorno in cui cesserà di ricevere le competenze dal Corpo cui apparteneva (*Art.* 19 *del mentovato Viglietto*).

§ 500. Il decorato che risiede fuori del Regno non può godere la pensione od il soprassoldo a meno che il domicilio all'estero sia autorizzato colla continuazione del godimento della pensione o del soprassoldo (*Art.* 34 *del Regolamento approvato con R. Decreto* 16 *marzo* 1850, *a pag.* 165 *del* Giornale Militare 1° *semestre*).

§ 501. L'ammontare delle pensioni sulle Croci dell'Ordine Militare di Savoia è bensì pagato dai Corpi ma non è conteggiato nei fogli delle competenze

dovendosi richiamare il rimborso al Ministero secondo le norme che sono dallo stesso indicate (§ 242 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

I soprassoldi invece sono conteggiati nei relativi fogli delle competenze (§ 2° *della Nota* 12 *gennaio* 1865.)

§ 502. Le pensioni ed i soprassoldi dovendosi, per quanto si riferisce alla contabilità, considerare non altrimenti che quale accessorio dello stipendio o della paga, sono da osservarsi pel conteggio le norme tutte che sono stabilite pel conteggio dello stipendio e della paga.

§ 503. Le pensioni ed i soprassoldi delle decorazioni sono esenti dalla ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864 (§ 1° *delle avvertenze del Ministero della Guerra in data* 25 *gennaio* 1865, *per la esecuzione della Legge*).

Deve però esser fatta la ritenenza per la tassa sulla ricchezza mobile tanto sullo ammontare delle pensioni che dei soprassoldi, compresi anche quelli che godono i sott' Uffiziali, Caporali e Soldati.

§ 504. La suindicata ritenenza sarà fatta nelle seguenti proporzioni per ogni giornata di pensione e soprassoldo:

sulla pensione della Croce di Savoia di . . .	L. 2000	in ragione di	L. 0, 2740
Id.	» 1500	id.	» 0, 2055
Id.	» 800	id.	» 0, 1096
Id.	» 400	id.	» 0, 0548
Id.	» 250	id.	» 0, 0342
sul soprassoldo della med.ª al valor milit. di	L. 200	id.	» 0, 0274
Id.	» 100	id.	» 0, 0137
Id.	» 50	id.	» 0, 0068

§ 505. Il soprassoldo delle medaglie di cui sia decorata la bandiera del Corpo è impiegato dai Corpi in opere di beneficenza, secondo l'articolo 13 del *Regio Viglietto* 26 *marzo* 1833, *ed il* § 882 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863.

§ 506. La vedova di un decorato della medaglia d'oro o d'argento ed in mancanza di questa i figli minori di anni 15 hanno diritto alla continuazione del soprassoldo annesso alla medaglia (*Art.* 14 *del R. Viglietto* 26 *marzo* 1833).

Il soprassoldo è pagato dal Ministero delle finanze al quale devono essere trasmesse a mezzo del Ministero della Guerra le seguenti carte:

Certificato di morte del marito;
Certificato di nascita della vedova;
Atto del matrimonio;
Copia del brevetto;
Stato dei servizii del marito;
Stato di famiglia.

Dichiarazione che non fu mai pronunziata sentenza di separazione, e che la vedova gode dei diritti civili;

§ 507. A ciascuno dei mille fregiati della medaglia d'onore a ricordo della gloriosa spedizione del Generale Garibaldi a Marsala è assegnata la pensione di lire mille dalla Legge 22 gennaio 1865 (*pag.* 86 *del* Giornale Militare) il cui ammontare però non è conteggiato nei fogli nominativi delle competenze perchè i fondi occorrenti sono portati nel Bilancio del Ministero delle Finanze.

Con R. Decreto 11 marzo 1865 fu applicato anche a questi decorati il disposto dell'articolo 22 del R. Decreto 28 settembre 1855, riguardo ai casi in cui si viene a perdere il diritto di fregiarsi della medaglia.

§ 508. Il titolo di concessione è rilasciato dal Ministero dell'Interno, il quale provvede pel pagamento presso quello delle Finanze in seguito alla produzione per parte dell'interessato:

a) del Decreto originale del Ministero della Guerra, che dà la facoltà di fregiarsi della medaglia;

b) dell'attestazione del Capo della Provincia (*Prefetto*) dalla quale appaia che il richiedente non gode di alcun assegnamento a carico dell'Erario Nazionale, Provinciale o Comunale, oppure ne gode nei termini da poter ricevere il supplemento previsto dalla Legge;

c) di una dichiarazione dell'interessato stesso indicante il luogo dove vuole gli sia pagata la pensione.

§ 509. La detta pensione non si perde, dopo conceduta, pel conseguimento di un ufficio pubblico retribuito che venga ad assumere il pensionato salvo in quanto possano essere applicabili le disposizioni della Legge sui cumuli (*Deliberazione del* 6 *luglio* 1866 *comunicata con Nota del Ministero dell'Interno in data* 11 *dicembre* 1867).

§ 510. I Militari provenienti dalla Armata Austriaca insigniti di medaglie e decorazioni godono essi pure delle stesse pensioni che fruivano nella detta Armata, il cui ammontare è indicato nel dispaccio che gli ammette a fregiarsene.

Il Fiorino, sulla cui base sono calcolate le pensioni, corrisponde ad Italiane L. 2,46 $^{74}/_{81}$.

§ 511. Le formalità da osservarsi per la continuazione dei soprassoldi e delle pensioni ai decorati sono riepilogate nella *Nota 27 maggio* 1865 (*).

(*) Nota *in data 27 maggio 1865 contenente le norme da osservarsi per la continuazione dei soprassoldi e delle pensioni ai decorati che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio.*

Soprassoldo ai decorati di medaglia.

§ 1. *Ufficiale collocato in disponibilità od in aspettativa.*

Il Consiglio d'Amministrazione del Corpo che corrispondeva le competenze all'Ufficiale prima del suo collocamento in disponibilità od in aspettativa deve indicare nella dichiarazione del domicilio eletto (che ha l'obbligo di trasmettere al Consiglio di Amministrazione dei Comandi militari) il soprassoldo sulle medaglie al valor militare di cui l'Ufficiale godesse *(Nota 19 gennaio 1865. inserta a pag. 24 del* Giornale Militare).

§ 2. *Ufficiale che cessa definitivamente dal servizio per giubilazione, riforma, dimissione e rivocazione mentre è in attivo servizio.*

Il soprassoldo a questi è continuato per cura del Ministero delle finanze. Affinchè possa aver luogo la inscrizione del decorato con soprassoldo nel libro del debito vitalizio dello Stato, le Amministrazioni dei Corpi debbono trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi) una dichiarazione a stampa secondo il Modello 163 d'ordine, firmata dal Consiglio di Amministrazione del Corpo.
Il decorato per poter ricevere il soprassoldo deve osservare le norme stabilite pel pagamento delle pensioni ai giubilati, al quale effetto si rivolgerà per le opportune direzioni al rispettivo Sindaco.

§ 3. *Ufficiale che cessa definitivamente dal servizio per giubilazione, riforma, dimissione, ecc., mentre è in disponibilità od in aspettativa.*

Il Consiglio d'Amministrazione dei Comandi militari osserva esso stesso le norme prescritte pei Consigli d'Amministrazione dei Corpi col paragrafo precedente.

§ 4. *Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati mandati in congedo illimitato.*

I decorati in congedo illimitato continuano a ricevere il soprassoldo per conto del Corpo cui appartengono. Spetta ai Comandanti dei Corpi di far pervenire gli individui che per riceverne lo ammontare si devono presentare alla scadenza d'ogni trimestre al Comando militare della Provincia muniti del certificato di esistenza in vita rilasciato dal rispettivo Sindaco.
Le Amministrazioni dei Corpi, appena partito un decorato in congedo illimitato, devono pertanto trasmettere al Comando militare della Provincia, in cui si reca, lo stato nominativo colla indicazione dell'ammontare del soprassoldo e del giorno dal quale deve decorrere il pagamento (§ 242 del Regolamento 1° marzo 1863).

SOPRASSOLDO DI ANZIANITA' DI SERVIZIO

§ 512. Sotto il titolo di capo-soldo d'anziano gli antichi Regolamenti dell'Esercito Sardo assegnavano il soprassoldo giornaliero di centesimi 5 ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati che contavano un determinato numero di anni di servizio, il quale fu soppresso coll'articolo 7° del R. Decreto 17 marzo 1851 pur conservandone il godimento a coloro che vi avrebbero avuto diritto il 30 giugno stesso anno, dovendo col 1° luglio andare in vigore il predetto R. Decreto.

§ 513. Applicando lo stesso principio, il cessato Governo della Toscana abrogava esso pure le disposizioni che concedevano l'alta paga di anzianità di servizio, mantenendola però a tutti coloro che ne godevano al 31 dicembre 1859, la quale, effettuata l'annessione, fu con Nota 30 gennaio 1861 a pagina 52 del *Giornale Militare* confermata nella misura seguente:

---

§ 5. *Individui licenziati dal Corpo col semplice foglio di via perchè non possono soddisfare il debito di massa.*

I detti individui, continuando ad appartenere al Corpo rispettivo sino a tanto che non abbiano soddisfatto il debito e ritirato il congedo assoluto, devono pur continuare a ricevere per conto del Corpo il soprassoldo.

Le Amministrazioni dei Corpi trasmetteranno anche per questi lo stato nominativo ai Comandi militari colla indicazione del soprassoldo e della decorrenza del pagamento.

I comandanti militari avvertiranno nel pagare i soprassoldi di esortare gli individui a pagare il debito di massa od a versare per lo meno qualche somma in acconto *(Nota 8 dicembre 1861, inserta a pag. 846 del* Giornale Militare).

§ 6. *Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che cessano definitivamente dal servizio, per giubilazione o congedo assoluto mentre sono al Corpo.*

Le Amministrazioni dei Corpi osservano le stesse norme prescritte per gli Ufficiali dal § 2°.

§ 7. *Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che cessano definitivamente dal servizio, per giubilazione o congedo assoluto mentre sono in patria in congedo illimitato o con semplice foglio di via.*

Il Comando militare compie esso stesso quanto è prescritto pei Consigli di Amministrazione dei Corpi allorchè l'individuo cessa dal servizio mentre è sotto le armi, e trasmette perciò al Ministero gli stessi documenti prescritti dal § 2° per gli ufficiali.

1° Le alte paghe di anzianità di servizio (capo soldo d'anziano) ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati provenienti dall'Esercito toscano ed il soprassoldo di terza capitolazione ai soli Sott'ufficiali, saranno regolati nelle proporzioni sottoindicate per ogni giornata:

a) Cent. 3 al Sott'ufficiale, Caporale e Soldato che addì 31 dicembre 1859 contasse dagli 11 anni ai 15 anni di servizio;

b) Cent. 4 a quello che fosse nel 16° e fino al 20° anno di servizio inclusivamente;

c) Cent. 6 a quello che superasse il 20° anno di servizio;

d) Cent. 7 al Sott'ufficiale che avendo ultimate due capitolazioni, ne avesse al 31 dicembre già intrapreso una terza.

2° I sovraindicati assegnamenti continueranno sinchè gli individui resteranno al servizio nella categoria dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati.

3° L'ammontare sarà corrisposto assieme al prestito, e conteggiato dalle compagnie nei fogli delle competenze in calce del ristretto N. 2.

4° Il Sott'ufficiale che fosse nello stesso tempo anziano e nella 3ª capitolazione di servizio godrà simultaneamente dell'alta paga di anzianità e del soprassoldo.

§ 514, Uguale provvedimento è pure emanato con Nota 2 novembre 1861, a pagina 779 del *Giornale Militare* a favore dei Sott'ufficiali, Caporali

---

§ 8. *Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati in congedo illimitato che al licenziamento della rispettiva classe non ritirano il congedo.*

Questi individui dovendo continuare a figurare nei ruoli dei Corpi perchè non si possono considerare congedati sino a tanto che non risulta che essi hanno ritirato il foglio di congedo assoluto, il Comando militare deve pur continuare a pagare loro per conto dei Corpi il soprassoldo sino al giorno in cui è loro consegnato il congedo.

I Comandanti avvertiranno però di esortare quelli che sono in debito alla massa a soddisfarlo, od a versare per lo meno qualche somma in acconto.

§ 9. *Individui in congedo illimitato che nell'atto del licenziamento della classe non risultano nè in credito nè in debito sulla massa.*

Giusta il § 216 del Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei Corpi in data 1° marzo 1863, questi individui dovendo essere subito cancellati dai ruoli senza aspettare che ritirino in patria il congedo che loro si spedisce, i Comandanti militari cesseranno di pagare il soprassoldo dal giorno in cui riceveranno dal rispettivo Corpo il foglio di congedo, e praticheranno tosto gli incumbenti prescritti dal § 7.

Decorati della Croce dell'Ordine militare di Savoia.

Le regole prescritte da questa Nota pei decorati di medaglia al valore militare saranno pure osservate in ogni loro parte dal Consiglio d'Amministrazione e dai Comandi militari pei decorati della Croce dell'Ordine militare di Savoia, quantunque la pensione continui ad essere pagata sul Bilancio del Ministero della Guerra anche dopo che il decorato cessa di appartenere all'Esercito.

e Soldati provenienti dal disciolto Esercito delle Due Sicilie nei termini seguenti:

1° Il soprassoldo sarà dovuto soltanto a quelli che già ne avevano acquistato il diritto al 7 settembre 1860, rimanendo da tal giorno vietata qualunque nuova ammessione;

2° Il detto soprassoldo sarà corrisposto nel seguente ragguaglio:

a) Cent. 4 al giorno ai militari che avevano 10 anni di servizio e non oltrepassavano i 15 al giorno 7 settembre 1860;

b) Cent 6 a quelli che erano tra i 16 ed i 20 anni di servizio;

c) Cent. 9 a quelli che avevano compito il 20° anno di servizio;

d) Cent. 13 agli insigniti della medaglia al lodevole servizio militare di 25 anni.

§ 515. Ai Sott'uffiziali, Caporali e Soldati provenienti dalle Truppe Estensi è pur mantenuto il diritto acquisito nelle dette Truppe al soprassoldo giornaliero stabilito dal cessato Governo Estense con Decreto dell'8 aprile 1824 in ragione di cent. 5, di cent. 10 e di cent. 15 secondo gli anni di servizio e l'Arma in cui servirono.

§ 516. Nell'Arma però dei Carabinieri Reali il soprassoldo di anzianità fu riordinato su nuove basi per disposizione del Ministero della Guerra delli 11 giugno 1861 annunciata dal Comitato dell'arma a tutte le stazioni con Circolare di massima del 16 detto. N. 201, e continua il diritto a nuove ammessioni.

Il soprassoldo varia secondo l'Arma ed i periodi 1°, 2° o 3° di servizio come è spiegato dal § 14 delle avvertenze che fanno seguito alla Tabella N. 30.

§ 517. Il soprassoldo di anzianità non cessa se non quando l'individuo debba essere privato della paga ed anzi deve ancora goderne nelle eccedenze ai permessi ed alle proroghe (*art.* 209 *della Istruzione* 30 *luglio* 1834 *ed art.* 13 *del R. Decreto* 29 *gennaio* 1850).

COMPETENZE IN CONTANTI ED IN NATURA CHE SI GODONO IN QUALCHE LOCALITA' SOLTANTO

---

§ 518. Gli Ufficiali e Guardarmi dello Stato Maggiore delle piazze, nelle fortezze di Fenestrelle e di Rocca d'Anfo hanno ragione al soprassoldo annuo sotto indicato (*Art. 3° delle avvertenze che fanno seguito alla Tabella annessa al R. Decreto 18 dicembre* 1859, *a pag.* 832 *del* Giorn. Milit.

Comandante	L. 500
Capitano	» 250
Luogotenente	» 200
Sottotenente.	» 150
Guardarme	» 120

Anche il Medico militare che sia comandato nella fortezza di Rocca d'Anfo ha ragione al suindicato soprassoldo secondo il grado cui è assimilato (*R. Decreto* 1° *dicembre* 1861, *a pagina* 832 *del* Giornale Militare).

§ 519. Gli Ufficiali dello Stato Maggiore delle Piazze, come pure gli Impiegati e gli Ufficiali distaccati nelle fortezze indicate nei R. Decreti del 4 gennaio 1852, del 23 ottobre 1859, e del 18 dicembre 1859, a pagina 3. 712 e 831, dei Giornali Militari di detti anni, hanno ragione alle competenze di legna ed alle forniture di mobili dagli stessi Decreti stabilite, ma tali competenze sono regolate da norme speciali, e non sono da conteggiarsi nei fogli nominativi delle competenze (*Articolo 59 della Istruzione 20 dicembre* 1851 *a pagina* 637 *del* Giornale Militare *parte* 1ª).

§ 520. All'Ufficiale distaccato ne'forti di Genova, meno quelli di S. Martino, S. Giuliano e S. Tecla, è concessa la indennità mensuale di L. 2 a titolo di trasporto viveri, la quale deve esser conteggiata nei fogli nominativi delle competenze, computando la somma a mesi intieri, e calcolando per un mese anche la permanenza minore purchè superi i giorni 15.

§ 521. Agli Ufficiali d'Artiglieria, del Genio, ed agli Impiegati addetti ai

servizi d'Artiglieria e del Genio è talvolta assegnato in qualche località, invece delle indennità di trasferta un soprassoldo giornaliero continuativo, e la determinazione Ministeriale, che deve in tal caso emanare per far diritto al soprassoldo, indica su quale fondo deve essere pagato (*R. Decreto 20 giugno e 29 settembre* 1867 *a pagina* 439 *e* 631 *del* Giornale Militare).

§ 522. Gli Ufficiali addetti al Comando Militare di Grosseto, i quali nella estiva stagione sono autorizzati a recarsi in Scanzano, ricevono una indennità fissa detta di *estatatura* in ragione di 30 zecchini pari ad italiane L. 336 il Comandante, ed in ragione della metà il Capitano e l'Ufficiale Subalterno.

Sono inoltre rimborsate le spese per la pigione del locale d'ufficio e pel trasporto dei mobili d'ufficio.

Uguale indennità compete agli Ufficiali ed al Veterinario addetti al Deposito di allevamento di puledri.

§ 523. Le competenze in olio, candele e legna dei Corpi di guardia sono fissate e regolate da normé speciali, ma non facendo parte delle contabilità dei Corpi si prescinde dallo indicarle.

GRATIFICAZIONI AI MILITARI.

§ 524. Nessuna gratificazione può essere pagata nè agli Ufficiali nè ai sott'Ufficiali, Caporali e Soldati se non è previamente autorizzata dal Ministero essendo pur necessaria la di lui autorizzazione pel pagamento della gratificazione agli ufficiali riformati o rivocati prevista dalla legge 25 maggio 1852 come è indicato al § 442.

Le gratificazioni però che nelle rassegne di rimando siano concesse a tenore del § 1158 e seguenti del Regolamento sul reclutamento dagli Ufficiali rassegnatóri, sono pagate quando gli elenchi di rassegna hanno avuto l'approvazione del Comandante Generale della Divisione come è prescritto dal § 3° delle Istruzioni 9 giugno 1861, a pag. 445 del *Giornale Militare*.

§ 525. Lo ammontare delle gratificazioni che si corrispondono agli Ufficiali non è soggetto alla ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864, nè alla tassa sulla ricchezza mobile.

§ 526. La somma da corrispondersi ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati a titolo di gratificazione per un dato numero di mesi di paga dev'essere ragguagliata allo ammontare della paga soltanto (*prestito*) senza perciò mai calcolare nè il deconto nè le competenze in natura, e considerando i mesi tutti indistintamente di giorni trenta caduno (§ 14 *delle disposizioni che fanno seguito al R. Decreto 25 marzo* 1852; *Nota* 30 *gennaio* 1854, *a pag.* 37 *del* Giorn. Milit., e § 1173 *del Regolam. sul reclutamento*).

§ 527. Le gratificazioni sono pagate alla mano qualunque sia la situazione della massa individuale di Deconto (*Nota 21 gennaio* 1850 *e* § 629 *del Regolamento 1° marzo* 1863).

§ 528. Le gratificazioni che siano concesse tanto agli Ufficiali che ai sott'Ufficiali, Caporali e Soldati debbono essere conteggiate nella colonna *buonificazioni per casuali competenze* del foglio nominativo (*Nota* 30 *gennaio* 1854 *a pag.* 37 *del* Giornale Militare).

RITENUTA SUGLI STIPENDI

§ 529. La ritenuta sugli stipendi è ordinata dalla Legge 18 dicembre 1864, e le norme di esecuzione sono stabilite dal Regolamento che vi fa seguito e dalle avvertenze speciali del Ministero della Guerra in data 25 gennaio 1865 (*).

(*) Legge *in data 18 dicembre 1864 che stabilisce una ritenuta sugli stipendi, ec.., degli Impiegati civili e militari dello Stato*

VITTORIO EMANUELE II, ecc., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1. A cominciare dal 1° gennaio 1865 gli stipendi e i maggiori assegnamenti fissi e personali degli

§ 530. La ritenuta è proporzionale. Calcolando i diversi gradi in cui essa progredisce e la gradazione degli stipendi che devono esservi sottoposti. la ritenuta a farsi sugli stipendi degli Ufficiali e Personali dipendenti dal Ministero della Guerra in attività di servizio è quale risulta dallo specchio inserto dopo il § 535.

§ 531. L'Ufficiale od Impiegato che sia messo in una posizione che gli dia diritto soltanto alla metà paga, continua a pagare la tassa in proporzione dello stipendio assegnatogli poichè non cessa di appartenere alla classe

---

impiegati civili e militari al servizio dello Stato così in attività come in aspettativa o in disponibilità, sono sottoposti ad una ritenuta nelle proporzioni seguenti:

Da 0 a 1200 2 per cento.
Da 1201 a 2000 3 id.
Da 2001 a 3000 4 id.
Da [illegible]01 a 4000 5 id.

e così continuando con l'aumento dell'uno per cento sopra ogni mille lire di maggiore stipendio insino al sedici per cento.

La ritenuta sugli stipendi e maggiori assegnamenti non eccedenti le L. 800 è fissata all'uno per cento.

Art. 2. La eccedenza negli stipendi e maggiori assegnamenti sopra le L. 15,000 sarà ridotta alla metà, e quindi sottoposta alla ritenùta del sedici per cento.

Art. 3. Alla ritenuta stabilita coll'art. 1° sono sottoposti gli aggi proporzionali sulle riscossioni e gli altri proventi per quella parte soltanto che, giusta i Regolamenti speciali, non sia destinata a sopperire a spese d'ufficio.

Art. 4. Nei casi di prima nomina ad un qualunque impiego o grado civile o militare sarà ritenuta nei primi sei mesi la terza parte dello stipendio e degli altri averi che competano per effetto della nomina, qualora sia l'uno che gli altri, o complessivamente, superino le mille lire annue.

Nei casi d'aumento di stipendio e d'altri averi sarà ritenuta pei primi sei mesi la metà dell'aumento.

Art. 5. Sono eccettuati dalle ritenute i Militari in attività di servizio nell'Armata di terra e di mare e le guardie doganali, quando sieno di grado inferiore a quello d'Ufficiale.

Art. 6. Tutte le pensioni pagate sul Bilancio dello Stato eccedenti lire cinquecento insino a lire duemila, sono sottoposte alla ritenuta dell'uno per cento.

Le pensioni superiori alle lire duemila sono sottoposte alla ritenuta del due per cento.

Sono esenti da ogni ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani.

Art. 7. Dal giorno sopraddetto cesseranno d'aver vigore le disposizioni esistenti nelle varie provincie del Regno intorno alle ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Art. 8. Gli effetti della presente Legge cesseranno con tutto l'anno 1866. *(Questa Legge però fu mantenuta d'anno in anno colla Legge approvativa del Bilancio)*.

Art. 9. Con Regolamento approvato con R. Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dat. a Torino, addì 18 dicembre 1864.

VITTORIO EMANUELE.

Q. SELLA.

degli stipendiati di sua categoria pel fatto di ricevere metà paga, ma la ritenuta è ridotta alla metà, (*Dispaccio Ministeriale* 20 *ottobre* 1867 *ed esempio pratico N.* 1).

Uguale metodo si deve seguire per l'applicazione della ritenuta a quello cui debba essere scemato lo stipendio di una parte determinata secondo la posizione in cui si trova.

§ 532. La ritenuta sugli stipendi avendo per iscopo di far contribuire l'Ufficiale ed Impiegato alla formazione del fondo pel pagamento delle pen-

---

Regolamento *emanato dal Ministero delle Finanze per l'applicazione della detta legge approvato con R. Decreto 31 dicembre* 1864.

Art. 1. Sotto nome di stipendi soggetti a ritenuta si intendono gli stipendi fissi, gli assegni di disponibilità e di aspettativa, gli aggi proporzionali sulle riscossioni ed i maggiori assegnamenti fissi e personali che sono calcolati nella liquidazione della pensione, a termini della Legge 14 aprile 1864, N.° 1731.

Art. 2. Se la somma degli stipendi non supera le L. 800 annue, è fatta la ritenuta di una lira sopra ogni centinaio di lire; se invece questa somma supera le L. 800 è fatta sulla totalità della medesima e sino alle L. 1200 la ritenuta di L. 2. sopra ogni centinaio di lire.

Agli stipendi o assegnamenti superiori alle L. 1200 si applicherà la ritenuta del 2 per cento sopra le prime L. 1200. la ritenuta del 3 per cento sopra la restante somma dalle L. 1201 alle L. 2000, la ritenuta del 4 per cento sopra la restante somma dalle L. 2001 fino alle 3000, e così di seguito giusta la progressione stabilita nell'articolo 1° della Legge.

Così uno stipendio di L. 15000 e più è sottoposto nella proporzione indicata sopra le varie sue parti a quindici diversi gradi di ritenuta, cominciando cioè dal 2 per cento sopra le prime L. 1200 e continuando fino al 16 per cento sopra la somma superiore alle L. 14000.

Art. 3. Per l'applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della Legge, saranno considerati cumulativamente tutti gli stipendi ed assegni di cui gode un Impiegato anche pell'esercizio di funzioni diverse.

Art. 4. Non sono colpiti da ritenuta le indennità concesse per alloggio, gli assegnamenti del Corpo diplomatico e consolare, e quelle per ispese d'Ufficio, di giro, di rappresentanza e simili.

Art. 5. Non sono neppure sottoposti a ritenuta gli assegnamenti a favore di persone le quali, sebbene prestino un servizio retribuito sul bilancio dello Stato, non hanno però la qualità di Impiegati governativi a termini delle Leggi e Regolamenti in vigore.

Art. 6. Nell'applicare la ritenuta agli Impiegati in disponibilità che prestano temporaneamente l'opera loro in servizio di qualche Amministrazione dello Stato, sarà calcolata insieme all'assegno di disponibilità anche la retribuzione di cui fossero provvisti a termini dell'articolo 8 della Legge 11 ottobre 1863.

Art. 7. Venendo richiamato in attività di servizio un Impiegato in disponibilità od in aspettativa, la ritenuta della metà dell'aumento stabilita nell'ultima parte dell'articolo 4 della Legge, è da intendersi applicabile alla differenza che si riscontrerà tra l'ultimo stipendio di attività dell'Impiegato medesimo e il nuovo stipendio che egli viene a conseguire colla sua nomina o riammissione in servizio.

Art. 8. La ritenzione per sei mesi della terza parte dello stipendio agli Impiegati di nuova nomina prescritta dall'art. 4 della Legge, colpisce ogni individuo che al momento della nomina non è impiegato nè in attività, nè in disponibilità, nè in aspettativa, anche quando avesse già altra volta coperto qualche impiego.

Però quando fosse richiamato in servizio un impiegato in riposo provvisto di pensione, con cessazione della pensione stessa, la ritenuta indicata nell'articolo 4 della Legge colpirà soltanto la

sioni, l'art. 1° del Regolamento per la esecuzione della legge dichiara soggetti alla ritenuta tutti gli assegnamenti calcolati nella liquidazione delle pensioni.

In applicazione di detta messima non devono essere soggette alla ritenenza le gratificazioni che talvolta si concedono agli Ufficiali che lasciano il servizio ancorchè l'ammontare sia regolato sopra un determinato nu-

---

somma corrispondente alla differenza tra lo stipendio annesso al nuovo impiego e la pensione di riposo.

Art. 9. Si ritengono come casi di aumento di stipendio, e non come casi di prima nomina, le promozioni dei Sott'Uffiziali dell'esercito, della marina e della guardia doganale, ad Ufficiali. o ad un grado equivalente alla qualità d'Impiegato civile.

Art. 10. Qualora innanzi che scadano sei mesi dalla prima nomina, l'Impiegato ne ottenga una seconda senza aumento di stipendio, continuerà pei sei mesi incominciati la ritenuta della terza parte dello stipendio; che se nella seconda nomina l'Impiegato ebbe aumento di stipendio, continuando come sopra la ritenuta della terza parte di stipendio, comincierà inoltre dalla data della seconda nomina la ritenuta per sei mesi della metà dell'aumento conseguito.

Così pure sarà praticato rispetto all'Impiegato che avesse ottenuti due aumenti di stipendio a distanza minore di 6 mesi.

Art. 11. La ritenuta della terza parte dello stipendio ed altri averi, di cui nell'articolo 4 della Legge, quando trattisi di applicarla ai Contabili, ai quali, per disposizione di Regolamenti, si trattiene una porzione di proventi per non aver prestato cauzione entro il termine prescritto, colpisce unicamente lo stipendio e gli averi che il contabile effettivamente percepisce, non lo stipendio e gli averi cui il Contabile avrebbe diritto per ragione della sua nomina.

Art. 12. Nei casi di prima nomina o di aumento di stipendio, la ritenuta stabilita dall'art. 4 della Legge sarà applicata soltanto alla parte di stipendio che rimane dopo la deduzione della ritenuta stabilita dall'articolo 1.

Art. 13. Gli stipendi superiori a L. 15000 figureranno nel bilancio passivo dello Stato, nei mandati di pagamento e nei prospetti delle spese fisse per la sola somma cui vengono effettivamente ridotti dopo eseguita la deduzione della metà dell'eccedenza giusta il disposto dell'articolo 2 della Legge.

A questa somma così ridotta vengono applicate le disposizioni degli articoli 1 e 4 della Legge.

Art. 14. Gli stipendi degli Impiegati di nuova nomina e di quelli in disponibilità od aspettativa, che sono richiamati in attività di servizio, come pure gli aumenti di stipendio, cominciano a decorrere dal 1° del mese susseguente la data del Decreto di nomina o di aumento di stipendio, e ciò sempre quando per l'adempimento di incumbenti prescritti da speciali Regolamenti tale decorrenza non abbia da essere maggiormente protratta.

Gli Impiegati che passano da una ad altra Amministrazione dello Stato continuano a percevere per tutto il mese in cui è avvenuta la loro nomina al nuovo impiego, lo stipendio dell'impiego anteriore a carico dell'Amministrazione cui cessano di appartenere.

Art. 15. Il disposto dell'articolo precedente non è applicabile agli Impiegati retribuiti ad aggio, i quali cessano o cominciano a percevere l'aggio il giorno in cui lasciano od assumano l'esercizio del loro impiego.

L'Impiegato retribuito ad aggio che viene nominato ad un impiego con stipendio fisso, percevè il nuovo stipendio dal giorno in cui gli cessa l'aggio.

Art. 16. Le pensioni eccedenti le L. 500 e non superiori alle L. 2000 vanno soggette alla ritenuta di lire una per ogni cento lire della intera somma cui le pensioni ammontano. Quelle che superano le L. 2000 vanno soggette nella loro totalità alla ritenuta del 2 per ogni centinaio di lire.

Art. 17. Le pensioni delle quali è per Legge permesso il cumulo, si considerano come costituenti una somma unica ed indivisa per gli effetti della ritenuta, di guisa che due pensioni, per esempio, una di L. 800 e l'altra di L. 1300, saranno sottoposte alla ritenuta del 2 per cento, perchè in complesso superiori a L. 2000.

Art. 18. Quando si abbia cumulo d'una pensione con uno stipendio di attività la ritenuta stabilita

mero di mesi di stipendio: nè le somme che si paghino per rimunerare un dato servizio che non porga diritto a giubilazione, come sarebbero i pagamenti pel servizio di culto e pel servizio sanitario a medici borghesi, sebbene il pagamento fosse regolato come lo stipendio.

Non sono neppure soggetti a tale ritenenza gli onorari che si corrispondono ai Professori borghesi presso la scuola superiore di guerra,

---

dall'articolo 6 della Legge dovrà colpire soltanto la pensione, mentre lo stipendio sarà separatamente sottoposto all'altra ritenuta di cui all'art. 1.

Art. 19. La ritenuta è applicabile alle pensioni ed assegni vitalizi, pagati sul bilancio dello Stato, qualunque sia il titolo di concessione.

Non sono però soggetti alla ritenuta le pensioni concesse alle vedove ed agli orfani, e gli assegnamenti annessi agli ordini cavallereschi ed alle medaglie per valore civile o militare.

Art. 20. Le ritenute sono operate all'atto del pagamento d'ogni singola rata di stipendio, assegnamento o pensione proporzionalmente alla somma di ogni singola rata, secondo le norme stabilite dal Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato e le speciali istruzioni che verranno date dal Ministero delle finanze.

Art. 21. L'ammontare di tutte le ritenute contemplate nella Legge del 18 dicembre 1864, N. 2054, introitato come provento del bilancio attivo dello Stato.

AVVERTENZE.

del Ministero della guerra ai Corpi dell'Esercito ed agli Uffizi dipendenti dal Ministero per l'applicazione della Legge e del Regolamento in data 25 gennaio 1865.

§ 1. La ritenuta ordinaria di cui all'art. 1 della Legge deve esser fatta soltanto sulle somme che si corrispondono a titolo di stipendio o di asegnamento di disponibilità e di aspettativa; e ne vanno perciò esenti quelle che si pagano per indennità di rappresentanza, di alloggi, di foraggi, di cancelleria, di legna, di trasferta, ecc., come ne vanno pure esenti i sopra soldi assegnati agli Ufficiali investiti di cariche speciali, addetti agli Istituti militari, le indennità di rappresentanza, di trasferta e di cancelleria assegnate agli Ufficiali dei Carabinieri Reali, le pensioni ed i soprassoldi ai decorati, ecc., ecc.

§ 2. La ritenuta ordinaria è esercitata sulla somma che si riceve; epperciò l'Ufficiale che si trovasse in posizione tale da dover perdere tutto od in parte lo stipendio, sarà sottoposto alla ritenuta sulla somma che riceverà.

Formerà tuttavia eccezione alla massima l'Ufficiale ricoverato nello Spedale il quale dovendo essere in quanto al diritto allo stipendio considerato presente, sarà soggetto alla ritenenza sulla totalità dello stipendio, ancorchè ne sia diffalcata una parte per la retribuzione a pagarsi per le giornate di cura nello Spedale.

§ 3. Secondo la massima già stabilita per altri casi con Nota 27 gennaio 1850, a pag. 115 del *Giornale Militare*, non è considerato per l'effetto di questa Legge, aver ricevuto aumento di stipendio quell'Ufficiale che, conservando lo stesso grado, passi in un Corpo in cui maggiore sia il soldo: quindi per esempio, non dovrà essere sottoposto alla ritenenza stabilita nel 2° alinea dell'art. 4 della Legge, il Capitano che dall'Arma di Fanteria transitasse collo stesso grado nel Corpo di Stato Maggiore, sebbene lo stipendio in questo Corpo superi di alcun che quello dell'Arma di Fanteria.

§ 4. Affinchè l'applicazione dell'art. 9 del Regolamento sia fatta in modo uniforme, nei casi di promozione ad Ufficiale di Sott'Uffiaiali, Caporali e Soldati, si dovrà calcolare:

a) La paga secondo il grado;

essendo questi onorari limitati al tempo in cui prestano l'opera loro (*Dispaccio Ministeriale* 11 *ottobre* 1867).

§ 533. Sull'ammontare degli aumenti di stipendio concessi ai Medici militari pei quinquennii di servizio coll'art. 4° della Legge 28 giugno 1866, deve essere applicata in tutti i suoi effetti la Legge 18 dicembre 1864, cioè la ritenuta pei primi sei mesi della metà siccome prescrive l'art. 4°, la ritenuta proporzionale stabilita dall'art. 1° ed inoltre la ritenuta per la tassa sulla ricchezza mobile (*Nota* 14 *agosto* 1866, *a pag.* 841 *del* Giornale Militare).

§ 534. L'Ufficiale ed Impiegato che dopo di aver ricevuto una promozione sia collocato in disponibilità od aspettativa prima di aver scontato la ritenenza della metà dello stipendio pei primi sei mesi stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864, non deve andar soggetto pel tempo che rimane nella posizione di disponibilità od aspettativa alla ritenuta stabilita sui primi sei mesi di stipendio, la quale sarà ripresa quando l'Ufficiale ed Impiegato fosse riammesso al godimento dello intiero stipendio (*Dispaccio Ministeriale* 7 *marzo* 1866).

Uguale metodo si deve osservare quando l'Ufficiale ed Impiegato ottenga nei primi sei mesi di nomina o di aumento una licenza straordinaria con perdita di paga.

§ 535. Oltre la ritenuta sugli stipendi vi ha la ritenuta per la tassa sulla ricchezza mobile per la parte che si riferisce agli stipendi ed accessorii, la quale è pagata, mediante una ritenuta sullo stipendio (*Regio Decreto*

---

b) Il deconto secondo l'arma;

c) La razione di pane in ragione di centesimi 25 al giorno.

d) Il letto, la razione di legna e l'alloggio, in ragione di centesimi 30 complessivamente.

Per fare questo conto i mesi saranno sempre calcolati di giorni 30 come è stabilito per regolare le paghe degli Ufficiali.

§ 5. Nulla è variato intorno al modo di dimostrare nei fogli nominativi delle competenze, le somme che si riterranno per effetto della suindicaata Legge, da quanto già era prescritto per dimostrare le somme che si ritenevano per effetto della Legge 28 maggio 1852 per la ritenuta e sovratassa sugli stipendi.

Però nei casi di nuova nomina e promozione con aumento di stipendio dovrà esser fatto su ciascun foglio nominativo nel Ristretto N. 1 il calcolo della somma ritenuta.

La ritenuta del terzo dello stipendio e della metà dell'aumento nei casi indicati all'art. 4 della Legge 18 dicembre 1864, sarà parimente conteggiata sui fogli di stipendio nella stessa colonna in cui si conteggia la ritenuta prescritta dall'art. 1 della stessa Legge; ma si dovrà unire al foglio stesso un conto dettagliato onde facilitare la verificazione dei calcoli.

§ 6. A maggiore spiegazione della Legge e del Regolamento gioveranno gli esempi pratici che sono inserti dopo il § 555.

28 *giugno* 1866, *N.* 3023 *degli Atti del Governo, Nota* 31 *luglio* 1866 *inserta a pag.* 761 *del* Giornale Militare). Le norme da osservarsi sono indicate nel § 536 e seguenti.

Gli esempi pratici inserti a pag. 163 e seguenti, stati comunicati dal Ministero della Guerra ai Corpi il 25 gennaio 1865, debbono servire di norma per l'applicazione della ritenuta.

SPECCHIO *indicante le quote da ritenersi sugli stipendi in eseguimento della legge 18 dicembre 1864.*

AMMONTARE DEGLI STIPENDI						RITENENZA A FARSI					
di un anno		di un mese		di una giornata		per un anno		per un mese		per una giornata	
600	»	50	»	1	666 2/3	6	»	»	500	»	016 2/3
720	»	60	»	2	»	7	200	»	600	»	020
900	»	75	»	2	500	18	»	1	500	»	050
960	»	80	»	2	666 2/3	19	200	1	600	»	053 1/3
1000	»	83	333 1/3	2	777 7/9	20	»	1	666 2/3	»	055 5/9
1200	»	100	»	3	333 1/3	24	»	2	»	»	066 2/3
1300	»	108	333 1/3	3	611 1/9	27	»	2	250	»	075
1400	»	116	666 2/3	3	888 8/9	30	»	2	500	»	083 1/3
1500	»	125	»	4	166 2/3	33	»	2	750	»	091 2/3
1600	»	133	333 1/3	4	444 4/9	36	»	3	»	»	100
1700	»	141	666 2/3	4	722 2/9	39	»	3	250	»	108 1/3
1750	»	145	833 1/3	4	861 1/9	40	500	3	375	»	112 1/2
1800	»	150	»	5	»	42	»	3	500	»	116 2/3
1900	»	158	333 1/3	5	277 7/9	45	»	3	750	»	125
2000	»	166	666 2/3	5	559 5/9	48	»	4	»	»	133 1/3
2100	»	175	»	5	833 1/3	52	»	4	333 1/3	»	144 4/9
2200	»	183	333 1/3	6	111 1/9	56	»	4	666 2/3	»	155 5/9
2400	»	200	»	6	666 2/3	64	»	5	333 1/3	»	177 7/9
2500	»	208	333 1/3	6	944 4/9	68	»	5	666 2/3	»	188 8/9
2600	»	216	666 2/3	7	222 2/9	72	»	6	»	»	200
2700	»	225	»	7	500	76	»	6	333 1/3	»	211 1/9
2800	»	233	333 1/3	7	777 7/9	80	»	6	666 2/3	»	222 2/9
2900	»	241	666 2/3	8	055 5/9	84	»	7	»	»	233 1/3
3000	»	250	»	8	333 1/3	88	»	7	333 1/3	»	244 4/9
3100	»	258	333 1/3	8	611 1/9	93	»	7	750	»	258 1/3
3200	»	266	666 2/3	8	888 8/9	98	»	8	166 2/3	»	272 2/9
3300	»	275	»	9	166 2/3	103	»	8	583 1/3	»	286 1/9
3400	»	283	333 1/3	9	444 4/9	108	»	9	»	»	300
3500	»	291	666 2/3	9	722 2/9	113	»	9	416 2/3	»	313 8/9
3600	»	300	»	10	»	118	»	9	833 1/3	»	327 7/9
4000	»	333	333 1/3	11	111 1/9	138	»	11	500	»	383 1/3
4100	»	341	666 2/3	11	388 8/9	144	»	12	»	»	400
4200	»	350	»	11	666 2/3	150	»	12	500	»	416 2/3
4500	»	375	»	12	500	168	»	14	»	»	466 2/3
4600	»	383	333 1/3	12	777 7/9	174	»	14	500	»	483 1/3
4800	»	400	»	13	333 1/3	186	»	15	500	»	516 2/3
5000	»	416	666 2/3	13	888 8/9	198	»	16	500	»	550
5500	»	458	333 1/3	15	277 7/9	233	»	19	416 2/3	»	647 2/9
6000	»	500	»	16	666 2/3	268	»	22	333 1/3	»	744 4/9
6600	»	550	»	18	333 1/3	316	»	26	333 1/3	»	877 7/9
7000	»	583	333 1/3	19	444 4/9	348	»	29	»	»	966 2/3
7200	»	600	»	20	»	366	»	30	500	1	016 2/3
8000	»	666	666 2/3	22	222 2/9	438	»	36	500	1	216 2/3
9000	»	750	»	25	»	538	»	44	833 1/3	1	494 4/9
12000	»	1000	»	33	333 1/3	898	»	74	833 1/3	2	494 4/9
15000	»	1250	»	41	666 2/3	1348	»	112	333 1/3	3	744 4/9

Esempio pratico N. 1.

Per dimostrare che la ritenuta ordinaria subisce la stessa modalità che lo stipendio, e che perciò deve essere effettuata sulla sola somma che compete.

N. N. Luogotenente *nel . . . . . Reggimento di Fanteria,* partito *in licenza di convalescenza il 1° gennaio per giorni quaranta con perdita della metà dello stipendio,* giunto *l'11 febbraio.*

Giornate 40 di licenza a metà stipendio, dal 1° gennaio a tutto il 10 febbraio	L.				100	»
Giornate 20 di stipendio intiero, dall'11 a tutto febbraio . .	»				100	»
Totale . . .	»				200	»
Ammontare della ritenuta ordinaria, cioè:						
Per giornate 40 di licenza di convalescenza, in ragione di L. 0, 166 2/3 (*ritenuta giornaliera corrispondente allo stipendio di L.* 1800) L. 4, 466 2/3 che si calcola per metà, secondo che compete lo stipendio	L.	2	333			
Per giorn. 20 di presenza, in ragione di L. 0, 166 2/3 (*ritenuta giornaliera come sopra*), da calcolarsi per intiero come lo stipendio	»	2	333			
Totale della ritenuta ordinaria . . .	»	4	666		4	666
Resta la somma che deve risultare a pagarsi dal foglio di stipendio pel mese di febbraio	L.				195	334

Esempio pratico N. 2.

Per dimostrare che all'Uffiziale ricoverato all'Ospedale deve essere operata la ritenuta ordinaria sulla totalità dello stipendio di presenza. ancorchè gli si faccia una ritenenza per la cura; e gli si deve pure continuare, ove ne sia il caso, la ritenuta sullo aumento di stipendio derivante dalla promozione.

N. N. *Sottotenente nel. . . Reggimento di Fanteria*, avuto dai Furieri dello stesso, stato promosso Sottotenente per R. Decreto 20 dicembre 1864 con decorrenza dal 1° gennaio 1865, *entrato all'Ospedale* il 10 febbraio ed *uscito* il 27 detto.

Ammontare dello stipendio di febbraio, senza il diffalco della ritenuta per la retribuzione all'ospedale.	L.	133	333
Ritenuta ordinaria (*Art. 1° della Legge* 18 *dicembre* 1864) . .	»	3	»
Restano . . .	»	130	333
Ritenuta della metà dell'aumento, come dall'esempio pratico N. 4	»	33	666
Restano . . .	»	96	667
Si ritiene lo ammontare delle 17 giornate di cura	»	34	»
Resta la somma a pagarsi per il mese di febbraio	L.	62	667

Esempio pratico N. 3.

Per dimostrare che il Sottotenente il quale proviene dagli Istituti di educazione militare è considerato Uffiziale di nuova nomina.

N. N. *Allievo nella Scuola militare di fanteria* promosso *Sottotenente nel . . . Reggimento di fanteria* per R. Decreto del 16 dicembre 1864, colla decorrenza dello stipendio dal 1° gennaio 1865.

Ammontare dello stipendio di gennaio . . . . L.	133	333
Ritenuta ordinaria (*Art.* 1° *della Legge* 18 *dicembre* 1864) . »	3	»
Restano . . . L.	130	333
Ritenuta della 3ª parte dello stipendio (*Art.* 4 *della Legge suddetta* . . . . »	43	444
Resta la somma a pagarsi pel mese di gennaio e per gli altri 5 mesi successivi . . . . L.	86	889

Esempio pratico N. 4.

Per dimostrare che ad un Sott'Uffiziale promosso Uffiziale non si deve fare la ritenuta del terzo dello stipendio annesso al nuovo grado: ma bensì quella della metà dell'aumento di stipendio conseguito.

N. N. *Furiere nel . . Reggimento di Fanteria* promosso *Sottotenente* per R. Decreto del 20 dicembre 1864, colla decorrenza dello stipendio dal 1° gennaio 1865.

Ammontare dello stipendio di gennaio	L.					133	333
Ritenuta ordinaria (*Art.* 1° *della Legge* 18 *dicembre* 1864) .	»					3	»
Restano . . .	»					130	333
Ritenuta della metà dell'aumento ricevuto (*Art.* 9 *e* 12 *del Regolamento* 31 *dicembre* 1864), cioè:							
Nuovo stipendio come sovra.	L.			130	333		
Si deducono le competenze che avrebbe ricevuto nella prima sua qualità, cioè:							
Paga giornate 30 a L. 1 40 al giorno . .	L.	42	»				
Deconto giorn. 30 a L. 0 16,6 al giorno .	»	4	980				
Pane giornate 30 a L. 0 25 al giorno . .	»	7	500				
Letto, legna ed alloggio, giorn. 30 a c. 30	»	9	»				
Totate a dedursi . . .	L.	63	480	63	480		
Resta lo stipendio nuovo . . .	L.			66	853		
Deduzione della metà dell'aumento . . .	L.					33	426
Resta la somma a pagarsi pel mese di gennaio e per gli altri 5 mesi successivi	L.					96	907

Esempio pratico N. 5.

Per dimostrare che ad un Soldato del Corpo d'Amministrazione nominato Medico di battaglione si deve fare la ritenuta della metà del ricevuto aumento di stipendio e non quello del terzo dell'intiero stipendio annesso al nuovo grado.

N. N. *Soldato nel Corpo di Amministrazione* nominato *Medico di battaglione nel Corpo Sanitario* per R. Decreto 18 dicembre 1864, collo stipendio dal 1° gennaio 1865.

Ammontare dello stipendio di gennaio . . . . L.					141	666
Ritenuta ordinaria (*Art. 1° della Legge* 18 *dicembre* 1864) . »					3	250
Restano . . . L.					138	416
Ritenuta della metà dell'aumento ricevuto (*Art. 9 e 12 del Regolamento* 31 *dicembre*), cioè:						
Nuovo stipendio come sovra . . . . L.			138	416		
Si deducono le competenze che avrebbe ricevuto nella prima sua qualità, cioè:						
Paga giornate 30 a cent. 40 al giorno . L.	12	»				
Deconto id. 30 id. 16,6 id. . »	4	980				
Pane id. 30 id. 25 id. . »	7	500				
Letto, legna ed alloggio a c. 30 al giorno »	9	»				
Totale a dedursi . . . L.	33	480	33	480		
Resta lo stipendio nuovo . . . L.			104	936	104	936
Deduzione della metà dell'aumento . . . L.					52	468
Resta la somma a pagarsi pel mese di gennaio e per gli altri 5 mesi successivi . . . . L.					85	948

Esempio pratico N. 6.

Per dimostrare il modo di applicare la ritenuta all'aumento di stipendio di un Uffiziale che riceve una promozione.

N. N. *Capitano di 1ª classe nel Reggimento* . . . . . . *Cavalleria*, promosso *Maggiore nello stesso Reggimento*, per Regio Decreto 16 dicembre 1864, con decorrenza dal 1° gennaio 1865.

Ammontare dello stipendio di gennaio	L.					383	333
Ritenuta ordinaria (*Art.* 1° *della Legge* 18 *dicembre* 1864) .	»					14	500
Restano . . .	»					368	833
Ritenuta della metà dell'aumento ricevuto (*Art.* 9 *e* 12 *del Regolamento* 31 *dicembre* 1864), cioè:							
Nuovo stipendio come sovra	L.			368	833		
Stipendio che avrebbe ricevuto nella prima sua qualità	L.	283	333				
Ritenuta	»	9	»				
Restano . . .	L.	274	333	274	333		
Aumento avuto	L.			94	500		
Deduzione della metà dell'aumento . .	L.					47	250
Resta la somma a pagarsi pel mese di gennaio e per gli altri 5 mesi successivi	L.					321	583

Esempio pratico N. 7.

Per dimostrare che il Maggiore di Fanteria nominato relatore dev'essere considerato, in quanto alla Legge sulla ritenuta, come promosso.

N. N. *Maggiore* nel . . . Reggimento di Fanteria, nominato *Maggiore Relatore* nello stesso per Determinazione approvata da S. M. in udienza del 1° gennaio 1865.

Ammontare dello stipendio di gennaio . . . . L.					375	»
Ritenuta ordinaria (*Art.* 1° *della Legge* 18 *dicembre* 1864) . »					14	»
Restano . . . . L.					361	»
Ritenuta della metà dell'aumento ricevuto (*Art.* 9 e 12 *del Regolamento* 31 *dicembre* 1864): cioè:						
Nuovo stipendio come sovra . . . . L.			361	»		
Stipendio che avrebbe ricevuto nella prima sua qualità . . . . L.	333	333				
Ritenuta ordinaria . . . . »	11	500				
Restano . . . L.	321	833	321	833		
Aumento avuto . . . . . L.			39	167		
Deduzione della metà dell'aumento . L.					19	583
Resta la somma a pagarsi pel mese di gennaio e per gli altri 5 mesi successivi . . . . L.					341	417

Esempio pratico N. 8.

Per dimostrare che anche l'aumento di stipendio derivante da passaggio di classe, pur rimanendo nello stesso grado, è soggetto alla ritenuta della metà.

N. N. *Capitano nel . . Reggimento Fanteria* passato dalla 2ª alla 1ª classe per Determinazione approvata da S. M. in udienza del 24 dicembre 1864, con decorrenza dal 1° gennaio 1865.

Ammontare dello stipendio di gennaio . . . . L.			233	333
Ritenuta ordinaria (*Art.* 1° *della Legge* 18 *dicembre 1864*). »			6	666
Restano . . . L.			226	667
Ritenuta della metà dell'aumento ricevuto (*Art.* 9 *e* 12 *del Regolamento* 31 *dicembre* 1864), cioè:				
Nuovo stipendio come sopra . . . . L.	226	667		
Stipendio che avrebbe ricevuto nella prima sua posizione depurato della relativa ritenenza. . »	202	667		
Aumento . . . L.	24	»		
Deduzione della metà dell'aumento . L.			12	»
Resta la somma da pagarsi pel mese di gennaio e per gli altri 5 mesi successivi . . . . L.			214	667

Esempio pratico N. 9.

Per dimostrare che la differenza fra il trattamento di attività e quello di aspettativa dello stesso grado non costituisce aumento di paga.

N. N. *Luogotenente* di Fanteria *in aspettativa, richiamato in attività di servizio* per R. Decreto del 22 dicembre 1864, colla decorrenza dal 1° gennaio 1865 e destinato al . . . Reggimento fanteria.

Si fa la sola ritenuta ordinaria prescritta dall'articolo 1° della Legge 18 dicembre 1864, non esistendo differenza fra l'ultimo stipendio di attività goduto dall'Uffiziale e quello che viene a conseguire colla sua riammessione in servizio attivo.

(*Art.* 7 *del Regolamento* 31 *dicembre* 1864).

Esempio pratico N. 10.

Per dimostrare che, nel caso di promozione di un Maresciallo d'Alloggio nei Carabinieri Reali a Sottotenente, non devono comprendersi fra le competenze che riceveva prima della promozione quelle dovute per il cavallo.

N. N. *Maresciallo d'Alloggio a cavallo* nell'Arma dei Carabinieri Reali promosso *Sottotenente* nella stessa Arma per R. Decreto 18 dicembre 1864, colla decorrenza dal 1° gennaio 1865.

Ammontare dello stipendio di gennaio				L.	133	333
Ritenuta ordinaria (*Art.* 1° *della Legge* 18 *dicembre* 1864)				»	3	»
Restano				L.	130	333
Ritenuta della metà dell'aumento ricevuto (*Art.* 9 e 12 *del Regolamento* 31 *dicembre* 1864), cioè:						
Nuovo stipendio come sovra	L.	130	333			
Si deduce la paga che avrebbe ricevuto nella prima sua qualità in ragione di L. 3 350 al giorno e per giornate 30	»	100	500			
Resta l'aumento	L.	29	833			
Deduzione della metà dell'aumento				L.	14	916
Resta la somma da pagarsi pel mese di gennaio e per gli altri 5 mesi successivi				L.	115	417

Esempio pratico N. 11.

Per dimostrare che il Guardarme non essendo Uffiziale non è soggetto nè alla ritenuta ordinaria, nè a quella sull'aumento di stipendio conseguito colla nomina a tale impiego.

N. N. *Sergente* nella Casa Reale degli Invalidi d'Asti nominato *Guardarme* nello Stato Maggiore delle Piazze per R. Decreto del 20 dicembre 1864 colla decorrenza dal 1° gennaio 1865.

Non si fa alcuna ritenuta nè sullo stipendio nè per effetto della sua nomina, continuando ad essere annoverato nei Sott'Ufficiali, a mente dell'art. 4 del Regolamento sull'avanzamento dell'Esercito, in data 5 giugno 1864, epperciò esente da ogni ritenuta.

(*Art.* 5 *della Legge* 18 *dicembre* 1864).

Esempio pratico N. 12.

Per dimostrare che la ritenuta deve colpire la sola parte di stipendio che si percepisce.

N. N. *Furiere nel. . . Reggimento Fanteria* promosso *Sottotenente* per R. Decreto 22 dicembre 1864, colla decorrenza della paga dal 1° gennaio 1865, *giunto* al Corpo al 21, ed *ammesso in paga* da detto giorno.

Paga di 10 giornate di gennaio . . . . L.					44	444
Ritenuta ordinaria per soli 10 giorni di paga (*Art.* 1° *della Legge* 18 *dicembre* 1864) . . . . »					1	»
Restano . . . L.					43	444
Ritenuta della metà dell'aumento ricevuto (*Art.* 9 *e* 12 *del Regolamento* 31 *dicembre* 1864), cioè:						
Paga come sovra per 10 giorni . . . . L.			43	444		
Si deduce lo ammontare delle competenze di Furiere per uguale lasso di tempo, cioè:						
Paga a L. 1, 40 al giorno . . . . . L.	14	»				
Deconto » 0, 16, 6 » . . . . . . »	1	660				
Pane » 0, 25 » . . . . »	2	500				
Letto, legna, alloggio, a L. 0, 30 al giorno »	3	»				
Totale a dedursi . . L.	21	160	21	160		
Resta l'aumento avuto . . L.			22	604		
Si deduce la metà dell'aumento . . L.					11	302
Resta la somma a pagarsi per il mese di gennaio . . . L.					32	142

TASSA SULLA RICCHEZZA MOBILE

§ 536. La tassa sulla ricchezza mobile è pagata, per la parte che si riferisce agli stipendi ed accessorii, mediante una determinata ritenuta da effettuarsi all'atto del pagamento dello stipendio e degli accessorii soggetti alla tassa, rimanendo pur sempre l'obbligo agli Ufficiali ed Impiegati di pagare direttamente agli Agenti del Governo la tassa di ricchezza mobile sulle private loro proprietà.

§ 537. La tassa è ragguagliata all'8 °|₀, ma la parte imponibile dello stipendio e degli accessorii è circoscritta ai 5|8 della somma che il Governo paga per stipendio ed accessorii, ossia in altri termini si deve ritenere il 5 °|₀ sulla somma che si corrisponde all' Ufficiale ed Impiegato.

§ 538. Le somme che vengono colpite dalla ritenuta, e quelle che ne vanno esenti sono indicate dalla Nota 19 novembre 1867 inserta a pagina 731 del *Giornale Militare* cioè:

SOMME COLPITE DALLA RITENUTA.

1. Stipendi.
2. Aumenti quinquennali e decennali agli stipendi.
3. Assegnamenti di aspettativa.
4. Assegnamenti di disponibilità.
5. Assegnamento al segretario dell'Ordine militare di Savoia.
6. Assegnamento ai professori universitari incaricati delle funzioni di professori agli Istituti militari (1).
7. Maggiori assegnamenti vitalizi.
8. Assegnamenti ai sacerdoti che prestano il servizio spirituale negli spedali in mancanza di cappellani.

---

(1) In questa categoria sono pure compresi i professori borghesi addetti alla Scuola superiore di guerra, dei quali è cenno nella tabella n° 2, annessa al R. Decreto 21 luglio 1867.

9. Assegnamento alle infermiere negli spedali militari.
10. Differenza tra la pensione od assegnamento di disponibilità ed aspettativa e la paga di attività, che in certi casi occorre concedere per ragione di servizio.
11. Indennità al presidente del Tribunale supremo di guerra.
12. Indennità agli uffiziali istruttori e sostituti istruttori dei Tribunali militari.
13. Indennità ai professori universitari membri del Consiglio superiore di istruzione militare (2).
14. Indennità di rappresentanza.
15. Indennità agli Uffiziali dei Carabinieri reali (3).
16. Indennità di alloggio.
17. Soprassoldo a carico del Governo ai professori militari comandati alla Accademia. alla Scuola militare ed ai Collegi (4).
18. Soprassoldo a carico del Governo ai professori civili nell'Accademia e nella Scuola militare che fanno anche le funzioni di segretario del Comando e della Direzione degli studi.
19. Soprassoldo a carico del Governo agli uffiziali incaricati della direzione e dello insegnamento della Scuola di applicazione dello Stato Maggiore (5).
20. Soprassoldo a carico del Governo agli uffiziali incaricati della direzione e dello insegnamento presso la Scuola di applicazione di Artiglieria e del Genio.
21. Soprassoldo a carico del Governo agli uffiziali pel governo e per la istruzione presso la Scuola di musica (6).
22. Soprassoldo a carico del Governo agli uffiziali delle 2 batterie a cavallo del 5° reggimento d'artiglieria.
23. Soprassoldo a carico del Governo agli uffiziali del Cacciatori Franchi.
24. Soprassoldo a carico del Governo agli uffiziali di alcune fortezze per la maggiore carezza del vitto.
25. Soprassoldo agli uffiziali dell'arma del Genio in Genova, ed agli uffiziali ed al personale contabile della stessa arma in Napoli o Palermo, per le spese di trasferta (7).

---

(2) Sotto questo titolo s'intende la indennità cumulativa che si corrisponde per rappresentanza, trasferta e cancelleria, la quale è stabilita dal R. Decreto 28 novembre 1858.

(3) Questo Consiglio fu abolito con R. Decreto 8 dicembre 1867.

(4) In questa categoria sono pure compresi i professori, i professori supplenti militari, il maestro di scherma ed il suo aggiunto, se militari, l'istruttore d'equitazione e gli istruttori aggiunti addetti alla Scuola superiore di guerra, dei quali è cenno nella tabella n° 2 sovraricordata.

(5) Abolita col R. Decreto dell'11 marzo 1867.

(6) Abolita col R. Decreto del 18 luglio 1867.

(7) Abolito col R. Decreto del 20 giugno 1867.

26. Soprassoldo a carico del Governo che in alcune circostanze si corrisponde agli uffiziali temporaneamente comandati presso qualche Ufficio.
27. Pensione ai decorati della croce militare di Savoia.
28. Soprassoldo ai decorati delle medaglie, compresi gli individui di bassa forza (8).

È pure soggetto all'imposta il soprassoldo annesso alle medaglie e decorazioni, delle quali sono insigniti i militari provenienti dall'Armata austriaca, stati autorizzati a fregiarsene.

29. Premi di surrogazione e di assoldamento ai sott'uffiziali, caporali e soldati.
30. Sussidi trimestrali, semestrali ed annuali ad ex-militari, vedove ed orfani di militari che non hanno potuto ottenere pensione.
31. Sussidi trimestrali ad infermieri borghesi già addetti agli ospedali militari nelle provincie meridionali, stati licenziati per misura generale, e non aventi diritto a pensione.
32. Gratificazioni aventi natura di retribuzioni fisse.
33. Mercedi giornaliere degli operai in pianta stabile negli Stabilimenti governativi.

(Con Dispaccio Ministeriale 8 gennaio 1868 fu determinato che sia effettuata la ritenenza per la ricchezza mobile sulle mercedi degli operai effettivi dei magazzini dell'Amministrazione Militare, e che ne siano esenti le retribuzioni degli scrivani e lavoranti provvisori).

Somme esenti dalla ritenuta.

1. Assegni per foraggi ai militari (9).
2. Gratificazioni mensili a scrivani straordinari presso il Ministero e gli uffici dipendenti.
3. Indennità di trasferte.
4. Indennità di cancelleria.
5. Indennità di combustibile.
6. Indennità di trasferte e di vacazione agli uffiziali ed impiegati in missione.
7. Indennità di tramutamento di impiegati.

(8) Siccome sui fogli nominativi delle competenze non havvi apposita colonna per conteggiare la ritenenza da operarsi sui soprassoldi delle medaglie dei sott'ufficiali, caporali e soldati, se ne farà la deduzione alla parte terza del foglio generale mediante apposito stato nominativo, come si pratica per le pensioni sulle croci militari di Savoia.

(9) Aboliti con R. Decreto del 5 maggio 1867.

8. Assegni per spese d'ufficio o di giro.
9. Fitti di locali ad uso degli uffici.
10. Retribuzioni agli impiegati, scrivani, facchini straordinari.
11. Retribuzioni ad inservienti provvisori.
12. Interessi di capitali diversi, annualità e prestazioni diverse.
13. Retribuzioni mensili ad impiegati in attività di servizio, in disponibilità od aspettativa che prestano straordinario servizio presso il Ministero od uffici dipendenti, quando sieno corrisposte a titolo di gratificazione straordinaria senza effetto continuativo.
14. Gratificazioni per lavori straordinari.
15. Assegni per le spese di culto.
16. Mercedi giornaliere (precarie e variabili) degli operai provvisori negli Stabilimenti governativi.

539. L'Ufficiale ricoverato nello Spedale essendo, in quanto al diritto allo stipendio, considerato presente, la ritenenza dovrà essere fatta sulla totalità dello stipendio ancorchè una parte di esso sia diffalcata per la retribuzione da pagarsi per le giornate di cura nello Spedale.

§ 540. Nelle somme esenti dalla ritenuta per la tassa sulla ricchezza mobile essendovi comprese quelle che si pagano per fitti di locali ad uso degli Uffici dei Comandi militari di Provincia. non saranno neppur soggette a siffatta ritenenza le somme che si corrispondono nel caso previsto dal § 5 delle avvertenze che fanno seguito alla tabella annessa al R. Decreto 21 dicembre 1867.

541. I Consigli d'Amministrazione dei Corpi e degli Istituti, e Stabilimenti militari, ed i Comandanti delle truppe comunque disgiunte dalla sede del Consiglio devono eseguire la ritenenza, e disporre perchè sia dimostrata sui fogli di stipendio.

§ 542. La ritenuta per questa imposta è dimostrata nei fogli delle competenze.

La imposta però sul soprassoldo delle medaglie dei sott'Uffiziali, Caporali e Soldati non potendo essere conteggiata nei fogli nominativi delle competenze, perchè la colonna delle ritenenze si riferisce soltanto alle somme da addebitarsi sulle masse individuali, sarà compresa in apposito stato da mettersi a corredo della parte 3ª del foglio generale.

§ 543. E così pure le pensioni sulle croci dell'Ordine Militare di Savoia non essendo conteggiate sui fogli nominativi delle competenze, l'imposta che si

deve pagare sulle medesime sarà egualmente dimostrata in apposito stato da mettersi a corredo dell'articolo di deduzione alla parte 3ª del foglio generale predetto.

§ 544. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dovendo pure pagare l'imposta sulla ricchezza mobile pei premi di surrogazione e di assoldamento, i Comandanti di Compagnia, se trattasi di individui sotto le Armi, ed i Comandanti militari, se trattasi di individui in congedo illimitato od in patria in attesa di congedo assoluto, faranno la ritenenza dello ammontare della tassa riducendo le quote spettanti pei soprassoldi e pei premi di assoldamento.

L'ammontare dei detti premi che si paga alla scadenza di ogni mese ai sott'Ufficiali, Caporali e Soldati sotto le Armi, ed alla fine di ogni trimestre a quelli in congedo illimitato od in patria in attesa di congedo assoluto, sarà diminuito nella proporzione di lire 5 per ogni lire 100 da pagarsi.

§ 545. L'ammontare delle ritenenze fatte ai surrogati ed assoldati per la tassa sui premi, sarà ugualmente portato in deduzione nella parte terza del foglio generale delle competenze, al quale sarà unito uno stato nominativo degli individui, da compilarsi dai Consigli d'Amministrazione.

FUNZIONARI ED IMPIEGATI

dipendenti dal Ministero della Guerra

§ 546. I Funzionari ed Impiegati dipendenti dal Ministero della Guerra sono:

Il Corpo d'Intendenza Militare;
Il personale della Giustizia Militare;
Il personale contabile dei magazzini dell'Amministrazione Militare;
Il personale contabile delle Sussistenze Militari;
Il personale contabile dell'ufficio del Quartier mastro per l'Armata;
Il personale contabile del Corpo di Stato Maggiore;

Il personale contabile d'Artiglieria;
Il personale contabile del Genio Militare;
Gli Impiegati civili presso gli Istituti Militari di educazione;
Il personale tecnico del Corpo di Stato Maggiore;
Il personale tecnico d'Artiglieria;
Gli assistenti ed aspiranti locali del Genio;
Il personale inferiore pei magazzini dell'Amministrazione Militare;

§ 547. I Funzionari ed Impiegati sono pagati per conto di un Consiglio di Amministrazione e dallo stesso amministrati.

I Funzionari ed Impiegati del Corpo d'Intendenza Militare, il personale della Giustizia Militare, il personale contabile delle Sussistenze e quello dell'ufficio del Quartiermastro per l'Armata sono pagati per conto del Consiglio d'Amministrazione dei Comandi Militari (*Istruzione* 15 *gennaio* 1866).

Il personale contabile ed il personale inferiore dei magazzini dell'Amministrazione Militare è amministrato dal Consiglio d'Amministrazione della rispettiva Direzione.

Il personale tecnico e quello contabile del Corpo di Stato Maggiore è amministrato dal Consiglio del Corpo.

Il personale tecnico e contabile d'Artiglieria è amministrato dal Comitato dell'arma d'Artiglieria.

Il personale contabile del Genio militare e gli Assistenti ed Aspiranti locali del Genio sono amministrati dal Consiglio d'Amministrazione del Comitato del Genio.

I Direttori dei magazzini dell'Amministrazione militare ed il Quartiermastro sono amministrati dal Consiglio d'Amministrazione che provvede rispettivamente per i personali contabili.

Gli Impiegati addetti agli Istituti militari di educazione sono amministrati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto al quale sono addetti.

§ 548. Le paghe ed altre competenze degli Impiegati sono regolate secondo le norme indicate in appresso.

Non essendo però stabilite regole per tutti i casi, si devono applicare le norme stesse che regolano le competenze dei militari.

§ 549. Le competenze sono dimostrate con appositi fogli di competenze formati sul modello in uso pei Corpi.

§ 550. Le licenze agli Impiegati civili dello Stato sono determinate dalla

Legge 11 ottobre 1863 e dal Regolamento 25 stesso mese inserti a pag. 582 e 653 del *Giornale Militare*.

a) La licenza ordinaria, che non può eccedere la durata di un mese per ogni anno, non dà luogo a perdita di paga (*Art.* 12 *della Legge*).

b) Per causa grave, per eventi straordinarii nella famiglia dell'impiegato, può inoltre essere per Decreto Ministeriale accordata una licenza di due mesi senza perdita di stipendio (*Art.* 12 *della Legge*, *e* 43 *e* 44 *del Regolamento*).

c) Sono da considerarsi abrogate le disposizioni sancite da precedenti determinazioni in quanto sono contrarie alla succitata Legge, e successivo Regolamento di esecuzione.

d) In ordine alle licenze straordinarie per motivi di famiglia o di salute, in difetto di speciali disposizioni, sono da applicarsi per analogia, quelle sancite dal Regolamento approvato con R. Decreto 29 gennaio 1850 sulle licenze militari.

e) L'Impiegato che senza giustificata causa eccede la licenza, deve essere privato della paga pei giorni di eccedenza.

f) I giorni passati in attesa di imbarco gratuito sui regi legni non porgono diritto ad ottener proroga, nè giustificano l'eccedenza alla licenza (*ultimo alinea della Nota* 5 *novembre* 1863 *a pag.* 637 *del* Giornale Militare).

§ 551. Le licenze pei Funzionari del Corpo d'Intendenza Militare sono concesse dal Ministero sotto la osservanza dell'art. 17 del R. Decreto 26 dicembre 1853 (*Nota* 2 *febbraio* 1861, *a pagina* 57 *del* Giornale Militare).

§ 552. Il funzionario ed impiegato che ebbe altra destinazione non può continuare a ricevere lo stipendio, oltre il limite di tempo stabilito per recarsi al nuovo posto, se prima non raggiunge la destinazione fissatagli.

§ 553. Le competenze degli Impiegati in marcia per servizio, sulla ferrovia ed a bordo sono determinate dalla Nota 14 aprile 1864 (*a pag.* 254 *del* Giornale Militare); e pei Funzionari del Corpo d'Intendenza dal R. Decreto 1° giugno 1853 (*pag.* 133 *del* Giornale Militare) e dal R. Decreto 24 dicembre 1854 (*pag.* 1039 *del* Giornale Militare).

L'Impiegato trattenuto in quarantena deve pagare, quando non viaggia per servizio, la tassa sanitaria all'Amministrazione del Lazzaretto stabilita dal R. Decreto Luogotenenziale del 28 luglio 1866 la quale rimane a suo carico.

§ 554. Gli Impiegati civili addetti ai servizi del Corpo di Stato Maggiore, dell'Artiglieria, del Genio, dei Magazzini dell'Amministrazione militare, delle Sussistenze militari, del Quartiermastro per l'armata e degli Istituti militari ricevono nei casi di trasferta le indennità ed i soprassoldi stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865 (*pag.* 305 *del* Giornale Militare) e secondo le norme fissate dalla Istruzione 29 aprile 1865 (*pag.* 363 *del* Giornale Militare).

Le trasferte dei Funzionari del Corpo d'Intendenza sono fissate dai Reali Decreti 9 marzo e 24 dicembre 1854 (*pag.* 82 e 1039 *del* Giornale Militare).

I soprassoldi di pernottamento fuori della ordinaria residenza devono essere regolati nella misura stabilita dall'art. 28 del R. Viglietto 22 luglio 1845 e dal R. Viglietto 1° settembre 1846.

Le indennità di trasferta ai Membri dei Tribunali militari sono determinate dal R. Decreto 7 febbraio 1861 (*pag.* 83 *del* Giornale Militare).

Il pagamento ne è fatto solo quando siano state approvate (*Art.* 7° *dell'Istruzione* 15 *gennaio* 1866).

§ 555. Le suindicate indennità di trasferte ed i soprassoldi non sono soggetti alla ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864 nè alla tassa sulla ricchezza mobile (*Dispaccio Ministeriale* 31 *agosto* 1867 *e Nota* 19 *novembre stesso anno a pagina* 731 *del* Giornale Militare).

§ 556. Il Funzionario ed Impiegato cui è fatta facoltà di venire ricoverato nello spedale (*Art.* 5 *del R. Decreto* 2 *ottobre* 1864, *a pag.* 679 *del* Giornale Militare) sarà sottoposto alla sottoindicata retribuzione per ogni giornata di cura (*Dispaccio ministeriale* 30 *ottobre* 1864).

a) L. 3 per l'Impiegato il cui stipendio supera le L. 3,000;

b) L. 2, 50 per l'Impiegato che ha stipendio da L. 2,000 a L. 3,000;

c) L. 2 per ogni Impiegato che ha meno di L. 2,000;

d) Per gli Impiegati retribuiti di uno stipendio di L. 2 al giorno la ritenenza deve essere limitata a L. 1, 20 come è stabilito pel Guardarme (*Dispaccio ministeriale* 13 *novembre* 1867).

Per gli Impiegati indicati alle lettere *b* e *c*, che siano in aspettativa, la ritenenza è ridotta alla metà, ma l'Amministrazione dello spedale riceve dal Governo la retribuzione intiera come se fossero in attività.

§ 557. Gli Impiegati con residenza nelle fortezze, indicate dai RR. Decreti del 4 gennaio 1852, del 23 ottobre 1859 e del 18 dicembre 1859, hanno ragione alle competenze di combustibile ed alle forniture di mobili stabilite dai detti Decreti; ma tali competenze sono regolate da norme speciali e non

sono da conteggiarsi nei fogli nominativi delle competenze (*Art.* 50 *della Istruzione* 20 *dicembre* 1851, *a pag.* 687 *del* Giornale Militare).

§ 558. Agli Impiegati addetti ai servizi d'Artiglieria e del Genio è talvolta assegnato in qualche località, invece delle indennità di trasferta un soprassoldo giornaliero continuativo, e la determinazione Ministeriale che deve in tale caso emanare per far diritto al soprassoldo indica su quale fondo deve essere pagato (*R. Decreti* 20 *giugno e* 29 *settembre* 1867 *a pag.* 439 e 631 *del* Giornale Militare).

§ 559. Gl'Impiegati in missione all'estero ricevono il trattamento stabilito dal Reale Decreto 5 luglio 1863 (*pag.* 362 *del* Giornale Militare) cioè:

Se assimilati a grado militare, il soprassoldo fissato pel grado corrispondente;

Se non assimilati a grado militare, il soprassoldo stabilito pel grado col quale hanno uguale lo stipendio annuo.

§ 560. Il trattamento degli Impiegati comandati come membri o citati a comparire come testimoni avanti una Commissione d'inchiesta, una Commissione di disciplina, un Consiglio di disciplina, od un Tribunale Militare, come pure di quelli citati a comparire come inquisiti, è determinato dal Reale Decreto 6 aprile 1865 (*pag.* 305 *del* Giornale Militare).

§ 561. L'Impiegato in aspettativa per motivi di famiglia non ha diritto ad alcuno assegnamento (*Art.* 7 *della Legge* 11 *ottobre* 1863 *a pag.* 582 *del* Giornale Militare).

§ 562. Quello in aspettativa per infermità riceve l'assegno stabilito dal R. Decreto che lo colloca in aspettativa (*Art.* 31 *del Regolamento* 25 *ottobre* 1863, *a pag.* 653 *del* Giornale Militare) il cui pagamento è fatto a cura del Consiglio d'Amministrazione che provvedeva pel pagamento del suo stipendio d'attività (*Circolare* 25 *ottobre* 1864 *a pag.* 733 *del* Giornale Militare).

§ 563. L'Impiegato collocato in *disponibilità* riceve l'assegno per cura del Ministero della Guerra (*Circolare* 25 *ottobre* 1864, *pag.* 733 *del* Giornale Militare).

§ 564. È sospeso a tenore del R. Decreto 25 ottobre 1866 lo stipendio agli Impiegati:

a) Quando siano condannati a pene correzionali, eccettuate le pecu-

niarie, anche in pendenza d'appello fino a che la sentenza sia stata riparata coll'assolutoria o colla dichiarazione di non esser luogo a procedimento o ne siano pienamante cessati gli effetti;

b) Quando contro di essi sia emesso mandato di cattura sino a giudizio definitivo.

Può essere però concesso dal Ministero ai medesimi od alle loro famiglie un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.

§ 565. Sono loro corrisposti gli arretrati, sotto deduzione dell'assegno stato corrisposto, quando il processo sia definito senza condanna purchè non sia avvenuto Decreto di sospensione dall'impiego.

§ 566. L'Impiegato sospeso dall'impiego riceve quella parte di stipendio, che gli fu conservata, per conto del Consiglio d'Amministrazione che gli corrisponderà la paga d'attività.

Quando venisse sottoposto a procedimento gli è continuato l'assegno stabilito dal Decreto di sospensione il quale tiene luogo di pensione alimentaria (*Dispaccio Ministeriale* 21 *luglio* 1867).

§ 567. Non sono applicabili ai funzionari del Corpo d'Intendenza Militare le disposizioni accennate dai paragrafi precedenti che regolano le competenze degli Impiegati sotto procedimento, e gli assegni di aspettativa, perchè essendo assimilati a grado militare le competenze loro sono regolate colle norme stesse che regolano quelle degli Ufficiali.

Gli Scrivani però del Corpo stesso, come quelli che non sono assimilati a grado militare ma annoverati fra gli Impiegati civili, sono sottoposti alle discipline che regolano le varie posizioni degli Impiegati civili.

§ 568. Pel pagamento e conteggio delle pensioni e dei soprassoldi annessi alle decorazioni sono da osservarsi, per gli Impiegati, le norme stesse che sono prescritte pei militari.

§ 569. Il Funzionario d'Intendenza Militare collocato in aspettativa per riduzione di Corpo ha diritto alla indennità di trasferta per recarsi al luogo del domicilio eletto (*Reale Decreto* 16 *novembre* 1856 *a pag.* 1374 *del* Giornale Militare).

§ 570. Gli impiegati provenienti dalla classe dei Sott'ufficiali, prima della scadenza della ferma, continuano a rimanere in forza al Corpo dal quale provengono (§ 127 *della* 2ª *Appendice al Regolamento sul reclutamento in data* 29 *agosto* 1857).

§ 571. Il personale inferiore dei magazzini dell'Amministrazione Militare, creato col Reale Decreto 1° settembre 1865 (*pag.* 753 *del* Giornale Militare) è amministrato dal Consiglio d'Amministrazione della Direzione presso la quale fa servizio.

Quando taluno fosse inviato in missione in estero Stato, avrà il trattamento stabilito dal Reale Decreto 5 luglio 1863 (*pag.* 362 *del* Giornale Militare).

Non ha diritto alla continuazione della paga durante le licenze e neppure a competenze di marcia (*Dispaccio Ministeriale* 19 *maggio* 1867).

Il grado di assimilazione militare del personale inferiore è determinato dal Regio Decreto 20 febbraio 1865 per gli Operai d'Artiglieria, e dal Regio Decreto 1° settembre 1865 per quelli dei magazzini dell'Amministrazione Militare.

§ 572. Per gli stipendi di attività, assegni di disponibilità, di aspettativa, per le pensioni e per gli altri assegni congeneri si acquista il diritto a mesi maturati.

Tuttavia il Ministero delle Finanze, per facilitare la materiale esecuzione dei pagamenti, può disporre che il pagamento dello stipendio agli impiegati in attività di servizio incominci dal giorno 27 del mese a cui la mesata si riferisce (*Art.* 272 *del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato e Nota* 8 *maggio* 1864, *a pagina* 287 *del* Giornale Militare).

COMPETENZE IN NATURA

Razioni di pane.

§ 573. La razione di pane è una competenza devoluta soltanto al Sott'Uffiziale, Caporale e Soldato.

Questa competenza è conteggiata sulla base delle giornate di paga (*Articolo* 1° *del R. Decreto* 30 *aprile* 1865).

§ 574. La razione di pane è in massima corrisposta sempre in natura.

Tuttavia può essere pagata in contanti ai Soldati attendenti di alcuni Ufficiali secondo la facoltà fatta colla Nota 23 dicembre 1865 a pagina 997 del *Giornale Militare.*

§ 575. Il calcolo delle razioni di pane è fatto dalle Compagnie sul riepilogo numero 2 dei fogli nominativi delle competenze in base alle giornate di presenza:

Degli effettivi;

Degli aggregati di altri Corpi e di altre Compagnie;

Dei ditenuti in attesa di giudizio e per condanna nella sala di disciplina e nelle prigioni del Corpo.

§ 576. I Consigli d'Amministrazione degli Istituti superiori ed inferiori d'istruzione militare, conteggiano essi pure, nella stessa guisa dei Corpi, le razioni di pane dovute pel personale inferiore militare, in virtù del Regio Decreto 23 novembre 1862, le quali potranno essere dai Consigli stessi prelevate in natura o conteggiate in contanti sul foglio generale delle competenze a vantaggio della massa viveri dell'Istituto, poichè non competono agli individui i quali già ricevono col vitto anche il pane occorrente.

§ 577. In conseguenza del principio stabilito dall'articolo 1° del precitato R. Decreto, la razione di pane dovendo essere conteggiata in base alle giornate di presenza, anche i Sott'Ufficiali, Caporali e Moschettieri presso la Reclusione militare cessano, venendo ricoverati negli Spedali, di aver diritto alla razione di pane, rimanendo abrogata la eccezione per essi fatta col § 3 delle avvertenze dello specchio che fa seguito al R. Decreto 8 ottobre 1862.

Le giornate d'Ospedale saranno perciò conteggiate in una delle colonne in bianco del foglio delle competenze e calcolate in base alla paga intiera scemata di centesimi 90 per compensare la retribuzione che si paga all'Amministrazione degli spedali per ogni giornata di cura, a senso del § 2 della Nota 5 ottobre 1864, *inserta a pag.* 680 *del* Giornale Militare.

§ 578. La razione di pane che giusta il § 34 dell'Istruzione 30 marzo 1852 compete in più a cadun ammogliato delle Compagnie Guardie Reali del Palazzo è a carico della massa d'economia delle Compagnie.

Tali razioni costituiscono necessariamente un prelevamento in più delle competenze nel confronto che si fa nella Parte 2ª del foglio generale ed il loro ammontare è portato in deduzione sulla Parte 3ª al prezzo stabilito per ogni anno.

§ 579. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati pei lavori di scritturazione o per servizio d'ordinanza presso gli uffici dipendenti dal Ministero della guerra ricevono essi pure una razione di pane al giorno per effetto del R. Decreto 1° giugno 1865, la quale è loro pagata in contanti.

È pure da pagarsi in contanti la razione di pane al Soldato del Treno d'Armata attendente di un Ufficiale del Corpo di Stato Maggiore quando è comandato in campagna geodetica, ed a quello di un Generale che debba allontanarsi per servizio dal suo posto.

§ 580. L'individuo cui spetta la giornaliera razione di pane ha pur diritto al pane per la zuppa, il quale è distribuito assieme alla razione, ma nessuna distinzione è fatta di queste due competenze nei fogli nominativi pelle competenze dove debbono essere conteggiate complessivamente come se fosse una razione sola.

In eccezione alla detta massima non è però dovuto il pane per la zuppa ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati sì del Corpo d'Amministrazione che di ogni altro Corpo dell'esercito comandati presso gli spedali, ricevendo già essi dalle Amministrazioni degli Spedali il pane per la zuppa.

E parimente non è dovuto il pane per la zuppa agli individui addetti o ricoverati nei Depositi di oftalmici, attesochè pei medesimi è prescritta una minestra speciale ed in quantità doppia di quella stabilita pei ricoverati negli Spedali militari.

§ 581. Le razioni o mezze razioni suppletive che nei casi determinati dai regolamenti si possono distribuire (§ 328 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863 *e* § 615 *del Regolamento di disciplina del* 1859, *e* 722 *di quello del* 1864) non sono conteggiate nei fogli nominativi delle competenze, poichè rimangono a carico della massa di economia. Costituendo esse pure un prelevamento in più sono da osservarsi le norme indicate al § 578.

Razioni di viveri.

§ 582. La razione di viveri non è competenza delle truppe sul piede di pace, ma di quelle sul piede di accantonamento e di guerra.

Le truppe sul piede di pace acquistano esse stesse i generi loro occorrenti pel rancio, con quella parte di soldo che i Regolamenti di amministrazione prescrivono.

Quando però nei campi di esercitazione ed in alcuna altra circostanza straordinaria l'Amministrazione militare provveda i viveri a senso del-

l'art. 2 del R. Decreto 30 dicembre 1865 (*pag.* 1095 *del* Giornale Militare) coll'ordine della distribuzione dei viveri emanano le disposizioni pel conteggio.

§ 583. La composizione della razione per la truppa in guarnigione fu stabilita colla Nota 31 maggio 1865, a pag. 508 del *Giornale Militare*, cioè :

Nei giorni di grasso	carne	grammi	200
	pasta o riso	»	150
Nei giorni di magro	pasta o riso	»	300
	oppure pasta	»	150
	oppure riso	»	150

Potranno essere sostituiti al riso ed alla pasta altri generi secondo le stagioni e le località, oppure si potrà diminuire tale razione sostituendovi equivalente quantità di legumi o patate.

Le razioni di vino e di caffè e zuccaro saranno distribuite alternativamente per ogni settimana :

Dal 1° gennaio al 30 aprile una distribuzione,
Dal 1° maggio al 15 giugno tre distribuzioni,
Dal 16 giugno al 30 settembre tutti i giorni,
Dal 1° al 31 ottobre tre distribuzioni,
Dal 1° novembre al 31 dicembre una distribuzione.

Per sale, condimenti ed erbaggi non si dovranno spendere più di 5 cent. nei giorni di grasso e di dieci nei giorni di magro.

§ 584. La composizione della razione di viveri può essere modificata dai Comandi generali delle Divisioni variando secondo le stagioni ed i luoghi nei quali sono stanziate le truppe i componenti della razione sì nella quantità che nella qualità dei generi onde trarre profitto dei prodotti che offrono i vari mercati, con che però il minor costo di detti viveri o la minor quantità non siano pregiudizievoli all'alimentazione ed all'igiene del soldato (*Nota 5 agosto* 1867, n° 112).

§ 585. La composizione della razione per le truppe raccolte nei campi di esercitazione è stabilita colla Circolare che ordina la formazione dei Campi.

§ 586. La composizione della razione di viveri alla Truppa sul piede d'accantonamento è stabilita ordinariamente dal R. Decreto o dal Dispaccio Ministeriale che fissa le competenze in danaro di cui deve godere.

Piazze di letto.

§ 587. Anche la competenza del letto è dovuta soltanto al Sott'ufficiale, Caporale e Soldato.

§ 588. Questa competenza non è ancora regolata come quella del pane e della legna, in base alle giornate di presenza, e continua ad essere conteggiata in apposita colonna del foglio nominativo delle competenze.

Si deve perciò conteggiare una piazza di letto a cadun individuo per ogni giornata di presenza con pernottazione in caserma dal dì dell'arrivo del militare al Corpo, qualunque sia la sua provenienza sino a tutto il giorno che precede quello in cui se ne allontana per qualsiasi motivo, ancorchè in dipendenza della sua posizione si abbiano per tali giorni d'arrivo e di partenza a tenere norme diverse pel calcolo delle altre competenze.

Gli uomini di guardia o comandati per qualsiasi altro servizio per cui non sia prescritto di consegnarli in variazione. devono essere considerati presenti pel conteggio delle piazze di letto, tuttochè non pernottino in caserma (*Nota 11 giugno* 1858, *a pag.* 617 *del* Giornale Militare).

Sono perciò da considerarsi presenti per la competenza del letto anche gli individui ditenuti nella sala di disciplina o nelle prigioni del Corpo.

§ 589. La manutenzione degli oggetti letterecci nelle Provincie Napoletane è regolata sul quantitativo dei letti in consegna ai Corpi e non sulle giornate di presenza come nelle altre Provincie (*Supplemento n° 5 al* Giornale Militare *del* 1865).

Tale diverso sistema non varia però le regole riguardo al conteggio delle piazze di letto nei fogli nominativi delle competenze, dovendosi continuare a comprenderle tanto sul foglio delle competenze che sullo stato comparativo.

Le piazze di letto saranno pure comprese nella parte 2ª del foglio generale colla indicazione di *Piazze da letto dovute alla Truppa stanziata nelle Provincie Napoletane per le quali non si rilasciano buoni in base alle giornate di presenza.*

§ 590. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati che fanno parte del personale inferiore militare di governo degli Istituti militari di educazione ricevono il letto dalle rispettive Amministrazioni, le quali ne conteggiano le gior

nate ne' fogli delle competenze, e non ricevendo, come i Corpi, i letti dagli Impresari del Governo, se ne bonificano lo ammontare nei fogli generali.

In ugual modo si regolano le Amministrazioni dei Battaglioni di figli di militari sì pel personale inferiore di governo, che per gli allievi, quando le Amministrazioni provvedano esse stesse gli oggetti letterecci (*§ 6 delle Avvertenze alla Tabella annessa al R. Decreto 19 luglio 1865 a pag.* 621 *del* Giornale Militare).

§ 591. La Casa Reale degli Invalidi in Asti provvedendo essa stessa al servizio dei letti per la parte del Corpo che è nella sede dell'Amministrazione, riceve in contanti al prezzo di contratto l'ammontare delle piazze di letto, facendosene la buonificazione nel foglio generale delle competenze.

§ 592. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Corpo d'Amministrazione comandati presso gli ospedali e presso i magazzini delle sussistenze militari, come pure quelli che dai Corpi della guarnigione sono comandati temporaneamente presso gli spedali, non debbono essere compresi per le piazze di letto nei fogli delle competenze de'rispettivi Corpi, provvedendosi dagli spedali stessi e dai magazzini delle Sussistenze alla loro giacitura (*vedansi le disposizioni citate per la competenza del pane*).

§ 593. La truppa comandata nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica dovendo essere alloggiata a carico del Municipio per i primi 30 giorni, non saranno calcolate le piazze di letto nei fogli delle competenze (*Nota 18 maggio* 1854, *a pag.* 274 *del* Giornale Militare).

Avvenendo il caso che la truppa continui nel detto servizio oltre il mese, non si dovranno per ciò conteggiare le piazze di letto, a meno che risulti che siano state effettivamente somministrate per conto del Governo.

§ 594. Ai Veterani delle Case Reali degli Invalidi, ed a quelli dell'Arma del Genio e di Artiglieria comandati quali ordinanze compete bensì, come ad ogni Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato, il letto ma non se ne conteggiano le giornate nei fogli delle competenze (*Nota 15 luglio 1852 a pagina 206 del* Giornale Militare, *parte 2ª ed art. 11 dell'Istruzione 30 marzo 1852, a pag. 258 del* Giornale Militare, *parte* 1ª).

§ 595. Alla giacitura dei Carabinieri Reali, e dei Moschettieri presso la Reclusione militare è provvisto con norme speciali, epperciò non sono conteggiate le piazze di letto nei rispettivi fogli delle competenze.

Gli allievi Carabinieri però hanno ragione al letto come ogni altro soldato dell'Esercito, e ne sono provvisti nello stesso modo e sotto l'osservanza delle stesse regole.

§ 596. Nelle circostanze di accampamenti, come altresì quando le truppe sono poste sul piede di accantonamento od agli alloggiamenti, è determinato secondo i casi quali oggetti letterecci si debbano distribuire alla truppa, e ne sono stabilite le norme di conteggio.

§ 597. È pure assegnata per le mogli e per i figli dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati una piazza di letto ciascuno, epperciò le mogli ed i figli sono nominativamente descritti nel foglio delle competenze di ciascuna compagnia nella facciata che precede il ristretto N. 1, ma è da avvertirsi che essendovi pei Sott'Ufficiali una speciale forma di letto capace di due piazze, non sarà per la moglie che coabita col marito conteggiata veruna piazza di letto (*§ 25 dell'Istruzione 28 dicembre 1854, a pag. 47 del* Giornale Militare *1855 parte 1ª).*

§ 598. Agli Ufficiali che sono distaccati o ditenuti nelle fortezze ed anche a quelli ditenuti in attesa di giudizio sì nelle fortezze che altrove è bensì assegnato un letto con una fornitura di mobili, ma queste competenze sono estranee alla contabilità dei Corpi e sono regolate da norme speciali (*Art. 59 dell'Istruzione 20 dicembre 1851, a pag. 687 del* Giornale Militare, *Nota 5 aprile 1863, a pagina 195 del* Giornale Militare, *ed art. 16 dell'Istruzione 24 giugno 1863, a pagina 339 del* Giornale Militare).

§ 599. Gli Ufficiali di guarnigione in Sicilia possono provvedersi di letto e mobili, mediante il pagamento di una retribuzione all'impresa delle Caserme (*Nota 25 settembre 1863, a pag. 558 del* Giornale Militare).

Competenze di legna.

§ 600. La competenza di legna non è una competenza individuale, sebbene sia regolata sulle giornate di presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, ma un assegnamento fatto ai Corpi onde procurare loro il combustibile sì per la cottura del rancio, che pel riscaldamento degli Uffici e di altre camere indicate dal Regolamento d'Amministrazione, e per formare inoltre, quando se ne regoli saviamente il consumo, un considerevole provento alle masse di economia.

§ 601. Questa competenza è regolata in ragione di chilogrammi 1,25, per ogni giornata di presenza dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati tanto nella stagione di estate che in quella di inverno (*R. Decreto* 20 *marzo* 1865, *a pag.* 237 *del* Giornale Militare).

§ 602. Il calcolo della competenza di legna dovuta a ciascun Corpo è fatto dal Consiglio d'Amministrazione sui fogli generali delle competenze; epperciò non ne è eseguito il conteggio sul foglio nominativo delle Compagnie.

§ 603. Il numero delle giornate per le quali è dovuta ai Corpi la competenza di legna dovendo esser pari a quello delle giornate di presenza, sono abrogate le disposizioni contrarie a siffatta massima, epperò anche il disposto dal § 577 del Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità in data 1° marzo 1863, riguardo alla competenza di legna dei comandati per servizio di sicurezza pubblica.

§ 604. La competenza di legna continua senza interruzione alla truppa in marcia cui continui la paga, eziandio quando ricevesse dai Municipi la legna nel caso previsto dal § 1358 del Regolamento di disciplina 1859 e § 1553 di quello del 1864.

§ 605. La legna che i Municipi somministrano a tenore del § 150 del Regolamento 9 agosto 1836 alle truppe in marcia nel caso previsto dal § 480 per cuocere il rancio non deve far parte della contabilità del reggimento, e non deve perciò essere portata nella parte 2ª del foglio generale delle competenze (*Dispaccio ministeriale* 8 *ottobre* 1865).

§ 606. Le razioni di legna che i Corpi consumano sono provviste dall'Amministrazione Militare.

Quelle che dalla parte 2ª del foglio generale delle competenze risultano non prelevate sono conteggiate in buonificazione nella parte 3ª del detto foglio in ragione di cent. 27 cadun miriagramma di legna.

§ 607. Nelle Provincie Napoletane la truppa si provvede essa stessa con speciali contratti la legna, ma il sistema di conteggio delle razioni non varia (*Nota* 31 *agosto* 1867 *a pag.* 524 *del* Giornale Militare).

§ 608. Pel conteggio delle razioni di legna pel personale inferiore militare di governo negli Istituti di educazione, come pure nei Battaglioni di figli di militari devono essere osservate le regole stesse indicate per la competenza del letto.

Sono pure da osservarsi pel conteggio della razione di legna per la Casa Reale degli Invalidi in Asti, le norme stesse che sono stabilite pel conteggio delle competenze del letto.

§ 609. L'assegno alle Legioni dei Carabinieri per la legna occorrente ad alcune Stazioni poste in località più rigide, è regolato da apposite disposizioni del Ministero della Guerra.

§ 610. Le razioni di legna che in alcune fortezze dello Stato sono distribuite agli Ufficiali ed agli Impiegati non fanno parte delle contabilità di reggimento, e sono regolate da norme speciali (*R. Decreto* 4 *gennaio* 1852, 23 *ottobre e* 18 *dicembre* 1858, *ed art.* 59 *della Istruzione* 20 *dicembre* 1851).

§ 611. Non spetta alcuna competenza di legna ai Carabinieri Reali, ed ai Moschettieri presso la Reclusione militare, eccezione fatta dei Carabinieri-Allievi pei quali è assegnata la competenza stessa fissata per la truppa.

Razioni di foraggio.

§ 612. Il quantitativo delle razioni di foraggio assegnate pei cavalli degli Ufficiali, ed il modo di conteggiarle è indicato nella Tabella N° 8. Le discipline da osservarsi per regolare e conteggiare questa competenza sono indicate nelle avvertenze che fanno seguito alla detta Tabella.

§ 613. Le razioni di foraggio assegnate agli Ufficiali pei loro cavalli sono conteggiate nei fogli delle competenze senza tener conto delle variazioni dei cavalli, i quali d'altronde non devono essere inscritti sui detti fogli.

§ 614. Ad ogni cavallo di truppa, come pure ad ogni mulo è assegnata una giornaliera razione di foraggio.

§ 615. Ai cavalli e muli assegnati ai reggimenti di Artiglieria da piazza, al Corpo Zappatori, ai reggimenti di Fanteria e Bersaglieri compete pure una razione di foraggio, la quale è conteggiata in apposito foglio nominativo delle competenze (§ 1° *dell'Istruzione* 12 *luglio* 1865, *a pag.* 575 *del* Giornale Militare).

Quelli però assegnati ai reggimenti di Fanteria e di Bersaglieri sono in

tempo di pace mantenuti a carico della massa di economia, epperciò cessando per essi le razioni di foraggio e le relative indennità, non è più per essi compilato il foglio nominativo delle competenze (*Nota* 30 *dicembre* 1865 *a pag.* 1089 *del* Giornale Militare).

§ 616. I cavalli ed i muli di truppa sono inscritti sui fogli nominativi delle competenze sotto il nome convenzionale, col quale furono registrati sulla matricola e sui ruoli annuali.

§ 617. I generi di cui consta la razione tanto pei cavalli degli Ufficiali come pei cavalli o muli di truppa sono fissati da speciali disposizioni che sono sempre partecipate ai Corpi (1).

§ 618. Vi sono due specie di razioni, quella cioè di stazione, e quella di marcia, sì pei cavalli degli Ufficiali che per quelli di truppa.

---

(1) La razione regolamentare di foraggio è composta come segue:

	IN STAZIONE		IN MARCIA	
	Fieno	Biada	Fieno	Biada
	Kil.	Kil.	Kil.	Kil.
Cavalleria di linea				
Artiglieria	6	3	6	4
Treno				
Cavalleria leggiera	5	3	5	4
Cavalli degli ufficiali non appartenenti alle Armi ed ai Corpi sovraindicati	6	3	6	4
Muli	6	3	6	4

Si osserva però che nelle Provincie Napoletane e Siciliane, come pure in Sardegna, la composizione della razione varia da quella suindicata; si osserva parimente che ai muli addetti ai servizi degli Arsenali è assegnata una speciale razione.

Si dovranno perciò assumere dagli uffici d'intendenza militare le nozioni necessarie.

Le razioni pei cavalli dei Carabinieri Reali sono provviste dalle Legioni e composte secondo le convenienze locali. La razione regolamentare dell'antico Corpo era di litri 6 avena, kilogr. 6 fieno e kilogr. 4 1/2 paglia.

§ 619. Compete la razione di stazione a quelli che sono in guarnigione, e quella di marcia ai cavalli che sono in marcia.

È però da avvertirsi che non sono da considerarsi in marcia i cavalli sì degli Ufficiali che di truppa che sono trasportati sulle ferrovie ed a bordo, ai quali compete la razione sul piede di stazione.

Al mantenimento dei cavalli a bordo si provvede colle razioni che si devono prelevare dai magazzini delle Imprese o dell'Amministrazione militare al luogo d'imbarco.

Nelle circostanze dei campi di esercitazione, i cavalli sono considerati in marcia, epperciò si distribuisce la razione di marcia.

§ 620. L'Ufficiale che andando in permesso conduca seco i cavalli non ha diritto a prelevare le razioni sul piede di marcia, essendo queste devolute soltanto pei cavalli che trovansi in marcia per ragione di servizio.

§ 621. L'Ufficiale che si reca in missione all'Estero ha diritto di continuare a prelevare le razioni pei cavalli che lascia nello Stato.

Il mantenimento di quelli che abbia dovuto condurre seco è rimborsato colle spese di missione (§ 10 *della Nota* 10 *luglio* 1867 *a pag.* 450 *del* Giornale militare).

§ 622. I cavalli malati degli Uffiziali di qualunque grado ed arma possono essere ricoverati e curati nelle infermerie dei cavalli di truppa colla semplice cessione della razione di foraggio all'Amministrazione del Corpo cui appartiene l'infermeria.

In tal caso il cavallo dell'Uffiziale è inscritto nel foglio nominativo delle competenze dello Stato Maggiore del Corpo cui appartiene l'infermeria e cessa la razione di foraggio pel detto cavallo all'Uffiziale (§§ 4° e 6° *della Nota* 10 *luglio* 1867 *a pag.* 450 *del* Giornale Militare).

§ 623. I cavalli che sono venduti per riforma, quelli che sono abbattuti per malattia, o che muoiono sono compresi nei fogli nominativi delle competenze per la razione di foraggio anche per tutto il giorno in cui succede la vendita, l'abbattimento o la morte del cavallo (*Nota* 2 *ottobre* 1856, *a pag.* 1027 *del* Giornale Militare).

§ 624. La paglia di lettiera dei cavalli non è compresa nella razione; gli Uffiziali provvedono a proprie spese la paglia necessaria pei loro cavalli, ed il Corpo provvede per quelli di truppa coi fondi della massa cavalli, alla quale è fatto dal Governo un corrispondente assegnamento (§§ 399, 406 e 407 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

§ 625. Le razioni dei cavalli di rimonta, che occorra di rifiutare, sono bensì conteggiate nei fogli delle competenze come ogni altra razione, ma ne è mandata nota dai Corpi al Ministero affinchè ne sia trattenuto l'ammontare all'impresario (*Nota* 5 *agosto* 1857 *a pag.* 456 *del* Giornale Militare).

§ 626. Il maggiore alimento che occorra alle cavalle lattanti e gli alimenti pei puledri sono a carico della massa cavalli dei Corpi (§§ 397 *e* 417 *alinea* 16 *del Regolamento* 1° *marzo* 1863).

§ 627. È parimente a carico della detta massa la paglia che in alcune circostanze si può somministrare ai cavalli di nuova rimonta, e la differenza della razione di stazione e quella di marcia che si può distribuire in qualche caso ai cavalli impiegati nelle istruzioni (*Nota* 27 *marzo* 1863, *a pag.* 166 *del* Giornale Militare).

Paglia d'accantonamento.

§ 628. La paglia d'accantonamento è a carico del Governo quando la truppa è posta sul piede di accantonamento od adunata in campi, ma in tali circostanze suole emanare l'ordine che stabilisce il modo di giacitura e le relative competenze non solo in paglia, ma in lenzuola, in paglierieci, in coltri ed altri oggetti letterecci.

Quando nessuna disposizione emani, si applica la massima stabilita con Nota 17 agosto 1853, a pagina 277 del *Giornale Militare*, la quale fissa la competenza di paglia in chilogr. 15 ogni 30 giorni per cadaun individuo, da distribuirsi cioè chilogr. 10 al cominciare dell'accantonamento, e chilogr. 5 a modo di rinfresco dopo trascorsi 15 giorni; così pure facendo pel seguito.

§ 629. La paglia che si somministra alla truppa nelle occasioni di marcia quando pernotta in un Comune, non è conteggiata nei fogli delle competenze dei Corpi, essendo a carico dei Municipi (§ 150 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

§ 630. È parimente da non conteggiarsi dai Corpi la paglia che venisse somministrata dai Comuni alla truppa comandata in servizio di sicurezza pubblica nei primi 30 giorni, dovendo questa paglia restare a carico del Comune (*Nota* 18 *maggio* 1854, *a pag.* 274 *del* Giornale Militare).

Alloggio militare.

§ 631. Si conteggiano nei fogli delle competenze le giornate di alloggio solo quando porgano al Comune od al proprietario che somministra l'alloggio, il diritto di ricevere per esse una indennità; epperciò non vi si devono comprendere le piazze d'alloggio fruite dal militare in marcia, e quelle che in alcuni casi si danno pei primi tre giorni all'Ufficiale che giunge con truppa a destinazione.

§ 632. Hanno ragione all'alloggio, con diritto al Comune di ripetere la stabilita retribuzione:

a) Gli Ufficiali in distaccamento (*vedasi* § 635);

b) Gli Ufficiali delegati alla leva;

c) Gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore comandati per lavori geodetici;

d) Gli Ufficiali comandati come Membri di un Consiglio di Guerra, di una Commissione d'inchiesta, di un Tribunale militare, e quelli chiamati come testi od inquisiti.

§ 633. Hanno pur ragione all'alloggio con diritto al Comune di ripetere la retribuzione stabilita dal Regolamento i Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati isolatamente, ed anche quelli mandati in distaccamento in luoghi in cui l'Amministrazione militare non avendo disponibili caserme ed effetti letterecci richiede i Comuni a provvedere essi stessi al servizio.

In tal caso dovranno essere conteggiate le giornate d'alloggio, avvertendo però di sempre distinguere nei fogli delle competenze se l'alloggio è dato in nudo coperto, oppure presso gli abitanti, diversa essendo la retribuzione da pagarsi.

§ 634. Le piazze d'alloggio sì per gli Ufficiali che per i Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati sono da calcolarsi per tutti indistintamente in ragione di una piazza per caduno al giorno.

Quando però le piazze d'alloggio sono pel solo *nudo coperto*, quelle pei Sott'Ufficiali, pel Caporale maggiore e pei Capi Operai devono essere calcolate in ragione di due ogni individuo (§ 161 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836).

§ 635. Con Nota 7 febbraio 1838, a pag. 259 della *Raccolta* sono state date le seguenti spiegazioni sulla competenza dell'alloggio all' Ufficiale in distaccamento:

a) L' Ufficiale ha ragione all' alloggio, se nell' invio di un distaccamento sarà determinato che la durata del medesimo sia solamente di tre mesi;

b) Ha diritto all'alloggio per tre mesi solamente, se nell'invio del distaccamento la durata sarà incerta, e trascorsi i tre mesi dovrà l' Ufficiale procurarsi l'alloggio a sue spese;

c) Se nell'invio del distaccamento la durata sarà determinata ai tre mesi bensì, ma quindi scorsi i medesimi venga prorogata, spetterà all'Ufficiale l'alloggio pei primi tre mesi soltanto, e dovrà pel tempo susseguente alloggiarsi a sue spese;

d) Quando poi nell'invio del distaccamento la sua durata sia stabilita ad un tempo maggiore di tre mesi, l'Ufficiale, scorsi i primi tre giorni, dovrà procurarsi l'alloggio a sue spese.

In Sardegna però allorquando la permanenza dei distaccamenti destinati nei Capi-luoghi di circondario non sarà maggiore di mesi quattro, compete agli Ufficiali l'alloggio per tutto il tempo del distaccamento (*art. 3° del R. Decreto 26 novembre* 1851, *a pagina* 680 *del* Giornale Militare, *parte* 1ª).

La breve dimora di pochi giorni in più dei tre mesi per causa di imminente scambio di presidio di un Corpo non priva l'Ufficiale del diritto all'alloggio (*Nota 12 agosto 1842, a pag.* 443 *della* Raccolta).

§ 636. Gli Ufficiali in distaccamento, con diritto all'alloggio, in una città che fosse affrancata dagli alloggi militari, ricevono la retribuzione stessa che sarebbe dovuta alla Città (§ 184 *del Regolamento 9 agosto* 1836).

Il pagamento però dovendo essere fatto a carico del Governo si deve, prima di corrispondere la retribuzione agli Ufficiali, ottenere l'autorizzazione del Ministero, il quale determina in caso affermativo anche il modo di conteggiarla.

§ 637 Non devono essere calcolate le piazze d'alloggio degli Aiutanti di Campo degli Ufficiali Generali, essendone compreso l'importo nella retribuzione che si paga per gli Ufficiali Generali (*Tabella degli alloggi annessa al Regolamento 9 agosto* 1836).

L'alloggio dei Soldati di confidenza comandati presso gli Ufficiali è pur compreso nella retribuzione che si paga per l'Ufficiale, epperciò non si deve conteggiare alcuna giornata d'alloggio nei fogli delle competenze

pei Soldati di confidenza (*Vedasi la tariffa dei prezzi per gli alloggi annessa al Regolamento* 9 *agosto* 1836).

§ 638. Non sono neppur da conteggiarsi le piazze di scuderia pei cavalli degli Ufficiali essendone la retribuzione compresa nella indennità che si paga per l'alloggio dell'Ufficiale che fa servizio a cavallo (*Vedasi la tariffa suindicata*).

§ 639. La truppa comandata nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica è alloggiata a carico del Comune in cui è comandata, epperciò non si deve conteggiare alcuna piazza d'alloggio nei fogli delle competenze.

Però se la permanenza della truppa in un Comune si protraesse oltre 30 giorni, devono essere calcolate le giornate di alloggio avendo il Comune diritto, dopo scorsi 30 giorni, alla retribuzione per l'alloggio (*Nota* 18 *maggio* 1854, *a pag.* 274 *del* Giornale Militare).

§ 640. È da avvertirsi che nel calcolo delle giornate di alloggio non si debbono calcolare i primi tre giorni, non avendo i Comuni per questi alcun diritto a retribuzione (§ 143 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836 *e Nota* 6 *febbraio* 1841, *a pag.* 61 *della* Raccolta).

Ma quando le truppe sono scambiate senza che siavi interruzione di occupazione, si debbono pur calcolare le piazze di alloggio pei primi tre giorni (*Nota* 11 *febbraio* 1849, *a pagina* 131 *del* Giornale Militare, 1° *semestre*).

§ 641. Le piazze di scuderia pei cavalli di truppa sono da conteggiarsi colle norme stabilite per le piazze d'alloggio, e si dovrà anche distinguere, quando occorre il pagamento della retribuzione ai Comuni, se le piazze provviste furono in nudo coperto, collo strame per la lettiera, cogli utensili da stalla, e col lume per la notte.

§ 642. Gli Ufficiali devono provvedere a proprie spese all'alloggio delle loro famiglie, anche in marcia (*Nota* 31 *dicembre* 1836 *a pagina* 513 *della* Raccolta).

Per le famiglie dei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati sia in marcia che agli alloggiamenti non deve essere calcolata alcuna piazza d'alloggio, dovendo i Corpi stessi provvedervi sul totale delle assegnazioni che sono fatte pei militari.

COMPETENZE ALLE TRUPPE SUL PIEDE DI GUERRA

§ 643. Le competenze alle Truppe sul piede di guerra sono determinate dal R. Decreto 24 aprile 1859, il quale venne compreso, assieme ad altre disposizioni posteriormente emanate nell'Appendice alla Guida Pratica stata approvata come da Nota 9 giugno 1866, inserta a pagina 469 del *Giornale Militare*.

La spartizione dell'Esercito in due grandi Comandi di più Corpi d'Armata nella guerra del 1866 ha dato motivo ad altre disposizioni, alcune delle quali si possono ritenere speciali alla guerra del 1866.

Si prescinde pertanto dal riprodurre il R. Decreto del 24 aprile 1859 e le disposizioni posteriormente emanate.

TABELLE DELLE COMPETENZE

IN CONTANTI ED IN NATURA

N. 1.

TABELLA *delle indennità per spese di* RAPPRESENTANZA *e di* CANCELLERIA.

CARICHE		SOMMA ANNUA per spese di rappresentanza	
SPESE DI RAPPRESENTANZA			
Comandante generale di Divisione militare (1) (*R. Decreto 9 giugno* 1861)		3600	»
Presidente del Comitato d'Artigl. (*R. Dec.* 17 *giugno* 1860)		3600	»
Id. id. del Genio (*idem*)		3600	»
Id. id. dei Carabinieri Reali (*R. Dec.* 26 *dicembre* 1861)		3600	»
Id. id. di Fanteria (*Bilancio* 1867)		3600	»
Id. id. di Cavalleria (*idem*)		3600	»
Uffiziale generale a disposizione del Ministero per le cariche di Segretario gen. e Direttore gen. (*R. Dec.* 15 *marzo* 1860)	Se Maggior generale	1800	»
	Se Luogoten. generale	3600	»
Comandante generale del Corpo di Stato maggiore (*Art.* 11 *del Regol. annesso al R. Dec.* 11 *marzo* 1867)		3600	»
Maggiore generale reggente di un ufficio nel Corpo di Stato maggiore (*Art.* 19 *del Regol. suddetto*)		1800	»
Comandante territoriale d'Artiglieria (*Art.* 22 *R. Decreto* 2 *marzo* 1862)		1800	»
Comandante territoriale del Genio (*R. Dec.* 18 *dicembre* 1864)		1800	»
Comandante generale della R. Accademia milit. (*R. Decreto* 10 *ottobre* 1867)		1800	»
Comandante generale della Scuola milit. di Fanteria e Cavalleria (*R. Dec.* 10 *ottobre* 1867)		1800	»
Comandante della Scuola superiore di Guerra (*R. Dec.* 21 *luglio* 1867)		1800	»
Comandante della Scuola d'applicazione delle Armi d'Artig. e Genio (*R. Dec.* 18 *dicembre* 1864)		1800	»
Comandante della Scuola normale di Fanteria (*R. Dec.* 13 *ottobre* 1867)		600	»
Comandante della Scuola normale di Cavalleria (*R. Decreto* 13 *ottobre* 1867)		600	»
Comandante di una Brigata di Fanteria (*R. Dec.* 15 *marzo* 1860)		1800	»
Comandante di un Corpo di truppe di Cavalleria (*R. Dec.* 19 *marzo* 1863)		1800	»
Comandante di una Legione di Carabinieri Reali		600	»

(1) Ai quattro Generali d'armata già Comandanti dei soppressi Dipartimenti militari di Firenze, Torino, Bologna e Milano deve essere corrisposta la somma annua di lire tremila caduno da conteggiarsi quale indennità (*R. Decreto* 22 *settembre* 1867, *a pag.* 639 *del Giorn. Milit.*).

CARICHE	SOMMA ANNUA per spese di rappresentanza	
(*Segue*) SPESE DI RAPPRESENTANZA		
Comandante della Casa Reale Invalidi di — Asti	1400	»
Comandante della Casa Reale Invalidi di — Napoli	1400	»
Comandante di un Regg. di — Fanteria	600	»
Comandante di un Regg. di — Bersaglieri	800	»
Comandante di un Regg. di — Cavalleria	450	»
Comandante di un Regg. di — Artiglieria da campagna	800	»
Comandante di un Regg. di — Artiglieria da Piazza e Pontieri	600	»
Comandante del Corpo — dei Zappatori del Genio (*R. Dec.* 25 *agosto* 1867)	800	»
Comandante del Corpo — del Treno d'Armata	450	»
Comandante del Corpo — d'Amministrazione	400	»
Comandante del Corpo — dei Cacciatori Franchi	400	»
Comandante di un Deposito disgiunto dal Corpo — L. 100 pel Dep. e Stato Magg. e L. 50 per ogni Compagnia o Squadrone (*R. Dec.* 29 *giug.* 1859 e 15 *marzo* 1860). Non compete però nel caso delle semplici separazioni provvisorie previste dalla Nota 8 aprile 1864, a pag 286 del *Giornale Militare*.		
Comandante del Corpo dei Moschettieri presso la Reclusione militare (*R. Dec.* 30 *ottobre* 1862)	600	»

Avvertenze.

§ 1. Ogniqualvolta il Comando di una Divisione sia dato per Decreto Reale a persona già incaricata di altro comando pel quale sia assegnata una indennità di rappresentanza, non si potranno cumulare le due indennità, ma quando la indennità di cui gode fosse minore, sarà dovuto un supplemento da pareggiare l'indennità stabilita pel Comandante di Divisione (§ 2° *delle Avvertenze alla tabella annessa al R. D. 9 giugno 1861*).

§ 2. L'indennità di rappresentanza stabilita pel Presidente effettivo del Comitato delle Armi d'Artiglieria, del Genio e dei Carabinieri Reali è pur

devoluta all'Ufficiale Generale che sia incaricato con Decreto Reale di reggere la Presidenza del Comitato nelle circostanze in cui al rispettivo Presidente debba cessare la indennità perchè copra altra carica od altro impiego (*R. Decreto 4 gennaio 1863, a pag. 21 del* Giorn. Militare).

§ 3. La indennità di rappresentanza pel Comandante di Brigata è dovuta soltanto al Titolare effettivo stato nominato per Decreto Reale, nè può perciò competere a chi ne copre interinalmente la carica.

In base a siffatto principio, il Colonnello, che senza essere nominato al Comando di una Brigata, ne avesse tuttavia il comando interinale, non ha ragione nè alla indennità di rappresentanza del Comandante di Brigata, nè al supplemento per pareggiare la indennità di cui gode con quella fissata pel Comandante di Brigata.

§ 4. Semprequando il Comandante di un Corpo sia Maggior Generale, alla indennità di rappresentanza stabilita pel Corpo subentra quella di L. 1800 (§ 5° *delle Avvertenze alla Tabella 18, annessa al Regio Decreto 15 marzo 1860*).

§ 5. La indennità di rappresentanza stabilita pel Comandante di Corpo spetta in sua assenza all'Ufficiale superiore incaricato di assumere temporariamente il Comando, eccettuati però i casi d'assenza per licenza ordinaria e per malattia momentanea (§ 5° *delle disposizioni che fanno seguito alla Tabella annessa al Regio Decreto 21 ottobre 1859*, § 536 *del Regolamento di disciplina 1859*, § 644 *di quello del 1864 e Dispaccio 12 dicembre 1865*).

È però da avvertirsi che non deve essere privato della indennità il Comandante nemmeno quando venisse comandato in missione, ed anche quando stia godendo una breve licenza.

§ 6. Agli Ufficiali Generali ed ai Colonnelli e Luogotenenti Colonnelli destinati nelle Provincie Meridionali pel Comando dei Battaglioni ivi distaccati è pure assegnata l'indennità di rappresentanza stabilita pel loro grado e carica nella Fanteria (*Art. 2 del Regio Decreto 3 marzo 1864*).

§ 7. Pei Comandanti dei Collegi Militari e dei Battaglioni di figli di Militari non è stabilita alcuna indennità di rappresentanza.

§ 8. La indennità di rappresentanza decorre dal giorno stabilito dal Regio Decreto di nomina ed è regolata e conteggiata come la paga.

Il Comandante però di nuova nomina in un Corpo non ha diritto a ricevere la indennità se non che dal giorno in cui assume il Comando del Corpo, essendo questa dovuta all'Ufficiale Superiore incaricato temporariamente del Comando (§ 5° *delle disposizioni che fanno seguito alla Tabella annessa al R. Decreto 21 ottobre 1850, a pag. 317 del* Giornale Militare *2° semestre, e § 536 del Regolamento di disciplina 1859* e § 644 di quello del 1864).

§. 9 Le indennità di rappresentanza non essendo considerate parte dello stipendio, non sono soggette alla ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864 come fu spiegato coll'art. 4 del Regolamento 31 detto per la esecuzione della detta Legge e dal § 1° delle avvertenze date dal Ministero il 25 gennaio 1865.

Sono però soggette alla tassa sulla ricchezza mobile (*Nota 19 novembre 1867 a pag. 751 del* Giornale Militare).

Spese di Cancelleria.

§ 10. Per gli Uffizi dei Comandi Generali delle Divisioni militari, e pei Comandi Generali delle città e fortezze di Venezia e di Mantova sono assegnate le sotto indicate indennità dal Regio Decreto 3 ottobre 1867 (*pagina 625 del* Giornale Militare) che si corrispondono e si conteggiano come le indennità di rappresentanza.

Verona	L.	2000
Milano	»	2000
Torino	»	2000
Bologna	»	2000
Firenze	»	2000
Napoli	»	2000
Palermo	»	2000
Genova	»	1600
Alesssandria	»	1600
Padova	»	1400
Treviso	»	1400
Brescia	»	1400
Piacenza	»	1400
Parma	»	1400
Ancona	»	1400
Livorno	»	1400
Perugia	»	1400
Chieti	»	1400
Bari	»	1400
Salerno	»	1400
Catanzaro	»	1400
Cagliari	»	1400
Venezia	»	1400
Mantova	»	1400

§ 11. Secondo le spiegazioni date col R. Decreto 12 luglio 1863 (inserto a pagina 425 del *Giornale Militare*) nella indennità per le spese d'ufficio dei Comandi Generali delle Divisioni militari è bensì compresa la somma occorrente per riscaldare ed illuminare gli uffici, ma non quella pel riscaldamento e per la illuminazione de'corridoi e delle camere d'aspetto negli alloggi dei Comandanti Generali.

Al riscaldamento ed alla illuminazione dei detti corridoi e delle camere d'aspetto si provvede con una assegnazione speciale dal Ministero secondo il risultato degli incumbenti che si devono fare nel modo prescritto dalle norme di esecuzione che fanno seguito al suindicato Decreto.

§ 12. Quando avvenga che il Comando di una Divisione militare territoriale sia riunito al Comando di una Divisione militare attiva, non si potranno cumulare due indennità, ma sarà soltanto corrisposta la metà dell'assegnamento fissato per le spese dell'Ufficio che sarà riunito sotto la stessa Persona (*§ 2° delle avvertenze alla Tabella annessa al R. Decreto 9 giugno 1861*).

§ 13. Alle spese di cancelleria pel Comitato Superiore delle varie Armi, ed a quelle pei Comitati di Fanteria e Cavalleria si supplisce con fondi dei capitoli di bilancio dove sono previste le somme relative alle paghe dei Membri che compongono i Comitati.

§ 14. Per le spese di cancelleria e di combustibile dei Comitati d'Artiglieria e del Genio, e degli Uffici che ne dipendono è provvisto con speciali disposizioni del Ministero, le quali sono partecipate per mezzo del *Giornale Militare* e dei *Giornali d'Artiglieria e del Genio*.

§ 15. Alle spese di cancelleria dei Comandanti di Brigata si provvede dai Titolari stessi, perchè nella Tabella 18 annessa al R. Decreto 15 marzo 1860, non essendosi indicata veruna somma a titolo di cancelleria, fu perciò confermato quanto era stabilito col R. Decreto 25 marzo 1852 che assegnava le lire 1800 annue per rappresentanza e cancelleria.

Quando il Comando della Brigata sia temporariamente assunto da altro Ufficiale, le spese di cancelleria sono a carico della massa di economia dei reggimenti che compongono la Brigata.

§ 16. Le indennità per spese di cancelleria non sono soggette alla ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864 non potendo essere considerate parte dello stipendio, e non sono neppure soggette all'imposta sulla ricchezza mobile, come è dichiarato dalla Nota 19 novembre 1867 a pag. 731 del *Giornale Militare*.

§ 17. Le spese che occorrono per l'Ufficio dei Comandanti dei Corpi ed Istituti e dei Depositi sono fatte coi fondi delle masse di economia delle rispettive Amministrazioni.

N. 2.

TABELLA DEI SOPRASSOLDI ASSEGNATI ALLE CARICHE SPECIALI.

GRADI ED IMPIEGHI	SOMMA annua	
Corpo di Stato Maggiore		
(R. Decreti 18 dicembre 1861 e 11 marzo 1867)		
Ad uno dei due Capitani di fanteria addetti al Corpo, soprassoldo da Direttore dei conti nella fanteria	300	»
Ai due subalterni addetti come sopra, soprassoldo di ufficiale d'amministrazione nei reggimenti di fanteria	300	»
All'ufficiale che sia comandato allo Stato maggiore per essere impiegato nell'ufficio tecnico (*Specchio N. 2 annesso al R. Dec. 24 gennaio* 1861).	300	»
Con Dispaccio Ministeriale del 29 gennaio 1868 fu concesso il soprassoldo di L. 300 anche al Capitano incaricato della contabilità della sezione dell'ufficio tecnico in Torino e della scuola superiore di guerra.		
Arma di Fanteria		
(R. Decreti 15 marzo 1860 e 30 dicembre 1865)		
Aiutante maggiore . in 1°.	200	»
Aiutante maggiore . in 2°.	150	»
Direttore dei conti . Capitano	300	»
Direttore dei conti . ufficiale subalterno	600	»
Ufficiale d'amministraz. disgiunto dal Deposito	300	»
Ufficiale d'amministraz. col Deposito	150	»
Ufficiale di massa e matricola, se subalterno	150	»
Reggimenti di Bersaglieri		
(R. Decreti 15 marzo 1860 e 30 dicembre 1865)		
Aiutante maggiore	200	»
Aiutante maggiore contabile	200	»
Direttore dei conti Capitano	400	»
Direttore dei conti Ufficiale subalterno	800	»
Ufficiale d'amministrazione	200	»
Ufficiale di massa e matricola, se subalterno	200	»
Ufficiale subalterno per la contabilità dei Battaglioni . . .	200	»

GRADI ED IMPIEGHI	SOMMA annua	
Arma di Cavalleria		
(R. Decreti 15 marzo 1860 e 30 dicembre 1865 e Nota 10 luglio 1867)		
Aiutante maggiore . . { in 1°.	200	»
Aiutante maggiore . . { in 2°.	150	»
Direttore dei conti . . { Capitano	300	»
Direttore dei conti . . { Ufficiale subalterno	600	»
Ufficiale d'amministraz. { disgiunto dal Deposito	300	»
Ufficiale d'amministraz. { col Deposito	150	»
Ufficiale di massa e matricola, se subalterno	150	»
Arma d'Artiglieria		
COMITATO D'ARTIGLIERIA		
Direttore dei conti (*Nota* 10 *luglio* 1867) . . { se Subalterno	600	»
Direttore dei conti (*Nota* 10 *luglio* 1867) . . { se Capitano	300	»
REGGIMENTI		
(R. Decreti 15 marzo 1860 e 30 dicembre 1865)		
Aiutante maggiore { in 1°.	200	»
Aiutante maggiore { in 2°.	150	»
Direttore dei conti . nelle Comp. Operai (*R. dec.* 18 *dic.* 1864, *Specchio C*). nei Reggimenti da Piazza. { Capitano	300	»
Direttore dei conti . nelle Comp. Operai (*R. dec.* 18 *dic.* 1864, *Specchio C*). nei Reggimenti da Piazza. { Ufficiale subalt.	600	»
Direttore dei conti . nei Reggimenti da Camp. e nel reggimento Pontieri (*Nota* 10 *luglio* 1867). { se Capitano	300	»
Direttore dei conti . nei Reggimenti da Camp. e nel reggimento Pontieri (*Nota* 10 *luglio* 1867). { se Subalterno	600	»
Ufficiale di amministrazione	150	»
Ufficiale di massa e matricola, se subalterno	150	»
Ufficiale di amministrazione e di matricola nelle compagnie Operai (*R. Dec.* 18 *dicembre* 1864)	150	»
Ufficiale subalterno di ciascuna Direzione territoriale incaricato dei movimenti del materiale (*Art.* 27 *del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864)	300	»

N. B. Sulla considerazione che i Reggimenti di Artiglieria da campagna hanno la dotazione completa di bardature pel piede di guerra fu con Dispaccio Ministeriale dell'8 gennaio 1868 assegnato un Ufficiale subalterno, da scegliersi sul totale del Reggimento, in aiuto all'Ufficiale di massa e matricola col corrispondente soprassoldo di L. 150 all'anno.

GRADI ED IMPIEGHI	SOMMA annua	
Arma del Genio		
COMITATO DEL GENIO		
Direttore dei conti (*R. Dec.* 2 *marzo* 1862. *p.* 177 del Giornale Milit.) Capitano	300	»
Direttore dei conti (*R. Dec.* 2 *marzo* 1862. *p.* 177 del Giornale Milit.) Ufficiale subalterno	600	»
Luogotenente o Sottotenente addetto alla Segreteria (*R. Dec.* 9 *maggio* 1861, *pag.* 326 Giornale Militare)	200	»
CORPO DEI ZAPPATORI DEL GENIO		
(R. Decreti 15 marzo 1860, 30 dicembre 1865 e 25 agosto 1867)		
Aiutante maggiore in 1ª	200	»
Aiutante maggiore in 2ª	150	»
Direttore dei conti Capitano	300	»
Direttore dei conti Ufficiale subalterno	600	»
Ufficiale d'amministraz. disgiunto dal Deposito	200	»
Ufficiale d'amministraz. col Deposito	150	»
Ufficiale di massa e matricola, se subalterno	150	»
Treno d'Armata		
(R. Decreti 15 marzo 1860, 30 dicembre 1865 e 15 maggio 1867)		
Aiutante maggiore contabile, se subalterno (*Disposiz. ministeriale* 30 *luglio* 1867)	150	»
Direttore dei conti (*Nota* 10 *luglio* 1867) se Capitano	300	»
Direttore dei conti (*Nota* 10 *luglio* 1867) se Subalterno	600	»
Ufficiale di matricola, se subalterno	150	»
Ufficiale d'amministrazione alla sede del Corpo, se subalterno	150	»
Ufficiale per la contabilità delle compagnie presso una Brigata, se subalterno (*Disp. minist.* 8 *agosto* 1867)	150	»
Ufficiale a disposizione del Comandante del Corpo, se subalterno (*Disp. minist.* 8 *agosto* 1867)	150	»
Ufficiale per la contabilità delle compagnie, se subalterno *Disp. minist.* 30 *luglio* 1867)	150	»
Ufficiale pel carreggio, se subalterno (*Disp. minist.* 30 *luglio* 1867)	150	»
Uffiziale incaricato della contabilità dei magazzini del carreggio, se subalterno (*Disp. minist.* 13 *ottobre* 1867)	150	»

GRADI ED IMPIEGHI	SOMMA annua	
Corpo d'Amministrazione		
(R. Decreti 15 marzo 1860 e 30 dicembre 1865)		
Aiutante maggiore	200	»
Direttore dei conti { Capitano	300	»
Direttore dei conti { Ufficiale subalterno	600	»
Ufficiale d'amministrazione	150	»
Ufficiale di massa e matricola, se subalterno	150	»
Corpo dei Cacciatori Franchi		
(R. Decreti 15 marzo 1860, 25 luglio 1864 e 30 dicembre 1865)		
Aiutante maggiore { in 1°	200	»
Aiutante maggiore { in 2°	150	»
Direttore dei conti { Capitano	300	»
Direttore dei conti { Ufficiale subalterno	600	»
Ufficiale d'amministrazione, se subalterno	150	»
Ufficiale di massa e matricola, se subalterno	150	»
Case R. Invalidi e Compagnie Veterani		
(R. Decreti 15 marzo 1860 e 30 dicembre 1865)		
Aiutante maggiore	200	»
Direttore dei conti { Capitano	300	»
Direttore dei conti { Ufficiale subalterno	1000	»
Ufficiale d'amministrazione, se subalterno	200	»
Ufficiale subalterno aggiunto per le scuole	200	»

Avvertenze.

§ 1. Gli Ufficiali d'Amministrazione dei Battaglioni e Squadroni attivi riuniti al Deposito hanno diritto soltanto al soprassoldo di L. 150, ma quando

avvenga che essi si disgiungano nuovamente, anche a senso della Nota 8 maggio 1865 a pag. 286 del *Giornale Militare*, avranno in tal caso ragione al soprassoldo di L. 300 (*Nota 14 maggio 1865*).

§ 2. Il soprassoldo compete all'Ufficiale che sia regolarmente nominato alla carica per cui è assegnato, e decorre dal giorno stabilito nell'atto di nomina.

§ 3. All'Ufficiale che copra la carica interinalmente od a titolo di esperimento si corrisponde il soprassoldo solo quando ne venga autorizzato il pagamento dal ministero.

§ 4. Il soprassoldo è conteggiato, come la paga, a giornata, ma i mesi sono da considerarsi tutti indistintamente di giorni 30 caduno.

§ 5. Il soprassoldo essendo dato qual correspettivo delle funzioni che l'Ufficiale persolve, deve cessare quando queste non si esercitano, qualunque ne sia il motivo, eccettochè l'Ufficiale ne sia impedito per motivo di malattia, o licenza ordinaria (*Nota 21 ottobre 1863, a pag. 591 del* Giornale Militare).

§ 6. L'ammontare del soprassoldo non è soggetto alla ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864 (§ 1 *delle Avvertenze del Ministero in data del 25 gennaio 1865*); e neppure alla ritenuta per la tassa sulla ricchezza mobile, essendo in massima considerato quale una gratificazione a carico delle masse di economia dei Corpi (*R. Decreto 30 dicembre 1865*).

§ 7. I soprassoldi spettano soltanto agli Ufficiali subalterni che persolvono cariche speciali, ed inoltre:

Ai Capitani Aiutanti Maggiori in 1°:

Ai Capitani Direttori dei conti. *(Art. 2 del R. Decreto 30 dicembre 1865 e Nota 10 luglio 1867)*.

Il Capitano di massa e di matricola non ha perciò diritto ad alcun soprassoldo (*Circolare 24 marzo 1866, non inserita nel* Giornale Militare).

L'Ufficiale subalterno che sia dato in aiuto al Capitano di massa e matricola non ha neppur diritto ad alcun soprassoldo perchè non è titolare di alcuna carica *(Dispaccio ministeriale 13 maggio 1866)*.

§ 8. Spetta inoltre agli Ufficiali incaricati della tenuta dei conti delle Compagnie, Batterie e degli Squadroni (*Art. 4 della Circolare 1° marzo 1866, non inserita nel* Giornale Militare).

§ 9. Ai Capitani Contabili pel vestiario, per l'accasermamento e per l'ospedale nelle Case Reali Invalidi e Compagnie Veterani in carica al 1° gennaio 1866, è eccezionalmente continuato il soprassoldo di cui godevano e sino a tanto che continueranno nelle rispettive funzioni *(Dispaccio minister. 13 marzo 1866)*.

§ 10. Il Consiglio d'Amministrazione dei Comandi Militari applica lo am-

montare dei soprassoldi a carico della 4ª categoria, le cui spese sono ripartite fra tutti i Corpi (*Dispaccio minist. 22 febbraio 1866*).

§ 11. I soprassoldi assegnati per le cariche speciali ad Ufficiali addetti al Consiglio d'Amministrazione dei Comitati d'Artiglieria e del Genio e del Corpo di Stato Maggiore sono conteggiati nei fogli delle competenze, non avendo essi massa di economia (*Dispaccio ministeriale 5 febbraio 1866*).

N. 3.

TABELLA *delle indennità di via ai militari che viaggiano isolatamente quando non sono provvisti di soprassoldo di marcia o di altro trattamento straordinario.*

(In base alla Tabella annessa alla Istruzione 20 dicembre 1864, a pag. 1257 del *Giorn. Milit.*, parte supplementare, colle modificazioni posteriormente avvenute).

GRADI ED IMPIEGHI	Per ogni giornata		ANNOTAZIONI
Uffiziali			
Generale	17	500	I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che vanno in congedo illimitato, o ne sono richiamati, hanno diritto alla indennità stabilita pel loro grado, come fu dichiarato nella tariffa N. 16 annessa al R. D. 25 marzo 1852. A quelli che sono congedati o giubilati compete in ragione di una lira al giorno e per ogni tappa qualunque sia il grado loro (Note 20 agosto 1862 e 5 febbraio 1864 a pag. 663 e 63 del *Giornale Milit.*).
Luogotenente generale	13	750	
Maggior generale	10	»	
Colonnello			
Luogotenente colonnello	5	»	
Maggiore			
Capitano			
Luogotenente	3	750	
Sottotenente			
Truppa			
Furiere maggiore	2	500	
Furiere	2	»	
Sergente	1	800	
Caporale	1	250	
Soldato	1	»	

Avvertenze.

§ 1. L'indennità di via è uguale per tutti i Corpi (*R. Decreto 25 marzo 1852, a pag. 189 del* Giornale Militare, *parte 1ª, ed art. 1° del R. Decreto 15 settembre 1859, a pag. 651 del* Giornale Militare).

Essa è stabilita in massima pel militare che per effetto del servizio viaggia isolatamente, ed ha per iscopo di compensare l'Ufficiale delle spese maggiori che gli occorrono in tale posizione, e di somministrare al sott'Ufficiale, Caporale e soldato i mezzi di provvedere alla sua sussistenza nella marcia.

L'Ufficiale pertanto che riceve l'indennità di via continua a ricevere anche intieramente la paga, ed invece cessa ogni competenza al Sotto Ufficiale, Caporale e soldato perchè la indennità di via rappresenta tutte le ordinarie competenze della truppa sì in danaro che in natura.

L'indennità di via all'Ufficiale in marcia si converte pei tratti di strada che percorre sulle ferrovie nel trasporto gratuito e nel soprassoldo di marcia (*Art. 2 del R. Decreto 24 dicembre 1854*).

§ 2. Il Guardarme, siccome Sott'Ufficiale superiore a qualunque impiego (*Art. 4 del Regolamento sull'avanzamento dell'Esercito in data 5 giugno 1854*), ha diritto all'indennità massima di Sott'Ufficiale, epperò gli compete quella di L. 2,50 colla continuazione della paga come è stabilito per gli Ufficiali.

§ 3. Il Tamburino maggiore, il Trombettiere maggiore ed il Capo-musica hanno ragione alla indennità di via stabilita pel grado ed impiego cui siano pareggiati (*§ 24 del Regolamento di disciplina per la Fanteria 1859, e del § 26 di quello per la Cavalleria 1864*).

§ 4. Il Capo armaiuolo ed il Capo morsaro hanno ragione all'indennità di via da Furiere se sono di 1ª classe, ed a quella da Sergente se di 2ª classe (*Art. 2 del R. Decreto in data 2 maggio 1861*).

Gli altri Capi Operai, sebbene pareggiati nel grado ai Sott'Ufficiali, hanno ragione all'indennità di via stabilita pel Soldato (*§ 5 delle Avvertenze che fanno seguito alla tabella annessa al R. Decreto in data 20 novembre 1859*).

§ 5. Il Personale inferiore delle compagnie Guardie Reali del Palazzo, nei casi in cui gli competa la indennità di via, è pareggiato ai gradi ed impieghi sotto indicati (*Dispaccio minist. 26 giugno 1862*):

Brigadiere a Furiere maggiore;
Sotto-Brigadiere a Furiere;
Tamburino a Sergente;
Guardia a Sergente.

§ 6. È stabilito per massima generale che non si deve corrispondere l'indennità di via quando il militare gode altri assegnamenti speciali sì in natura che in danaro (*Art. 68 del Regolamento 9 agosto 1836*).

§ 7. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati sono, pel trattamento, da considerarsi come isolati in marcia quand'anche partano riuniti in drappello sotto il comando di un solo; ma ove siano in numero di 10, o più, non

hanno diritto alla indennità di via, dovendo ricevere paga e soprassoldo di marcia (*Nota 27 aprile 1853, a pag. 103 del* Giorn. Milit. *parte 2ª*).

Venendo a scemare od aumentare in marcia la forza del drappello, non sarà perciò variato il trattamento stabilito dal foglio di via; ma dovranno gli individui continuare a ricevere l'indennità di via, oppure la paga ed il soprassoldo di marcia come fu determinato all'atto della partenza.

§ 8. Le indennità di via debbono essere corrisposte nel ragguaglio delle tappe o giornate che si contano dal luogo di partenza a quello di destinazione.

Per tappa s'intende quel tratto di strada che il militare deve percorrere giusta le indicazioni apposte sul foglio di via. In difetto di indicazioni, si deve ritenere qual tappa ogni tratto di strada di 25 chilometri (*RR. Decreti 27 gennaio 1851, pag. 73 del* Giornale Milit. *parte 1ª, e 15 settembre 1859, pag. 651 del* Giorn. Milit.).

Quando la strada a percorrere, per raggiungere in un sol tratto la destinazione, oppure per far una tappa, è minore di 25 chilometri, vorrà tuttavia essere considerata quale una tappa (*R. Decreto 27 gennaio 1851 precitato*).

Il militare che accelerando la marcia giunge prima del giorno fissato dal foglio di via non deve essere soggetto a ritenenza alcuna dell'indennità ricevuta pel cammino.

§ 9. La indennità di via compete per ogni tappa che si debba percorrere, o per ogni giornata che si dovrebbe impiegare per recarsi nel luogo in cui è diretto il militare: ma quando il Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato si reca in licenza, od in congedo illimitato, si deve calcolare il numero delle tappe, o giornate, come se egli si recasse al capoluogo del Mandamento cui appartiene, cioè al paese che dà nome ad esso Mandamento, ancorchè la sede della pretura fosse altrove (*Circolare 20 settembre 1859, a pag. 652 del* Giornale Militare).

§ 10. Gli individui che ritornando di licenza abbiano diritto alla indennità di via ricevono la stessa somma stata loro pagata quando partirono in licenza, se ritornano nello stesso luogo; ma prima i Comandanti militari devono accertarsi dell'esattezza del calcolo (*Circolare 20 settembre 1859, a pag. 652 del* Giornale Militare).

§ 11. Per quelli che essendo in congedo illimitato debbono raggiungere il Corpo, si calcola parimente il numero delle tappe come se partissero dal Capoluogo del Mandamento nel quale erano domiciliati e sino al luogo dove stanzia il Corpo, ancorchè non fosse Capoluogo di Mandamento.

§ 12. Secondo il principio stabilito dal R. Decreto 24 dicembre 1854 (*pag. 1059 del* Giorn. Milit.), il militare che essendo in marcia abbia diritto alla indennità di via deve sempre valersi del mezzo delle ferrovie, ognorachè

ve ne sia l'opportunità, tranne l'eccezione fatta dalla Nota N. 56 in data 16 marzo 1866 (*pag. 130 del* Giornale Militare).

In tal caso l'Ufficiale ricevendo il mezzo di trasporto gratuito, non ha più diritto alla indennità di via, ma gli spetta soltanto il soprassoldo di marcia.

Alla truppa invece continua ad essere corrisposta la indennità di via, perchè questa rappresenta tutte le competenze del soldato, sì ordinarie di stazione, che di marcia.

§ 13. Quando un Ufficiale isolatamente in marcia per servizio dovesse in un sol giorno percorrere un tratto di ferrovia ed un tratto di strada ordinaria, non potendo cumulare la indennità di via ed il soprassoldo di marcia, riceverà la indennità di via in applicazione del principio stabilito colla Nota 13 ottobre 186) (*pag. 1095 del* Giornale Militare).

§ 14. La indennità di via si deve pagare per tutto il cammino a farsi all'atto della partenza del militare per recarsi alla sua destinazione (*Nota 26 ottobre 1866 a pag. 1081 del* Giorn. Milit.).

L'indennità che per qualche circostanza non fosse stata pagata al militare che vi avesse avuto diritto sarà buonificata dal Corpo al suo arrivo.

§ 15. Quando un militare in marcia per servizio, od un Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato in licenza con indennità di via venisse promosso, ha diritto a ricevere secondo il nuovo grado od impiego la indennità che gli possa competere pel cammino che debba ancora percorrere dopo la sua promozione.

§ 16. Il militare in marcia con indennità di via, che debba soggiornare, ha diritto per ogni soggiorno alla indennità di via come se facesse una tappa *Art. 6 del R. Decreto 27 gennaio 1851, a pag. 73 del* Giorn. Milit. *parte 1ª)*: ma tale indennità non può essere corrisposta per oltre a tre giorni, non compresi in questi i dì dell'arrivo e quello della partenza *(Nota 20 luglio 1855, a pag. 1642 del* Giornale Militare).

Godrà pure la suindicata indennità di via pei primi tre giorni l'Ufficiale in marcia per servizio senza truppa, che, per recarsi al luogo in cui è comandato temporaneamente, abbia dovuto profittare della ferrovia e ricevere per conseguenza in viaggio il soprassoldo di marcia a vece dell'indennità di via.

L' Ufficiale in marcia per servizio che sia trattenuto in attesa di imbarco avrà diritto alla indennità di via se viaggia senza truppa ed al soprassoldo di marcia se è con truppa, ma siffatto trattamento deve pure essere limitato ai soli primi tre giorni non compresi in essi nè il giorno d'arrivo nè quello dell' imbarco.

§ 17. Il militare in marcia con diritto alla indennità di via, che si debba

recare in estero paese, riceverà la indennità di via solamente sino alla frontiera dello Stato (*Nota 24 aprile 1850, a pag. 314 del* Giornale Militare, 1° *semestre*).

Quando debba prendere imbarco si considererà quale estremo limite dello Stato il luogo in cui passerà a bordo, epperciò il numero delle giornate di indennità di via dovrà essere regolato sino all'arrivo soltanto in detto luogo.

§ 18. Nelle variazioni si deve indicare il numero delle giornate, o tappe, che servirono di base al pagamento della indennità di via, non omettendo, per quelli che vanno in licenza, di indicare anche il luogo ove si recano (*Circolare 20 settembre 1859*).

§ 19. Secondo il principio adottato col § 3 della Nota 24 aprile 1857 (*pag. 256 del* Giornale Militare), la truppa nella città di Sampierdarena presso Genova è considerata far parte della guarnigione di Genova, epperciò non compete veruna indennità di via pei movimenti di truppa che occorrono tra l'una e l'altra stanza. Uguale principio è da adottarsi per le truppe in altre località che siano in identica posizione.

§ 20. Similmente in conformità di siffatta massima fu con Dispaccio del 22 novembre 1867 dichiarato che non compete nè soprassoldo di marcia nè indennità di via ai militari che muovono da una parte all'altra dell'Estuario lagunare della Venezia, eccezione fatta per quelli che si recano al presidio di Chioggia o ne ritornano, ai quali spetta in marcia il relativo trattamento.

§ 21. L'indennità di via essendo in massima stabilita per le dislocazioni da una ad altra residenza, non può competere per le trasferte che occorra di fare nel perimetro del presidio.

§ 22. L'indennità di via essendo regolata a tappe, la somma da corrispondersi per una tappa, non deve mai eccedere lo ammontare stabilito per una tappa, nè essere inferiore, qualunque sia la strada a percorrere.

Quando però un militare viaggi sulle strade ordinarie con indennità di via, egli ha diritto a tante giornate d'indennità di via quante sono le tappe, quand'anche le percorresse tutte in un sol giorno (*in applicazione del principio stabilito col* § 7° *della Nota 8 febbraio 1851, a pag. 59 del* Giornale Militare *parte 2ª*).

§ 23. Se la indennità di via corrisposta al militare dovesse essere ritenuta, siccome irregolarmente pagata, in tal caso deve essere ritenuta non solo la somma, ma anche l'ammontare del posto di cui avesse fruito sulla ferrovia, o sul mare, regolandolo al prezzo che paga l'Amministrazione militare (§ 7 *della Nota 22 aprile 1865, a pag. 342 del* Giornale Milit.).

I Corpi attingeranno dagli Uffici d'Intendenza militare, quando ne abbisognino le nozioni necessarie per stabilire la somma da ritenersi.

§ 24. Le posizioni più comuni per le quali spetta la indennità di via sono, oltre quella dell'isolato in marcia per servizio, le seguenti:

1. All'Ufficiale nuovo promosso (*Nota 23 novembre 1860, a pag. 1239 del* Giornale Militare);

2. A quello destinato all'ufficio di Aiutante di campo, o che cessando da tali funzioni ritorna al Corpo;

3. All'Aiutante di campo che viaggia col proprio generale (*Nota 26 maggio 1855, a pag. 1270 del* Giornale Militare);

4. A quello che è incaricato di particolare missione o comandato ad un ufficio qualunque, ma solo per l'andata e pel ritorno, e sempre quando non sia altrimenti risarcito delle spese;

5. A quello che essendo in disponibilità, in aspettativa od in riforma è ricollocato in attivo servizio;

6. A quello che essendo in aspettativa è semplicemente autorizzato a recarsi presso un Corpo per prestarvi servizio, ancorchè continui a rimanere nella posizione di aspettativa;

7. All'Ufficiale che è collocato in aspettativa per qualsiasi causa, e così anche a quello che è posto in disponibilità (*ultimo alinea della Circolare 8 novembre 1849, a pag. 217 del* Giornale Militare, *2° semestre*);

Spetta pure la indennità all'Ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego (*Dispaccio ministeriale 12 aprile 1865*),

8. A quello che viene collocato nello Stato Maggiore delle Piazze, o da questo è riammesso all'attivo servizio;

9. All'Ufficiale che rimasto ammalato alla partenza del Corpo, oppure ammalatosi per istrada, raggiunga subito, dopo risanato, il Corpo (*Nota 20 novembre 1851, a pag. 373 del* Giornale Militare, *parte 2ª*);

10. All'Ufficiale in attività di servizio che esssendo ammalato lascia l'ordinaria sua stanza, ove non esista ospedale militare, per recarsi in seguito a superiore autorizzazione allo stablimento sanitario militare prossimiore (*Art. 4 del R. Decreto 2 ottobre 1864, a pag. 679 del* Giorn. Milit.);

11. All'Ufficiale che sia inviato ai bagni termali, presso gli stabilimenti nei quali sono ammessi in cura Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, sia per l'andata che pel ritorno (*Art. 4 del Regio Decreto suddetto*);

Perde però ogni diritto alla indennità di via pel ritorno l'Ufficiale che sortendo dai bagni profitti di una licenza, quand'anche sia una breve licenza di convalescenza senza perdita di paga.

12. All'Ufficiale Sanitario e Veterinario che sia chiamato agli esami, limitatamente però per l'andata e pel ritorno, mentre pel soggiorno compete il soprassoldo di marcia (*Circolare 10 agosto 1844, a pag. 260 della* Raccolta, *e Circolare 18 giugno 1850, a pag. 383 del* Giornale Militare, *1° semestre*):

13. All'Ufficiale chiamato come membro presso un Tribunale militare, una Commissione d'inchiesta, o presso un Consiglio di disciplina, il quale oltre la indennità di via per l'andata e pel ritorno, ha pur diritto al soprassoldo di marcia pei soggiorni nel luogo dove siede il Tribunale, la Commissione od il Consiglio;

14. All'Ufficiale chiamato come testimonio nanti i suindicati Tribunali è pur concessa la indennità di via per l'andata e ritorno, ed il soprassoldo di marcia pei soggiorni, essendo nella stessa posizione dei Membri;

L'Ufficiale chiamato come testimonio nanti un Magistrato o Tribunale civile non ha ragione alla indennità di via, ma riceve dagli Agenti demaniali la stessa indennità di trasferta stabilita per ogni altro testimonio dalla Legge 17 dicembre 1854 (*Vedasi a pag. 1010 del* Giornale Militare).

15. L'Ufficiale chiamato come inquisito, ma non ancora in istato di arresto, presso una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina, un Tribunale militare, ed anche presso un Magistrato o Tribunale civile, ha pure diritto all'indennità di via per l'andata e pel ritorno, ma non gli compete nè indennità nè soprassoldo pei soggiorni;

Quando fosse in istato di arresto, o vi venisse posto durante il procedimento, avrà il trattamento stabilito per l'Ufficiale detenuto in attesa di giudizio.

16. All'Ufficiale che sia accompagnato agli arresti in una fortezza, e quando ritorni al Corpo dopo scontati i medesimi, spetta l'indennità di via durante la marcia;

È però da avvertire che la Nota 20 maggio 1865 avendo stabilito che per gli ufficiali accompagnati agli arresti siano concessi i mezzi di trasporto anche sulle strade ordinarie, ne deriva la conseguenza che non è più dovuta la indennità di via per l'andata, ma spetta loro soltanto il soprassoldo di marcia.

17 Ai Sott'Ufficiali ed altri individui che siano comandati in accompagnamento di Soldati di nuova leva (*Art.* 2 *del R. Decreto 31 ottobre 1860, a pag. 1166 del* Giorn. Milit.);

Al Soldato di nuova leva in marcia per raggiungere il rispettivo Corpo (*Art. 1° del precitato Decreto*).

18. A quello che sortendo dallo spedale debba raggiungere il Corpo in altra stanza; non avrà però diritto alla indennità di via quando per la breve distanza, o per la facilità del trasporto dal luogo in cui trovasi l'ospedale alla sede del Corpo, il militare possa sortire dopo la seconda distribuzione dei viveri e raggiungere nello stesso giorno il Corpo;

19. Al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato del Corpo d'Amministrazione rimandato dai magazzini delle Sussistenze militari al Corpo;

Questa indennità è pagata per conto del Corpo d'Amministrazione, epperciò è da conteggiarsi nei suoi fogli delle competenze (*Art. 3 e 4 della Istruzione 17 luglio 1862, a pag. 349 del* Giorn. Milit.).

20. All'inscritto di leva che sia mandato in esperimento in un ospedale;

21. All'inscritto di leva che, attesa la distanza, non possa nel giorno stesso del di lui assento presso il Consiglio raggiungere il rispettivo Deposito di leva, in ragione di lire 1 per ogni giornata di marcia, tanto sulle strade ordinarie che sulle ferrovie, compreso il giorno d'arrivo al Deposito, ed escluso sempre quello del di lui assento presso il Consiglio pel quale deve essere soddisfatto della razione pane e della paga di 400 millesimi (*§ 2 della Circolare N. 17 in data 19 dicembre 1864*);

22. All'inscritto che debba soffermarsi, dopo il suo assento, alla sede del Consiglio di leva, per ogni giornata di permanenza (*§ 5 della Circolare predetta*);

23. All'inscritto che, già in esperimento in uno spedale, ne esca e sia avviato o al Consiglio o al Deposito di leva (*§ 6 della Circolare predetta*);

24. A quelli che sono ammessi ai bagni termali, tanto per l'andata che pel ritorno;

25. Al disertore che costituitosi volontariamente sia diretto al Corpo senza essere consegnato ai Carabinieri Reali:

26. Al Soldato di leva disertore, ed al renitente costituitosi, per essere diretto al rispettivo Corpo, al Comando militare della Provincia, oppure alla sede del competente Tribunale (*Nota N. 79, a pag. 370 del* Giornale Militare 1864);

27. A quello che uscendo dalle carceri o dalla Reclusione militare è avviato al Corpo;

28. A quello che sia citato a comparire per qualunque motivo nanti un Tribunale civile o militare, una Commissione d'inchiesta od un Consiglio di disciplina, tanto per l'andata che pel ritorno, ed anche pel soggiorno quando non possa essere aggregato durante il soggiorno ad un Corpo:

Quando però durante il procedimento mutasse di posizione, riceverà il trattamento stabilito per la posizione in cui sarà passato.

29. A quelli che siano ammessi ad esperimento presso i penitenziari e bagni o presso le carceri come Guardiani o Capi-Guardiani, o che cessando per qualunque causa da tale destinazione si restituiscono al Corpo:

30. A quelli che sono inviati in congedo illimitato o che sono dalle case loro richiamati al Corpo (*Vedasi eccezione al § 29 a linea 6ª di queste avvertenze*);

L'indennità via è anche per questi secondo il grado od impiego.

31. A quello che passa dalla 1ª alla 2ª categoria (*§§ 544 e 545 del Regolamento sul reclutamento*). Non è però dovuta alcuna indennità quando

il passaggio ha luogo per effetto di surrogazione, come è indicato al § 304;

32. A quello che dalla 2ª passa alla 1ª categoria (§ *876 del Regolamento sul reclutamento*);

33. A quello che sia rimandato come rivedibile alla prima leva, purchè risulti senza mezzi (*Note 5 febbraio 1858 e 3 febbraio 1862, a pag. 227 e 51 del* Giorn. Milit., *e* § *325 del Regolamento sul reclutamento*);

35. Agli Alunni dei Battaglioni di figli di militari che siano rimandati alle famiglie.

36. Al congedato, qualunque ne sia il motivo e senza restrizione alcuna, non esclusi perciò i surrogati, avvertendo però che la indennità è invariabilmente di una lira al giorno e per ogni tappa, qualunque sia il grado ed impiego del congedato (*Nota 20 agosto 1862, N. 139, pag. 663 del* Giorn. Milit.).

37. A quello collocato a riposo, nello stesso limite di una lira al giorno e per ogni tappa, qualunque sia il grado ed impiego del giubilato (*Nota 5 febbraio* 1864, *N. 17 pag. 63 del* Giorn. Milit.);

38. A quello che si reca in licenza sì ordinaria che straordinaria, qualunque ne sia il motivo (*Nota 22 aprile* 1865. *a pag. 342 del* Giorn. Milit.);

39. A quello che ritorna di licenza è pur dovuta la indennità di via, ma ne dovrà essere escluso:

a) Quello che ebbe una licenza di soli 12 giorni o meno;

b) Quello che avendo ottenuto una licenza maggiore di giorni 12 ritorna volontariamente prima di avere consumato almeno 12 giorni in licenza;

c) Quello che ha ecceduto la licenza senza giustificarne il motivo;

d) Quello che non si recò nel luogo dichiarato sul biglietto di licenza;

e) Quello che non abbia fatto vidimare il viglietto di licenza dall'Autorità Militare, se vi è, nel luogo in cui si recò in licenza, oppure dal Sindaco del suo paese o del Mandamento, od anche dal Sindaco di uno dei Comuni del Mandamento;

f) Quello che abbia smarrito il viglietto di licenza prima di averlo fatto vidimare.

Sarà perciò ritenuta la indennità che fosse stata corrisposta in opposizione alle regole suenunciate, ed inoltre sarà ritenuto l'ammontare del trasporto sulle ferrovie e sul mare al prezzo cui viene pagato dal Governo (§ *7 della precitata Nota*).

40. A quello che ottiene una licenza per esercitare diritti politici è dovuta la indennità di via non in ragione delle tappe a percorrere, ma per ogni giornata di licenza ottenuta (*Nota 22 aprile* 1865);

41. A quello che ottiene una piccola licenza compete pure la indennità di via in ragione delle giornate di licenza;

Sarà però fatta la ritenenza, sì agli uni che agli altri, della indennità di via in ragione delle giornate di licenza che non avessero consumato;

42. Al Personale inferiore dell'arma dei Carabinieri Reali è dovuta la indennità di via per l'andata in licenza e pel ritorno, ancorchè gli sia continuata la paga pei motivi indicati nello speciale Regolamento dell'arma (*Nota 22 aprile* 1865);

43. Ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati delle Compagnie Invalidi d'Asti e di Napoli compete pure l'indennità di via per l'andata in licenza e pel ritorno, oltre la continuazione della metà paga (*prestito*) come è stabilito dalla precitata Nota;

44. Quello che essendo in licenza od in congedo illimitato in seguito a rassegna di rimando sia chiamato a nuova visita ha ragione all'indennità di via per recarsi al luogo indicato, ed anche pel ritorno in patria quando sia rimandato;

45. Gli individui in marcia per recarsi in congedo illimitato che dovessero soffermasi in qualche località per essere riuniti in drappelli, o fossero trattenuti in attesa d'imbarco, hanno diritto per le giornate di fermata all'indennità di via di una lira al giorno, qualunque sia il grado ed impiego dell'individuo;

46. Quello che in marcia venisse lasciato in custodia di cavalli caduti ammalati, ha diritto alla indennità di via per i giorni che sarà obbligato di soffermarsi.

§ 25. Quelli che siano comandati in accompagnamento di polveri hanno ragione alla indennità speciale sottoindicata, qualunque sia la forza del drappello.

Sott'Ufficiale	L. 3, 500	per ogni giornata che impiegano in marcia,
Caporale	» 3, —	
Soldato	» 2. 50	

ma pel ritorno hanno soltanto diritto all'indennità ordinaria, a meno che siano anche nel ritorno comandati in accompagnamento di polveri.

§ 26. Quello che in marcia con indennità di via debba soffermarsi per difetto di coincidenza tra l'una e l'altra linea di strada ferrata, o per difetto di posti o per altra causa giustificata, ha ragione all'indennità di via pei soggiorni che avrà dovuto fare.

§ 27. Al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato comandato per ritirare e condurre ai Reggimenti i cavalli di nuova rimonta spetta l'indennità di via, sia che viaggi sulle strade ordinarie, oppure sulle ferrovie, dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Art. 20 delle Istruz. 30 marzo* 1866 *sull'acquisto di cavalli*).

§ 28. I Sott'Ufficiali di 1ª e 2ª categoria degli Invalidi hanno diritto all'in-

dennità di via da Sergente (*Nota 31 luglio* 1852, *a pag.* 222 *del* Giornale Militare, *parte 2ª*).

§ 29. Non compete la indennità di via:

1. All'Ufficiale che pel servizio pel quale muove dall'ordinaria sua residenza riceva un assegno speciale (§ *209 del Regolamento 9 agosto* 1836, e *Nota di massima 30 ottobre* 1860, *a pag. 1005 del* Giorn. Milit.);

2. All'Ufficiale che, mentre si trova in licenza, sia richiamato al Corpo, o debba raggiungerlo, anche senza esserne richiamato, nei casi indicati dal Regolamento sulle licenze (§ *227 del Regolamento 9 agosto* 1836);

3. A quello che sia collocato in riforma od ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione di riposo (§ *227 del suindicato Regolamento*).

4. Agli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, allorchè viaggiano pel servizio speciale dell'Arma, avendo in tal caso particolari assegnamenti secondo i Regolamenti che li governano (§ 228 *del Regol. 9 agosto* 1836);

5. Agli Ufficiali dell'Arma d'Artiglieria e del Genio che muovono per servizio del materiale, ai quali sono dovute le indennità stabilite dal Reale Decreto 6 aprile 1865 (*a pag. 310 del* Giorn. Milit.);

6. A quelli che smarrirono il congedo illimitato, o ne ottennero uno per duplicato;

7. A quelli che smarrirono il viglietto di licenza, nol riportarono firmato, od andarono in altro luogo.

§ 30. Non compete neppur agli Ufficiali, nè al Personale inferiore in accompagnamento dei loro figli ai Battaglioni di figli di militari, od altri Istituti (*Art. 13 del Regolamento 10 luglio* 1865, *a pagina 624 del* Giornale Milit.).

§ 31. È però da avvertirsi che in qualunque caso di esclusione dalla indennità di via possa trovarsi un Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato, egli dovrà fruirne pel ritorno al Corpo quando, caduto ammalato, venisse ricoverato in uno spedale, perchè in tal caso esso uscendo dallo spedale, cambia di posizione e trovasi in quella di proveniente da uno spedale, per la quale il Regolamento consente la indennità di via onde sovvenirlo nei suoi bisogni in marcia.

§ 32. Il Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato a bordo, che pel breve tratto a percorrere non prende parte a verun rancio nè a bordo nè a terra, come per esempio da Livorno alle Isole dell'Arcipelago Toscano, ha ragione alla indennità di via a vece del trattamento di bordo (*Dispaccio ministeriale 5 aprile 1866*).

§ 33. Al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato che sbarchi senza aver ricevuto il rancio della sera è in massima dovuta la metà della indennità di via che gli competerebbe per una giornata.

§ 34. L'indennità di via dovuta a quelli che uscendo dallo spedale debbono

raggiungere altrove il rispettivo Corpo è pagata dall'Amministrazione dello spedale (*Art. 2 della Istruzione 30 settembre 1860, a pag. 1041 del* Giornale Militare), ed i Corpi ne rimborsano l'ammontare alla detta Amministrazione, e ne fanno articolo di buonificazione nel foglio generale delle competenze.

L'indennità di via a quelli che escono dalla Reclusione militare è pagata a tenore della precitata Istruzione dall'Amministrazione della Reclusione, la quale ne comprende l'ammontare nei suoi fogli nominativi di competenze e non ne chiede perciò rimborso ai Corpi.

§ 35. Avrà pur ragione all'indennità di via il militare che facendo parte della truppa comandata alla scuola del tiro al bersaglio col trattamento stabilito dalla nota 26 aprile 1863 a pag. 242 del *Giornale Militare* rientra isolatamente alla sede del Corpo oppure da questa raggiunge, pure isolatamente la scuola, in applicazione della massima stabilita che il militare in marcia per servizio ha diritto al trattamento di marcia secondo la posizione in cui si trova (*Dispaccio Ministeriale 10 ottobre 1867*).

§ 36. L'Ufficiale che essendo in licenza od in aspettativa sia chiamato a compiere gl'incumbenti per essere altrimenti provvisto non ha perciò diritto a competenze maggiori di quelle assegnategli per la posizione in cui si trova.

Compiendo però un viaggio d'ordine del Ministero gli si corrisponde la indennità di via per l'andata e pel ritorno senza buonificazione alcuna pei soggiorni (*Dispaccio Ministeriale 31 gennaio 1868*).

N. 4.

TABELLA *del soprassoldo di marcia assegnato ai militari.*

(R. Decreto 25 marzo 1852, a pag. 189 del *Giorn. Milit.*, parte 1.a).

GRADI	Per ogni giornata	
Ufficiali		
Ufficiale generale . / Comand. di Brigata } *Disp. minist.* 15 *novembre* 1867 . . .	8	»
Colonnello	3	»
Luogotenente colonnello	3	»
Maggiore	3	»
Capitano	2	»
Luogotenente	2	»
Sottotenente	2	»
Truppa		
Sott'ufficiale	»	200
Caporale	»	100
Soldato	»	100

Avvertenze.

§ 1. Il soprassoldo è uguale per tutti i Corpi, eccettuato però quello dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Treno d'Armata, pei quali è stabilito nella misura seguente:

Pel Sott'Ufficiale . . . . cent. 35
Pel Caporale e Soldato . . . . . . » 25

§ 2. È vietato il cumulo del soprassoldo di marcia colla indennità di via o con altro trattamento, non dovendosi mai godere simultaneamente di due assegni (*Nota 30 ottobre 1860, a pag. 1095 del* Giorn. Milit.).

Si deve inoltre avvertire che il soprassoldo essendo regolato a giornata. non si può in un sol giorno corrispondere per doppio, quand'anche si facciano due tappe, oppure si vada e si ritorni nello stesso giorno da uno ad altro luogo.

La indennità di trasferta di L. 6 al giorno assegnata nelle circostanze di mosse o dislocazioni all'Aiutante Maggiore in 1° nei Reggimenti di Fanteria e nel Corpo dei Zappatori del Genio, è corrisposta cumulativamente al soprassoldo di marcia (*Tabella 25 marzo 1852*).

La detta indennità, siccome assegnata per le spese di trasferta, come è esplicitamente dichiarato nella Tabella num. 15 annessa al Reale Decreto 25 marzo 1852, non devesi corrispondere per le mosse e dislocazioni che si effettuano col mezzo delle ferrovie e sul mare, poichè somministrandosi il mezzo per effettuare la trasferta cessa il motivo di corrispondere la indennità che invece del trasporto in natura fu stabilita. Questa massima fu pure confermata con Dispaccio Ministeriale 22 gennaio 1868.

Parimente non è dovuta la detta indennità, come fu nelle occorrenze deciso dal Ministero, nelle fazioni campali e durante le esercitazioni nei campi d'istruzione.

§ 3. Il soprassoldo di marcia compete sì agli Ufficiali che alla Truppa. ognorachè si trovino in marcia tanto in Corpo, come in Distaccamento, qualunque sia lo scopo cui tenda il movimento della Truppa ed il numero delle giornate occorrenti per eseguirlo, quand'anche limitato ad una sola giornata (*Tabella 25 marzo 1852*).

È dovuto dal giorno della partenza, continua durante la marcia e nei soggiorni, e cessa il giorno dopo dell'arrivo a destinazione (§ 22 *del Regolamento 9 agosto 1836*).

§ 4. In massima il soggiorno che può fare la Truppa in marcia non debbe oltrepassare uno o due giorni (*Nota 22 luglio 1857, a pag. 546 della* Raccolta), ma sul riflesso che il § 141 del Regolamento 9 agosto 1836 considera la Truppa ed i Militari isolati come in marcia ognorachè la soffermata in un sito non eccede i giorni tre, e che la Nota 20 luglio 1855, a pag. 1642 del *Giornale Militare*, estende anche in qualche caso sino a tre giorni i soggiorni, ne consegue che compete la continuazione del soprassoldo sino a tre soggiorni senza che occorra preventiva autorizzazione del Ministero.

§ 5. Il soprassoldo di marcia sarà pur continuato per quei giorni per cui il Militare, per qualunque causa indipendente dalla propria volontà, sia

costretto a soffermarsi (*Nota 27 gennaio 1830, a pag. 115 del* Giornale Militare 1° *semestre*).

Quando però l'Ufficiale sia trattenuto in marcia per causa di malattia, gli deve cessare il soprassoldo di cui fruiva, dal giorno dopo a quello in cui è caduto ammalato, e risanando riceverà invece del soprassoldo la indennità di via se raggiunga subito il Corpo (*Vedasi* § *24 N. 14 delle Avvertenze alla Tabella N. 3*).

§ 6. Compete pure all'Ufficiale delegato alla leva, che per compiere la sua missione debba traslocarsi, a computarsi dal dì della partenza dal Corpo sino e compreso quello del ritorno (*Art. 2 del R. Decreto 27 giugno 1831, a pag. 332 del* Giorn. Milit. *parte 1ª*);

All'Ufficiale che sia comandato in accompagnamento di soldati di nuova leva (§ 255 *del Regolamento sul reclutamento*);

All'Ufficiale Sanitario che presta la sua assistenza ai Consigli di leva fuori dell'ordinaria sua residenza (§ 366 *del Regolamento sul reclutamento*), dal giorno della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Vedasi inoltre per le spese di trasferta e per l'indennità d'alloggio il* § 116);

All'Ufficiale Sanitario ed al Veterinario chiamati agli esami, dal giorno d'arrivo nel luogo indicato sino a tutto quello precedente la partenza, avendo per la marcia ragione alla indennità di via come è detto al § 24 num. 12 delle Avvertenze alla Tabella N. 3 (*Circolari 10 agosto 1844, a pag. 260 della* Raccolta, *e 18 giugno 1850, a pag. 385 del* Giorn. Milit. *1° semestre*);

All'Ufficiale che in marcia per servizio sia trattenuto in un punto del littorale in attesa d'imbarco (*Nota* 20 *novembre* 1844, *a pag.* 364 *della* Raccolta); se però è con truppa, mentre se fosse isolato gli compete la indennità di via.

Giova però avvertire, che siffatto trattamento deve esser limitato ai soli primi tre giorni non compresi in questi nè il giorno d'arrivo nè quello dell'imbarco.

All'Ufficiale che sia comandato dalla parte attiva del Corpo al Deposito per ricevere e quindi accompagnare Soldati al Corpo, durante i giorni di sua permanenza al Deposito (*Nota* 14 *marzo* 1848 *a pagina* 97 *della* Raccolta);

§ 7. Non compete agli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, e delle Armi del Genio e dell'Artiglieria comandati per servigi speciali dell'arma loro, pei quali sono retribuiti secondo i particolari Regolamenti che li governano, e così parimente ad ogni altro Ufficiale che sia altrimenti indennizzato pel servizio straordinario (§ 209 *del Regolamento* 9 *agosto* 1836. *Nota* 8 *aprile* 1850 *a pag.* 281 *del* Giornale Militare 1° *semestre; Nota di*

massima 30 *ottobre* 1860, *a pag.* 1095 *del* Giorn. Milit. *e R. Decreto* 12 *aprile* 1865).

§ 8. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati quali furieri di alloggiamento, o facenti parte del drappello dei rancieri in marcia, hanno diritto al soprassoldo di marcia ed inoltre a centesimi 40 al giorno a carico della massa d'economia del Corpo (§ 337 *del Regol.* 1° *marzo* 1863).

N. 5.

TABELLA *del soprassoldo giornaliero e delle indennità di rappresentanza agli* UFFICIALI ED IMPIEGALI ADDETTI ALL'ESERCITO *che sono* SUL PIEDE D'ACCANTONAMENTO.

(R. Dec. 15 settembre 1866 emanato per la cessazione delle competenze di campagna)

GRADI ED IMPIEGHI	SOPRASSOLDO giornaliero		ANNOTAZIONI
A. Soprassoldo d'accantonamento			
Ufficiali generali			
Capo di Stato maggiore dell'Esercito	24	»	
Generale d'armata o Comandante di un Corpo d'armata	24	»	
Luogotenente generale o Comandante di una Divisione	16	»	
Comandante superiore dell'Artiglieria	16	»	
Comandante superiore del Genio	16	»	
Intendente generale dell'Esercito	9	»	
Comandante di una Brigata	9	»	
Corpo di Stato Maggiore Arma di Cavalleria Arma dei Carabinieri Reali			
Colonnello (e Comandante di un Reggimento di cavalleria)	3	50	
Luogotenente colonnello	2	50	
Maggiore	2	50	
Capitano	2	»	
Luogotenente	2	»	
Sottotenente	2	»	
Arma di Fanteria			
Colonnello (e Comandante di un Reggimento di fanteria)	3	50	
Luogotenente colonnello	2	50	
Maggiore	2	50	
Capitano aiutante maggiore in 1°	2	»	
Capitano	1	20	
Luogotenente	1	20	
Sottotenente	1	20	

GRADI ED IMPIEGHI	SOPRASSOLDO giornaliero		ANNOTAZIONI
Corpo dei Bersaglieri			
Colonnello	3	50	
Luogotenente colonnello	2	50	
Maggiore	2	50	
Capitano	2	»	
Luogotenente.	1	20	
Sottotenente	1	20	
Arma d'Artiglieria			
Colonnello.	3	50	
Luogotenente colonnello.	2	50	
Maggiore	2	50	
Capitano	2	»	
Luogotenente	2	»	
Sottotenente	2	»	
Arma del Genio			
Colonnello	3	50	
Luogotenente colonnello.	2	50	
Maggiore	2	50	
Capitano	2	»	
Luogotenente.	2	»	
Sottotenente	2	»	
Treno d'Armata			
Colonnello	3	50	
Luogotenente colonnello.	2	50	
Maggiore	2	50	
Capitano	2	»	
Luogotenente.	2	»	
Sottotenente	2	»	
Intendenza Militare			
Intendente militare	6	»	
Commissario di guerra	5	»	
Sotto commissario di guerra . . .	3	»	
Sotto commiss. di guerra aggiunto .	2	50	
Scrivano	2	»	
Volontario.	3	»	

GRADI ED IMPIEGHI	SOPRASSOLDO giornaliero		ANNOTAZIONI
Personali Contabili pei servizi dipendenti dal Ministero della Guerra			
Contabile principale	5	»	
Contabile	3	»	
Aiutante contabile di 1ª e 2ª classe	2	50	
Aiutante contabile di 3ª classe	2	»	
Aspirante contabile	2	»	
Scrivano	2	»	
Personale tecnico del Corpo di Stato Maggiore			
Topografo principale	3	»	
Topografo di 1ª e 2ª classe	2	50	
Topografo di 3ª classe	2	»	
Aspirante topografo	2	»	
Scrivano	2	»	
Servizio sanitario			
Presso gli Spedali e le Ambulanze — Medico capo	5	»	
Presso gli Spedali e le Ambulanze — Medico direttore	3	»	
Presso gli Spedali e le Ambulanze — Medico di reggimento	2	»	
Presso gli Spedali e le Ambulanze — Medico di battaglione	2	»	
Presso i Corpi — Medico di reggimento	2	»	
Presso i Corpi — Medico di battaglione	2	»	
Servizio farmaceutico			
Farmacista capo	2	»	
Farmacista	2	»	
Farmacista aggiunto	2	»	
Servizio di Veterinaria			
Veterinario capo	2	»	
Veterinario	2	»	
Veterinario aggiunto	2	»	

GRADI ED IMPIEGHI	SOPRASSOLDO giornaliero		ANNOTAZIONI
Servizio religioso			
Cappellano	1	20	
Giustizia militare			
Sostituito avv. generale militare . .	5	»	
Avvocato fiscale militare	5	»	
Sostituito avv. fiscale militare . . .	3	»	
Segretario	2	50	
Sostituito segretario	2	»	
Srivano	2	»	
Cassa militare			
Cassiere	5	»	
Cassiere assistente	3	»	
Controllore	5	»	
Controllore assistente	3	»	
Poste militari			
Direttore compartimentale	5	»	
Ispettore e direttore	3	»	
Ufficiale ed Applicato	2	»	
Serviente	3	»	
Servizio telegrafico			
Ispettore capo	5	»	
Direttore compartimentale	4	»	
Sott'ispettore	3	»	
Ufficiale di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe . .	2	50	
Ufficiale di 5ª classe	2	»	
Alunno	2	»	
Capo squadra	2	»	
Guardafili	2	»	
Fattorino	2	»	

GRADI ED IMPIEGHI	INDENNITÀ annua		ANNOTAZIONI
B. Indennità di rappresentanza.			
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito .	18000	»	
Comandante di un Corpo d'armata .	18000	»	
Comandante di una Divisione . . .	3600	»	
Comandante superiore dell'Artiglieria	3600	»	
Comandante superiore del Genio . .	3600	»	
Intendente generale dell'Esercito .	1800	»	
Comandante di Brigata	1800	»	
Comandante di Reggimento . . .	»	»	Non ha indennità speciale, continuando a ricevere quella stabilita sul piede di pace.

Avvertenze.

§ 1. Gli Ufficiali ed Impiegati, che adempiono le veci od incumbenze del grado superiore, non hanno ragione al soprassoldo assegnato a tale grado superiore, eccettochè sieno destinati a simili incumbenze dal Ministero e che nell'ordine di destinazione sia dichiarato che vi hanno diritto.

§ 2. Gli Ufficiali ed Impiegati, che essendo nella posizione d'accantonamento, ricevano altra destinazione, in cui non sia loro dovuto il soprassoldo d'accantonamento, cesseranno di riceverlo dal giorno della loro partenza e da tal giorno riceveranno il rispettivo trattamento ordinario di marcia.

E viceversa: quelli che non essendo nella posizione d'accantonamento debbono raggiungere le truppe, che godono di tale trattamento, riceveranno per la marcia il trattamento ordinario di marcia, ed il trattamento di accantonamento dal giorno dopo del loro arrivo presso le dette truppe.

E così pure, qualora le truppe che godono il trattamento d'accantonamento sieno traslocate dall'uno all'altro presidio, riceveranno per la marcia il trattamento ordinario di marcia.

(Con Ministeriale Dispaccio del 3 dicembre 1867 fu determinato che alla truppa col trattamento d'accantonamento che muove senza mutare la posizione di accantonamento per eseguire fazioni campali o passeggiate militari compete la continuazione del trattamento d'accantonamento e non quello di marcia).

§ 3. Gli Ufficiali che essendo nella posizione di accantonamento, siano incaricati di un servizio o di una incumbenza speciale, e debbano muovere per eseguirla, cesseranno dal ricevere il trattamento d'accantonamento per la marcia e durante il tempo della loro assenza dal Corpo, e riceveranno invece le competenze di marcia o quello speciale trattamento che fosse stabilito per il servizio o per l'incumbenza loro affidata. Il soprassoldo di accantonamento sarà loro nuovamente dovuto dal giorno dopo del loro ritorno al Corpo.

Con dispaccio Ministeriale del 7 gennaio 1868 fu determinato che spetta il trattamento di marcia anche all'Ufficiale dislocato da uno ad altro Corpo mentre è nella posizione di accantonamento.

§ 4. Ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, *non isolati*, in marcia per raggiungere le truppe sul piede di accantonamento sarà corrisposto l'ordinario trattamento di marcia.

A quelli che siano in marcia *isolati* sarà corrisposta la consueta indennità di via.

§ 5. Gli ufficiali ed Impiegati che ottengono licenze sotto qualsiasi titolo non avranno ragione al soprassoldo durante la licenza, anche nel caso in cui per il genere di licenza non debbano andar privi delle competenze ordinarie.

§ 6. Gli Ufficiali, ed Impiegati, che vengano ricoverati negli ospedali, cesseranno durante il ricovero, di godere del soprassoldo d'accantonamento, e sottostaranno inoltre alle ritenenze rispettivamente stabilite per la cura.

Quelli però che trovinsi allo spedale al cominciare del trattamento di accantonamento, o vi vengano ricoverati nuovamente in seguito a ferita riportata in guerra, godranno del soprassoldo d'accantonamento anche durante il ricovero.

§ 7. Gli individui appartenenti al Treno d'Armata od al medesimo aggregati, saranno esenti dalla ritenenza sulla paga per la razione viveri atteso lo speciale faticoso servizio che prestano per le frequenti mosse.

Eguale esenzione godranno pure i Soldati del Treno, che fanno servizio d'attendenti presso gli Ufficiali. — Ai medesimi la razione di viveri potrà essere pagata in contanti a cent. 45.

§ 8. Gli individui del Corpo d'Amministrazione, od al medesimo aggregati, che siano addetti agli spedali, riceveranno dagli spedali stessi i viveri; epperciò non hanno diritto alla razione di viveri, nè saranno sottoposti alla ritenenza sulla paga.

Quelli addetti ai Magazzini delle Sussistenze militari, o ad altri servizi, riceveranno la razione di viveri colla ritenenza di cent. 25, senza pregiudizio dei soprassoldi di lavoro, che possono loro competere.

§ 9. I Sott'Ufficiali, e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri Reali riceveranno essi pure una razione di viveri caduno senza ritenuta sulle loro paghe, e inoltre l'indennità di pernottazione secondo il grado e l'Arma cui appartengono.

Le razioni di foraggio occorrenti pei cavalli degli Uffiziali e dei Sott'ufficiali. e Carabinieri potranno essere prelevate, nei limiti delle competenze, dai Magazzini dell'Amministrazione militare, epperciò non sarà per essi abbuonata al Corpo la razione di foraggio.

§ 10. I Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati, che siano comandati pei lavori di scritturazione presso gli Uffici dei Quartieri generali. presso i Comandi superiori di Artiglieria e del Genio, presso la Intendenza generale dello Esercito, presso i Comandi delle Brigate di Fanteria e Cavalleria, presso il Comando della Riserva generale d'Artiglieria, presso i Comandi d'Artiglieria e del Genio di Corpo d'Armata, godranno del soprassoldo giornaliero di lire 1.

§ 11. Ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dell'Arma a ca allo incaricati del servizio di guida sarà corrisposto il giornaliero soprassoldo di cent. 40 al Sott'Ufficiale, e di centesimi 30 al Caporale e Soldato.

§ 12. I Veterani delle Case Reali Invalidi, che siano assegnati, quali inservienti presso i diversi uffici delle Truppe sul piede d'accantonamento, godranno del giornaliero soprassoldo di L. 1; ma dovrà loro cessare quello di cent. 70 stabilito dal R. Decreto 1° giugno 1865.

§ 13. Il domestico borghese, che sia al servizio di un Uffiziale od Impiegato, avrà ragione ad una giornaliera razione di viveri; e tale razione gli potrà essere pagata in contanti a centesimi 45.

§ 14. Ognorachè non possa essere distribuita alla Truppa la razione di viveri in natura, ne sarà pagato lo ammontare in contanti in ragione di centesimi 45 caduna razione, continuandosi sempre la prescritta ritenenza di centesimi 25 sulla paga, eccettuati quelli indicati ai §§ 7° 8° e 9°.

Lo ammontare delle razioni in contanti sara impiegato nel modo stabilito dal Comandante del Corpo onde procurare alla Truppa un conveniente rancio, e sarà prelevato col foglio di paga e conteggiato alla casella 19 dei fogli nominativi delle competenze.

§ 15. La razione di viveri che è dovuta ai Sott'Uffiziali, Caporali e Soldati sul piede di accantonamento sarà composta come segue:

Carne	Grammi	200
Paste o riso	»	150
Caffè	»	15
Zucchero	»	20
Lardo	»	15
Sale	»	15

Il vino sarà distribuito tre volte per settimana nella proporzione di centilitri 25 per ogni razione.

La razione di pane da munizione, continuerà ad essere di grammi 750, coll'aumento di 1/8 pel pane da zuppa. L'estrazione della crusca continuerà ad essere in ragione del 20 0/0.

§ 16. Gli Ufficiali ed Impiegati sono autorizzati a continuar a ricevere, mediante pagamento, dai magazzini delle Sussistenze militari il quantitativo di razioni di viveri che loro competono sul piede di guerra, o solamente alcuni dei generi che compongono la razione della truppa.

Le razioni complete di viveri, od i generi che gli Ufficiali ed Impiegati desiderano, saranno prelevati sulla presentazione di appositi buoni separati da quelli della truppa e firmati dall'Ufficiale d'Amministrazione del Corpo, e quelli degli Impiegati dal Capo del rispettivo ufficio.

L'Ufficiale d'Amministrazione del Corpo ed il Capo d'Ufficio disporranno perchè sia fatta nella circostanza del pagamento dello stipendio la ritenenza dell'ammontare dei generi prelevati, il cui prezzo sarà determinato dall'ufficio di Intendenza Militare.

Le somme in tal modo ritenute saranno portate in deduzione nella parte 3ª del foglio generale delle competenze.

§ 17. La razione di foraggio pei cavalli degli Uffiziali e di truppa sarà quella stabilita pel piede di marcia cioè di chilogr. 6 di fieno e chilogr. 4 di biada, meno per la cavalleria leggera per la quale competono chilogr. 5 di fieno e chilogr. 4 di biada.

N. 6.

TABELLA *del soprassoldo giornaliero*
per gli Ufficiali, Sott'ufficiali, Caporali e Soldati *distaccati nei villaggi.*

(R. Decreto 1° giugno 1865)

GRADI ED IMPIEGHI	SOPRASSOLDO giornaliero		ANNOTAZIONI
Ufficiale d'ogni grado.	1	»	
Sott'ufficiale	»	15	Questo soprossoldo è ridotto a cent. 10 allorchè l'Amministr. militare provvede i viveri (Nota 29 agosto 1865, a pag. 697 del *Giorn. Milit.*).
Caporale			
Soldato			

Avvertenze.

§ 1. La concessione di questo soprassoldo è riservata al Ministero, e quindi nessuna corrisponsione può esserne fatta se il Ministero non ha previamente determinato che la località, per le sue condizioni, porge diritto alla concessione anzidetta.

§ 2. La proposta di tale concessione deve esser fatta dai Comandi Generali delle Divisioni nella circostanza in cui siano mandate truppe in distaccamento in villaggi, le quali non abbiano, in base ai Regolamenti, diritto a verun altro soprassoldo in ragione del servizio o del motivo per cui vi furono inviate.

§ 3. Prima di fare tale proposta si dovrà aver presente che il soprassoldo di villaggio è in massima concesso soltanto alle truppe comandate in località che non sono sede di Mandamento, e che essendo stabilito a titolo di compenso delle maggiori spese di vitto e del consumo di vestiario, è necessario accertare che realmente vi concorrono tali circostanze.

§ 4. Il soprassoldo di villaggio che sia concesso alla truppa nel modo anzi accennato, deve decorrere per massima dal giorno dopo l'arrivo della

truppa nel villaggio, ed essere continuato fino a tutto il giorno antecedente alla partenza, dovendo per la marcia essere corrisposto l'ordinario trattamento sia nell'andata, sia nel ritorno.

Tale massima deve essere osservata tanto pei drappelli mandati nei villaggi, quanto pegli isolati che raggiungano i detti drappelli o che cessino di farne parte.

§ 5. Il soprassoldo di villaggio pei Sott'uffiziali, Caporali e Soldati deve essere ripartito in tre parti uguali, di cui una sarà accreditata alla massa individuale, un'altra applicata alla massa di ordinario, e la terza pagata alla mano col prestito.

§ 6. Il conteggio relativo tanto pegli Ufficiali che pei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati sarà fatto dai Corpi nei fogli nominativi delle competenze in una delle colonne in bianco da intestarsi — *Soprassoldo di villaggio.* —

Sul frontispizio dei detti fogli nominativi delle competenze, oltre l'annotazione prescritta relativamente al movimento fatto dalla truppa mandata nei villaggi, si dovrà indicare eziandio se fu concesso il soprassoldo e la data ed il numero del dispaccio ministeriale, con cui fu fatta tale concessione.

§ 7. Uguali norme sono da osservarsi per la concessione del soprassoldo alle truppe comandate nei villaggi della Sardegna.

N. 7.

TABELLA *indicante i vari assegnamenti per supplire alle* SPESE DIVERSE DEI CORPI.

(R. Decreti 19 settembre 1861 e 7 maggio 1865, e Bilancio 1866).

INDICAZIONE DEI CORPI	ASSEGNO GIORNALIERO alla massa d'economia per spese diverse		INDENNITÀ GIORNALIERA Bene armato ed arredi		INDENNITÀ GIORNALIERA Infermeria uomini	
Regg. di Fanteria	»	0500	»	0078	»	0014
Regg. di Bersaglieri	»	0500	»	0105	»	0014
Regg. di Cavalleria	»	0500	»	0087	»	0014
Regg. di Artiglieria da piazza	»	0500	»	0092	»	0014
Regg. di Artiglieria da campagna	»	0500	»	0092	»	0014
Regg. di Artiglieria Pontieri	»	0500	»	0092	»	0014
Corpo dei Zappatori del Genio	»	0500	»	0078	»	0014
Corpo del Treno d'Armata	»	0500	»	0046	»	0014
Corpo d'Amministrazione	»	0500	»	0078	»	0014
Corpo dei Cacciatori Franchi	»	0500	»	0078	»	0014
Case R. Invalidi e Compagnie Veterani	»	0500	»	0078	(1)	»
Compagnie Operai e Veterani d'Artiglieria	»	0500	»	0092	»	0014
Accademia mil. (Personale inferiore milit.)	»	0500	»	0078	»	0014
Scuola militare di Fant. e Cavall. — Pers. inf. mil. di Fant.	»	0500	»	0078	»	0014
Scuola militare di Fant. e Cavall. — Pers. inf. mil. di Cavall.	»	0500	»	0087	»	0014
Collegi militari (Pers. inf. mil.)	»	0500	»	0078	»	0014
Scuola normale di Fanteria	»	0500	»	0078	»	0014
Scuola normale di Cavalleria	»	0500	»	0087	»	0014
Battaglioni di Figli di Militari	»	0500	»	0078	»	0014
Comp. Guardie R. del Palazzo	Gli assegnamenti sono indicati nelle rispettive Tab.					
Carabinieri Reali						
Corpo dei Moschettieri e Reclusione militare						

(1) È invece assegnata una indennità fissa annuale in L. 3,200.

Avvertenze

§ 1. Pei corpi che hanno cavalli di truppa o muli sono inoltre assegnate le sottoindicate indennità:

	Bardatura		Ferratura		Infermeria cavalli e manutenzione delle scuderie	
Per cavalli						
Reggimenti di { Cavalleria	»	0750	»	0500	»	1350
Reggimenti di { Artiglieria	»	0800	»	0500	»	1350
Corpo del Treno d'armata	»	0600	»	0500	»	1350
Scuola normale di Cavalleria	»	0750	»	0500	»	1350
Per muli						
A qualunque Corpo siano addetti, e per la manutenzione soltanto delle bardature perchè la rinnovazione è sempre a carico del Governo	»	1050	»	0900	»	1350

I Reggimenti di Fanteria e di Bersaglieri hanno però ragione alle sovraindicate indennità pei quadrupedi che tengono pel traino delle carrette da battaglione nelle sole circostanze di mobilizzazione dell'esercito, essendo con Nota 30 dicembre 1865 (a pag. 1089 del *Giorn. Milit.*) stabilito che il mantenimento dei quadrupedi e delle carrette sia, sul piede ordinario di pace, a carico della massa di economia.

§ 2. Le indennità sono giornaliere e si corrispondono in base alle giornate di presenza, quelle relative agli uomini (*assegno, bene armato ed arredi, ed infermeria uomini*), ed alle razioni di foraggio quelle relative cavalli e muli (*bardatura, ferratura ed infermeria cavalli e manutenzione scuderie*) nel quantitativo emergente dalla parte 1ª del foglio generale delle competenze.

Non è dovuta alcuna indennità, nè pel bene armato ed arredi, nè per l'infermeria per gli Allievi negli Istituti superiori e secondari, dovendosi sopperire alle relative spese coi proventi degli Istituti medesimi, epperciò non saranno computate le giornate di presenza degli Allievi.

salari ai famigli, in sovvenzione alla massa d'economia, alla quale sono imputate le relative spese (*R. Decreto* 10 *luglio* 1865).

§ 6. Pel governo dei cavalli e muli di truppa nei Reggimenti di Artiglieria e nel corpo dei Zappatori del Genio, è concesso per ogni cavallo e mulo il soprassoldo di centesimi 5 al giorno ai Soldati incaricati del governo, il cui ammontare è conteggiato in base al quantitativo delle razioni di foraggio (*Istruzione* 12 *luglio* 1865, *a pag.* 575 *del* Giornale Militare).

§ 7. Ai Soldati attendenti degli Ufficiali non deve essere corrisposto l'assegno di centesimi 5 per le spese di bucato ed illuminazione, non essendo competenza individuale, ma assegnamento fatto all'Amministrazione dei Corpi (*Nota* 23 *dicembre* 1865, *a pag.* 797 *del* Giornale Militare).

§ 8. Per le spese della Scuola normale dei Bersaglieri non è fatto alcun assegnamento; vi si provvede dal Reggimento che ha il personale in aggregazione, il quale ne trasmette il conto al Ministero pel riparto sulla massa d'economia dei vari Reggimenti Bersaglieri.

N. 8.

TABELLA *delle razioni di foraggio assegnate per cadun giorno per i cavalli degli uffiziali.*

(R. Decreto 10 novembre 1867).

GRADI	NUMERO delle razioni di foraggio assegnate	ANNOTAZIONI
Ufficiali generali		
Generale d'armata . . .	5	La competenza in razioni di foraggio del Generale incaricato del comando di un Corpo d'armata viene stabilita nel Decreto di nomina.
Luogotenente generale . .	4	L'ufficiale generale cui sia affidato un comando di truppe di cavall. godrà 5 razioni.
Maggior generale. . . .	3	
Uffiziali addetti alle Case militari di S. M. e dei Reali Principi.		
Uffiziali generali	5	
Colonnello	Le compet. del grado nell'Arma di cavalleria	
Luogotenente colonnello .		
Maggiore		
Capitano		
Luogotenente		
Sottotenente		
Corpo di Stato magg.		
Colonnello	3	Gli uff. sup. applicati al Corpo di Stato mag. e compresi nel quadro del Corpo stesso, hanno diritto alle raz. di forag. stabilite, pel rispettivo grado nella Arma di fanteria.
Luogotenente colonnello .	3	
Maggiore	3	
Capitano	2	
Luogotenente	2	
Sottotenente	2	I sottotenenti hanno diritto alle razioni di foraggio solo quando cessano dalla scuola d'applicazione e sono destinati a prestar servizio.
Arma di Cavalleria		I direttori dei conti, uff. di massa e matricola, e gli uff. di amministr. hanno ragione ad una sola razione.
Colonnello	5	Così pure gli uff. dell'Arma di cavall. nominati istruttori o sostituiti istruttori presso i tribunali militari.
Luogotenente colonnello .	4	
Maggiore	4	
Capitano	3	Con Dispaccio Ministeriale del 5 dicembre 1867 fu determinato che l'Ufficiale d'Amministrazione presso il Comando del Regg. possa servirsi di un cavallo di truppa nelle circostanze di servizio.
Luogotenente	2	
Sottotenente	2	

GRADI	NUMERO delle razioni di foraggio assegnate	ANNOTAZIONI
Arma di Artiglieria		
Comitato e Stato magg.		
Colonnello	2	
Luogotenente colonnello .	2	
Maggiore	2	
Capitano addetto al Comit.	1	
Regg. da campagna (meno le batterie a cavallo) e Pontieri.		
Colonnello	3	
Luogotenente colonnello .	3	
Maggiore	3	
Capitano	2	I direttori dei conti, uff. di massa e matricola e gli ufficiali d'amministrazione hanno ragione ad una sola razione.
Luogotenente	2	
Sottotenente	2	
Batterie a cavallo		
Capitano	3	
Luogotenente	2	
Sottotenente	2	
Regg. da piazza		
Colonnello	2	
Luogotenente colonnello .	2	
Maggiore	2	
Arma del Genio		
Colonnello	2	
Luogotenente colonnello .	2	
Maggiore	2	

GRADI	NUMERO delle razioni di foraggio assegnate	ANNOTAZIONI
Scuola d'applicazione delle Armi d'Artiglieria e del Genio		
Ufficiali superiori	Le razioni assegnate per ogni grado agli uff. add. allo Stato magg. dell'Arma.	
Capitano istruttore	2	
Aiutante maggiore in 1°	2	
Aiutante maggiore in 2°	2	Gli ufficiali allievi non hanno diritto a veruna razione di foraggio.
Arma dei Carabinieri R.		
Colonnello	3	
Luogotenente colonnello	3	
Maggiore	3	
Capitano	2	Gli ufficiali pagatori e di amministraz. hanno ragione ad una sola razione.
Luogotenente	2	
Sottotenente	2	
Treno d'armata		
Colonnello	3	
Luogotenente colonnello	2	
Maggiore	2	
Capitano	2	Il direttore dei conti, gli aiutanti magg. contabili, uff. di matricola, uff. d'amministraz., uffiz. per la contabilità ed uffiziali del carreggio hanno diritto ad una sola razione.
Luogotenente	2	
Sottotenente	2	
Arma di Fanteria		
Colonnello	2	
Luogotenente colonnello	2	
Maggiore	1	Il maggiore con paga di magg. relatore non ha diritto a razioni di foraggio.
Aiutante di campo	1	
Uffiziali in disponibilità ed in aspettativa		
Uffiziali generali	2	
Uffiz. d'ogni grado ed arma, con diritto a razioni di foraggio quando sono in attivo servizio	1	

Avvertenze.

§ 1. Il Maggior Generale nominato per Decreto R. al comando di una Divisione, ha diritto al numero di razioni stabilite per il Luogotenente Generale.

§ 2. Il Colonnello nominato per Decreto R. comandante di Brigata, ha diritto alle competenze stabilite per il Maggior Generale.

§ 3. Il Luogotenente colonnello nominato per Decreto R. comandante di reggimento ha diritto alle razioni stabilite per il Colonnello.

§ 4. Gli uffiziali superiori nel Corpo dei Bersaglieri, nei Cacciatori Franchi e nel Corpo d'Amministrazione, hanno diritto al numero di razioni stabilito per il rispettivo grado nell'Arma di Fanteria.

§ 5. Hanno diritto alle razioni di foraggio stabilite per il rispettivo grado e per l'Arma cui appartengono :

a) Gli uffiziali addetti agli Istituti militari di educazione :

b) Quelli addetti alle Scuole normali di Fanteria e di Cavalleria ;

c) Quelli addetti ai Battaglioni di figli di militari.

§ 6. Gli uffiziali dell'Arma d'Artiglieria, comandati al Ministero, hanno diritto alle razioni stabilite per gli uffiziali del grado loro nel Comitato e Stato Maggiore dell'Arma.

§ 7. Gli Intendenti militari, Capi degli Uffici d'Intendenza militare di Verona, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, continuano a godere della razione di foraggio loro assegnata.

§ 8. Il Comandante della Reclusione militare e i Direttori degli Ospedali militari divisionari non hanno diritto a razioni foraggio.

§ 9. L'Amministrazione militare paga agli impresari dei foraggi l'ammontare delle eseguite somministranze nel limite delle razioni assegnate agli Uffiziali.

I risparmi che possano gli Uffiziali effettuare sul numero delle razioni sono direttamente scontati dalle imprese agli Uffiziali (*Regio Decreto 10 novembre* 1867).

§ 10. Le razioni di foraggio o le quantità di qualche genere componente la razione non state prelevate dagli Uffiziali devono esser pagate in base ai prezzi delle singole imprese collo sconto del 6 per 0|0 a favore dell'impresario.

I prezzi delle imprese sono partecipati ogni anno. *(Per le imprese dal*

1° *ottobre* 1867 *al* 30 *settembre* 1868, *vedasi la Nota* **29** *novembre* 1867 *a pagina* **751** *del* Giornale Militare).

§ 11. Il pagamento è fatto dalle Amministrazioni dei Corpi, stabilimenti, o Direzioni insieme alle paghe.

Gli Ufficiali generali ed altri che ricevono da altra Amministrazione, per conto del Corpo cui appartengono, le rispettive competenze possono incaricare la stessa amministrazione di sistemare il conto delle razioni di foraggio cogli impresari e ricevere dalla medesima lo ammontare delle razioni o dei generi non prelevati in natura (*Nota suindicata*).

§ 12. La composizione delle razioni di foraggio è determinata dal R. Decreto 4 settembre 1853, e più specialmente poi dai capitoli che reggono le imprese delle varie località (*Vedasi* § **617** *del testo*).

§ 13. Le razioni di foraggio dovute agli Ufficiali sono conteggiate nel foglio nominativo delle competenze.

§ 14. La decorrenza delle razioni di foraggio è stabilita dal R. Decreto che fissa la decorrenza delle paghe.

L'Ufficiale di Fanteria nominato Aiutante di Campo ha diritto alla razione di foraggio dalla data del Dispaccio Ministeriale di nomina, purchè raggiunga nel termine fissato il suo posto.

§ 15. L'Ufficiale di nuova nomina, cui per ragione dell'Arma competano foraggi, avrà diritto a riceverli dal giorno della nomina quando raggiunga il Corpo (*Nota a pag.* 29 *della* Raccolta 1843), purchè non ecceda la dilazione stabilita o le proroghe che avesse ottenute.

Non raggiungendo il Corpo, oppure raggiungendolo dopo il termine stabilito, non ha diritto a ripetere le razioni di foraggio neppur durante la dilazione o le proroghe, come non ha ragione alla paga; epperciò le razioni gli decorreranno solo dal dì d'arrivo, perchè il principio stabilito con Nota 11 marzo 1853 (*pag.* 55 *del* Giornale Militare 1853, *parte* 2ª) per la continuazione dei foraggi anche quando si perde la paga, non è applicabile alle assenze illegali.

§ 16. L'Ufficiale in marcia ha diritto alla razione sul piede di marcia.

L'Ufficiale però che andando in licenza volesse condur seco i cavalli non ha ragione alla razione di marcia (*Nota* 5 *giugno* **1852**, *a pag.* **167** *del* Giornale Militare, *parte* 2ª).

§ 17. Per le tappe che si percorrono sulle ferrovie e pel tragitto sul mare non spetta ai cavalli degli Ufficiali, come neppure a quelli di truppa, la razione di marcia, non avendo i cavalli nè il peso del cavaliere, nè la fatica del viaggio.

Il mantenimento e la cura dei cavalli degli Ufficiali a bordo è a carico degli Ufficiali stessi epperciò sono loro continuate le razioni.

§ 18. Le razioni di foraggio degli Ufficiali Generali ispettori e quelle degli

Aiutanti di Campo saranno sul piede di marcia allorchè hanno luogo ispezioni, ma nei giorni di soffermata d'ispezione dovranno essere di stazione.

§ 19. L'Ufficiale cui competono razioni di foraggio continua a goderle quand'anche possa andar privo per qualunque motivo della paga (*Nota 11 marzo 1853, pag.* 55 *del* Giornale Militare, *parte* 2ª). Ma tale massima non si può estendere alle assenze illegali durante le quali deve cessare ogni competenza.

Saranno perciò sempre comprese nel foglio nominativo delle competenze, ancorchè l'Ufficiale sia assente, in applicazione del principio stabilito colla Circolare 22 dicembre 1834, a pag. 628 della *Raccolta*.

§ 20. Secondo la massima stabilita colla Nota a pag. 55 del *Giornale Militare* 1853, l'Ufficiale ditenuto in attesa di giudizio continua ad avere diritto alle intiere competenze di foraggio, abbenchè in tal posizione riceva solo la metà paga; meno il caso accennato nel paragrafo seguente.

§ 21. Gli Ufficiali d'Amministrazione ed altri cui sieno assegnati foraggi. senza stretto obbligo di tenere cavalli, non hanno ragione in tal posizione alle razioni di foraggio, le quali però saranno loro buonificate quando il procedimento o giudizio non sia susseguito da condanna (*Nota a pag. 1027 del* Giornale Militare 1856).

§ 22. L'Ufficiale ditenuto per scontare una pena non ha diritto durante la detenzione ai foraggi.

Quando però la detenzione non sia effetto di una condanna, ma solo di una misura disciplinare, saranno continuate le razioni di foraggio (*Nota 7 dicembre 1856, a pag. 495 della* Raccolta).

§ 23. A tenore della Determinazione inserta a pag. 327 della *Raccolta* 1832, riconfermata con altra a pag. 698 della *Raccolta* 1842, sono continuate per un mese ancora le razioni di foraggio all'Ufficiale cui debbono cessare in seguito alla mutata sua posizione, con che però non ottenga nè maggior grado, nè maggior paga, cioè:

a) Quando passa da un Corpo in cui godeva razioni di foraggio in altro in cui debba cessargli tal vantaggio;

b) Quando sia collocato in servizio sedentario;

c) Quando sia ammesso a far valere i suoi titoli per la pensione di riposo o di riforma.

§ 24. L'Ufficiale cui sono assegnate razioni di foraggio, venendo collocato in disponibilità od in aspettativa, quand'anche per sospensione dall'impiego, ha diritto parimente alla continuazione per un mese ancora delle razioni di foraggio, ma questo assegnamento deve essere limitato a quel numero di razioni che gli cessano pel fatto del suo collocamento in disponibilità od in aspettativa a tenore dell'Art. 32 della legge 25 maggio 1852:

siffatta buonificazione non compete all'Ufficiale messo in aspettativa od in disponibilità in seguito a sua domanda.

L'Ufficiale in disponibilità ed in aspettativa con diritto a razioni di foraggio venendo a passare in altra posizione in cui gli debba cessare la competenza di foraggio ha esso pure diritto alla buonificazione dei foraggi per un mese ancora, essendo stato ammesso dal R. Decreto 10 novembre 1867 a godere della razione foraggi a vece della indennità in danaro che prima gli era assegnata.

§ 25. È però da avvertire che il favore della continuazione dei foraggi per un mese ancora dopo il provvedimento non compete all'Ufficiale che cessa dal servizio per dimissione volontaria ed a quello che ottiene il suo collocamento in aspettativa per motivi di famiglia, atteso che questi hanno potuto prevedere la loro posizione e provvedere in tempo pei cavalli. Non ha ragione alcuna a siffatto favore l'Ufficiale rivocato, rimosso, destituito o cancellato dai ruoli in seguito a condanna.

§ 26. La buonificazione delle razioni per un mese deve sempre essere fatta dal Corpo perdente.

§ 27. È massima adottata che la buonificazione decorre dal dì in cui cessano le competenze di attività.

Il mese è sempre calcolato di giorni 30.

§ 28. L'Ufficiale che passando in altro Corpo conserva lo stesso grado e la stessa classe avrà diritto alla detta buonificazione, ancorchè per la diversità dell'Arma venisse a godere maggior soldo, perchè a senso della Nota a pag. 115 del *Giornale Militare* 1850, 1° semestre, tale passaggio non è considerato nè come promozione, nè come passaggio con aumento di paga.

§ 29. L'Ufficiale d'Artiglieria, il quale, godendo razioni di foraggio, passi ad altro servizio, per cui debba andar privo della razione, ha pur esso diritto alla continuazione per un mese avvenire delle razioni con che però non abbia aumento di paga o promozione.

In caso di promozione continuerà però a godere delle razioni di foraggio sino a tutto il giorno precedente quello in cui decorra la nuova paga.

§ 30. L'Ufficiale dell'Arma di Fanteria Aiutante di Campo di un Ufficiale Generale, non ha diritto alla buonificazione dei foraggi per un mese allorchè cessa dalle sue funzioni. Se però le di lui funzioni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, cessassero prima dell'epoca stabilita avrebbe diritto a tal favore.

§ 31. La buonificazione dei foraggi per un mese dopo la cessazione della competenza non è dovuta agli eredi dell'Ufficiale (*Nota a pag. 698 della* Raccolta 1842).

§ 32. È vietato di cumulare le razioni di foraggio assegnate per differenti titoli; epperciò non può, a modo di esempio, un Ufficiale dell'Arma di Cavalleria nominato Aiutante di Campo ricevere un numero di razioni maggiore di quello stabilito pel suo grado.

§ 33. I cavalli malati degli Uffiziali di qualunque grado ed Arma possono essere ricoverati e curati nelle infermerie dei cavalli di truppa colla semplice cessione della razione di foraggio all'Amministrazione del Corpo cui appartiene la infermeria (§ 4 *della Nota 10 luglio 1867 a pag. 450 del* Giornale Militare).

In tal caso il cavallo dell'Uffiziale è inscritto nel foglio nominativo delle competenze dello Stato Maggiore del Corpo cui appartiene l'infermeria, e cessa la razione di foraggio pel detto cavallo all'Ufficiale (§ 6 *della precitata Nota*).

§ 34. L'Ufficiale che si reca in missione all'Estero ha diritto di continuare a prelevare le razioni pei cavalli che lascia nello Stato. Il mantenimento di quelli che abbia dovuto condurre seco all'estero è rimborsato colle spese di missione (§ 10 *della precitata Nota*).

§ 35 Le razioni di foraggio per cavalli degli Uffiziali che nella sistemazione dei conti venissero a risultare prelevate in meno saranno dall'Ufficiale stesso comprese in un buono supplettivo da rimettersi all'impresa per ripeterne dalla stessa lo ammontare in contanti non potendosi portare in deduzione nella parte 3ª del foglio generale delle competenze nè comprendere nei relativi stati di rettificazione.

Quelle invece che venissero a risultare prelevate in più saranno portate in deduzione nei detti stati di rettificazione al prezzo dei generi stabilito dalla Nota 2 gennaio 1868 (a pag. 3 del *Giornale Militare*) come fu prescritto con dispaccio ministeriale 11 dello stesso mese.

La somma a ritenersi per ogni razione sarà quale risulta dallo specchio seguente:

Razione sul piede di stazione composta di

Chil. 5 fieno	. . .	L. 0,415	L. 1,045
» 3 biada	. . .	» 0,630	
Chil. 6 fieno	. . .	L. 0,498	L. 1,128
» 3 biada	. . .	» 0,630	

Razione sul piede di marcia composta di

Chil. 5 fieno	. . .	L. 0,415	L. 1,255
» 4 biada	. . .	» 0,840	
Chil. 6 fieno	. . .	L. 0,498	L. 1.338
» 4 biada	. . .	» 0,840	

§ 36. Le razioni di foraggi che competano agli Ufficiali in disponibilità ed aspettativa sono conteggiate nel foglio nominativo delle competenze compilato per essi dal Consiglio di Amministrazione dei Comandi Militari.

Il detto Consiglio però non si ingerisce della sistemazione dei conti dei foraggi dell'Ufficiale colle Imprese dovendo l'Ufficiale rilasciare esso stesso i buoni di quanto gli compete e regolare i suoi conti cogli impresari dei foraggi *(Dispaccio ministeriale 14 dicembre 1867)*.

N. 9.

TABELLA *delle paghe assegnate agli* UFFICIALI GENERALI DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DELL'ESERCITO *ed agli Ufficiali componenti la* CASA MILITARE DEL RE E DEI REALI PRINCIPI.

(R. Dec. 15 marzo 1860, pag. 271 e R. Dec. 7 maggio 1865, pag. 401 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Ufficiali generali						
Generale d'armata	41	666 2/3	1250	»	15000	»
Luogotenente generale	33	333 1/3	1000	»	12000	»
Maggior generale in servizio attivo .	25	»	750	»	9000	»
Maggior generale in serv. sedentario .	22	222 2/9	666	666 2/3	8000	»
Ufficiali componenti la Casa milit. del Re e dei Reali Principi						
Primo aiutante di campo (uff. gener.) .	Paga del grado e N. 5 razioni di foraggio (R. D. 25 marzo 1852 e 10 novembre 1867).					
Aiutante di campo (ufficiale gener.) .	Idem.					
Id. (ufficiale super.) .	Paga e foraggio del grado nell'arma di cavalleria.					
Primo uff. d'ord. (ufficiale super.) . .	Idem.					
Uffic. d'ordin. (ufficiale super.) . .	Idem.					
Id. (capit. ed uff. subalt.) .	Paga di 1ª cl. e foraggi del grado nell'arma di cavalleria.					

Avvertenze.

§ 1° Ai quattro Generali d'Armata già Comandanti dei soppressi Dipartimenti Militari di Firenze, Torino, Bologna e Milano spetta inoltre la

somma annua di lire tremila caduno da conteggiarsi quale indennità (*R. Decreto 22 settembre 1867 a pagina 659 del* Giornale Militare).

Questa indennità è dovuta integralmente in qualunque posizione, ed è corrisposta e conteggiata dal Consiglio di Amministrazione del Corpo di Stato Maggiore (*Dispaccio Ministeriale 26 ottobre* 1867).

§ 2. Gli Ufficiali Generali che muovono per effetto di dislocazione o per altre ragioni di servizio per le quali non siano dal Ministero rimborsati delle spese a piedi lista hanno ragione al seguente trattamento (*Dispaccio Ministeriale 15 novembre* 1867).

a) All'indennità di via pei tratti di strada che percorrono sulle vie ordinarie.

b) Al soprassoldo giornaliero di L. 8 per ogni giornata passata sulle strade ferrate o per ogni tratto percorso sulle medesime e pei soggiorni.

c) All'indennità mensa di bordo in ragione di L. 5 al giorno quando non partecipano alla mensa di bordo.

§ 3. Gli Ufficiali Generali che in caso di assenza del Titolare di un Comando generale sono incaricati interinalmente del Comando Generale hanno ragione, però nel solo caso in cui debbano allontanarsi dal luogo in cui risiedono per ragione d'impiego, al soprassoldo giornaliero di lire 8 semprequando non possano occupare l'alloggio stabilito pel Comandante Generale, e senza alcun diritto ad indennità di rappresentanza ed alloggio (*Art. 1° del R. Decreto 10 maggio* 1866 *a pag.* 385 *del* Giornale Militare).

§ 4. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate alla Tabella N. 8.

Gli Ufficiali possono incaricare l'Amministrazione, dalla quale ricevono le competenze, di sistemare il conto delle razioni di foraggio cogli Impresari e ricevere dalla medesima lo ammontare delle razioni o dei generi non prelevati in natura (*Nota 29 novembre* 1867 *a pagina 751 del* Giornale Militare).

§ 5. La paga di 1ª classe ai Capitani e luogotenenti Ufficiali d'ordinanza nelle Case Militari è data a quelli soltanto che fanno parte effettiva dei quadri delle dette Case Militari, e non compete perciò a quelli che sono Ufficiali d'Ordinanza onorarii.

N. 30.

TABELLA *delle competenze ed indennità*
assegnate ai COMANDANTI GENERALI DELLE DIVISIONI MILITARI.

(R. Decreto 9 giugno 1861, a pag. 393 del *Giorn. Milit.*)

CARICHE	PAGA e razioni di foraggio	Indennità di rappresentanza	ANNOTAZIONI
Comandante di divisione	Paga del grado e 4 razioni di foraggio	3600	Oltre l'alloggio con mobili stabilito dall'art. 2 del R. D. 9 giugno 1861, od in difetto dell'alloggio la indennità stabilita dai R. D. 30 luglio 1864 e 26 maggio 1867 (V. Tabella N. 10). E l'indennità di cancelleria indicata al § 10 delle Avvertenze alla Tab. N. 1).

N. B. — I due Comandanti generali delle città e fortezze di Venezia e di Mantova sono parificati ai Comandanti generali delle divisioni (Art. 7 del R. Dec. 10 ottobre 1866).

Avvertenze.

§ 1° Le indennità di rappresentanza e di cancelleria sono regolate e corrisposte secondo le norme indicate nelle Avvertenze che fanno seguito alla Tabella N. 1 relativa alle indennità di rappresentanza e di cancelleria.

§ 2° Gli Ufficiali Generali che in caso di assenza del Titolare di un Comando Generale di Divisione, siano incaricati interinalmente del detto Comando Generale, continueranno a ricevere le competenze di cui godevano nella posizione in cui erano senza alcun diritto ad indennità di rappresentanza ed alloggio.

Quando però l'Ufficiale Generale dovesse allontanarsi dal luogo in cui è obbligato a risiedere per ragione d'impiego onde recarsi ad assumere il Comando Generale, gli sarà in tal caso corrisposto il soprassoldo di

lire otto al giorno, sempre quando non possa occupare l'alloggio stabilito pel Comandante Generale (*R. Decreto* 10 *maggio* 1866).

§ 3' I mobili ed arredi negli alloggi dei Comandanti Generali delle Divisioni saranno descritti in apposito inventario, il quale sarà riveduto in ogni cambiamento del Titolare.

Copia esatta dell'inventario degli oggetti costituenti il mobilio sarà trasmessa nelle dette occasioni al Ministero.

§ 3. Gli Uffiziali Generali che muovono per effetto di dislocazione o per altre ragioni di servizio per le quali non siano dal Ministero rimborsati delle spese a piedi di lista hanno ragione al seguente trattamento (*Dispaccio Ministeriale 15 novembre* 1867).

a) All'indennità di via pei tratti di strada che percorrono sulle vie ordinarie.

b) Al soprassoldo giornaliero di lire 8 per ogni giornata passata sulle strade ferrate o per ogni tratto percorso sulle medesime e pei soggiorni.

c) All'indennità mensa di bordo in ragione di lire 5 al giorno quando non partecipano alla mensa di bordo.

§ 4. I Comandanti Generali possono incaricare l'Amministrazione dalla quale ricevono le competenze, di sistemare il conto delle razioni di foraggio cogli Impresari e ricevere dalla medesima lo ammontare delle razioni o dei generi non prelevati in natura (*Nota 29 novembre* 1867 *a pagina* 751 *del* Giornale Militare)

N. 11.

TABELLA *delle indennità da corrispondersi provvisoriamente per ogni mese ai Comandanti generali delle Divisioni, quando non si può loro fornire l'alloggio con mobilio cui hanno diritto a tenore dei RR. Dec.* 9 *giugno* 1861 *e* 12 *luglio* 1863.

(R. Dec. 30 luglio 1864, a pag. 501 del *Giorn. Milit.*, R. Dec. 13 ottob. 1866, a pag. 1056 del *Giorn. Mil.*, e R. Dec. 14 dicembre 1866, pag. 1250 del *Giorn. Milit.* e R. D. 21 dicembre 1867).

INDICAZIONE DEI COMANDI GENERALI		INDENNITÀ mensuale	ANNOTAZIONI
Divisione militare di	Verona	600	
	Milano, Torino, Napoli, Palermo	500	
	Padova, Genova, Bologna, Ancona, Firenze, Livorno	400	
	Treviso, Brescia, Piacenza, Alessandria, Parma, Perugia, Chieti, Bari, Salerno, Catanzaro, Cagliari	300	
Comando generale della città e fortezza di	Venezia	500	
	Mantova	300	

Avvertenze.

§ 1° La indennità comprende le spese per l'alloggio, per i mobili, per gli arnesi da cucina e pel servizio da tavola, per la illuminazione e pel riscaldamento.

La indennità si paga a mesi, ed ogni mese incominciato sarà calcolato per intiero.

Il nuovo Titolare di un Comando, sia per effetto di nuova nomina o per traslocazione, deve riconoscere la locazione fatta dal predecessore e rilevarlo dagli obblighi contratti fino alla sua scadenza, ma non oltre alla indennità assegnata.

§ 2° Quando non viene somministrato l'alloggio con mobilio l'indennità è suddivisa in due quote; una di due quinti per l'alloggio, l'altra di tre quinti pel mobilio. Tale indennità, devoluta per intero quando non si possano somministrare in natura l'alloggio ed il mobilio, spetta per una quota soltanto allorchè secondo i casi non sia provvisto in natura o l'alloggio o il mobilio (*R. Decreto* 26 *maggio* 1867 *a pag.* 428 *del* Giornale Militare).

§ 3° Il pagamento dell'indennità è effettuato per cura del Comando generale del Corpo di Stato Maggiore nel modo con cui provvede al pagamento per gli stipendi.

I Comandanti Generali cui sia dovuta la indennità trasmettono mensilmente al Comando Generale del Corpo di Stato Maggiore due distinte dichiarazioni conformi al Modulo in calce alla Nota 30 giugno 1867 a pag. 429 del *Giornale Militare*, che constatano:

a) L'una, che ebbero a proprie spese a provvedersi del locale per l'alloggio;

b) L'altra, che ebbero a procurarsi il mobilio occorrente per l'arredamento del medesimo indicando in ciascuna di esse il mese per cui l'indennità è dovuta e l'importare di essa.

Spettando ad essi o la sola indennità pel locale per alloggio, o quella del solo mobilio, in tal caso basta una sola dichiarazione.

Il Comandante Generale del Corpo di Stato Maggiore trasmette trimestralmente al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi) un apposito specchio dei pagamenti fatti per le quote relative al mobilio, corredato delle suddette dichiarazioni, come pure delle relative ricevute per conseguirne il rimborso, continuando a spedire simile Specchio alla Direzione generale delle armi di Artiglieria e Genio per le sole quote riflettenti i locali (*Nota* 30 *giugno* 1867 *a pag.* 429 *del* Giornale Militare).

N. 12.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali del* CORPO DI STATO MAGGIORE.

(R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Comando generale del Corpo						
Luogotenente generale	Competenze di comandante generale di divisione (Art. 11 del Regolamento, a pag. 278 del *Giorn. Milit.* 1867).					
Maggior generale direttore di un ufficio del Corpo	Competenze di Comandante di brigata (Art. 19 del Regolam. suddetto).					
Ufficiali del Corpo						
Colonnello	20	»	600	»	7200	»
Luogotenente colonnello	15	555 5/9	466	666 2/3	5600	»
Maggiore	12	777 2/9	383	333 1/3	4600	»
Capitano di 1ª classe	9	444 4/9	283	333 1/3	3400	»
Id. di 2ª classe	8	611 1/9	258	333 1/3	3100	»
Luogotenente di 1ª classe	6	388 8/9	191	666 2/3	2300	»
Id. di 2ª classe	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Sottotenente	4	722 2/9	141	666 2/3	1700	»
Uffiziali applicati al Corpo di Stato maggiore (Art. 3 del R. Dec. 11 marzo 1867)						
Ufficiali superiori. . . . . Capitani . . . . Luogotenenti e sottotenenti	Competenze stabilite per l'arma di fanteria.					

Avvertenze.

§ 1° Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 2° Gli Ufficiali comandati in campagna geodetica hanno ragione al sotto indicato soprassoldo giornaliero (*R. Decreto* 25 *marzo* 1852, *a pag.* 189 *del* Giornale Militare *parte* 1ª), avvertendo però che non deve essere conteggiato nei fogli delle competenze, ma formare una contabilità distinta come è prescritto dal § 54 della Istruzione 25 settembre 1862:

Colonnello	L. 12
Luogotenente Colonnello	» 12
Maggiore	» 10
Capitano	» 7
Ufficiale subalterno	» 7

§ 3° Gli Allievi ingegneri addetti al Corpo di Stato Maggiore, ricevono i loro assegnamenti a carico del bilancio del Ministero della Guerra, i quali però non sono conteggiati nei fogli delle competenze.

§ 4° Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2.



N. 13.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale della* SCUOLA SUPERIORE DI GUERRA.

(R. Dec. 21 luglio 1867, a pag. 487 del *Giorn. Milit.*)

GRADO E CARICA	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Personale per la direzione e pel servizio.		
Maggiore generale o colonnello del Corpo di Stato maggiore (Comandante)	Paga e raz. di foraggio del grado	Oltre l'annua indennità di rappresentanza di L. 1800 se maggior generale.
Colonnello o luogotenente colonnello a disposizione del Comandante	Id.	
Capitano di fanteria applicato .	Paga del grado	
Scrivano borghese	900	Quando però siano militari, riceveranno le competenze assegnate ai sott'uffiziali e caporali comandati agli uffizi. Il soprassoldo sarà pagato sui fondi della Scuola.
Portalettere, portinaio, inservienti borghesi	720	
Personale per l'insegnamento		
Professore borghese	3000 2400 1800	Se però i Professori percepissero già stipendio dal Governo per impiego, tale onorario sarà diminuito di 1/2.
Preparatore di chimica — Preparatore di fisica	1200 600	I controindicati onorari sebbene indicati per tutto l'anno devono però essere corrisposti pel solo tempo in cui essi prestano la loro opera.
Maestro di scherma (borghese) .	1200	
Id. id. aggiunto (id.)	800	
Istruttore di equitazione (uffiziale superiore)	Paga e raz. di foraggio del grado ed arma	Oltre il soprassoldo annuo di L. 800.
Aggiunto istruttore di equitaz. (uffiziale subalterno)		
Istruttore per le istruzioni pratiche di artiglieria, fanteria e cavalleria (uffiziale delle rispettive armi)		Non hanno diritto a verun soprassoldo.

Se i Professori e Professori supplenti, il maestro di scherma ed il suo aggiunto sono militari, godono del soprassoldo annnuo di L. 800.

Gli Uffiziali comandati alla scuola per l'insegnamento continueranno, per cura del Corpo di Stato maggiore, a ricevere le competenze per conto del Corpo cui appartengono, e sui fondi della Scuola verrà loro dal Corpo di Stato maggiore per conto proprio corrisposto il soprassoldo stabilito.

Gli anzicitati soprassoldi ai Professori militari, gli onorari agli insegnanti borghesi e le paghe agli scrivani ed inservienti borghesi saranno prelevate sui fondi del capitolo del Bilancio in cui sono previste le spese per la scuola. (Corpo di Stato maggiore).

I cavalli assegnati alla Scuola per la istruzione sono aggregati al Treno d'armata, il quale ne conteggia le relative competenze (Tabella N. 1 annessa al R. Decreto 21 luglio 1867).

N. 14.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale dello* STATO MAGGIORE DELLE PIAZZE.

(R. Dec. 15 marzo 1860, pag. 271, e R. Dec. 18 agosto 1861, pag. 638 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Maggior generale in servizio sedentario	22	222 2/9	666	666 2/3	8000	»
Colonnello	16	111 1/9	483	333 1/3	5800	»
Luogot. colonnello di 1ª classe . . .	12	777 7/9	383	333 1/3	4600	»
Id. di 2ª classe . . .	11	944 4/9	358	333 1/3	4300	»
Maggiore di 1ª classe	10	833 1/3	325	»	3900	»
Id. di 2ª classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Capitano di 1ª classe	7	222 2/9	216	666 2/3	2600	»
Id. di 2ª classe	6	666 2/3	200	»	2400	»
Luogotenente	4	583 1/3	137	500	1650	»
Sottotenente	4	305 5/9	129	166 2/3	1550	»
Cappellano di presidio o fortezza . .	Paga determin dal Dec. di nomina.					
Guardarme	3	055 5/9	91	666 2/3	1100	»
Alcaide alle Torri di Capraia	1	200	36	»	432	»
Guardiano di 1ª classe	»	760	22	800	273	600
Id. di 2ª classe	»	680	20	400	244	800

Avvertenze.

§ 1° Gli Ufficiali e Guardarmi dello Stato Maggiore delle Piazze nelle fortezze di Fenestrelle e di Rocca d'Anfo hanno ragione al soprassoldo annuo sottoindicato (*Art. 3 delle Avvertenze che fanno seguito alla Tabella annessa al R. Decreto 18 dicembre 1859, a pag 832 del* Giornale Militare):

Comandante	L. 500
Capitano	» 250
Luogotenente	» 200
Sottotenente	» 150
Guardarme	» 120

Questo soprassoldo ripete la sua origine dal R. Viglietto 17 maggio 1834, a pag. 252 della *Raccolta*, il quale stabiliva una indennità per compenso delle spese straordinarie pel trasporto dei viveri e di altre cose necessarie alla vita pel clima più rigido.

§ 2° Il Medico militare che sia comandato nella fortezza di Rocca d'Anfo ha ragione al suindicato soprassoldo secondo il grado cui è assimilato (*R Decreto* 1° *dicembre* 1861, *a pag.* 832 *del* Giornale Militare).

§ 3° All'Alcaide ed al Guardiano alle Torri di Capraia compete L. 1 al giorno per la razione viveri in contanti.

§ 4° Gli Ufficiali addetti al Comando Militare di Grosseto, i quali nella stagione estiva sono autorizzati a recarsi in Scansano ricevono una indennità fissa di estatatura di 30 zecchini, pari a L. 336, il Comandante; ed in ragione della metà il Capitano e l'Ufficiale subalterno.

Sono inoltre rimborsate le spese per la pigione del locale d'ufficio e pel trasporto dei mobili d'ufficio.

§ 5° Il trattamento del Guardarme in marcia, a bordo, in licenza ed allo spedale è indicato dai §§ 164, 182, 249 e 288.

§ 6° Il Guardarme che sia incaricato del servizio di Casermiere non ha per ciò diritto a maggiore assegnamento (§ 10 *della Istruzione* 30 *gennaio* 1866, *a pag.* 37 *del* Giornale Militare).

§ 7° Le spese che talvolta occorrono ad Ufficiali dello Stato Maggiore delle Piazze in Genova per l'accompagnamento ai Forti di Ufficiali agli arresti, sono loro rimborsate all'atto del pagamento dello stipendio, e conteggiate nel foglio nominativo delle competenze nella colonna Buonificazioni eventuali. (*Dispaccio Ministeriale* 25 *ottobre* 1867.)

§ 8° Agli Ufficiali dello Stato Maggiore delle Piazze addetti al Comando Generale della città e fortezza di Venezia che muovono dalla loro stanza per attendere alla consegna dei Forti e dei Corpi di guardia dell'Estuario compete il soprassoldo giornaliero di marcia, ma solo quando gli Ufficiali del Genio ricevono per simili trasferte la indennità. (*Dispaccio Ministeriale* 29 *maggio* 1867).

N. 15.

TABELLA *d'assegnazione delle indennità per spese di cancelleria e combustibile ai* COMANDI MILITARI DI PROVINCIA E DI FORTEZZA.

(R. Dec. 21 dicembre 1867 a pagina 815 del *Giornale Militare*).

DIVISIONI MILITARI nella cui circoscrizione si trovano i Comandi	COMANDI MILITARI	INDENNITÀ annua per le spese di Cancelleria	Combustibile	INDICAZIONE DEI MESI pei quali si corrisponde l'indennità per le spese di combustibile
VERONA . .	Verona	1200	600	Novembre, dic., genn. febbr. e marzo.
	Vicenza	800	240	Id.
	Legnago (fortezza) .	400	120	Id.
	Peschiera (fortezza).	400	120	Id.
PADOVA. . .	Padova	800	360	Id.
	Rovigo	600	240	Id.
TREVISO . .	Treviso	800	360	Id.
	Udine	800	360	Id.
	Belluno	550	240	Id.
	Palmanova (fortezza)	400	120	Id.
Comando gen. di città e fortezza .	Venezia (fortezza) .	1200	360	Id.
	Mantova (fortezza) .	650	360	Id.
MILANO. . .	Milano	1700	720	Id.
	Como	700	240	Id.
	Sondrio	450	120	Id.
BRESCIA . .	Brescia	1000	480	Id.
	Bergamo	750	240	Id.
	Cremona	600	360	Id.
	Rocca d'Anfo (fort.) .	240	120	Id.
	Pizzighettone (fort.).	240	120	Id.
PIACENZA . .	Piacenza	800	360	Id.
	Pavia	700	360	Id.
TORINO. . .	Torino	2000	720	Id.
	Cuneo	750	240	Id.
	Exilles (fortezza). .	240	120	Id.
	Bard (fortezza) . .	240	120	Id.
	Fenestrelle (fort.) .	240	120	Id.

DIVISIONI MILITARI nella cui circoscrizione si trovano i Comandi	COMANDI MILITARI	INDENNITÀ annua per le spese di Cancelleria	INDENNITÀ annua per le spese di Combustibile	INDICAZIONE DEI MESI pei quali si corrisponde l'indennità per le spese di combustibile
ALESSANDRIA	Alessandria	1200	600	Novembre, dic., genn., febbr. e marzo.
	Novara	800	360	Id.
	Casale (fortezza)	400	120	Id.
GENOVA	Genova	1400	384	Nov., dic., genn. e febbr.
	Porto Maurizio	450	96	Id.
	Ventimiglia (fort.)	240	96	Id.
BOLOGNA	Bologna	1200	480	Novembre, dic., genn., febbr. e marzo.
	Ferrara	450	120	Id.
	Forlì	550	240	Id.
	Ravenna	450	120	Id.
PARMA	Parma	800	360	Id.
	Reggio	450	120	Id.
	Modena	600	240	Id.
ANCONA	Ancona	750	240	Id.
	Ascoli Piceno	450	120	Id.
	Macerata	450	120	Id
	Pesaro e Urbino	450	120	Id.
FIRENZE	Firenze	1700	384	Nov., die., genn. e febbr.
	Arezzo	450	96	Id.
	Siena	550	192	Id.
LIVORNO	Livorno	700	288	Id.
	Lucca	450	96	Id.
	Pisa	450	96	Id.
	Grosseto	450	96	Id.
	Massa Carrara	450	96	Id.
	Portoferraio (fort.)	400	96	Id.
PERUGIA	Perugia	700	288	Id.
NAPOLI	Napoli	2600	288	Dicembre, genn. e febbr.
	Caserta	700	216	Nov., dic., genn. e febbr.
	Benevento	650	144	Dicembre, genn. e febbr.
	Avellino	650	144	Id.
	Campobasso	650	192	Nov., dic., genn. e febbr.
	Capua (fortezza)	400	192	Id.
	Gaeta (fortezza)	400	192	Id.

DIVISIONI MILITARI nella cui circoscrizione si trovano i Comandi	COMANDI MILITARI	INDENNITÀ annua per le spese di Cancelleria	Combustibile	INDICAZIONE DEI MESI pei quali si corrisponde l'indennità per le spese di combustibile
CHIETI	Chieti	650	192	Nov., dic., genn. e febbr.
	Teramo	650	192	Id.
	Aquila	700	192	Id.
	Pescara (fortezza)	400	192	Id.
BARI	Foggia	650	144	Dicembre, genn. e febbr.
	Bari	650	144	Id.
	Lecce	700	144	Id.
	Taranto (fortezza)	400	72	Id.
SALERNO	Salerno	700	216	Id.
	Potenza	700	144	Id.
CATANZARO	Catanzaro	700	144	Id.
	Reggio	650	144	Id.
	Cosenza	700	144	Id.
PALERMO	Palermo	1400	288	Id.
	Messina	1000	216	Id.
	Caltanissetta	550	144	Id.
	Catania	550	144	Id.
	Girgenti	450	72	Id.
	Siracusa	450	144	Id.
	Trapani	450	72	Id.
	Milazzo (fortezza)	240	60	Id.
CAGLIARI	Cagliari	900	216	Id.
	Sassari	750	216	Id.

Avvertenze.

§ 1° Per le spese di cancelleria e di combustibile, che possono occorrere per gli Uffiziali dello Stato Maggiore delle Piazze distaccati permanentemente dal rispettivo Comando a senso della Tabella annessa al R. Decreto 23 dicembre 1866, come pure pei Comandi temporanei, che venissero stabiliti

in qualche località fuori della sede del Comando militare di provincia, sarà fatto dal Ministero uno speciale assegnamento secondo la importanza dell'Ufficio ed il numero degli Ufficiali, regolando l'indennità in modo da non eccedere mai le L. 200 all'anno per le spese di cancelleria, e L. 120 per le spese di combustibile.

§ 2° Mediante le indennità di cancelleria stabilite da questa Tabella, i Comandanti militari dovranno provvedere:

a) All'acquisto delle robe di cancelleria, come carta semplice ed intestata, penne, matite, inchiostro ecc. ecc.;

b) All'acquisto degli stampati, dei registri, dei regolamenti prescritti e del *Giornale Militare;*

c) All'acquisto degli stampati pel servizio di Leva che, nell'indice dei modelli del Regolamento sul reclutamento, sono messi a loro carico;

d) Alla legatura del *Giornale Militare*, degli Atti del Governo e di qualunque siasi libro dato in caricamento all'ufficio;

e) Alle minute spese d'ufficio;

f) All'illuminazione delle camere d'ufficio compresa quella delle ordinanze;

g) All'illuminazione delle finestre dell'ufficio all'epoca delle feste nazionali stabilite per Leggi o straordinarie;

h) Al pagamento infine di qualsivoglia spesa, che non sia propriamente per incetta di mobili d'ufficio o ristauro dei medesimi.

§ 3° Le indennità di combustibile sono assegnate per riscaldare tutte le camere di ufficio e quelle delle ordinanze durante i mesi indicati nella Tabella.

§ 4° Le indennità per spese di cancelleria saranno corrisposte rateatamente alla fine d'ogni mese assieme alla paga dei Comandanti. Quelle per il combustibile saranno parimente pagate a rate mensili, per ognuno dei mesi per i quali compete l'indennità.

§ 5° Nei capiluoghi di Divisione gli uffici dei Comandi militari saranno stabiliti in locali demaniali, ed in mancanza di questi saranno tolte in affitto ed a spese del Governo le camere necessarie, osservando in un caso come nell'altro le istruzioni 12 giugno 1861, inserte a pagina 398 del *Giornale Militare* di quell'anno.

In tutte le altre città in cui, previe le ricognizioni operate a senso delle succitate istruzioni, non fosse possibile destinare locali demaniali per i prementovati uffici, i titolari dei medesimi avranno diritto ad una indennità annua, corrispondente alla metà dell'assegnamento per le spese di cancelleria. Siffatta indennità verrà parimente pagata a rate mensili, come è detto al § 4°.

§ 6° Quando manchi il titolare di un Comando, il reggente riceverà la

quota delle indennità di cancelleria e di combustibile per i giorni della sua reggenza.

Durante le assenze del titolare, le indennità continueranno ad essere corrisposte al titolare stesso, a cui carico stanno le relative spese.

§ 7° Mediante le indennità stabilite da questa Tabella non è dovuto verun altro assegnamento di legna, olio e candele ai Comandi militari.

È assolutamente proibito ai Comandanti militari di far prelevare dalle Imprese mediante buoni, le legna, l'olio e le candele per riscaldamento e per l'illuminazione degli uffici.

§ 8° Le indennità stabilite pei Comandi delle città e fortezze di Venezia e di Mantova, sono dovute ai rispettivi Comandi generali indipendentemente da quelle loro assegnate per gli uffici del Comando generale, esercitandosi in essi anche le attribuzioni del Comando militare della provincia. (*Articolo 7 del R. Decreto* 10 *ottobre* 1866 *e Tabella annessa al R. Decreto* 23 *dicembre stesso anno*).

N. 16.

TABELLA *delle paghe assegnate alle Compagnie* Guardie Reali del Palazzo.

(R. Dec. 22 settembre 1860, a pag. 1018 del *Giorn Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
Ufficiali						
Comandante { Colonnello	16	666 2/3	500	»	6000	»
Comandante { Luogoten. colonnello	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Comandante in 2° (maggiore)	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Ufficiale pagatore	Paga del grado.					
Capitano	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

Sott'ufficiali	PAGA (prestito) al giorno	
Brigadiere furiere	2	»
Brigadiere	1	500
Sotto brigadiere	1	400
Tamburino	1	150
Guardia	1	100

Avvertenze.

§ 1. Per sopperire alle spese dei varii servizi l'Amministrazione delle Compagnie riceve i sottoindicati assegnamenti (*R. Decreto* 5 *giugno* 1865):

Pel culto e servizio sanitario L. 1000 all'anno;

Per la manutenzione delle armi L. 1000 all'anno;

Per la manutenzione e rinnovazione dei letti ed effetti di casermaggio e per le legna *centesimi 12* per ogni giornata di presenza dei Sott'Ufficiali e delle Guardie;

Per spese di bucato, del barbiere, di cancelleria e d'illuminazione *centesimi 5* per ogni giornata di presenza dei Sott'Ufficiali e delle Guardie.

§ 2. Al Personale inferiore compete il deconto in ragione di *centesimi 30* al giorno caduno.

§ 3. Pel computo delle indennità di via nelle occasioni in cui sia dovuta tale competenza, il Brigadiere è pareggiato al Furiere maggiore, ed ha perciò diritto all'indennità di L. 2, 50; il Sotto-Brigadiere a quella di Furiere, cioè di L. 2; la Guardia ed il Tamburino a quella di Sergente, cioè di L. 1, 80 *(Dispaccio ministeriale 26 giugno 1862)*.

§ 4. Il Personale inferiore della 2ª Compagnia, che già vi era allorchè emanò il R. Decreto 6 luglio 1862, conserva le paghe maggiori che godeva.

§ 5. I Brigadieri, Sotto-Brigadieri, Tamburini e le Guardie quando sono allo spedale continuano a ricevere la paga intiera sotto deduzione di *centesimi* 90 per ogni giornata di cura (*Vedasi* § 280).

§ 6. All'atto del passaggio in queste Compagnie è accreditata sulla massa individuale a quelli che non hanno cartella di deposito per assoldamento o non sono assoldati con premio, la sovvenzione di L. 150 per le spese del nuovo corredo dall'Amministrazione del Corpo rispettivo da prelevarsi dai fondi della massa d'economia (*Nota 18 ottobre* 1867).

N. 17.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dell'*Arma di Fanteria.

(R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Maggior generale comand. di brigata	25	»	740	»	9000	»
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente colonnello	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Maggiore relatore	12	500	375	»	4500	»
Aiutante maggiore in 1ª	Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Id. in 2ª						
Direttore dei conti						
Ufficiale d'amministrazione						
Id. di massa e di matricola						
Medici	Paga secondo il grado e la classe — Vedasi Tabella N. 56.					
Capitano di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Id. di 2ª classe	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

Avvertenze.

§ 1. Al Comandante di Brigata è inoltre assegnata un'indennità di rappresentanza e cancelleria, ed al Comandante di Reggimento un'indennità di rapprentanza come da Tabella N. 1.

§ 2. Le razioni di foraggio spettanti al Comandante di Brigata ed agli Ufficiali Superiori sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3. Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2, il quale è però a carico della massa di economia.

N. 18.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati dell'*ARMA DI FANTERIA.

(R. Dec. 25 marzo 1852, a pag. 189 del *Giorn. Milit.*, Parte I.a, e R. Dec. 20 nov. 1859, a pag. 791 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Capo musica	1	400
Tamburino maggiore	1	400
Sergente tamburino	1	100
Capo armaiuolo di 1ª cl. (Furiere R. D. 2 maggio 1861)	1	400
Id. di 2ª cl. (Sergente id.)	1	100
Capo sarto e capo calzolaio	1	450
Caporale maggiore	»	750
Caporale tamburino	»	600
Caporale trombettiere	»	750
Caporale falegname	»	550
Suonatore	»	600
Trombettiere	»	600
Soldato falegname	»	450
Soldato trombettiere e soldato tamburino	»	400
Vivandiere	»	400
Furiere d'amministrazione e di compagnia	1	400
Sergente d'amministrazione e di compagnia	1	100
Caporale furiere d'amministrazione e di compagnia	»	550
Caporale	»	550
Tamburino	»	500
Soldato di 1ª classe	»	450
Id. di 2ª classe	»	400

Avvertenze.

§ 1. Il deconto è uguale per tutti e fu stabilito in millesimi 166 al giorno col R. Decreto 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2. Il Capo-Musica ed il Tamburino Maggiore possono dopo dieci anni di servizio in tale qualità essere pareggiati al Furiere Maggiore (§ 24 *del Regolamento di disciplina militare 30 ottobre* 1859).

N. 19.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dei* REGGIMENTI BERSAGLIERI.

(R. Dec. 15 marzo 1860, pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente colonnello	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Aiutante maggiore in 1ª	Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Id. contabile						
Direttore dei conti						
Ufficiale d'amministrazione						
— di massa e di matricola						
Medici	Paga secondo il grado e la classe — V. Tabella N. 56.					
Capitano di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Id. di 2ª classe	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	338 1/3	1600	»

Avvertenze.

§ 1. Al Comandante di Reggimento è inoltre assegnata un'indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali Superiori sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3. Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2, il quale è però a carico della massa di economia.

§ 4. Le spese relative alla Scuola normale dei Bersaglieri sono regolate secondo le norme stabilite dalla circolare di massima del 12 ottobre 1865 a pagina 801 del *Giornale Militare*, e secondo quelle altre speciali disposizioni che emanano dal Ministero alla fine d'ogni corso.

N. 20.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati dei* REGGIMENTI BERSAGLIERI.

(R. Dec. 25 marzo 1852, a pag. 189 del *Giorn. Milit.*, Parte 1.a e R. Dec. 20 nov. 1859, a pag. 791 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Sergente trombettiere	1	300
Caporale maggiore	»	800
Capo armaiuolo di 1ª cl. (Furiere R. D. 2 maggio 1861)	1	400
Id. di 2ª cl. (Sergente id.)	1	100
Capo sarto e capo calzolaio	»	450
Vivandiere	»	450
Furiere d'amministrazione e di compagnia	1	400
Sergente d'amministrazione e di compagnia	1	100
Caporale furiere d'amministrazione e di compagnia	»	600
Caporale	»	600
Caporale trombettiere	»	800
Bersagliere trombettiere ed allievo trombettiere	»	450
Bersagliere	»	450

Avvertenze.

§ 1. Il deconto è uguale per tutti, ed è stabilito in millesimi 188 al giorno dal R. Decreto 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2. È inoltre assegnato il giornaliero soprassoldo di centesimi 5 a num. 8 Bersaglieri per Compagnia che fanno il servizio di trombettiere, il quale continua anche durante la licenza ed il ricovero nello spedale (*Nota 16 luglio* 1867, *a pag.* 387 *del* Giornale Militare), perchè propriamente non è competenza personale, ma assegnamento per provvedere ad un determinato servizio.

N. 21.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dell'*ARMA DI CAVALLERIA.

(R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Maggior generale	25	»	750	»	9000	»
Colonnello	20	»	600	»	7200	»
Luogotenente colonnello	15	555 5/9	466	666 2/3	5600	»
Maggiore	12	777 7/9	383	333 1/3	4600	»
Aiutante maggiore in 1°	Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Id. in 2°						
Ufficiale d'amministrazione						
Direttore dei conti						
Ufficiale di massa e di matricola						
Medici	Paga secondo il grado e la classe — V. Tabella N. 56.					
Veterinari						
Capitano di 1ª classe	9	444 4/9	283	333 1/3	3400	»
Id. di 2ª classe	8	611 1/9	258	333 1/3	3100	»
Luogotenente di 1ª classe	6	388 8/9	191	666 2/3	2300	»
Id. di 2ª classe	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Sottotenente	5	»	150	»	1800	»

Avvertenze.

§ 1. Al Maggior Generale comandante di un Corpo di truppe di cavalleria è inoltre assegnata una indennità di rappresentanza e di cancelleria, ed al Comandante di Reggimento una indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3. Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2, il quale è però a carico della massa di economia.

§ 4. Agli Ufficiali che d'autorità sono trasferti, oppure nella circostanza della loro promozione assegnati ai Reggimenti degli Usseri e delle Guide è concessa una indennità per le spese del vestiario. E parimente è data una indennità a quelli che d'autorità sono trasferti dai Reggimenti di Usseri e delle Guide in altro Corpo, come è detto al § 327 di questo libro.

N. 22.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali*, *Caporali e Soldati dell'*ARMA DI CAVALLERIA.

(R. Dec. 25 marzo 1852, a pag. 180 del *Giorn. Milit.*, Parte 1.a, e R. Dec. [illegible] 186[illegible], a pag. 791 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Trombettiere maggiore	1	700
Capo morsaro di 1ª cl. (Furiere R. D. 2 maggio 1861)	1	500
Id. di 2ª cl. (Sergente id.)	1	200
Capo sarto, capo calzolaro e capo sellaio	»	500
Caporale maggiore	»	850
Caporale trombettiere	1	100
Trombettiere musicante	1	[illegible]
Vivandiere	»	450
Furiere d'amministrazione e di squadrone	1	500
Sergente d'amministrazione e di squadrone	1	200
Caporale furiere d'amministrazione e di squadrone	»	700
Caporale	»	700
Appuntato	»	600
Trombettiere di 1ª classe	1	»
Id. di 2ª classe	»	450
Maniscalco	»	650
Allievo maniscalco	»	450
Sellaio	»	450
Soldato	»	450

Avvertenze.

§ 1. Il deconto è uguale per tutti, e fu stabilito in millesimi 250 dal R. Decreto 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2. Il Trombettiere Maggiore può, dopo dieci anni di servizio in tale qualità, essere pareggiato al Furiere Maggiore (§ 26 *del Regolamento di disciplina militare* 25 *febbraio* 1864).

§ 3. Ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del Reggimento delle Guide comandati in servizio isolatamente da non poter fare l'ordinario in comune è concesso un soprassoldo giornaliero, come è detto al § 138 di questo libro.

Col § 11 delle Avvertenze che fanno seguito alla Tabella *A* annessa al R. Decreto 15 settembre 1866 questo soprassoldo fu esteso ai Sott'Ufficiali. Caporali e Soldati d'ogni reggimento dell'Arma a cavallo che fanno il servizio di Guida.

N. 23.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dell'*Arma d'Artiglieria.

(R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Luogotenente generale	33	333 1/3	1000	»	12000	»
Maggior generale	25	»	750	»	9000	»
Colonnello	19	444 4/9	583	333 1/3	7000	»
Luogotenente colonnello	15	277 7/9	458	333 1/3	5500	»
Maggiore	11	388 8/9	341	666 2/3	4100	»
Aiutante maggiore in 1ª Id. in 2ª Direttore dei conti Ufficiale d'amministrazione Id. di massa e di matricola	Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Medici Veterinari	V. Tabella N. 56.					
Istruttori di equitazione	La paga è determinata all'atto della nomina.					
Capitano di 1ª classe	8	611 1/9	258	333 1/3	3100	»
Id. di 2ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Luogotenente di 1ª classe	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Id di 2ª classe	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	722 2/9	141	666 2/3	1700	»

Avvertenze.

§. 1. Al presidente del Comitato, al Comandante territoriale d'Artiglieria ed al Comandante di Reggimento è inoltre dovuta un'indennità di rappresentanza, come da Tabella N. 1.

§ 2. Agli Ufficiali delle Batterie a cavallo è assegnato il soprassoldo annuo di L. 450 al Capitano, e di L. 300 all'Ufficiale subalterno *(Reale Decreto 15 marzo 1860)*.

Questo soprassoldo è continuato integralmente anche durante le licenze

con perdita di paga *(Dispaccio ministeriale al Comandante del 5° Regg. d'Artigl. in data* 25 *agosto* 1864).

§ 3. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 4. Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2, il quale è però a carico della massa d'economia.

§ 5. Agli Ufficiali può esser talvolta assegnato, in luogo delle indennità di trasferta, un soprassoldo continuativo per un determinato numero di giorni secondo la massima stabilita col R. Decreto 20 giugno 1867 *(a pag.* 439 *del* Giornale Militare) col quale vennero abrogate le disposizioni che concedevano un soprassoldo fisso in alcune località.

La determinazione ministeriale che deve in tale caso emanare per far diritto al soprassoldo indica su quale fondo deve essere pagato.

N. 24.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali*, *Caporali e Soldati dei Reggimenti e delle Compagnie* OPERAI D'ARTIGLIERIA.

(R. Dec. 25 marzo 1852, 20 novembre 1859 e 18 dicembre 1861).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Trombettiere maggiore	1	700
Furiere scudiere	1	500
Sergente trombettiere	1	300
Capo armaiuolo di 1ª cl. (Furiere R. D. 2 maggio 1861)	1	500
Id. di 2ª cl. (Sergente id.)	1	300
Capo sarto e capo calzolaio	»	800
Caporal maggiore	1	»
Caporale trombettiere	1	100
Caporale scudiere	»	750
Vivandiere	»	450
Furiere d'amministrazione e di compagnia	1	500
Sergente d'amministrazione e di compagnia	1	300
Caporal furiere d'amministr. e Caporale — nei regg. da piazza	»	700
id. — id. da campagna	»	750
id. — nel regg pontieri	»	800
id. — nelle compagnie operai	»	800
Trombettiere di 1ª classe	1	»
Id. di 2ª classe (*Paga da cannoniere o pontiere di 1ª cl., Nota 1º marzo 1864*)	»	»
Maniscalco	»	650
Sellaio	»	650
Pontiere di 1ª classe	»	750
Id. di 2ª classe	»	700
Cannoniere di 1ª classe	»	500
Id. di 2ª classe	»	450

Avvertenze.

§. 1. Il deconto è uguale per tutti i gradi, ma varia secondo i Reggimenti, cioè:

Reggimenti da Piazza e Compagnie Operai	Mill.	190
Regg. da Campagna e Pontieri (*meno Batterie a Cavallo*)	»	230
Batterie a Cavallo	»	250

§. 2. Il Trombettiere Maggiore può, dopo dieci anni di servizio in tale qualità, essere pareggiato al Furiere maggiore (§ 24 *del Regolamento di disciplina militare* 30 *ott.* 1859).

§ 3. Quelli cui è affidata la cura dei cavalli e muli godono inoltre il soprassoldo di cent. 5 al giorno per ogni cavallo e mulo (*Tabella a pag.* 210 *del* Giornale Militare 1852, *parte* 1a, *e Nota* 12 *luglio* 1865, *a pag.* 575 *del* Giornale Militare).

N. 25.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati* VETERANI D'ARTIGLIERIA.

(R. Dec. 25 marzo 1852 e 20 novembre 1859).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) AL GIORNO					
	MINIMA		MEDIA		MASSIMA	
	23 anni di servizio o meno		da 23 a 29 anni di servizio		entrando od oltrepassando il 30° anno di servizio	
Furiere maggiore	1	900	1	950	2	»
Furiere	1	400	1	450	1	500
Sergente	1	100	1	200	1	300
Caporale	»	550	»	620	»	700
Cannoniere di 1ª classe	»	450	»	520	»	600
Id. di 2ª classe	»	400	»	430	»	500
Id. di 3ª classe	»	400	»	420	»	450

Avvertenze.

§. 1. Il deconto è uguale per tutti i gradi, e fu stabilito nella proporzione sottoindicata dal R. Decreto 26 febbraio 1865, cioè:

Pei Veterani in . . . . Mill. 170 al giorno
Pei Veterani aggiunti . . . . . . » 190 id.

§ 2. I Sott'Ufficiali, Caporali e Cannonieri che passino Veterani aggiunti hanno diritto al prestito minimo del loro grado, ed al deconto stabilito per gli individui dei Reggimenti da Piazza, cioè di millesimi 190 (§ 6° *del R. Decreto* 21 *giugnò* 1855, *a pag.* 1359 *del* Giornale Militare).

§ 3. I Veterani ed Aggiunti distaccati nelle Fortezze secondarie hanno inoltre diritto al giornaliero soprassoldo di centesimi 50 se Sott'ufficiali, e di centesimi 30 se Caporali e Cannonieri (§ 11 *del suindicato Decreto).*

§ 4. Pel trattamento di quelli comandati per lavori di scritturazione o per servizio di ordinanza, vedasi inoltre la Tabella N. 34.

§ 5. Il loro riparto fra i vari servizi è stabilito colla Nota 5 febbraio 1867 *a pag.* 177 del *Giornale Militare.*

N. 26.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dell'*ARMA DEL GENIO.

(R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Luogotenente generale	33	333 1/3	1000	»	12000	»
Maggior generale	25	»	750	»	9000	»
Colonnello	19	444 4/9	583	333 1/3	7000	»
Luogotenente colonnello	15	277 7/9	458	333 1/3	5500	»
Maggiore	11	388 8/9	341	666 2/3	4100	»
Aiutante maggiore in 1ª Id. in 2ª Direttore dei conti Ufficiale d'amministrazione Id. di massa e di matricola	Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Medici	Paga secondo il grado e la classe — V. Tabella N. 56.					
Capitano di 1ª classe	8	611 1/9	258	333 1/3	3100	»
Id. di 2ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Luogotenente di 1ª classe	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Id. di 2ª classe	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	722 2/9	141	666 2/3	1700	»
—						
Ingegneri civili	Paga indicata dalla Nota 30 aprile 1864, a p. 278 del *Giorn. Milit.* e p. 783 del *Giorn. del Genio.*					

Avvertenze.

§ 1. Al Presidente del Comitato ed al Comandante del Corpo Zappatori è inoltre dovuta una indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2. Le indennità di cancelleria e combustibile ai Comandanti territoriali del Genio ed ai Direttori sono ricordate nella Tabella N. 1.

§ 3. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali Generali ed agli Ufficiali Superiori sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 4. Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2, il quale è però a carico della massa d'economia.

§ 5. Agli Ufficiali può essere talvolta assegnato in luogo delle indennità di trasferta un soprassoldo continuativo per un determinato numero di giorni secondo la massima stabilita col Regio Decreto 20 giugno 1867 (*a pag.* 439 del *Giornale Militare*) col quale furono abrogate le disposizioni che concedevano un soprassoldo fisso in alcune località.

La Determinazione Ministeriale che deve in tale caso emanare per far diritto al soprassoldo indica su quale fondo deve essere pagato.

N. 27.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del* CORPO ZAPPATORI DEL GENIO.

(Art. 15 dei R. Dec. 18 dicembre 1864, a pag. 853 e Specchio F. a pag. 932 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Sergente trombettiere	1	300
Capo armaiuolo di 1ª classe (Furiere, R. Dec. 2 maggio 1861)	1	500
Id. di 2ª classe (Sergente, id.)	1	300
Capo sarto	»	800
Capo calzolaio	»	800
Caporale maggiore	1	»
Caporale trombettiere	1	100
Vivandiere	»	450
Furiere d'amministrazione e di compagnia	1	500
Sergente d'amministrazione e di compagnia	1	300
Caporal furiere e caporale	»	700
Trombettiere di 1ª classe	1	»
Id. di 2ª classe	»	450
Zappatore di 1ª classe	»	500
Id. di 2ª classe	»	450

Avvertenze.

§ 1. Il deconto è uguale per tutti. e fu stabilito in millesimi 186 al giorno dal R. Decreto 26 febbraio 1865.

§ 2. Agli individui ai quali è affidata la cura dei cavalli o muli assegnati ai Reggimenti compete il soprassoldo di cent. 5 al giorno per ogni cavallo o mulo (*Nota* 12 *luglio* 1865, *a pag.* 575 *del* Giornale Militare).

§ 3. I Caporali ed Artisti cui, in seguito alla cessazione della paga speciale di cui godevano anteriormente al R. Decreto 18 dicembre 1864, sia diminuito

il soldo, hanno ragione ad un soprassoldo provvisorio nella proporzione indicata dal § 54 della Circolare 20 dicembre 1864.

§ 4. I sott'Uffiziali, Capi operai, Trombettieri maggiori, Caporali trombettieri, musicanti e vivandieri che non trovarono più posto nel nuovo organico 25 agosto 1867 saranno tenuti in soprannumero allo Stato Maggiore per occupare le vacanze che fossero per avvenire od attendere che sia altrimenti loro provvisto (*N.* 17 *dell'Istruzione* 26 *agosto* 1867, *pag.* 535 *del* Giornale Militare). Continuano perciò a godere le loro respettive competenze.

§ 5. Ai sott'Uffiziali, Caporali e Soldati telegrafisti del Genio è concesso un soprassoldo il quale varia secondo le circostanze (*Nota* 2 *luglio* 1867. *a pagina* 441 *del* Giornale Militare).

N. 28.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati* VETERANI DEL GENIO MILITARE.

(Specchio F, a pag. 932 del *Giorn. Milit.* 1854).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno	
Furiere	1	400
Sergente	1	100
Caporale	»	550
Soldato di 1ª classe	»	450
Id. di 2ª classe	»	400

Avvertenze.

§ 1. Il deconto pei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati veterani del Genio è stabilito in millesimi 166 per ogni giornata dal Reale Decreto 26 febbraio 1865.

§ 2. I Veterani provvisti di paga antica continuano a fruirne a senso del R. Decreto 25 marzo 1852.

§ 3. Quelli comandati per servizio di ordinanza o come Casermieri ricevono inoltre le competenze indicate dalla Tabella N. 34.

N. 29.

TABELLA *delle paghe*
*assegnate agli Ufficiali dell'*ARMA DEI CARABINIERI REALI.

(R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Luogotenente generale	33	333 1/3	1000	»	12000	»
Maggior generale	25	»	750	»	9000	»
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente colonnello	15	555 5/9	466	666 2/3	5600	»
Maggiore	12	777 7/9	383	333 1/3	4600	»
Capitano	9	444 4/9	283	333 1/3	3400	»
Luogotenente	6	666 2/3	200	»	2400	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
Medici	Paga secondo il grado e la classe					
Veterinari	V. Tabella N. 56.					

Avvertenze.

§ 1. A titolo di supplemento stipendio è inoltre concessa la indennità annua per rappresentanza, per trasferta e cancelleria nella somma sotto indicata per ciascun Ufficiale, la quale si conteggia come lo stipendio (*R. Decreto 20 novembre* 1858), cioè:

Al Colonnello	L. 1200
Al Luogotenente Colonnello	» 1200
Al Maggiore	» 900
Al Capitano	» 600
Al Luogotenente	» 500
Al Sottotenente	» 400

(Su queste somme non si esercita la ritenuta stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864, come fu spiegato coll'art. 4 del Regolamento 31 detto per la

esecuzione della detta Legge e col § 1° delle Avvertenze date dal Ministero il 25 gennaio 1865 ma sono soggette alla ritenuta per la tassa sulla ricchezza mobile come è detto nella Nota 19 novembre 1867 a pagina 731 del *Giornale Militare*).

I Medici ed i Veterinari non hanno ragione a questo supplemento (*Vedasi* § 56 *di questo libro*).

La detta indennità per lo scopo speciale per cui è concessa fu sempre conservata distinta dalla paga negli ordinamenti del 9 novembre 1816, 16 ottobre 1822, 28 novembre 1858 e 15 marzo 1860, e non è perciò da calcolarsi negli assegnamenti agli Ufficiali che siano collocati in aspettativa.

§ 2. Al Presidente del Comitato è assegnata l'annua indennità di rappresentanza di L. 3600 (*R. Decreto* 26 *dicembre* 1861, *a pag.* 922 *del* Giorn. Milit.), ed a ciascun Comandante di Legione quella di L. 600.

§ 3. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 4. L'Ufficiale in girata d'ispezione ha diritto alle sotto indicate indennità giornaliere:

Membro del Comitato (*Rimborso a piedi di lista — Art.* 2° *del R. Decreto* 26 *dicembre* 1861);

Comandante	di Legione	L. 11, 90	A ciascuno per ogni Stazione) *R. D.* 28 *nov.* 1858).
Id.	di Divisione	» 8, 85	
Id.	di Compagnia	» 7, 00	
Id.	di Luogotenenza	» 6, 55	

§ 5. Il Sottotenente cui sia affidato il comando temporario di una Luogotenenza ha ragione dal dì della partenza sino a tutto quello del ritorno al seguente trattamento; (*Dispaccio Minist.* 27 *luglio* 1867):

a) all'indennità di via per l'andata e ritorno e per i primi tre giorni del comando temporaneo;

b) al soprassoldo di marcia per i giorni eccedenti i primi tre.

§ 6. Ogniqualvolta l'Ufficiale debba muovere dall'ordinaria sua stanza per ragioni di servizio, e non goda della indennità speciale alle girate d'ispezione, ha diritto come ogni altro Ufficiale all'indennità di via od al soprassoldo di marcia secondo i casi, epperò quando un Ufficiale lascia la sua sede per assistere ai Consigli di leva avrà esso pure diritto al trattamento stabilito dal R. Decreto 27 giugno 1851.

Con Dispaccio ministeriale del 15 ottobre 1867 partecipato alle Legioni con Circolare del Comitato del 22 detto mese fu però stabilito che nelle trasferte entro il perimetro del suo comando, l'Ufficiale non ha diritto alle dette competenze se non quando abbia dovuto pernottare fuori della sua residenza, e che l'indennità di via sarà regolata in ragione di una sola giornata per ogni pernottazione.

§ 7. Pel modo di calcolare le giornate di indennità di via si osserveranno le norme seguenti:

La indennità di via sulle strade ordinarie deve essere regolata secondo il numero delle tappe militari che si contano dal luogo di partenza sino al luogo di destinazione;

Pei tratti di strada nei quali non siano stabiliti i luoghi di tappa militare, si considera quale una tappa ogni tratto di strada di chilom. 25;

Quando la strada a percorrere per raggiungere in un sol tratto la destinazione, oppure per fare una tappa è minore di chilometri 25, vorrà tuttavia considerarsi quale una tappa;

Sulle strade ferrate è considerata una tappa il percorso che si faccia in un giorno sulle ferrovie, qualunque sia il numero dei chilometri.

§ 8. Le competenze degli Ufficiali componenti il Comitato sono conteggiate dalla Legione di Firenze.

§ 9. Le norme con cui sono negli altri Corpi dell'esercito regolate e corrisposte le paghe, le indennità di rappresentanza, i soprassoldi e le pensioni delle decorazioni, le razioni di foraggio ed ogni altra competenza sono da applicarsi ugualmente agli Ufficiali dei Carabinieri Reali, eccettochè le razioni di foraggio in quest'Arma sono calcolate, sì pei cavalli degli Ufficiali che per quelli di truppa, in ragione di Lire 1, 40 caduna razione, meno per la Legione di Cagliari per la quale sono calcolate a Lire 1, 30 caduna.

N. 30.

TABELLA *della paga assegnata ai Sott'ufficiali, e Carabinieri dell'*ARMA DEI CARABINIERI REALI.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno	
Arma a Piedi		
Maresciallo d'alloggio maggiore	3	300
Maresciallo d'alloggio capo	3	300
Maresciallo d'alloggio	2	700
Brigadiere	2	250
Vice-brigadiere	1	900
Carabiniere	1	850
Allievo carabiniere	1	100
Arma a Cavallo		
Maresciallo d'alloggio capo (Disp. minist. 3 marzo 1864)	3	950
Maresciallo d'alloggio	3	350
Brigadiere	2	900
Vice-brigadiere	2	500
Carabiniere	2	450
Allievo carabiniere	1	650

Avvertenze.

§ 1. Il Maresciallo d'Alloggio incaricato del Comando di una Luogotenenza ha diritto alla giornaliera indennità di una lira.

Quello incaricato del Comando di una Sezione ha diritto alla indennità di L. 100 all'anno, che si conteggia in ragione di L. 0, 274 al giorno (*R. Decreto* 28 *novembre* 1858, *a pag.* 1241 *del* Giornale Militare).

§ 2. Per ciaschedun Sott'Ufficiale, e Carabiniere, dell'Arma a cavallo (*eccettuato perciò l'Allievo* è assegnata alla Legione cui appartiene una giornaliera razione di foraggio, che si paga in contanti in ragione di L. 1, 40

al giorno, meno per la Legione di Cagliari alla quale si abbuona in ragione di L. 1. 30.

La detta razione è continuata, qualunque sia la posizione del Carabiniere, quand'anche fosse ditenuto in carcere senza paga, purchè continui ad appartenere all'Arma.

§ 3. Il Sott'Ufficiale che a vece dell'Ufficiale sia comandato per assistere alle estrazioni della leva ha diritto dal dì della partenza sino a tutto quello del ritorno alla propria residenza, alla giornaliera indennità di L. 5 se dell'Arma a piedi, e di L. 3 se dell'Arma a cavallo (*R. Decreto* 28 *novembre* 1858).

§ 4. Tutti gli individui arruolati volontari, o per leva, nell'Arma (meno i surrogati ordinari e gli scambi di numero) hanno ragione all'assegno di primo corredo nella misura seguente, cioè:

L. 200 se Carabiniere a piedi;

L. 450 se Carabiniere a cavallo;

L. 100 se allievo tanto a piedi che a cavallo.

(*Dispaccio minister.* 20 *dicembre* 1864, *e Circolare del Comitato dell'Arma in data* 27 *detto*).

§ 5. Lo stesso assegno è dovuto anche ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati senza distinzione di qualità del primo arruolamento, i quali dai varii Corpi dell'esercito fanno transito nell'Arma.

Si avverta però che coloro i quali passano dagli altri Corpi per terminare la loro ferma, e quelli altri che all'atto del passaggio contraggono l'obbligo di prestare servizio per un tempo minore di anni otto, dovranno, allorchè prendono il congedo, restituire tanti ottavi di assegno quanti sono gli anni intieri rimasti a compiere nell'Arma la ferma degli anni otto stabiliti (*Dispaccio minister.* 27 *aprile* 1863 *e* 20 *dicembre* 1864, *oggetto delle Circolari del Comitato* 31 *maggio* 1863 *e* 27 *dicembre* 1864), essendosi confermate per l'Arma dei Carabinieri col § 22 della Nota 30 maggio 1865 le disposizioni speciali che regolano le restituzioni d'assegno di primo corredo.

Ad abilitare l'individuo alla restituzione suenunciata è operata una mensuale ritenenza sulle sue paghe a favore della sua massa nella proporzione di:

L. 3 se dell'Arma a piedi;

L. 4 se dell'Arma a cavallo.

La ritenenza dell'assegno di primo corredo dovendo essere fatta allorchè l'individuo prende il congedo, cessa perciò ogni obbligo di restituzione quando l'individuo si riassenti nell'Arma, passi in altro Corpo o cessi altrimenti di appartenere all'Arma per condanna, morte, ecc.

§ 6. Il Sott'Ufficiale o Carabiniere che dall'Arma a piedi passa in quella

a cavallo ha diritto al complemento di assegno di primo corredo in L. 250.

L'Allievo allorchè passa Carabiniere effettivo riceve il complemento di assegno di primo corredo fissato per l'Arma di cui va a far parte, cioè:

L. 100 se dell'Arma a piedi;

L. 350 se dell'Arma a cavallo;

L. 250 se dell'Arma a cavallo quando l'assento sia stato come surrogato ordinario, o come cambio di numero (*Dispaccio minister.* 20 *dicembre* 1864 *e Circolare* 27 *detto del Comitato dell'Arma*).

Questi complementi sono considerati quali assegni di primo corredo, epperò avvenendo il caso di restituzione, l'individuo che ha ricevuto il complemento, restituisce in base dell'assegno intiero stabilito per l'Arma.

§ 7. Gli individui arruolati direttamente nell'Arma come volontari, o per leva, qualora siano prosciolti dal servizio prima della scadenza della ferma incontrata, o passino ad altro corpo, non sono obbligati a restituzione alcuna di assegno di primo corredo, essendo cessata per essi ogni condizione di restituzione per effetto del R. Decreto 28 novembre 1858 che la limitò a quelli avuti da altri Corpi ed agli assoldati volontari.

Con Dispaccio Ministeriale del 28 giugno 1865 confermandosi tale principio si è determinato che neppur dovesse essere fatta ritenenza alcuna d'assegno sul conto di massa di coloro che venissero a morire.

§ 8. Quando si debba effettuare la restituzione d'assegno a quelli avuti da altri Corpi che non abbino rinnovata la ferma per anni otto nell'Arma, saranno computati a loro favore gli anni di servizio che avessero prestati nell'Arma dopo ultimata la prima ferma.

§ 9. Il tempo trascorso negli altri Corpi dell'esercito in congedo illimitato è calcolato integralmente per la restituzione dell'assegno di primo corredo (*Dispaccio Ministeriale* 21 *novembre* 1867).

§ 10. Ogni Sott'Ufficiale, Carabiniere ed Allievo comandato di servizio fuori di residenza gode di una indennità di pernottazione nella misura infra indicata:

	ARMA			
	a piedi		a cavallo	
Maresciallo d'Alloggio maggiore o capo	»	600	»	»
Maresciallo d'Alloggio	»	600	»	700
Brigadiere	»	500	»	600
Vice-Brigadiere	»	400	»	500
Carabiniere	»	400	»	500
Allievo Carabiniere	»	400	»	500

§ 11. La detta indennità si corrisponde per ogni notte passata fuori della ordinaria stanza.

Il militare comandato di servizio fuori residenza godrà dell'indennità di pernottazione nella misura a ciascun grado concessa, e per tutte le notti per le quali sta lontano dall'ordinaria sua stanza.

Il militare spedito per qualsiasi motivo in *rinforzo provvisorio* di altra stazione avrà la stessa indennità, continuativa però sino al limite di giorni 30, e se transiterà da una stazione, ov'è per a tempo, ad altra pure provvisoriamente, ricomincerà, ma sempre circoscritta a quel limite, l'indennità di pernottazione a di lui favore.

Tale indennità s'intenderà cessar sempre allorchè il Militare rientra alla stazione cui effettivamente appartiene, vale a dire dal giorno posteriore all'arrivo alla medesima.

§ 12. A quelli che arrestano disertori o renitenti compete la gratificazione di:

L. 25 per l'arresto d'un disertore;

L. 50 per l'arresto d'un renitente in tempo di pace;

L. 100 per l'arresto d'un renitente in tempo di guerra.

Ma qualunque possa essere il numero dei disertori o renitenti arrestati in una sola operazione, non sarà mai assegnato più di un doppio premio a ciascun individuo arrestante.

I premi di cui si tratta si dividono in parti eguali fra gli individui operanti il fermo, che sono descritti nel relativo processo verbale.

Concorrendo la Truppa, le Guardie di Sicurezza Pubblica od altri Agenti all'arresto di un disertore o renitente, il premio sarà diviso per una metà ai Reali Carabinieri e per l'altra metà alla Truppa od agli Agenti suddetti.

§ 13. Le Amministrazioni Legionali possono versare alla massa individuale degli uomini in debito la metà dei premi suddetti, come pure la metà dei premi di contrabbando e delle gratificazioni (*Dispaccio ministeriale 17 marzo* 1865).

§ 14. Il Sott'Ufficiale e Carabiniere ha diritto dopo un determinato numero di anni ad un soprassoldo giornaliero di anzianità, il quale varia secondo il numero di anni e l'Arma in cui serve, come dalla seguente dimostrazione:

a) Di 1° periodo, cioè di cent. 20 nell'Arma a piedi e di cent. 40 nell'Arma a cavallo, allorchè compie otto anni di non interrotto servizio, calcolato anche quello prestato in altri Corpi;

b) Di 2° periodo, cioè di cent. 25 nell'Arma a piedi e di cent. 45 nell'Arma a cavallo dopo dodici anni di continuato servizio, dei quali quattro almeno prestati nell'Arma;

c) Di 3° periodo, cioè di cent. 30 nell'Arma a piedi e di cent. 50 nell'Arma a cavallo dopo sedici anni di continuato servizio, dei quali otto prestati nell'Arma.

Epperciò, qualunque sia il servizio trascorso nelle altre Armi, questo non può mai dar diritto al soprassoldo di secondo o terzo periodo se non dopo che siasi prestato nell'Arma dei Carabinieri il servizio di quattro anni o di otto richiesti per conseguirlo.

Gli anni di servizio per quelli provenienti dalla leva decorrono dal dì del loro assento al Capoluogo di provincia, poichè, a senso del § 840 del Regolamento sul reclutamento, decorre da tale giorno la ferma (*Dispaccio ministeriale* 11 *dicembre* 1864).

Il tempo trascorso in congedo illimitato non costituisce interruzione, e per l'applicazione del soprassoldo è calcolato per metà.

§ 15. Quelli che muovano per motivi di servizio comuni a tutti i Corpi, come per esempio allorchè siano mandati in congedo di convalescenza di sei mesi o più, oppure ammessi nei Corpi sedentari e simili altri casi per cui debbano loro cessare le paghe dell'Arma, hanno essi pure diritto alla indennità di via comune agli altri Corpi, cioè:

Maresciallo d'Alloggio Maggiore e Maresciallo Capo .	L. 2, 500
Maresciallo d'Alloggio	» 2, 000
Brigadiere	» 1, 800
Vice-Brigadiere	» 1, 250
Carabiniere ed Allievo	» 1, 000

Quando poi si tratta di corrispondere la indennità di via ad un congedato, si deve avvertire che compete la indennità di L. 1 soltanto, qualunque fosse il grado del congedato.

La indennità di via sulle strade ordinarie deve essere regolata secondo il numero delle tappe militari che si contano dal luogo di partenza sino al luogo di destinazione.

Pei tratti di strada nei quali non siano stabiliti i luoghi di tappa militare si considera quale una tappa ogni tratto di strada di chilom. 25.

Quando la strada a percorrere per raggiungere in un sol tratto la destinazione, oppure per fare una tappa è minore di chilom. 25, vorrà tuttavia considerarsi quale una tappa.

Sulle strade ferrate è considerata una tappa il percorso che si faccia in un giorno sulle ferrovie, qualunque sia il numero dei chilometri.

§ 16. I Sott'Ufficiali, Carabinieri ed Allievi dell'Arma, siccome quelli che sono considerati in servizio permanente per effetto dell'articolo 233 dello speciale Regolamento del Corpo approvato con Reali Patenti del 16 ottobre

1822, e che debbono continuare a concorrere, anche essendo in licenza, alle spese del rancio, giusta l'art. 77 di detto Regolamento, hanno diritto a ricevere, durante le licenze, nel limite stabilito dal Regolamento, le intiere loro competenze.

Essi hanno inoltre diritto, tanto per l'andata che pel ritorno e qualunque sia il luogo dove si recano in licenza, alla indennità di via sulle strade ordinarie, o, quando ne sia il caso, al trasporto gratuito sulle ferrovie e sul mare, col rispettivo trattamento (*Nota 22 aprile* 1865, *a pagina* 342 *del* Giornale Militare).

La indennità deve essere regolata nella misura e secondo le norme indicate nel § precedente, se non che è dovuta soltanto sino al Capoluogo del Mandamento in cui l'individuo si reca in licenza, e pel ritorno spetta dal Capoluogo di Mandamento sino al luogo di residenza.

La somma dovuta per l'andata in licenza è pagata per cura della Legione, la quale ne fa indicare lo ammontare sul biglietto di licenza, e quella dovuta pel ritorno è buonificata all'individuo al di lui ritorno, o può essergli corrisposta per conto della propria Legione da quella nella cui giurisdizione si reca in licenza o passa per ritornare nella sua residenza, nel qual caso ne è fatta annotazione sul biglietto di licenza. I biglietti di licenza devono essere uniti agli stati delle variazioni affinchè gli Uffici d'Intendenza possano accertare che la indennità fu pagata nella misura dovuta.

Accadendo che uno diserti mentre è in licenza si conteggieranno ugualmente le giornate di paga che possano competergli, e la somma che sopravanzerà dopo di aver supplito alle spese fatte per di lui conto dalla stazione cui era addetto sarà portata in deduzione nel foglio generale delle competenze (*Dispaccio Ministeriale* 14 *dicembre* 1867).

§ 17. Nei casi di traslocazione, sì provvisoria che definitiva e tanto nella periferia della Legione che fuori, ogni Sott'Ufficiale, Carabiniere ed Allievo ha diritto alla indennità di via di una lira al giorno senza distinzione di grado, e tanto sulle strade ordinarie che sulle ferrovie.

Sono da osservarsi pel computo delle giornate le norme indicate per determinare il numero delle tappe dal § 15.

§ 18. Il militare ammesso ai bagni termali è considerato siccome all'ospedale militare, ed ha diritto all'indennità di L. 1 giornaliera, sia per la andata che pel ritorno, la quale indennità è pur corrisposta al militare ammesso a godere dei bagni di Vinadio, pei quali non va soggetto ad alcuna ritenenza sulla propria paga, perchè tenuto a sopperire del proprio alla pensione ivi stabilita.

Per regolare il numero delle giornate di marcia si osserveranno le norme stabilite dal § 15 per le tappe.

§ 19. Lo ammontare delle indennità di via che si corrispondono nei casi indicati dai §§ 15, 16, 17 e 18 è compreso nei fogli delle competenze.

§ 20. Il Sott'Uffiziale, Carabiniere ed Allievo ricoverato nello spedale continua a ricevere le intiere competenze, sotto deduzione di cent. 90 per ogni giornata di cura se il di lui ricovero ha luogo in uno spedale militare, e sotto la deduzione dell'ammontare della retribuzione convenuta dal Consiglio d'amministrazione della Legione, a senso del § 495 del Regolamento 16 ottobre 1822, se il ricovero ha luogo in uno spedale civile.

Lo ammontare delle giornate di cura trascorse negli spedali militari è accreditato dai Consigli delle Legioni al Consiglio degli Spedali (*Nota* 11 *gennaio* 1868 *a pagina* 12 *del* Giornale Militare).

Sulla considerazione però che l'Allievo Carabiniere ha soli cent. 87 disponibili sulla paga, come risulta dal riparto fatto sullo Specchio *B* annesso al Regolamento, fu, con Ministeriale Dispaccio 27 ottobre 1864, determinato che rimanesse sospesa la ritenenza di cent. 3 a favore della massa di soccorso onde compiere in tal modo i cent. 90 per la retribuzione da pagarsi allo Spedale.

Quando il ricovero nello Spedale sia motivato da malattia sifilitica deve inoltre essere fatta la ritenenza di L. 5 sulle paghe a quelli ricoverati negli Spedali militari, e della somma stabilita dalla convenzione a quelli ricoverati negli ospedali civili.

§ 21. I Carabinieri che sieno ricoverati nei Manicomii dovendo cessare di far parte dell'Arma, cessano dal dì del ricovero di aver diritto a competenze, e l'ammontare della loro pensione al Manicomio è direttamente pagato dal Ministero della Guerra (*Disp. minist.* 14 *dicembre* 1864).

§ 22. I Graduati e Carabinieri (*senza distinzione di grado*) che siano comandati di scorta per la esazione delle imposte nell'Isola di Sardegna hanno ragione all'indennità giornaliera:

Di L. 2 allorchè sono comandati di semplice scorta per le esazioni;

Di L. 2, 40 quando fanno le funzioni di soldati alle compulsioni (*Note* 1° *dicembre* 1857, *a pag.* 807, *e* 6 *febbraio* 1858, *a pag.* 228 *del* Giornale Militare).

Il pagamento è a carico del Ministero delle Finanze, ma è anticipato dalla Legione, la quale ne chiede il rimborso a mezzo del Ministero della Guerra.

§ 23. Il Sott'Ufficiale, e Carabiniere chiamato come teste avanti i Magistrati e Tribunali civili, oltre alla continuazione delle ordinarie sue competenze, riceve la indennità stabilita per il teste civile, dagli Agenti demaniali, se deve trasferirsi fuori del Mandamento dove ha residenza, epperò non ha diritto ad altra competenza (*Nota* 25 *marzo* 1864, *a pag.* 184 *del* Giornale Militare).

§ 24. Il Militare ditenuto nella sala di disciplina in attesa di giudizio, e così pure quello che condannato al carcere abbia ottenuto di scontare la pena nella sala di disciplina ha diritto soltanto ai 3/4 di paga, e continua però sempre integralmente la razione di foraggio.

Ammalando un individuo nella sala di disciplina e venendo ricoverato nello Spedale continua ad aver ragione ai soli 3/4 di paga.

§ 25. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati che da un altro Corpo dell'esercito facciano passaggio nell'Arma dei Carabinieri reali debbono essi pure essere soddisfatti di indennità di via dal Corpo perdente, il quale cessa di corrispondere loro ogni altra competenza dal giorno della partenza.

La Legione che riceve l'individuo lo ammette in paga nel giorno dopo l'arrivo (*Nota 6 marzo 1858, a pag. 265 del* Giornale Militare).

§ 26. L'Allievo tanto a piedi che a cavallo ha pure ragione ad un letto da soldato e ad una razione di legna al giorno in chilogr. 1, 25 per ogni giornata di presenza.

§ 27. Il Carabiniere arruolato prima del 25 agosto 1861 che abbia ricevuto l'assegno di primo corredo senza obbligo di restituirlo, che è quanto a dire quello arruolatosi volontariamente nell'Arma od avuto direttamente dalla leva, ha diritto, quando all'atto del congedo fosse in debito alla sua massa, al condono sino alla concorrente della differenza tra l'antico ed il nuovo assegno, cioè di L. 50 se nell'Arma a piedi, e di L. 100 se nell'Arma a cavallo (*Nota 13 ottobre* 1863, *a pag.* 585 *del* Giorn. Militare).

§ 28. Le norme con cui sono negli altri Corpi dell'esercito regolate e corrisposte le paghe, le indennità, i soprassoldi delle decorazioni, le razioni di foraggio ed ogni altra competenza sono da applicarsi anche ai Carabinieri reali, eccettochè in quest'Arma le razioni di foraggio sono calcolate in ragione di L. 1, 40 caduna, meno per la Legione di Cagliari, per la quale sono calcolate in L. 1, 30 caduna razione.

§ 29. Con Dispaccio 4 agosto 1865 fu stabilito che la indennità giornaliera di L. 5 dovuta a senso del § 327 del Regolamento speciale dell'Arma a cadun Carabiniere incaricato di una traduzione continuata, sia pagata dalla rispettiva Legione appena eseguita la traduzione, sempre quando il tradotto dipenda dal Ministero della Guerra e che ne sia buonificato l'importo nel foglio generale delle competenze, mettendovi a corredo lo stato indicante gli individui che eseguirono il servizio ed il nome del tradotto.

§ 30. Ad alcune stazioni dell'Arma poste in località più rigide è corrisposto un assegno in denaro per le legna, il cui ammontare è regolato da apposite disposizioni del Ministero.

§ 31. A tenore del § 46 dello speciale Regolamento d'amministrazione delle Legioni, la massa d'economia deve sopportare il debito di massa dei Carabinieri che passano ad altro Corpo e costituir loro inoltre un fondo di

L. 18. Con Dispaccio ministeriale del 15 ottobre 1865 fu deciso che questa massima sia applicata senza distinzione alcuna di tempo percorso nell'Arma.

§ 32. Quelli comandati di scorta al trasporto di danaro erariale non hanno diritto a speciale trattamento (art. 491 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 25 novembre 1866), ma ricevono le competenze del militare in marcia per servizio (*Dispaccio Ministeriale* 21 *settembre* 1863).

N. 31.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali dello* STATO MAGGIORE *e delle Compagnie di* VETERANI *e di* SOTT'UFFICIALI *delle* CASE REALI INVALIDI.

(R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Maggior generale	25	»	750	»	9000	»
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente colonnello	13	888 8/9	416	366 2/3	5000	»
Maggior relatore	12	500	375	»	4500	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Aiutante maggiore in 1ª	Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Id. in 2ª						
Direttore dei conti						
Ufficiale d'amministrazione						
Medici	Paga secondo il grado e la classe — V. Tabella N. 56.					
Farmacisti						
Capitano	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

Avvertenze.

§ 1. Al Comandante, Maggiore Generale, è inoltre assegnata la indennità di rappresentanza di lire 1800 annue; come è detto al § 4 delle Avvertenze alla Tabella N. 1.

§ 2. Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2, il quale è però a carico della massa di economia.

N. 32.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati dello* STATO MAGGIORE *e delle Compagnie di* VETERANI *e di* SOTT'UFFICIALI *delle* CASE REALI INVALIDI.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Caporale maggiore	»	750
Capo armaiuolo di 1ª classe (Furiere R. D. 2 maggio 1861)	1	400
Id. di 2ª classe (Sergente id.)	1	100
Capo sarto e capo calzolaio	»	450
Vivandiere	»	400
Furiere d'amministrazione e di compagnia	1	400
Sergente	1	100
Sott'ufficiale di 1ª categoria	»	900
Id. di 2ª categoria	»	750
Caporale furiere e caporale effettivo	»	550
Caporale di 1ª classe	»	500
Id. di 2ª classe	»	450
Tamburino	»	500
Soldato	»	400

Avvertenze.

§ 1. Il deconto è uguale per tutti, e fu stabilito in millesimi 166 al giorno con R. Decreto 26 febbraio 1865. a pag. 139 del *Giornale Militare*.

§ 2. Nella Casa Reale Invalidi d'Asti vi sono tuttora alcuni figli di truppa di famiglie di Veterani ed Invalidi prima appartenenti al Governo Pontificio, ai quali è continuata la competenza di cinque baiocchi al giorno (L. 0. 266), e di una razione giornaliera di pane, sino a tanto che, raggiunta l'età di quindici anni, possano essere ammessi in un Battaglione di Figli di Militari.

§ 3. Pel trattamento di quelli comandati pei lavori di scritturazione, o per servizio d'ordinanza, vedasi inoltre la Tabella N. 34.

§ 4. Quelli comandati presso la Reclusione militare per essere impiegati nei servizi delle carceri militari centrali ricevono dalla stessa un supplemento di paga affinchè vengano a godere di quella assegnata al Corpo dei Moschettieri (*Dispacoio Ministeriale 7 maggio* 1867).

N. 33.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Uffiziali, Sott'uffiziali, Caporali e Soldati* INVALIDI *delle* CASE REALI INVALIDI *e* COMPAGNIE VETERANI.

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
Ufficiali (R. D. 15 marzo 1860, p. 271 del *Giorn. Milit.*)						
Capitano	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Luogotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
Sottotenente	3	888 8/9	116	666 2/3	1400	»

Sott'ufficiali, Caporali e Soldati (R. D. 10 febbr. 1855 e 20 novembre 1859).	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Sott'uffiziale di 1ª classe	»	900
Id. di 2ª classe	»	750
Caporale di 1ª classe	»	500
Id. di 2ª classe	»	450
Soldato	»	400

Avvertenze.

§ 1. Il deconto è uguale per tutti i Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati, e fu stabilito in millesimi 156 al giorno con R. Decreto 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2. Al Sott'Ufficiale, Caporale e Soldato cieco o mutilato è inoltre assegnato il giornaliero soprassoldo di cent. 5 *(R. Decreto* 10 *febbraio* 1855, *a pag.* 268 *del* Giornale Militare, *parte 1ª).*

§ 3. Gli Ufficiali dispensati dal Ministero dall'obbligo di residenza al Corpo continuano a ricevere la paga intiera.

§ 4. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati in licenza hanno il trattamento speciale indicato dal § 242.

§ 5. Sotto la denominazione di *Invalidi patentati* sono aggregati alla Casa Reale d'Asti gl'invalidi delle provincie Venete col soldo che avevano dal cessato Governo Austriaco.

N. 34.

TABELLA *degli assegnamenti giornalieri dei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati comandati per lavori di scritturazione o per servizio di ordinanza presso gli Uffizi.*

(RR. Dec. 23 giugno 1861 e 1° giugno 1865).

GRADI		PAGA	SOPRASSOLDO d'Ufficio		RAZIONI di pane	ANNOTAZIONI
Sott'ufficiale	Comandato per lavori di scritturazione o per serv. d'ordinanza al Min. della Guerra, od in qualunque Uff. dipen. dal medesimo	Secondo il grado ed il Corro	»	70	1	L' Amministrazione incaricata del pagamento delle competenze corrisponde cent. 5 pure per ogni giornata di paga a titolo di spese per bucato e barbiere. Non ricevono questo assegno quelli che sono presenti al proprio Corpo od aggregati, perchè le spese per le quali è stabillto l'assegno sono fatte dall'amministrazione del Corpo. Con Dispaccio del 7 febbraio 1837 è stata fatta una eccezione per gli individui della Casa R. Invalidi di Napoli, ai quali si paga l'assegno ancorchè siano in Napoli, con che però non si facciano per essi le spese pel bucato e pel barbiere.
Caporale . .			»	70	1	
Soldato . . .			»	70	1	
Sott'ufficiale	Presso Uffici non dipendenti dal Minist. della Guerra.	Le competenze sono corrisposte per cura ed a carico dei Ministeri dai quali dipendono gli Uffici, tranne il deconto (assegno Vestiario) che continua ad essere corrisposto dal Corpo secondo le norme stabilite dal Regolamento di contabilità ed amministrazione dei Corpi.				
Caporale . .						
Soldato . . .						

Avvertenze.

SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI DELLE CASE R. INVALIDI.

§ 1° Le competenze dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati delle Case Reali degli Invalidi comandati per lavori di scritturazione o per servizio d'ordinanza presso il Ministero della Guerra e gli Uffici dipendenti, come pure le competenze di quelli che fanno servizio di casermiere, sono conteggiate dai rispettivi Consigli d'Amministrazione e corrisposte dal Comando

Militare della Provincia o della Piazza, nella cui circoscrizione trovasi l'Ufficio presso il quale sono comandati.

Nei luoghi in cui non vi siano Comandi Militari e vi si trovi un Corpo o Distaccamento, il Consiglio d'amministrazione della Casa Reale Invalidi potrà incaricarlo di pagare per suo conto le competenze senza che occorra di mettere perciò gli individui in aggregazione al medesimo.

Il Corpo che ha pagato ripete il rimborso dalla Casa Reale Invalidi inviando alla stessa l'Elenco modello N. 13 dell'Istruzione 20 dicembre 1864, al quale effetto la Casa Reale trasmette gli stampati occorrenti.

§ 2. Il montare delle razioni di pane, che non prelevano in natura gli individui comandati quali scrivani ed ordinanze, è richiamato in buonificazione sulla parte terza del foglio generale delle competenze ed applicato alla categoria Paghe, la quale sopperisce al pagamento in contanti delle predette razioni conteggiato sugli Elenchi modello N. 13 dell'Istruzione predetta.

Il montare dell'assegno giornaliero di cent. 5 per le spese di bucato e del barbiere emergente dai predetti Elenchi sarà fatto passare alla scadenza d'ogni trimestre dalla massa d'economia alla categoria Paghe.

Lo ammontare della competenza di legna e della indennità ben armato ed arredi rimane a beneficio della massa di economia della Casa Reale degli Invalidi cui appartengono gli individui.

§ 3. I Sott'ufficiali e Caporali Veterani delle Case Reali d'invalidi comandati presso la Reclusione militare per essere adibiti nei servizi delle carceri militari centrali ricevono dalla stessa un supplemento di paga onde possano godere di quella assegnata al Corpo dei Moschettieri e non hanno perciò diritto a verun soprassoldo d'ufficio (*Disp. Minist.* 7 *maggio* 1867).

§ 4. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati comandati quali ordinanze presso altri Ministeri ed uffici non dipendenti dal Ministero della Guerra non ricevono alcuna competenza, tranne il deconto, in qualunque posizione si trovino.

Venendo ricoverati nello Spedale continuano a ricevere dall'ufficio cui sono addetti le loro competenze, deduzione fatta però di cent. 90 per ogni giornata di cura devoluti all'Amministrazione dello Spedale (*Nota* 5 *ottobre* 1864 *a pagina* 680 *del* Giornale Militare).

§ 5. Con Circolare del 24 dicembre 1866 e Nota 9 febbraio 1867 furono stabilite norme per regolare il numero dei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati comandati pel servizio d'ordinanza presso gli uffici.

VETERANI DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA.

§ 6. Le competenze dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati Veterani dell'Arma d'Artiglieria sono conteggiate e corrisposte per cura del Consiglio d'Amministrazione delle Compagnie Operai e Veterani istituito presso la Direzione territoriale d'Artiglieria di Torino.

Nulla è per essi variato in quanto al soprassoldo d'ufficio, il quale continuerà ad essere pagato nella misura stabilita, e secondo le istruzioni speciali per essi emanate.

Il detto Consiglio applica alla massa di economia lo ammontare della competenza di legna e delle varie indennità e corrisponde a ciascun individuo non convivente all'ordinario delle Compagnie, l'assegno di centesimi 5 come è prescritto dal precitato R. Decreto 1° giugno 1865.

Con Nota del 5 febbraio 1867 a pag. 177 del *Giornale Militare* fu stabilito il quadro di assegnazione di questi Veterani ai varii uffici.

VETERANI DELL'ARMA DEL GENIO.

§ 7. Le competenze dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati Veterani dell'Arma del Genio sono conteggiate e corrisposte dall'Ufficio di Contabilità del Comitato dell'Arma, fatta soltanto eccezione del deconto il quale continua ad essere conteggiato dal Corpo di Zappatori del Genio cui gli individui appartengono.

Il soprassoldo però dei Casermieri non è compreso nei fogli nominativi delle competenze, ma conteggiato nel modo indicato dall'art. 6 del Regolamento 2 marzo 1862 nella misura stabilita dalla Nota 4 agosto 1865.

Le somme cui ammonterà la competenza delle legna e le indennità infermeria uomini, e bene armato ed arredi, non dovendo essere pagate agl'individui, saranno trimestralmente fatte passare per mezzo del Quartier Mastro al corpo Zappatori cui sono effettivi i Veterani onde essere applicate alla massa di economia.

SOTT'UFFICIALI, CAPORALI E SOLDATI D'ALTRI CORPI.

§ 8. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati d'altri Corpi destinati per lavori di scritturazione, ed eccezionalmente pel servizio anche d'ordinanza, ricevono le competenze loro dal Corpo rispettivo, e quelli disgiunti dal loro Corpo le ricevono da quello cui siano stati aggregati.

Sì gli uni che gli altri hanno diritto al soprassoldo d'Ufficio di centesimi 70 stabilito dal precitato Decreto, e potranno essi pure ricevere la razione di pane in contanti quando per la specialità del servizio siano dispensati dal convivere alla mensa dei Sott'Ufficiali, o partecipare al rancio della truppa.

In nessun caso è loro dovuto l'assegno di cent. 5, perchè alle spese di bucato e di barbiere provvede il Corpo rispettivo o quello cui sono aggregati.

DISPOSIZIONI COMUNI.

§ 9. Gli individui comandati per lavori di scritturazione o per servizio di ordinanza a qualunque Corpo appartengano, devono sempre essere alloggiati in locali del Governo, o dallo stesso presi a pigione, e ricevere la fornitura di letti stabilita per la truppa.

Nei casi rarissimi in cui taluno non possa essere alloggiato, il Comandante Generale della Divisione sulla proposta del Capo d'ufficio, presso il quale è comandato l'individuo, accompagnata dalla dichiarazione della Direzione del Genio in cui risulti della impossibilità di somministrare l'alloggio, permetterà che l'individuo si procuri a proprie spese l'alloggio, ed in tal caso autorizza per iscritto la concessione della indennità di alloggio stabilita dalla Tabella annessa al R. Decreto 23 giugno 1861, in ragione di cent. 25 al giorno, coll'aumento di cent. 5 quando non ricevesse neppur il letto.

Questa indennità sarà corrisposta assieme alla paga e conteggiata nello stesso modo, ed affinchè risulti sempre della regolarità del pagamento, sarà unita una copia dell'autorizzazione al primo stato di pagamento, e ne sarà ricordata la data negli stati dei pagamenti successivi.

§ 10. I detti individui quando vengano ricoverati negli Spedali, od ottengano una licenza riceveranno lo stesso trattamento che è stabilito pei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati dell'esercito, essendo stata abrogata ogni eccezione colle Note 5 febbraio 1863 e 22 aprile 1865, epperciò cesserà loro anche il soprassoldo d'ufficio.

È mantenuta la sola eccezione per la indennità di alloggio, la quale sarà continuata anche durante le giornate di ricovero nello Spedale e di licenza.

§ 11. Assieme alle competenze saranno pure corrisposti a quelli che vi abbiano diritto:

a) Il soprassoldo annesso alle decorazioni;

b) Il capo-soldo di anzianità, secondo la provenienza loro ed il periodo d'anni di servizio;

c) Il soprassoldo provvisorio concesso a taluni in compenso della differenza paga.

Il deconto (assegno per il vestiario) non sarà corrisposto alla mano col prestito, ma sarà accreditato sulla massa individuale del Corpo, il quale lo conteggerà nei modi prescritti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dei Corpi, somministrando loro gli oggetti di cui siano per abbisognare.

§ 12. Quando in difetto di Militari Veterani il Ministero permetta di valersi eccezionalmente dell'opera di individui già provvisti di pensione di ritiro, od autorizzi di valersi provvisoriamente dell'opera di borghesi, sarà in tal caso determinato quale assegnamento giornaliero dovrà loro essere corrisposto.

Tale assegnamento sarà pagato e conteggiato secondo le norme stesse prescritte per le ordinanze appartenenti alle Case Reali degli Invalidi e compreso ne' suoi conti.

§ 13. Tuttavolta che un Sott'Ufficiale, Caporale o Soldato debba essere pagato dal Comando Militare, il Corpo cui appartiene dovrà sollecitamente trasmettergli uno specchio particolareggiato delle competenze.

Il Comando Militare non farà alcun pagamento se prima non avrà ricevuto lo Specchio delle competenze, e ne solleciterà occorrendo la spedizione.

Quando però occorra dislocazione di individui da una ad altra Provincia o Piazza, la spedizione di questo stato sarà fatta dal Comando Militare dal quale parte l'individuo.

§ 14. I Sott'Ufficiali che ricevevano un soprassoldo maggiore di quello stabilito col R. Decreto 1° giugno 1865 continuano a goderlo (*Dispaccio ministeriale* 21 *luglio* 1865).

§ 15. Ai Sott'Ufficiali o Caporali comandati per servizio di portinaio sono dovuti gli stessi vantaggi stabiliti da questa Tabella per quelli che fanno servizio d'ordinanza (*Dispaccio ministeriale* 10 *ottobre* 1865).

§ 16. Il Sott'Ufficiale portinaio al Laboratorio Chimico-Farmaceutico ha diritto ad una seconda razione di pane, a tenore dell'art. 11 delle Norme 20 marzo 1856, a pag. 303 del *Giornale Militare*; ma dopo che le norme di conteggio per le razioni di pane furono d'ostacolo alla continuazione di questo vantaggio, fu stabilito, con Dispaccio ministeriale del 3 settembre 1865, che gli siano invece pagati cent. 25 al giorno da conteggiarsi qual competenza casuale.

N. 35.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali del Corpo dei* CACCIATORI FRANCHI.

(R. Dec. 25 luglio 1864, a pag. 473 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente colonnello	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Aiutante maggiore in 1°	Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Id. in 2°						
Direttore dei conti						
Ufficiale d'amministrazione						
Id. di massa e di matricola						
Medici	Paga secondo il grado e la classe — V. Tabella N. 56.					
Capitano di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Id. di 2ª classe	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

Avvertenze.

§ 1. Al Comandante del Corpo è inoltre assegnata un'indennità di rappresentanza come da Tabella N. 1.

§ 2. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali superiori sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3. Il soprassoldo per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2, ed è a carico della massa di economia.

§ 4. Agli Ufficiali è inoltre assegnato in compenso del servizio speciale del

Corpo, il sotto indicato soprassoldo annuo da conteggiarsi come lo stipendio:

Colonnello	L.	600
Luogotenente Colonnello	»	500
Maggiore	»	400
Capitano	»	360
Luogotenente	»	300
Sottotenente	»	240

Questo soprassoldo è stabilito dalla Tabella N. 2 annessa ai R. Decreto 25 luglio 1865. e compete pure agli Aiutanti Maggiori oltre quello stabilito per la carica speciale. Non è dovuto al Direttore dei Conti, agli Ufficiali d'Amministrazione, di Massa e di Matricola, i quali hanno soltanto ragione a quello stabilito per la carica speciale; non compete nemmeno ai medici (Vedasi § 56 di questo libro).

NB. Con R. Decreto del 9 febbraio 1868 vennero sostituite al Corpo dei Cacciatori Franchi alcune Compagnie di disciplina colle competenze stabilite per l'Arma di Fanteria e col soprassoldo seguente:

Capitano	L.	500	all'anno.
Luogotenente	»	400	all'anno.
Sottotenente	»	300	all'anno.
Sott'Uffiziale	Cent.	40	al giorno.
Caporale e Tamburino	»	20	al giorno.

N. 36.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati del Corpo dei* CACCIATORI FRANCHI.

(R. Dec. 25 luglio 1864, a pag. 473 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Capo musica	1	400
Sergente trombettiere (Disp. minist. 14 novembre 1867)	1	300
Sergente tamburino	1	130
Capo armaiuolo di 1ª classe (Furiere R. D. 2 maggio 1861)	1	400
Id. di 2ª classe (Sergente id.)	1	100
Capo sarto e capo calzolaio	»	450
Caporale maggiore	»	750
Caporale trombettiere	»	750
Caporale tamburino	»	600
Vivandiere	»	400
Furiere d'amministrazione e di compagnia	1	400
Sergente d'amministrazione e di compagnia	1	100
Caporale furiere d'amministrazione e di compagnia	»	550
Trombettiere	»	600
Tamburino	»	500
Soldato	»	400

Avvertenze.

§ 1. Il deconto è uguale per tutti, e fu stabilito in millesimi 166 al giorno col R. Decreto 26 febbraio 1865.

§ 2. Ai Sott'Ufficiali e Caporali in compenso del servizio speciale del Corpo, è inoltre assegnato il sottoindicato soprassoldo che si conteggia assieme alla paga (*Tabella N. 2 annessa al R. Decreto* 25 *luglio* 1864):

Sott'Ufficiale, escluso il Capo Operaio . . Cent. 30 al giorno
Caporale . . . . » 15 id.

Continuano a goderne quelli che siano ammessi pel corso annuale alla Scuola normale (*Dispaccio Ministeriale* 8 *febbraio* 1867).

Vedasi la nota apposta alla Tabella N. 35 per la sostituzione di Compagnie di disciplina a questo Corpo

N. 37.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali del Corpo del* **TRENO D'ARMATA.**

(R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Colonnello	19	444 4/9	583	333 1/3	7000	»
Luogotenente colonnello	15	277 7/9	458	333 1/3	5500	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Ufficiale a disposizione						
Aiutante maggiore (contabile)						
Direttore dei conti						
Ufficiale di matricola	Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Id. d'amministrazione						
Id. per la contabilità delle compagnie						
Id. di carreggio						
Veterinari	Paga secondo il grado e la classe — Vedasi Tab. N. 56.					
Capitano	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Luogotenente	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Sottotenente	4	722 2/9	141	666 2/3	1700	»

Avvertenze.

§ 1. Al Comandante del Corpo è inoltre assegnata un' indennità di rappresentanza, come da Tabella N. 1.

§ 2. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3. Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2, il quale è però a carico della massa di economia.

N. 38.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'ufficiali, Caporali e Soldati del* TRENO D'ARMATA.

(R. Dec. 25 marzo 1852, a pag. 189 del *Giorn. Milit.*, Parte 1.a;
R. Dec. 20 novembre 1859, a pag. 791 del *Giorn. Milit.*).

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Sergente trombettiere	1	200
Caporale maggiore	»	850
Caporale carradore	»	700
Carradore di 1ª classe	»	500
Id. di 2ª classe	»	450
Furiere d'amministrazione e di compagnia	1	500
Sergente d'amministrazione e di compagnia	1	200
Caporale furiere d'amministrazione e di compagnia	»	700
Caporale	»	700
Trombettiere di 1ª classe	»	700
Id. di 2ª classe	»	450
Maniscalco	»	650
Sellaio	»	450
Soldato	»	450

Avvertenze.

§ 1. Il deconto è uguale per tutti, e fu stabilito in millesimi 250 al giorno con R. Decreto 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2. I Capi operai che non trovarono posto nel nuovo organico del Corpo sono tenuti in soprannumero allo Stato Maggiore fintantochè si provveda a loro riguardo (*Art.* 18, *N.* 12 *dell'Istruzione* 15 *maggio* 1867, *pag.* 382 *del* Giornale Militare). Continuano perciò a godere le loro rispettive competenze.

§ 3. Ai Soldati di 1ª classe che attualmente sono sotto le armi sarà continuato il soldo assegnato per tale classe: ma questa categoria essendo soppressa, i Soldati già di 1ª classe che ritornassero sotto le armi saranno considerati e trattati come Soldati di 2ª classe (*Art.* 18, *N.* 13 *dell'Istruzione sopra indicata*).

N. 39.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali del* CORPO D'AMMINISTRAZIONE.

(R. Dec. 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Colonnello	18	333 1/3	550	»	6600	»
Luogotenente colonnello	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Maggiore	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Maggiore relatore (*R. D. 6 settemb. 1860, pag. 961 del* Giorn. Milit.)	12	500 »	375	»	4500	»
Aiutante maggiore	Paga secondo il grado e la classe e soprass. come da Tab. N. 2.					
Direttore dei conti						
Ufficiale d'amministrazione						
Id. di massa e di matricola						
Medici	Paga secondo il grado e la classe Vedasi Tab. N. 56.					
Capitano di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Id. di 2ª classe	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Luogotenente	5	»	150	»	1800	»
Sottotenente	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

Avvertenze.

§ 1. Al Comandante del Corpo è inoltre assegnata un'indennità di rappresentenza di L. 400 annue, come da Tabella N. 1.

§ 2. Le razioni di foraggio spettanti agli Ufficiali superiori, sono indicate nella Tabella N. 8.

§ 3. Il soprassoldo stabilito per gli Ufficiali, i quali coprono cariche speciali, è quale appare dalla Tabella N. 2, ed è a carico della massa di economia.

N. 40.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati del* CORPO D'AMMINISTRAZIONE.

(R. Dec. 25 marzo 1852, a pag. 180 del *Giorn. Milit.*, Parte 1.a; R. Dec. 20 novembre 1859, a pag. 791 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA (PRESTITO) al giorno	
Furiere maggiore	2	»
Furiere d'amministrazione	1	400
Furiere	1	400
Sergente d'amministrazione	1	100
Sergente	1	100
Capo armaiuolo di 1ª cl. (Furiere R. D. 2 maggio 1861)	1	400
Id. di 2ª cl. (Sergente id.)	1	100
Caporale maggiore	»	750
Caporale d'amministrazione	»	550
Caporale tamburino	»	600
Caporale	»	550
Tamburino	»	500
Soldato di 1ª classe	»	450
Id. di 2ª classe	»	400

Avvertenze.

§ 1. Il deconto è uguale per tutti, e fu stabilito in millesimi 166 al giorno con R. Decreto 26 febbraio 1865, a pag. 193 del *Giornale Militare*.

§ 2. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati comandati presso gli Spedali ricevono dagli stessi ogni loro competenza, eccettuato il solo deconto che si continua a conteggiare dal Corpo essendo considerati quali aggregati agli Spedali.

§ 3. Quelli comandati presso i Magazzini delle Sussistenze ricevono un soldo

speciale dalle Direzioni dei Magazzini, ed il deconto è continuato dal Corpo considerandosi parimente quali aggregati.

§ 4. Per gli individui d'altri Corpi comandati in esperimento sì presso i Magazzini delle Sussistenze che presso gli Spedali, il Corpo d'Amministrazione richiama sul foglio generale delle competenze la indennità bene-armato ed arredi e la indennità infermeria unendovi uno stato nominativo (*Dispaccio ministeriale* 4 *agosto* 1865).

N. 41.

TABELLA *delle paghe assegnate agli Ufficiali del* CORPO DEI MOSCHETTIERI *addetto alla Reclusione Militare.*

(R. Dec. 18 dicembre 1864, a pag. 871 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Comandante Maggiore relatore Maggiore	Paga del grado nell'Arma di Fanteria.	Non ha però diritto alle razioni di foraggio (§ 8 delle Avvertenze alla Tabella annessa al R. Dec. 10 novembre 1867).
Capitano Luogotenente Sottotenente	Paga del grado e della cl. nell'Arma di Fanteria.	
Medici Farmacisti	Paga del grado e della cl. nel Corpo sanitario.	
Cappellano	L. 1800.	

Avvertenze.

§ 1. Il Comandante, oltre alla paga del suo grado, ha pur ragione all'annua indennità di rappresentanza di L. 600 qual Comandante di Corpo.

§ 2. I Capitani e gli Ufficiali subalterni hanno ragione, a carico della massa di economia, all'annuo soprassoldo di lire 300 i Capitani, e di lire 200 i Luogotenenti e Sottotenenti.

§ 3. L'Aiutante Maggiore, il Direttore dei Conti, gli Ufficiali d'Amministrazione, di Massa e di Matricola continueranno inoltre a ricevere, a carico della massa di economia, il soprassoldo speciale della carica, cioè L. 200

l'Aiutante Maggiore, L. 300 il Direttore dei Conti se Capitano, e L. 600 se subalterno, e L. 150 gli altri.

§ 4. Gli Ufficiali Comandanti delle Succursali con laboratorii, avendo l'Amministrazione dei diversi Distaccamenti, oltre a tutte le altre incumbenze inerenti alla carica, godranno altresì dell'annua indennità di L. 300, che sarà pure a carico della massa di economia.

§. 5. Semprequando gli Ufficiali non possano avere l'alloggio nello stabilimento, riceveranno in compenso la sottoindicata indennità a carico della massa di economia:

L. 400 il Comandante;
» 300 il Maggiore;
» 200 i Capitani, gli Ufficiali Sanitari ed il Cappellano;
» 150 gli Ufficiali subalterni ed i Farmacisti.

§ 6. Le norme di conteggio pel soprassoldo annesso alle medaglie, come pure per le pensioni ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia stabilite pei Corpi dell'Esercito, sono pure applicabili agli Ufficiali del Corpo Moschettieri.

NB. Con Dispaccio ministeriale si è deciso che fra gli Ufficiali d'Amministrazione devono pure essere annoverati gli Ufficiali incaricati della Contabilità dell'Ospedale e dell'accasermamento, ai quali compete, come già era stabilito per Decreto Reale 30 ottobre 1862, il soprassoldo di L. 150 all'anno a carico della massa di economia.

N. 42.

TABELLA *della paga* (prestito) *assegnata ai Sott'Ufficiali, Caporali e Moschettieri del* CORPO DEI MOSCHETTIERI *addetto alla Reclusione Militare.*

(R. Decreto 18 dicembre 1864).

GRADO	PAGA giornaliera		Razioni di pane al giorno	ANNOTAZIONI
Furiere maggiore	3	»	1	
Capo-musica	2	60	1	
Furiere d'amministrazione e di compagnia	2	60	1	
Sergente d'amministrazione e di compagnia	2	20	1	
Caporale maggiore	1	90	1	
Caporale d'amministr. e di comp. .	1	70	1	
Moschettiere	1	50	1	

Avvertenze.

§ 1. Agli individui che si arruolano volontari nel Corpo dei Moschettieri della Reclusione militare compete l'assegno di primo corredo in L. 150.

§ 2. I Sott'Ufficiali, Caporali e Moschettieri in marcia per trasferirsi per servizio dall'un luogo all'altro, non hanno diritto a soprassoldo di marcia, nè ad indennità di via, ma continuano ad avere intiere le competenze loro in paga e pane, con ragione altresì all'alloggio militare in marcia.

Essi godranno pure del trasporto gratuito sulle ferrovie lungo il cammino che devono percorrere.

§ 3. Quelli che siano ricoverati nell'Ospedale continueranno a ricevere la paga intiera sotto deduzione di cent. 90 per caduna giornata di cura, a

beneficio del Governo, oppure della massa di economia se il ricovero ha luogo nello Spedale del Corpo.

Indipendentemente dalla ritenenza di cent. 90 per caduna giornata di cura, si farà pur quella di lire 5 ai malati di morbo sifilitico.

§ 4. Le razioni di pane che per eccezione alla massima si dovevano continuare al Moschettiere ricoverato nello Spedale, come era indicato negli specchi annessi ai RR. Decreti 8 ottobre 1862 e 18 dicembre 1864 furono tolte dal § 3 della Nota che fa seguito al R. Decreto del 30 aprile 1865.

§ 5. Gli individui destinati a passare nei Moschettieri dagli altri Corpi dovranno prima del loro definitivo passaggio farvi un esperimento di mesi tre.

Durante l'esperimento avranno le competenze da Moschettiere, che riceveranno dalla Reclusione militare, e quindi cesserà loro ogni competenza (compreso il deconto) dai rispettivi Corpi (*Vedasi anche il* § 4 *della Nota* 13 *maggio* 1865).

§ 6. Ai Sott'Ufficiali, Caporali e Moschettieri è somministrato il letto compiuto con mobili per l'accasermamento a spese della massa d'economia. mediante una ritenuta per ogni giornata di presenza sulle loro paghe a favore della detta massa.

§ 7. La massa individuale è di L. 150 pei Sott'Ufficiali. Caporali e Moschettieri.

Sottostanno per formare la massa ora detta ad una ritenenza giornaliera sulla loro paga dai 30 ai 40 centesimi, se trattasi di Sott'Ufficiali, dai 20 ai 25 centesimi se trattasi di Caporali e Moschettieri.

Tale ritenenza cessa semprequando la massa abbia compiuto il fondo stabilito, e ricomincia ogni volta che per spese succedute tale fondo non sia compito.

§ 8. Le razioni di pane, che nei casi previsti dai regolamenti non possono essere prelevate in natura, saranno abbuonate in contanti a centesimi 25 caduna secondo le norme prescritte per gli altri Corpi di truppa.

§ 9. Sono applicabili alle compagnie Moschettieri le norme che regolano negli altri Corpi il conteggio del soprassoldo annesso alle medaglie.

§ 10. Il Moschettiere che fa passaggio in altro Corpo cessa di aver ragione alla paga da Moschettiere dal giorno stesso della sua partenza, e riceve dalla Reclusione la indennità di via se la posizione in cui si trova all'atto del passaggio gliene dà il diritto (§ 51 *dell'Istruzione sull'amministrazione e contabilità della Reclusione Militare. Ediz.* 1857.)

§ 11. Alle spese di bucato e del barbiere si provvede colla massa d'economia dello stabilimento (*Art.* 3 *del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864).

§ 12. I Sott'ufficiali, Caporali e Soldati delle Case Reali degli Invalidi comandati presso la Reclusione militare per essere impiegati nei varii

servizi delle carceri militari centrali ricevono dal Consiglio d'Amministrazione della Reclusione militare un supplemento di paga acciò vengano a godere di quella stabilita pel Corpo dei Moschettieri, da conteggiarsi nel foglio nominativo delle competenze (*Dispaccio Ministeriale* 9 *maggio* 1867). Essi non hanno perciò diritto al soprassoldo che si corrisponde a quelli comandati per servizio d'ordinanza.

N. 45.

TABELLA *delle competenze assegnate pei* Soldati ditenuti *nella* RECLUSIONE MILITARE.

(R. Dec. 2 dicembre 1852, 11 settembre 1853 e 18 dicembre 1864).

	COMPETENZA GIORNALIERA				
	Razioni di pane	Assegno pel mantenimento		Indennità pel vestiario	
Recluso sano	1	»	»	»	09
Recluso ammalato	»	»	70	»	09

Avvertenze.

§ 1. Alle spese di mantenimento e di casermaggio dei reclusi sani, e quelle di culto, d'istruzione, cancelleria, di provvista e manutenzione di attrezzi, di bucato e barbiere, ed alle gratificazioni agli scrivanelli ed altri, per le quali erano fatti speciali assegnamenti, si provvede coi fondi della massa di economia della Reclusione (*Art.* 3 *del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864).

§ 2. Il recluso che sia ditenuto nelle celle ordinarie in attesa di giudizio è privato, dal giorno della ditenzione, dell'assegno di cent. 9 pel vestiario, che però gli è bonificato quando il giudizio riesca a lui favorevole.

Quello che sia rimesso alle carceri comuni è privato d'ogni competenza, e solo quando ne esca assolto gli è fatta la buonificazione del detto assegno.

§ 3. Il recluso liberato ha diritto alla indennità di via per raggiungere il

Corpo al quale è destinato, il cui ammontare è corrisposto dalla Reclusione e conteggiato nel foglio delle competenze.

È però privo della indennità di via quello che è consegnato ai Carabinieri Reali onde essere tradotto al Corpo.

§ 4. Non è assegnata alcuna competenza di legna pei reclusi, dovendosi sopperire a siffatta spesa coi fondi della massa di economia della Reclusione Militare.

§ 5. Le competenze dei reclusi sono dimostrate per mezzo di un foglio nominativo per ogni trimestre e per ogni compagnia in cui i medesimi sono scompartiti.

§ 6. I detenuti nelle Carceri Militari centrali sono pure amministrati dalla Reclusione Militare secondo le norme stabilite dal Regolamento provvisorio approvato il quale è in vigore dal 1° aprile 1867.

§ 7. È per essi compilato un foglio delle competenze per ogni Carcere Militare centrale, e le competenze sono identiche a quelle dei reclusi.

§ 8. Sì ai reclusi che ai ditenuti è pure somministrato un quarto di razione di pane per la zuppa.

N. 44.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale di governo e di amministrazione presso la* R. MILITARE ACCADEMIA.

(R. Dec. 10 ottobre 1867, a pag. 647 del *Giorn. Milit.*)

GRADO E CÁRICA	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Personale militare superiore		
Comandante gen. (Uffiz. gen.)	Paga del grado	Oltre l'annua indennità di rappresentanza in L. 1800.
Direttore delle Istruzioni milit. e Relatore del Consiglio d'amministrazione (Ufficiale superiore).	Paga del grado nella fanteria	
Capitani / Luogotenenti / Sottotenenti } di Compagnia	Paga del grado nella fanteria	Oltre il soprassoldo speciale per tale carica di L. 300 se Capitano, e di L. 600 se Luogotenente.
Direttore dei conti ed economo (Capitano o Luogotenente)		
Aiutante maggiore (Luogoten.)		Oltre il soprassoldo speciale per tale carica di L. 150.
Aiutante di contabilità } civili	900	Aumento del decimo per ogni quinquennio compiuto di servizio effettivo nell'Istituto.
Infermiere maggiore } civili	600	
Personale militare inferiore.		
Sott'ufficiali	Competenze del grado nella fanteria	Oltre l'alloggio ed il vitto a carico dell'Istituto.
Caporali		
Soldati		
Personale pel servizio interno		
(A carico dei fondi dell'Accademia)		

Gli Uffiziali ed impiegati non militari avranno alloggio nell'Accademia per quanto le condizioni del locale lo permettano, senzachè sia concessa veruna indennità a chi non ne possa essere fornito. Gli Ufficiali godranno pure (ad eccezione del Comandante) della mensa comune a carico dell'Istituto; sarà corrisposto dall'Istituto stesso un soprassoldo in ragione di annue L. 600 agli Ufficiali sia superiori, sia inferiori, che dal Comandante fossero per ispeciali circostanze dispensati dal convivere alla mensa comune.

Avvertenze.

§ 1. Agli Ufficiali sono dovute le razioni di foraggio stabilite pel rispettivo grado e per l'Arma cui appartengono (§ 5° *delle avvertenze alla tabella annessa al R. D. 10 novembre 1867*).

§ 2. Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per ispeciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura (*Nota 30 maggio 1865*).

§ 3. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

§ 4. Le razioni di pane e di legna, le quali sono annoverate fra le competenze del grado nella fanteria cui ha diritto il personale inferiore militare, a tenore del R. Decreto 30 dicembre 1865, non sono dovute agli individui, ma costituiscono un provento delle masse di viveri, e di economia dell'Istituto, il quale provvede ad essi il vitto (§§ 4 e 2 *delle Istruzioni che fanno seguito ai RR. Decreti 20 marzo e 30 aprile 1865*).

§ 5. Le dette razioni, quando non siano prelevate in natura, sono buonificate in contanti nella parte terza del foglio generale delle competenze al prezzo stabilito nel bilancio, cioè in ragione di:

Millesimi	250	ogni razione	di pane
id.	033,75	id.	di legna

E parimente le piazze di letto sono buonificate in contanti al prezzo stabilito nel bilancio, in ragione di millesimi 035 per ogni piazza.

§ 6. Per le razioni di foraggio e le altre indennità vedansi le Tabelle relative.

N. 45.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'insegnamento presso la* R. MILITARE ACCADEMIA.

(R. Dec. 10 ottobre 1867, a pag. 647 del *Giorn. Milit.*)

CARICA	Assimil. a gradi miltari	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Direttore degli studi (Uff. sup.)	. . .	Paga del gr. ed arma	Oltre l'alloggio e la mensa a carico dell'Istituto come pel personale superiore di governo.
Direttore di spirito	Capitano	2100	Oltre l'alloggio nell'Istituto; all'attuale direttore di spirito continuano l'assimilazione al grado di maggiore e lo stipendio di annue L. 2600.
Professori titolari.	Capitano	3000 2000	
Professori aggiunti	Luogot.	2000 1000	
Professore titolare od aggiunto incaricato delle funzioni di segretario del Comando e della direzione degli studi .	. . .	1000	A titolo di soprassoldo oltre lo stipendio della sua carica.
Professori militari titolari . .	. . .	800	A titolo di soprassoldo oltre la paga che gli corrisponde il Corpo.
Preparatore di chimica . . .	. . .	1200	
Maestro d'equitazione . . .	. . .	2000	Se ufficiale avrà la paga del suo grado ed arma.
Maestro di ginnastica . . .	Sottoten.	1200	L'attuale maestro gode L. 2900 (*R. Decreto 31 dicembre 1867*).
Assistente maestro d'equitaz.	. . .	da 700 a 900	Se sott'ufficiale riceverà le competenze del suo grado ed arma.

Il Direttore di spirito, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo negli Istituti di istruzione ed educazione militare, sarà ragguagliato al grado di maggiore e lo stipendio sarà recato ad annue L. 2600.

I Professori titolari di scienze e lettere, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo, saranno ragguagliati al grado di maggiore. Lo stipendio del Personale insegnante civile sarà aumentato del decimo per ogni quinquennio compiuto di servizio effettivo negli Istituti d'istruzione e di educazione militare.

La spesa del Personale incaricato delle istruzioni pratiche d'artiglieria e delle scuole di scherma ballo e nuoto sarà a carico del bilancio interno dell'Istituto.

Avvertenze.

§ 1. Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per speciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura *(Nota 30 maggio 1865)*.

§ 2. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

N. 46.

TABELLA *delle paghe assegnate al* PERSONALE DELLA SCUOLA D'APPLICAZIONE DELLE ARMI DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

(R. Decreto 18 dicembre 1864, a pag. 880 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI		PAGA ANNUA
Comandante	(Maggior generale)	Paga e compet. del grado
Ufficiali d'Artiglieria e del Genio	Comandante in 2° (Uff. super.) . Aiutante maggiore in 1° (Capit.) . Aiutante maggiore in 2° (Luogot.) Istruttori (Capitani) . . . . . Professori (Capitani. . . . . Prof. aggiunti (Capit. o Luogot.)	Paga del gr. e dell'arma (§ 1° *delle Avvert. alla Tabella che fa seguito al R. Decreto* 18 *dicembre* 1864).
Ufficiali allievi		Come sopra.
Ufficiali subalt. dello Stato Magg. delle Piazze		Paga del grado nello Stato Maggiore delle Piazze.
Istruttore di equitazione.		Paga e for. secondo il gr. ed il Corpo cui appart.
Professore borghese		Ricevono il solo soprass. indicato nelle Avvert.
Preparatore di chimica		Ricevono il solo soprass. indicato nelle Avvert.
Maestro di scherma		L. 1200.
Scrivani		Da stabil. dal Minist. non magg. di L. 1000 all'anno.

Avvertenze.

§ 1. Al Comandante è dovuta la indennità di rappresentanza di L. 1800, come da Tabella N. 1.

§ 2. Al personale dirigente ed insegnante è assegnato il sottoindicato annuo soprassoldo:

Al Comandante in 2°	L. 800
Ai Professori e Professori aggiunti	» 800
Al Professore borghese	» 2,000
Al Preparatore di chimica	» 600
Agli Ufficiali dello Stato Maggiore delle piazze	» 300
All'Aiutante Maggiore in 1°.	» 200
All'Aiutante Maggiore in 2°.	» 150

§ 3. Al suindicato personale sono pure dovute le razioni di foraggio nelle proporzioni seguenti:

Agli Ufficiali Superiori le razioni di foraggio assegnate a quelli dello Stato Maggiore della rispettiva Arma;

Ai Capitani Istruttori ed agli Aiutanti Maggiori due razioni caduno.

Gli Ufficiali allievi non hanno ragione ad alcuna competenza di foraggio *(Tabella annessa al R. Decreto 10 novembre 1867).*

§ 4. Le competenze della Scuola d'applicazione sono corrisposte e conteggiate dall'Ufficio di contabilità presso il Comitato d'artiglieria colle seguenti avvertenze:

Pel personale che non fa parte effettiva del quadro della Scuola si calcolano solo i soprassoldi speciali per la Scuola, mentre le paghe, i foraggi ed ogni altra competenza ordinaria sono corrisposte e conteggiate dai Corpi cui appartengono (§ 1° *delle Avvertenze alla Tabella che fa seguito al R. Decreto 18 dicembre 1864);*

Pel personale effettivo invece si corrispondono e si calcolano tutte le competenze dall'Ufficio di contabilità del Comitato.

Il detto Ufficio compila perciò un foglio nominativo delle competenze sul Modello 19 prescritto dal § 118 dell'Istruzione 7 dicembre 1862, nel quale comprende:

a) Gli assegnamenti dovuti, oltre le competenze ordinarie al personale comandato;

b) Le competenze del personale effettivo;

c) Le spese varie autorizzate dal Ministero.

Questo foglio di competenze costituisce un allegato del foglio generale delle competenze del Comitato d'artiglieria.

N. 47.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale di governo e di amministrazione presso la* SCUOLA MILITARE DI FANTERIA E CAVALLERIA.

(R. Dec. 10 ottobre 1867, a pag. 651 del *Giorn. Milit.*)

GRADO E CARICA	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Personale militare superiore		
Comandante generale	Paga del grado	Oltre l'indennità di rappresentanza di L. 1800 annue.
Direttore delle istruzioni militari teorico-pratiche e relatore del Consiglio d' Amministrazione (Uffiziale superiore di fanteria).	Paga del grado nella fanteria	
Direttore dei conti (Capitano od Uffiziale subalterno di fanteria). Aiutante maggiore (Uffiziale subalterno di fanteria) . . . . . Uffiziale di massa e di matricola (Uffiziale subalterno di fanteria).	Idem.	
Capo Istruttore di equitazione (Capitano di Cavalleria) . . . . Istruttori di equitazione (Uffiziali subalterni di Cavalleria) . . .	Paga del grado e classe nella cavalleria	
—		
Personale di governo per le Compagnie Allievi di fanteria		
Capitani . . . . Luogotenenti. . . . . Sottotenenti.	Paga del grado nella fanteria	

GRADO E CARICA	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Personale di governo per lo Squadrone Allievi di Cavalleria		
Capitano . . . . Luogotenente . . . . Sottotenente	Paga del grado e classe nella Cavalleria	
Personale inferiore militare		
Sott'Ufficiali . . . . Caporali . . . . Soldati.	Compet. del grado secondo l'Arma cui appartengono	Oltre l'alloggio ed il vitto a carico della Scuola.
Person. civile pei vari servizi		
Aiutanti di contabilità . . . . Infermiere maggiore.	900 600	Aumento del decimo per ogni quinquennio di effettivo servizio compiuto nell'Istituto.
Person. pel servizio interno		
A carico dei fondi della Scuola.		

Gli Uffiziali ed Impiegati non militari avranno alloggio nella Scuola per quanto le condizioni del locale lo permettano, senza che sia concessa veruna indennità a chi non ne possa essere fornito. Gli Uffiziali godranno pure (ad eccezione del Comandante) della mensa comune a carico dell'Istituto: sarà corrisposto dall'Istituto stesso un soprassoldo in ragione di annue L. 600 agli Ufficiali sia superiori sia inferiori che dal comandante fossero per ispeciali circostanze dispensati dal convivere alla mensa comune.

Uno degli Ufficiali subalterni di governo od uno dei Professori aggiunti militari adempirà le funzioni di segretario del Comando ed avrà un soprassoldo di L. 200 a carico dell'Istituto, oltre le competenze del suo grado e della sua carica.

Gli Uffiziali rivestiti di cariche speciali non avranno diritto al soprassoldo prescritto per dette cariche.

Gli Uffiziali comandati alla scuola continuano a ricevere le loro competenze dal Corpo cui appartengono, e la scuola corrisponde loro il trattamento mensa eguale agli altri Ufficiali effettivi della scuola.

Gli individui di bassa forza invece ricevono dalla scuola, durante il tempo in cui vi sono comandati in isperimento, ogni loro competenza, meno il deconto.

Avvertenze.

§ 1. Agli Uffiziali sono dovute le razioni di foraggio stabilite pel respettivo grado e per l'arma cui appartengono (§ 5 *delle avvertenze alla tabella annessa al R. D.* 10 *novembre* 1867).

§ 2. Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per ispeciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura (*Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 3. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

§ 4. Le razioni di pane e di legna, le quali sono annoverate fra le competenze del grado nella Fanteria cui ha diritto il personale inferiore militare, a tenore del R. Decreto 20 maggio 1866, non sono dovute agli individui, ma costituiscono un provento delle masse di viveri, e di economia dell'Istituto, il quale provvede ad essi il vitto (§§ 4 e 2 *delle Istruzioni che fanno seguito ai RR. Decreti* 20 *marzo e* 30 *aprile* 1865).

§ 5. Le dette razioni, quando non siano prelevate in natura, sono buonificate in contanti nella parte terza del foglio generale delle competenze al prezzo stabilito nel bilancio, cioè in ragione di:

Millesimi	250	ogni razione	di pane.
id.	033,75	id.	di legna.

E parimente le piazze di letto sono buonificate in contanti al prezzo stabilito nel bilancio, in ragione di millesimi 035 per ogni piazza.

§ 6. Per le razioni di foraggio e le altre indennità vedansi le Tabelle relative.

—

N. 48.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale pel culto e per l'insegnamento presso la* Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria.

(R. Dec. 10 ottobre 1867, a pag. 651 del *Giorn. Milit.*)

CARICA	Assimil. a grado militare	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Dirett. degli studi (Uff. sup.)	. . .	Paga del gr. ed arma	
Direttore di spirito	Capit.	2100	Oltre l'alloggio nell'Istituto ed il soprassoldo di annue L. 300 come incaricato delle funzioni di professore titolare.
Professori titolari militari	. . .	800	Annuo soprassoldo oltre le competenze del grado corrisposte dal Corpo cui appartengono.
Professori titolari civili	Capit.	2200 2000	
Professori aggiunti militari	. . .	800	Id.
Professori aggiunti civili	. . .	1760 1200	
Preparatore di chimica	. . .	600	Assegnamento annuo non maggiore della somma controindicata.
Maestro di scherma Maestro di ginnastica	Sottot. Id.	da 1000 a 1500	Stipendio da determinarsi nel Decreto Reale di loro nomina.
Assistente maestro di scherma Assist. maestro di ginnastica	. . . . . .	da 800 a 1000	Stipendio da determinarsi nel Decreto Ministeriale di nomina. L'incarico di assistente maestro di ginnastica sarà affidato a Sott'uffiziali addetti all'Istituto.

Il Direttore di spirito, dopo 15 anni compiuti di servizio effettivo negli Istituti di istruzione e di educazione militare, sarà ragguagliato al grado di Maggiore, ed il suo stipendio sarà recato ad annue L. 2600.

Lo stipendio del Personale insegnante civile sarà aumentato del decimo per ogni quinquennio compiuto di effettivo servizio negli Istituti d'Istruzione e di educazione militare.

Uno dei Professori civili adempirà alle funzioni di segretario della Direzione degli studi, ed avrà diritto al soprassoldo annuo di L. 600, oltre lo stipendio della sua carica.

Per l'insegnamento del nuoto e pel preparatore di fisica provvederà la scuola a suo carico mediante retribuzioni determinate dal Consiglio d'Amministrazione ed approvate dal Ministero della Guerra.

Avvertenze.

§ 1. Il soprassoldo che si corrisponde invece della mensa a quelli che avendo diritto a tale vantaggio sono per ispeciali circostanze dispensati dal prendere parte alla mensa, cessa durante le licenze di qualunque natura (*Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 2. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

N. 49.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale di governo e di amministrazione presso i* COLLEGI MILITARI D'ISTRUZIONE SECONDARIA.

(R. Dec. 30 dicembre 1855, a pag. 1069 del *Giorn. Milit.*)

GRADO E CARICA	PAGA ANNUA	Annuo soprass. a carico del Collegio	ANNOTAZIONI
Personale superiore milit.			
Comandante (Uffic. super.)		600	
Comandante in 2° Dirett. degli studi e Relatore del Consiglio d'amministrazione (Luogot. colonn. o Maggiore)	Paga del gr. nella fant.	600	
Capitano Aiutante maggiore ed istruttore	Paga del gr. e cl. nella fant.	600	
Direttore dei conti (Uffic. subalterno)	Paga del gr. nella fant.	600	Il Direttore dei conti, mediante il controindicato soprassoldo, non avrà più ragione a quello stabilito per la sua carica speciale.
Ufficiali di compagnia (Uff. subalterni		300	
Personale inferiore milit.			
Sott'ufficiali	Competenze del grado nella fant.	»	Oltre l'alloggio ed il vitto a carico del Collegio.
Caporali		»	
Soldati		»	
Person. civ. nei vari servizi			
Economo	1800	»	Aumento del decimo per ogni quinquennio di effettivo servizio compiuto nei Collegi militari.
Aiutante di contabilità	900	»	
Infermiere maggiore	600	» *	
Person. pel servizio interno			
(A carico dei fondi del Collegio)			

* Gli Ufficiali ed Impiegati non militari avranno alloggio nel Collegio per quanto le condizioni del locale lo permettano, senza che sia concessa alcuna indennità a chi non ne possa essere fornito.

Uno degli Ufficiali di Compagnia adempirà pure alle funzioni di Segretario del Comando e riceverà un soprassoldo annuo di L. 200.

Avvertenze.

§ 1. Agli Uffiziali sono dovute le razioni di foraggio stabilite pel respettivo grado e per l'arma cui appartengono (§ 5 *delle avvertenze alla tabella annessa al R. D.* 10 *novembre* 1867).

§ 2. Il soprassoldo che si corrisponde a carico dei Collegi cessa durante le assenze per motivi di licenza, come cessa negli Istituti Superiori quello che si corrisponde in luogo della mensa (*Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 3. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

§ 4. Le razioni di pane e di legna, le quali sono annoverate fra le competenze del grado nella Fanteria cui ha diritto il personale inferiore militare, a tenore del R. Decreto 30 dicembre 1865, non sono dovute agli individui, ma costituiscono un provento delle masse viveri, e di economia dell'Istituto, il quale provvede ad essi il vitto (§§ 4 e 2 *delle Istruzioni che fanno seguito ai RR. Decreti* 20 *marzo e* 30 *aprile* 1865).

§ 5. Le dette razioni, quando non siano prelevate in natura, sono buonificate in contanti nella parte terza del foglio generale delle competenze al prezzo stabilito nel bilancio, cioè in ragione di:

Millesimi	250	ogni razione	di pane,
id.	033,75	id.	di legna.

E parimente le piazze di letto sono buonificate in contanti al prezzo stabilito nel bilancio, in ragione di millesimi 035 per ogni piazza.

§ 6. Per le razioni di foraggio e le altre indennità vedansi le Tabelle relative.

N. 50.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale pel culto, per l'istruzione religiosa, e per l'insegnamento presso i* COLLEGI MILITARI D'ISTRUZIONE SECONDARIA.

(R. Decreto 30 dicembre 1865, a pag. 1069 del *Giorn. Milit.*)

CARICA	Assimil. a grado militare	Annuo stipendio	ANNOTAZIONI
Direttore di spirito	Capit.	2100	Oltre all'alloggio nell'Istituto come gli Uffiziali del Personale superiore.
Professori titolari.	Id.	2200 2000 1800 1500	Qualora sia incaricato dell'insegnamento della logica e metafisica il Direttore di spirito od un Professore di lettere, gli sarà corrisposto un soprassoldo di annue L. 600.
Professori aggiunti	Luogot.	1760 1000	Qualora uno dei Professori aggiunti di lettere sia incaricato delle funzioni di Professore aggiunto di logica e metafisica gli sarà corrisposto un soprassoldo di annue L. 400. Il Professore di storia naturale sarà anche segretario della Direzione degli Studi.
Professore militare titolare od aggiunto	Id.	600	Annuo sopras. oltre la paga del grado loro corrisposta dal Corpo.
Maestro	Sottot.	da 800 a 1400	Stipendio da determinarsi nel Decreto Reale di nomina.
Maestro assistente	. . .	da 700 a 1000	Stipendio da determinarsi nel Decreto Ministeriale di nomina. Qualora le funzioni di assistente Maestro per la scherma e per la ginnastica fossero affidate ai sotto ufficiali addetti all'Istituto vien loro corrisposto un soprassoldo di cent. 50 al giorno.

Il Direttore di spirito dopo quindici anni compiuti di servizio effettivo negli Istituti di istruzione e di educazione militare, sarà ragguagliato al grado di Maggiore, ed il suo stipendio sarà recato ad annue L. 2600.

Lo stipendio del Personale insegnante civile sarà aumentato del decimo per ogni quinquennio di servizio effettivo compiuto nei Collegi Militari.

Avvertenze.

§ 1. Il soprassoldo che si corrisponde a carico dei Collegi cessa durante le assenze per motivi di licenza, come cessa negli Istituti superiori quello che si corrisponde in luogo della mensa (*Nota* 30 *maggio* 1865).

§ 2. Gli Impiegati civili in occasione di trasferta hanno diritto agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865.

N. 51.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale permanente della* SCUOLA NORMALE DI FANTERIA.

(R. Dec. 13 ottobre 1867, a pag. 658 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Ufficiali.		
Comandante (Colonnello o Luog. colonnello) Comandante in 2° e Relat. (Luog. colonn. o Maggiore)	Paga e razioni di foraggio del grado nella fanteria	Il Comandante ha ragione all'indennità di rappresentanza di annue L. 600. Al Comandante, al Comandante in 2° ed agli Ufficiali incaricati di qualche parte dell'istruzione è assegnato il soprass. annuo di L. 600 se Ufficiali superiori e Capitani, e di L. 360 se Ufficiali subalterni, cessando quelli per cariche speciali stabiliti dalla Tabella III annessa al R. Decreto 15 marzo 1860.
Aiutante magg. in 1° (Capitano) Aiutante magg. in 2° (Uffic. sub.) Direttore dei conti (Cap. o Luog.) Ufficiali d'ammin., di massa e di matric. e segreteria (Uffic. sub.) Capitani di compagnia	Paga del grado e classe nella fanteria	È assegnato il soprassoldo annuo di lire 600 al Direttore dei conti e di L. 360 agli Ufficiali d'amministr., di massa e di matricola, mediante il quale non sarà loro corrisposto quello per la rispettiva carica speciale stabilito dall'anzidetta Tabella.
—		
Personale milit. inferiore		
Sott'Ufficiali Caporali Soldati	Competenze del grado nella fanteria	Sarà corrisposto un soprassoldo giornaliero di cent. 30 ai sotto Ufficiali e di cent. 20 ai Caporali, che siano sì gli uni, come gli altri addetti all'istruz.

Avvertenze.

§ 1. Gli Ufficiali del personale permanente avranno alloggio nell'Istituto, per quanto le condizioni del locale lo permettano, senzachè sia concessa alcuna indennità a chi non ne possa essere fornito.

§ 2. Il soprassoldo degli Ufficiali è regolato come la paga, ma cessa durante le licenze di qualunque natura.

Quello dei Sott'Ufficiali e Caporali è pur regolato come la paga, e cessa quando cessa la paga.

§ 3. Per sopperire alle spese delle scuole, del culto e dei soprassoldi al personale militare è stabilito l'annuo assegnamento di lire 20,000 in sovvenzione alla massa di economia, alla quale sono imputate le relative spese.

§ 4. L'Amministrazione della Scuola ha pur diritto ai seguenti assegni:

Per le spese di bucato, barbiere ed illuminazione delle caserme	L. 0,0500	Per ogni giornata di presenza dei Sott'ufficiali, Caporali e Soldati.
Pel bene armato ed arredi	» 0,0078	
Per l'infermeria	» 0,0014	

§ 5. Quando la Scuola non riceva dall'Amministrazione militare i letti e le razioni di legna e provveda essa stessa al servizio del casermaggio e del combustibile, ha diritto in tal caso alla buonificazione in contanti dello ammontare dei letti e delle razioni di legna al prezzo stabilito in bilancio.

§ 6. Gli Ufficiali comandati in esperimento alla Scuola continuano a ricevere le paghe dal Corpo a cui appartengono, e la Scuola corrisponde loro il soprassoldo stabilito per le funzioni di cui siano incaricati.

§ 7. I Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati invece ricevono dalla Scuola durante lo sperimento ogni loro competenza, meno il deconto.

N. 52.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale permanente della* SCUOLA NORMALE DI CAVALLERIA.

(R. Decr. 13 ottobre 1867, a pag. 661 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA	ANNOTAZIONI
Ufficiali.		
Comandante (Colonnello o luog. colonnello) . . . . . . Comandante in 2° e Relat. (Luog. colonn. o Maggiore) . . . . Maggiore . . . . Capitani . . . . Aiutante magg. in 2° (Uffic. subalt.) Direttore dei conti (Cap. o Luog.) Ufficiali d'amm., di massa e matricola e di segret. (Uff. subalt.)	Paga e razioni di foraggio del grado e classe nella cavalleria	Il Comandante avrà ragione all'indennità di rappresentanza di annue L. 600. Agli Ufficiali superiori, ai Capitani incaricati di qualche parte dell'istruzione, ed al Direttore dei conti è assegnato un annuo soprassoldo di L. 600. Agli Ufficiali subalterni ed ai veterinari incaricati di qualche parte dell'istruzione, come pure agli Ufficiali d'amministrazione, di massa e di matricola sarà corrisposto un annuo soprassoldo di L. 360, cessando sia per i primi che per i secondi quello stabilito per cariche speciali dalla tabella V annessa al R. Decreto 15 marzo 1860, al quale alcuni di essi avessero diritto.
Medico di reggimento . . . . Veterinario in 1° . . . . . . Veterinario in 2°	Paga del grado e classe	
Cavallerizzo borghese	4500	
Personale milit. inferiore		
Sott'Ufficiali . . . . Caporali . . . . Soldati	Competenze del grado nella cavalleria	Sarà corrisposto un soprassoldo giornaliero di cent. 25 ai sott'Ufficiali addetti all'istruzione e di cent. 50 agli allievi istruttori, sì caporali come soldati, affinchè tutti possano col prestito contribuire cent. 75 al giorno per lo scotto.

Avvertenze.

§ 1. Gli Ufficiali del personale permanente avranno alloggio nell'Istituto, per quanto le condizioni del locale lo permettano, senzachè sia concessa alcuna indennità a chi non ne possa esser fornito.

§ 2. Il soprassoldo degli Ufficiali è regolato come la paga, ma cessa durante le licenze di qualunque natura.

Quello dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati è pure regolato come la paga, e cessa quando cessa la paga.

§ 3. È corrisposto per ciascun Allievo Istruttore di cavalleria, che si arruola direttamente alla Scuola Normale, l'assegno di primo corredo di lire 200.

§ 4. Per sopperire alle spese delle scuole, del culto e dei soprassoldi al ersonale militare è stabilito l'annuo assegnamento di lire 35,000 in sovvenzione alla massa di economia, alla quale sono imputate le relative spese.

§ 5. L'Amministrazione della Scuola ha pur diritto ai seguenti assegni ed indennità:

Per le spese di bucato, barbiere ed illuminazione delle caserme	L. 0,0500	Per ogni giornata di presenza dei Sott'ufficiali Caporali e Soldati.
Pel bene armato ed arredi	» 0,0087	
Per l'infermeria uomini	» 0,0014	
Per la bardatura cavalli	» 0,0750	Per ogni razione di foraggio dei cavalli di truppa
Per la ferratura cavalli	» 0,0500	
Per l'infermeria cavalli e manutenzione di scuderie	L. 0,1350	
Per manutenzione degli arnesi di maneggio e scuderie	L. 4000	All'anno

Ad una razione giornaliera di foraggio per ogni cavallo assegnato in dotazione alla scuola.

—

N. 53.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale addetto ai* BATTAGLIONI DI FIGLI DI MILITARI.

(R. Dec. 3 novembre 1861, a pag. 781, e R. Dec. 10 luglio 1865, a pag. 691 del *Giorn. Milit.*)

GRADI ED IMPIEGHI	PAGA ANNUA	SOPRASSOLDO annuo a carico del Battagl.	ANNOTAZIONI
Ufficiali.			
Comandante (Uffic. superiore)	Paga e raz. di foraggio del grado nella fant.	600	A mente del R. Decreto 15 marzo 1860 (avvertenze alla Tabella XV) mediante il contr'indicato soprassoldo, il Direttore dei conti e l'Uffiziale di massa non hanno ragione al soprassoldo stabilito per tali cariche speciali; così neppure l'Aiutante Maggiore.
Comandante in 2° (Capitano)	Paga del gr. e classe nella fant.	600	
Direttore dei conti (Uff. sub.)	Paga del gr. nella fant.	600	
Aiutante maggiore (id.)		400	
Ufficiale di massa e matric (id.)		400	
Ufficiali pel governo e per le istruzioni (id.)		360	
Personale milit. inferiore			
Furiere maggiore	Competenze del grado nella fant.	180	Il soprassoldo controindicato è continuato a quelli che siano ammessi al corso della scuola normale di fanteria *(Dispaccio Minister. 19 marzo 1867)*.
Furiere d'amministrazione		144	
Furieri		144	
Capo armaiuolo		»	
Sergenti d'amministrazione		108	
Sergenti pel governo e per le istruz. e per servizi speciali.		108	
Caporali per servizi speciali, pel governo e per le istruz.		60	
Caporali d'amministrazione		60	
Caporale infermiere		30	
Caporale tamburino		30	
Trombettieri		30	
Tamburini		30	
Soldati per servizi speciali		»	
Allievi (Soldati)		»	

Avvertenze.

§ 1. A ciascun Battaglione è assegnata la somma di L. 30,000 all'anno per le spese delle scuole, del culto, del servizio sanitario, dei soprassoldi al Personale militare, degli assegnamenti al Cappellano locale ed ai maestri borghesi e dei salari ai famigli (*R. Decreto* 10 *luglio* 1865).

§ 2. Le razioni di legna ed i letti che non siano dall'Amministrazione del Battaglione prelevati in natura, saranno portati in buonificazione nel foglio generale delle competenze al prezzo stabilito nel Bilancio cioè:

Per ogni razione di legna	L. 0,03375
Per ogni giornata di letto	» 0,03500

§ 3. I Comandanti dei Battaglioni solleciteranno direttamente ed anche per mezzo delle Autorità locali le famiglie degli Allievi che lascieranno il Battaglione per inabilità al servizio militare od in seguito a Consiglio di disciplina a soddisfare i debiti di massa degli Allievi rinviati, e quando riescano vani tali incumbenti ne riferiranno al Ministero (*Art.* 46 *del Regolamento* 10 *luglio* 1865).

§ 4. Le somme che i parenti degli Allievi devono sborsare, a senso dell'articolo 47 del precitato Regolamento, pel rifacimento delle spese di mantenimento degli Allievi restituiti alle famiglie in seguito a loro domanda, sono portate in deduzione nella parte terza del foglio generale delle competenze.

N. 54.

TABELLA *delle paghe assegnate al* CORPO D'INTENDENZA MILITARE.

(R. Decreto 15 marzo 1860, a pag. 271 del *Giorn. Mil.*)

QUALITA' E CLASSE		PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Intendente Militare	di 1ª classe	16	666 2/3	500	»	6000	»
	di 2ª id.	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Commissario di Guerra	di 1ª classe	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
	di 2ª id.	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Sotto-Commiss. di Guerra	di 1ª classe	8	333 1/3	250	»	3000	»
	di 2ª id.	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
	di 3ª id.	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Sotto-Commissario di Guerra aggiunto		4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
Scrivano	di 1ª classe	3	611 1/9	108	333 1/3	1300	»
	di 2ª id.	3	333 1/3	100	»	1200	»

Avvertenze.

§ 1. I Capi degli Uffici d'Intendenza Militare di Verona, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo hanno inoltre una razione di foraggio (§ 8 *delle avvertenze che fanno seguito alla tabella annessa al Regio Decreto* 10 *novembre* 1867 *a pag.* 713 *del* Giornale Militare).

§ 2. Le indennità di cancelleria e d'illuminazione, di trasferta e combustibile sono stabilite dal Regio Decreto 30 dicembre 1866 ed indicate nella tabella N. 55.

N. 55.

TABELLA *d'assegnazione delle indennità di cancelleria e d'illuminazione, di trasferta, e pel combustibile agli* UFFICI D'INTENDENZA MILITARE.

UFFICIO divisionale	INDENNITA'		INDENNITA' PEL COMBUSTIBILE	
	di cancelleria e di illuminaz.	di trasferta	Ammontare della indennità	Tempo pel quale si corrisponde
Verona	1200	1200	500	Pei mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.
Padova	650	»	300	
Treviso.	500	»	200	
Venezia.	1100	»	400	Id.
Mantova	500	»	300	
Milano	1300	800	500	Id.
Brescia	700	»	300	
Piacenza	650	»	250	
Torino	1200	800	500	Id.
Alessandria . . .	700	»	300	
Genova	900	»	250	Pei di mesi di dicembre gennaio e febbraio.
Bologna	1300	1000	400	Id.
Parma	600	»	300	
Ancona.	650	»	350	
Firenze.	1600	800	300	Id.
Livorno.	750	»	250	
Perugia.	500	»	200	
Napoli	2000	1500	400	Id.
Chieti	700	»	250	
Salerno.	700	»	200	
Bari	700	»	200	
Catanzaro	700	»	200	
Palermo	1200	600	300	Id.
Cagliari.	800	»	400	Id.

Avvertenze.

§ 1. Mediante le indennità di cancelleria e di illuminazione stabilite dalla Tabella che precede, i Capi degli Uffici d'Intendenza militare dovranno provvedere:

a) all'acquisto degli oggetti di cancelleria, come carta semplice ed intestata, penne, matite, inchiostro ecc.;

b) all'acquisto degli stampati, dei registri e dei regolamenti prescritti e del *Giornale Militare*;

c) alla legatura del Giornale Militare, degli atti del Governo e di qualunque siasi libro dato in caricamento all'ufficio;

d) alle minute spese d'ufficio;

e) all'illuminazione delle camere d'ufficio, compresa quella delle ordinanze;

f) all'illuminazione delle finestre d'ufficio all'epoca delle feste nazionali stabilite per Legge, o straordinarie;

g) al pagamento infine di qualsivoglia spesa che non sia propriamente per incetta di mobili d'ufficio, o restauro dei medesimi.

§ 2. Le indennità di combustibile sono assegnate per riscaldare tutte le camere d'ufficio e quelle delle ordinanze durante i mesi indicati nella Tabella.

§ 3. Le indennità per le spese di cancelleria e di illuminazione saranno corrisposte rateatamente alla fine di ogni mese insieme alla paga dei Capi d'ufficio. Quelle per il combustibile saranno parimente pagate a rate mensili per ognuno dei mesi per i quali compete l'indennità.

§ 4. Nei Capoluoghi di Divisione gli uffici d'Intendenza militare saranno stabiliti in locali demaniali, ed in mancanza di questi saranno tolte in affitto ed a spese del Governo le camere necessarie, osservando in un caso e nell'altro le Istruzioni 12 giugno 1861 (*inserte a pagina* 398 *del* Giornale Militare *di detto anno*. Qualora vengano istituiti uffici d'Intendenza militare in altre città, in cui previe le ricognizioni operate a senso delle succitate Istruzioni, non fosse possibile destinare locali demaniali per i medesimi, i titolari avranno diritto ad una indennità annua corrispondente alla metà dell'assegnamento per le spese di cancelleria ed

illuminazione. Siffatta indennità verrà parimente pagata a rate mensili, come è detto al N. 3.

§ 5. Agli uffici d'Intendenza militare che oltre a quelli Divisionali indicati nella tabella suriportata sono o venissero instituiti in virtù dell'articolo 6 del R. Decreto 30 dicembre 1866 viene dal Ministero assegnata l'indennità di cancelleria e combustibile nella misura stabilita dall'art. 11 del Regio Decreto succitato.

N. 56.

TABELLA *delle paghe assegnate al* CORPO SANITARIO MILITARE, *al* PERSONALE FARMACEUTICO MILITARE, *al* CORPO VETERINARIO MILITARE, *ed al* PERSONALE PER LA DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE DEGLI SPEDALI.

QUALITA' E CLASSE	PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Corpo sanitario militare. (Legge 28 giugno 1866).						
Presidente del Consiglio (Magg. gen.)	25	»	750	»	9000	»
Ispettore (Colonnello)	19	444 4/9	583	333 1/3	7000	»
Medico capo (Luogot. colonnello)	15	277 7/9	458	333 1/3	5500	»
Medico direttore (Maggiore)	11	388 8/9	341	666 2/3	4100	»
Medico di Regg. (Capit.) di 1ª classe	8	611 1/9	258	333 1/3	3100	»
Medico di Regg. (Capit.) di 2ª id.	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Medico di Batt. (Luogot.) di 1ª classe	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Medico di Batt. (Luogot.) di 2ª id.	5	»	150	»	1800	
Personale farmaceutico milit. (R. Decreto 26 maggio 1861, pag. 369 del *Giorn. Milit.*)						
Farmacista Direttore del Laboratorio centrale (Maggiore)	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Farmacista Capo (Capit.) di 1ª classe	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Farmacista Capo (Capit.) di 2ª id.	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Farmacista (Luogotenente)	5	»	150	»	1800	»
Farmacista aggiunto (Sottotenente)	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»

QUALITA' E CLASSE	PAGA al giorno		PAGA al mese		PAGA all'anno	
Corpo veterinario militare						
(R. Decreto 27 giugno 1831, a pag. 469 del *Giorn. Mil.*).						
Veterinario Ispettore (Maggiore) . . .	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Veterinario Capo (Capitano)	7	777 7/9	233	333 1/3	2800	»
Veterinario in 1° (Luogotenente) . . .	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Veterinario in 2° (Sottot.) di 1° classe	5	277 7/9	158	333 1/3	1900	»
Veterinario in 2° (Sottot.) di 2° id.	4	722 2/9	141	666 2/3	1700	»
Veterinario aggiunto (Sottotenente). .	4	444 4/9	133	333 1/3	1600	»
—						
Personale per la direzione ed amministrazione degli Spedali						
Direttori in 2° degli Spedali militari divisionari di 1° classe	Paga secondo il grado nello Stato Maggiore delle Case R. Veter. ed Inv. cui sono effettivi. Non hanno diritto a razioni di foraggio (§ 8 delle Avvertenze alla tabella annessa al R. D. 10 novembre 1867).					
Ufficiali	Paga secondo il grado e la classe nel Corpo d'Amministraz. cui sono effettivi.					
Sott'Ufficiali.						
Caporali						
Soldati						

Avvertenze.

§ 1. Ogniqualvolta l'Ispettore del Corpo Sanitario Militare debba eseguire trasferte per lo adempimento delle proprie incumbenze, ha ragione alla indennità di centesimi 20 per ogni chilometro per l'andata e pel ritorno ed inoltre al soprassoldo giornaliero di L. 6 dal dì della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Art.* 21 *del R. Decreto* 9 *giugno* 1853 *a pag.* 141 *del* Giornale Militare).

§ 2. Il Veterinario Ispettore ha diritto per le trasferte allo stesso trattamento stabilito per gl' Ispettori del Corpo Sanitario Militare (*Art.* 3 *del Regolamento* 31 *luglio* 1861, *a pag.* 556 *del* Giornale Militare).

§ 3. Il Farmacista Direttore in missione ha ragione all'indennità di via assegnata al Medico Direttore (*Maggiore*), ed inoltre al soprassoldo giornaliero di L. 5 dal dì della partenza sino a tutto quello del ritorno (*Art.* 9 *delle Istruzioni* 20 *marzo* 1856. *a pag.* 303 *del* Giornale Militare).

§ 4. I Farmacisti che per servizio siano trasferti da uno ad altro Spedale hanno ragione nella marcia al trattamento stabilito per gli Ufficiali cui sono assimilati (*Art.* 9 *delle Istruzioni precitate*).

§ 5. Le competenze del Veterinario Ispettore e dei Veterinari Capi sono conteggiate dal Corpo del Treno d'Armata (*Nota* 21 *agosto* 1861, *a pag.* 641 *del* Giornale Militare).

§ 6. Le paghe dei Direttori in 2ª degli Spedali e quelle del personale del Corpo d'Amministrazione comandato presso gli Spedali, sono comprese nelle contabilità degli Stabilimenti medesimi, meno il deconto dei Sott'Ufficiali Caporali e Soldati, il quale continua ad essere conteggiato dal Corpo cui sono effettivi (*Art.* 4 *del R. Decreto* 18 *dicembre* 1864, *e Nota* 25 *febbraio* 1865).

§ 7. È pure conteggiato dagli Spedali l'assegno giornaliero di cent. 5 per le spese di bucato (*Art.* 3 *del R. Decreto* 7 *maggio* 1865), ed il soprassoldo giornaliero di cent. 10 assegnato ai Soldati esercenti la flebotomia e la farmacia (*Nota* 25 *febbraio* 1865).

§ 8. Sono parimente conteggiate dagli Spedali le paghe, meno il deconto, dei Sott'Ufficiali, Caporali e Soldati di qualunque altro Corpo, che siano temporariamente comandati a far servizio da infermiere invece di individui del Corpo d'Amministrazione (*Nota* 16 *maggio* 1865).

§ 9. I Medici, Farmacisti e Veterinari godono della paga speciale per essi stabilita, la quale non varia qualunque sia l'Arma od il Corpo cui sono addetti, e quindi non hanno diritto ai soprassoldi fissi che per lo speciale servizio fossero assegnati agli Ufficiali del Corpo o Stabilimento cui sono applicati.

Per siffatto principio non hanno diritto ai supplementi di paga e soprassoldi fissi che sono assegnati agli Ufficiali dei Carabinieri, del Corpo Cacciatori Franchi e del Corpo Moschettieri (*Vedasi* § 56 *di questo libro*).

§ 10. Gli Ufficiali Sanitari, ad esclusione del Presidente e degli Ispettori, hanno diritto per ogni quinquennio passato nello stesso grado ad un aumento di stipendio (*Art.* 4 *della Legge* 28 *giugno* 1866)

La concessione dell'aumento è partecipata dal Ministero, ed il conteggio è regolato secondo le norme stabilite dalla Nota 14 agosto 1866, a pagina 841 del *Giornale Militare*.

§ 11. Il Medico Militare comandato nella fortezza di Rocca d'Anfo ha ragione al soprassoldo stabilito per gli Ufficiali dello Stato Maggiore della Piazza secondo il grado cui è assimilato (*R. Decreto* 1° *dicembre* 1861, *a pag.* 832 *del* Giornale Militare).

§ 12. Gli aumenti di stipendio pei quinquennii, stabiliti dall'art. 4 della Legge 28 giugno 1866 rivestendo il carattere di stipendio devono essere riuniti allo stipendio, cosicchè per esempio lo stipendio di un Medico di Battaglione di 2ª classe che abbia ottenuto l'aumento per un quinquennio si computerà senz'altro nella somma di L. 2200, e non più di L. 1800 come avrebbe per stipendio ordinario (*Nota* 14 *agosto* 1866, *a pag.* 841 *del* Giornale Militare).

§ 13. I Medici di Reggimento in aspettativa per riduzione di Corpo che a senso dell'art. 2° del R. Decreto 15 settembre 1867 (*pagina* 579 *del* Giornale Militare), siano ammessi a far servizio, pur continuando nella posizione di aspettativa, hanno diritto alla differenza tra l'assegnamento di aspettativa e la paga di effettività.

Per l'applicazione della ritenuta sugli stipendi stabilita dalla Legge 18 dicembre 1864 le suindicate due somme saranno considerate cumulativamente (*Art.* 3° *del Regolamento del Ministero delle Finanze approvato con R. Decreto* 31 *dicembre* 1864).

L'Amministrazione che paga la differenza tra l'assegnamento d'aspettativa e la paga di effettività eseguirà la ritenuta in modo che tra la somma che si deve ritenere sull'assegnamento d'aspettativa e quella che si riterrà sulla somma corrisposta per differenza, si raggiunga la somma che dovrebbe pagare per siffatto titolo se fosse in attività di servizio.

Per agevolare ai detti Medici la riscossione dell'assegnamento d'aspettativa l'Amministrazione che paga la differenza può anche pagare l'asse-

gnamento d'aspettativa richiamandone il rimborso dal Consiglio dei Comandi Militari.

§ 14. Il servizio religioso negli Spedali è fatto da Cappellani militari in aspettativa, o da altri Sacerdoti, e la retribuzione loro concessa è pagata dall'Amministrazione dello Spedale e conteggiata nella parte 3ª del foglio generale delle competenze.

N. 57.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale del* TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA *e dei* TRIBUNALI MILITARI.

(R. Decreto 30 dicembre 1866, a pag. 1349 del *Giorn. Milit.*)

IMPIEGHI	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Tribunale Supremo						
Presidente	Paga secondo il grado od imp.					
Giudice						
Uffizio dell'Avvocato Generale Milit. e degli Avv. Fiscali Militari.						
Avvocato generale militare	33	333 1/3	1000	»	12,000	»
Sostituito avvocato generale militare .	19	444 4/9	583	333 1/3	7000	»
Id. .	16	666 2/3	500	»	6000	»
Id. .	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Avvocato fiscale militare	16	666 2/3	500	»	6000	»
Id.	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Id.	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Sostituito avvocato fiscale militare . .	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Id. . .	8	333 1/3	250	»	3000	»
Id. . .		944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Ufficiale istruttore	Paga secondo il grado, l'arma e la classe, ed inoltre la indennità indicata nelle avvertenze.					
Id.						
Ufficiale sostituito istruttore						
Id.						
Segretario presso il Tribun. supremo	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Segretario dell' Uffizio dell' avvocato generale militare	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Segretario archivista.	8	333 1/3	250	»	3000	»
Segretario	8	333 1/3	250	»	3000	»
Id.	6	944 4/9	208	333 1/3	2500	»
Id.	5	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Sostituito segretario.	5	555 5/9	166	666 2/3	2000	»
Id.	5	»	150	»	1800	»
Id.	4	166 2/3	125	»	1500	»
Scrivano presso il Tribunale supremo	5	»	150	»	1800	»
Scrivano	4	166 2/3	125	»	1500	»
Id.	3	333 1/3	100	»	1200	»
Presidenti dei Tribunali Militari e delle Commissioni d'Inchiesta.						
Presidente di un Tribunale militare. .	Paga del grado e raz. di foraggio se in attività di servizio.					
Presidente di una Comm. d'inchiesta .						

Avvertenze.

§ 1. Il Presidente del Tribunale Supremo ha inoltre diritto alla indennità annua di L. 1000 stabilita dal R. Decreto 15 dicembre 1867; e gli Ufficiali Istruttori e Sostituiti Istruttori hanno diritto oltre alla continuazione delle rispettive competenze, alla indennità annua determinata dal R. Decreto 30 dicembre 1865, cioè :

Ufficiali Istruttori.	L.	800 o 700
Sostituiti Ufficiali Istruttori	»	500 o 400

§ 2. Il Presidente ed i Giudici continuano a ricevere le competenze loro secondo la rispettiva posizione, epperciò non sono indicate in questa Tabella appartenendo essi a diverse categorie di impieghi *(Art. 296 e 297 del Codice penale militare 1859)*.

§ 3. Gli Ufficiali Istruttori cessano invece di far parte dei Corpi dai quali sono tratti e ricevono le competenze loro come i Membri del Tribunale cui sono addetti.

§ 4. L'Ufficiale Istruttore o Sostituito Istruttore dell'Arma di Cavalleria continua ad aver diritto ad una razione di foraggio (*Tabella annessa al R. Decreto 10 novembre* 1867).

§ 5. Gli Ufficiali del Pubblico Ministero sospesi dalle loro funzioni incorrono nella perdita totale della paga durante la sospensione (*Art.* 7 *della Legge 11 febbraio* 1864).

§ 6. Le indennità di cancelleria sono determinate dalla Tabella N. 2 annessa al R. Decreto 30 dicembre 1866.

§ 7. Le retribuzioni di trasferta ai Membri dei Tribunali Militari sono fissate dal R. Decreto 7 febbraio 1861, a pag. 83 del *Giornale Militare*.

N. 58.

TABELLA *delle paghe assegnate al Personale tecnico del* CORPO DI STATO MAGGIORE.

(R. Dec. 29 luglio 1865, a pag. 679 del *Giorn. Milit.*)

QUALITA' E CLASSE		PAGA al giorno		al mese		all'anno	
Topografo princip. di 1ª cl.	coll'assimil. di rango a capitano	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Topografo princip. di 2ª cl.		8	333 1/3	250	»	3000	»
Topografo di 1ª classe .	coll'assimil. di rango a luogoten.	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Topografo di 2ª classe .		5	»	150	»	1800	»
Topografo di 3ª classe, id. a sottotenente		4	166 2/3	125	»	1500	»
Aspirante topografo		3	333 1/3	100	»	1200	»
(Vedasi pel personale contabile la Tabella N. 60).							
Usciere capo		3	333 1/3	100	»	1200	»
Usciere		2	777 7/9	83	333 1/3	1000	»

Avvertenze.

§ 1. Dopo dieci anni di servizio compiuti nello stesso grado e nella stessa classe, sarà aumentato lo stipendio di un decimo (*Art. 22 del R. Decreto 29 luglio* 1865).

§ 2. Il Topografo che sia comandato in campagna goedetica ha ragione al soprassoldo giornaliero di L. 5 (*R. Decreto 25 marzo* 1852), il quale sarà conteggiato nel modo indicato dal § 2 delle Avvertenze alla Tabella N. 12.

§ 3. Nei casi di trasferta questo personale ha ragione agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865, e secondo le norme fissate dalla Istruzione del 21 detto.

N. 59.

TABELLA *delle paghe assegnate al* PERSONALE TECNICO D'ARTIGLIERIA.

(R. Decreto 29 luglio 1865, a pag. 684 del *Giorn. Milit.*)

QUALITA' E CLASSE	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Capo officina principale di 1ª classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Id. di 2ª id.	8	333 1/3	250	»	3000	»
Capo officina di 1ª classe	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Capo officina di 2ª id.	5	»	150	»	1800	»
Capo officina di 3ª id.	4	166 2/3	125	»	1500	»
Controllore principale di 1ª classe	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Id. di 2ª id.	8	333 1/3	250	»	3000	»
Controllore di 1ª classe	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Controllore di 2ª id.	5	»	150	»	1800	»
Controllore di 3ª id.	4	166 2/3	125	»	1500	»
Pel personale contabile vedasi la Tabella N. 60.						

Avvertenze.

§ 1 Agli Impiegati di questo personale dopo dieci anni di servizio nello stesso grado e classe, sarà aumentato lo stipendio di un decimo.

§ 2. Nei casi di trasferta questo personale ha ragione agli assegnamenti stabiliti dal R. Decreto 6 aprile 1865, secondo le norme fissate dalla Istruzione del 21 detto e dalla Istruzione 5 novembre 1867 (pag. 227 del supplemento al *Giornale Militare del* 1867).

§ 3. Le competenze sono corrisposte per conto del Comitato d'Artiglieria, il quale le comprende nel rispettivo foglio delle competenze.

N. 60.

TABELLA *delle paghe assegnate al* **PERSONALE CONTABILE PEI SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA.**

(R. Decreto 5 giugno 1865, a pag. 517 del *Giorn. Milit.*)

QUALITA' E CLASSE	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Personale di Direzione						
(RR. Decreti 7 settembre 1865).						
Quartier mastro per l'armata di 1ª cl.	16	666 2/3	500	»	6000	»
Quartier mastro per l'armata di 2ª cl.	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Direttore di magazzino dell'amministr. milit. di 1ª classe (con assimilazione di rango a colonnello)	16	666 2/3	500	»	6000	»
Direttore di magazzino dell'amministr. milit. di 2ª classe (con assimilazione di rango a luogot. colonnello)	13	888 8/9	416	666 2/3	5000	»
Personale Contabile						
(R. Decreto 5 giugno 1865).						
Contabile princip. di 1ª cl. (con assimil. di rango a maggiore)	11	111 1/9	333	333 1/3	4000	»
Id. di 2ª cl. (con assimil. di rango a maggiore)	9	722 2/9	291	666 2/3	3500	»
Contabile di 1ª classe (con assimil. di rango a capitano)	8	333 1/3	250	»	3000	»
Id di 2ª classe (con assimil. di rango a capitano)	6	111 1/9	183	333 1/3	2200	»
Aiutante contabile di 1ª cl. (con assimil. di rango a Luogoten.)	5	»	150	»	1800	»
Id. di 2ª cl. (con assimil. di rango a Luogoten.)	4	166 2/3	125	»	1500	»
Id. di 3ª cl., id. a Sottot.	3	333 1/3	100	»	1200	»
Aspirante contabile	2	666 2/3	80	»	960	»
Scrivano locale di 1ª classe	3	333 1/3	100	»	1200	»
Id. di 2ª classe	2	666 2/3	80	»	960	»
Id. di 3ª classe	2	»	60	»	720	»

QUALITA' E CLASSE	PAGA					
	al giorno		al mese		all'anno	
Assistenti locali del Genio (R. Decreto 29 luglio 1865).						
Assistenti locali di 1ª classe	4	166 2/3	125	»	1500	»
Id. di 2ª classe	3	333 1/3	100	»	1200	»
Id. di 3ª classe	2	666 2/3	80	»	960	»
NB. Pel serv. del genio possono anche essere nominati Assistenti provvisori, Scrivani provvisori e Casermieri borghesi (*Istruz. 30 gennaio* 1866, *a pagina 37 del* Giorn. Milit.).						

Personale inferiore dei magazzini e laboratorii dell'amministrazione militare. (R. Decreto 1° settembre 1865, a pag. 754 del *Giorn. Milit.*)	PAGA al giorno	
Capo operaio di 1ª classe (con assimilaz. a Guardarme)	5	»
Id. di 2ª classe (id. a Furiere magg.)	3	»
Capo lavorante (id. a Sergente)	2	500
Operaio di 1ª classe (id. a Caporale)	2	500
Id. di 2ª classe (id. a Soldato)	2	»
Lavorante di 1ª classe (id. id.)	2	»
Id. di 2ª classe (id. id.)	1	750
Lavorante provvisorio	1	750
NB. Il Capo operaio di 1ª classe cui siano affidate le ingerenze di Capo sarto avrà lo stipendio annuo di L. 2400, il quale potrà essere elevato al doppio, ossia a L. 4800 (*Art. 2 del sucitato Decreto*).		

Avvertenze.

§ 1. Il Personale contabile è distinto in tanti rami quanti sono i servizi cui è applicato (*Art. 1° del R. Decreto* 5 *giugno* 1865).

I Personali contabili attualmente in funzione sono i seguenti:

Personale contabile dell'Ufficio del Quartier Mastro per l'Armata (*R. Decreto* 7 *settembre* 1865);

Personale contabile delle Sussistenze Militari (*R. Decreto* 7 *settembre* 1865);

Personale contabile dei Magazzini dell'Amministrazione Militare (*R. Decreto* 7 *settembre* 1865);

Personale contabile del Corpo di Stato Maggiore (*R. Decreto* 19 *giugno* 1866);

Personale contabile d'Artiglieria (*R. Decreto* 24 *agosto* 1865);

Personale contabile del Genio (*R. Decreto* 24 *agosto* 1865).

§ 2. È concesso l'aumento di un decimo dello stipendio agli Impiegati del Personale contabile ed agli Scrivani locali dopo un decennio nello stesso grado e nella stessa classe (*Art.* 31 *del R. Decreto* 5 *giugno* 1865).

E parimente agli Assistenti locali del Genio (*Art.* 9 *del R. Decreto* 29 *luglio* 1865).

§ 3. Le indennità di trasferta pei Personali contabili sono fissate dal R. Decreto 6 aprile 1865, ma non devono essere comprese nei fogli delle competenze, se non quando siano state approvate dal Ministero (*Art.* 7 *della Istruzione* 15 *gennaio* 1866).

§ 4. Quelle spettanti al Personale tecnico e contabile di Artiglieria ed al Personale contabile del Genio sono conteggiate con norme speciali essendo a carico del capitolo di bilancio per le spese del materiale d'Artiglieria e del Genio.

§ 5. L'Impiegato in missione all'estero riceve il trattamento determinato dal R. Decreto 5 luglio 1863, e così pure l'operaio borghese.

§ 6. Al Quartier Mastro per l'Armata è assegnata l'indennità fissa di L. 2000 all'anno per le spese d'ufficio, di stampati, registri e legna (*R. Decreto* 22 *dicembre* 1861).

§ 7. Le indennità di cancelleria al Personale contabile delle Sussistenze Militari sono corrisposte secondo le norme determinate dal Regio Decreto

29 gennaio 1862 e colla Nota successiva, a pag. 488 del *Giornale Militare*, e conteggiate nel modo stabilito dall'articolo 6 della Istruzione 15 gennaio 1866.

§ 8. Al Personale contabile del Genio può essere talvolta assegnato, in luogo dell'indennità di trasferta, un soprassoldo continuativo per un determinato numero di giorni secondo la massima stabilita dal R. Decreto 20 giugno 1867 (*a pagina* 439 *del* Giornale Militare) col quale furono abrogate le disposizioni che concedevano un soprassoldo fisso agli Impiegati in alcune località.

La determinazione Ministeriale che deve in tale caso emanare per far diritto al soprassoldo indica su quali fondi deve esser pagato.

§ 9. Uguale provvedimento è stabilito per gli Impiegati addetti al servizio di artiglieria dal R. Decreto 29 settembre 1867 (*a pagina* 631 *del* Giornale Militare).

§ 10. Le norme per corrispondere e dimostrare le competenze dei Personali contabili delle Sussistenze Militari e dell'Ufficio del Quartier Mastro sono stabilite dalla Istruzione 15 gennaio 1866 (*Supplemento N. 1 del* Giornale Militare).

§ 11. Le competenze del Personale tecnico e contabile del Corpo di Stato Maggiore sono corrisposte per conto del Consiglio d'Amministrazione del Corpo stesso, dal quale sono dimostrate con fogli delle competenze giusta la Istruzione del 25 settembre 1862.

§ 12. Le competenze del Personale contabile d'Artiglieria sono corrisposte per conto del Consiglio d'Amministrazione del Comitato d'Artiglieria, e dallo stesso sono dimostrate con fogli di competenze giusta la Istruzione del 7 dicembre 1862.

§ 13. Quelle del Personale contabile del Genio e degli Assistenti locali sono corrisposte per conto del Consiglio d'Amministrazione del Comitato del Genio e dallo stesso dimostrate con fogli di competenze secondo la Istruzione del 1° dicembre 1862.

§ 14. Le competenze del Personale contabile e del Personale inferiore dei Magazzini dell'Amministrazione Militare sono corrisposte e conteggiate in un foglio di liquidazione dai Consigli di Amministrazione delle Direzioni dei Magazzini ai quali sono addetti.

§ 15. Le competenze dei Direttori dei Magazzini sono conteggiate nello stesso foglio di liquidazione che è compilato pel Personale contabile.

§ 16. Le competenze del Quartier Mastro sono corrisposte e conteggiate nel modo stabilito per quelle del Personale contabile dell'ufficio del Quartier Mastro dall'Istruzione 15 gennaio 1866.

§ 17. Qualora per trovarsi vacanti posti di Direttore di Magazzino dell'Amministrazione Militare, venissero incaricati Ufficiali ed Impiegati a disim-

pegnarne le funzioni, questi ultimi conserveranno le competenze del rispettivo loro grado, ed i primi, a qualunque Arma appartengano, dovranno ricevere quelle assegnate al rispettivo grado nell'Arma di Fanteria.

Le competenze ora dette saranno prelevate sul capitolo del bilancio del Personale dei Magazzini dell'Amministrazione Militare (*Art.* 4 *del R. Decreto* 7 *settembre* 1865, *a pag.* 757 *del* Giornale Militare).

Con R. Decreto 30 gennaio 1868 furono stabilite altre norme pel conteggio delle competenze del Personale inferiore, le quali devono poi essere svolte con apposite determinazioni del Ministero da emanarsi.



